

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ACC

10000/109/591
(VOL. XX)

GAZ
NOV



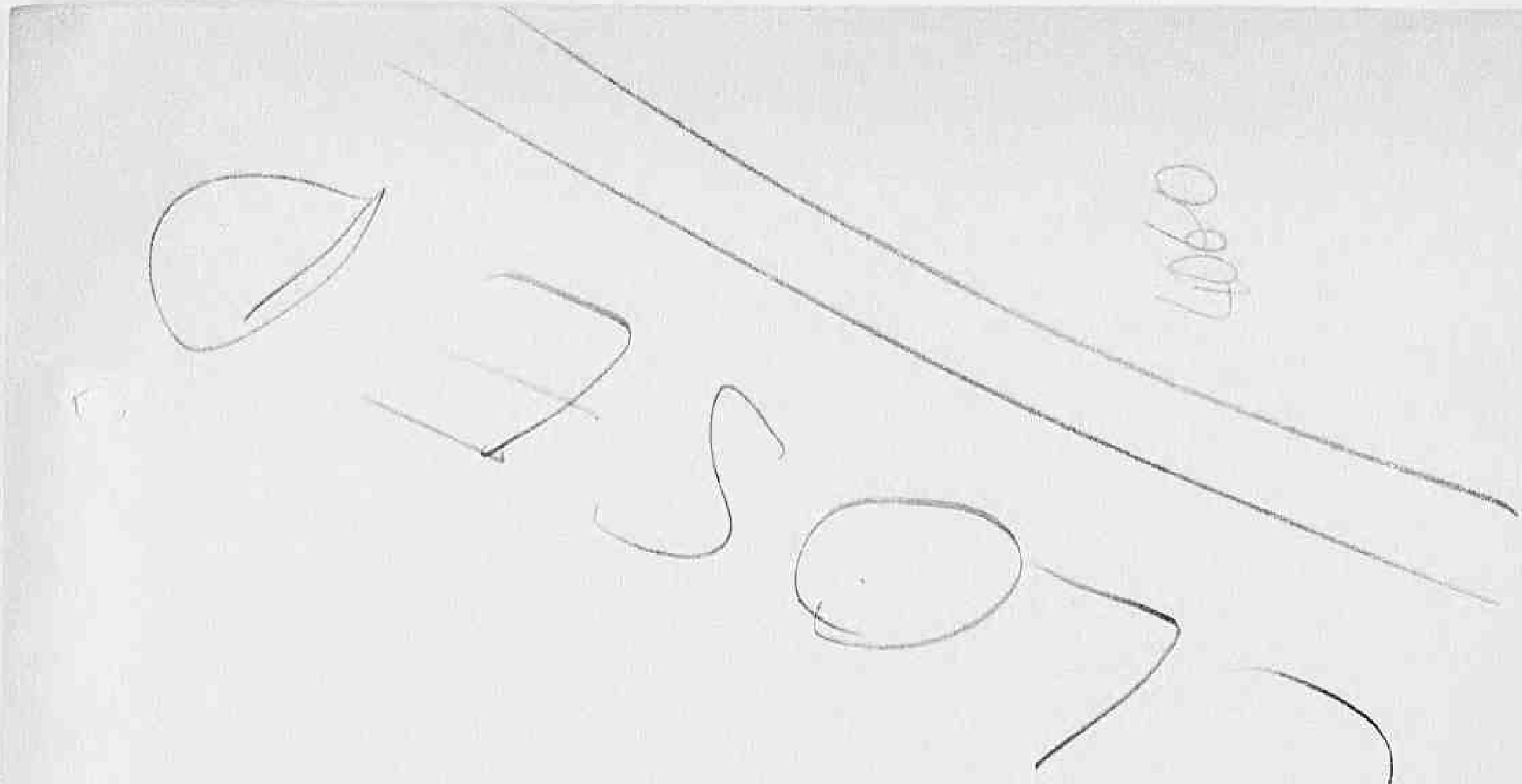
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

10000/109/591
(VOL. XX)

GAZZETTA UFFICIALE, VOL. 4
NOV. 1946 – JAN. 1947



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017



2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 598.
Modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione . . . . . Pag. 290

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 599.
Convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria . . . . . Pag. 290

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 600.
Convenzione aggiuntiva col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria . . . . . Pag. 294

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del rimorchiatore Trieste . . . . . Pag. 297

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.
Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano . . . . . Pag. 298

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento della personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma. Pag. 298

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia). Pag. 298

DECRETO MINISTEIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed alla cessazione dal servizio, del personale dipendente dall'Ospedale maggiore della carità di Novara. Pag. 299

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti). Pag. 299

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento della personalità giuridica e dell'accettazione di un legato fatto alla chiesa di Santa Croce detta «Chiesa della Morte», in Guastalla (Reggio Emilia) . . . . . Pag. 299

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 598.

Modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione . . . . . Pag. 290

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 599.

Convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria . . . . . Pag. 290

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 600.

Convenzione aggiuntiva col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria . . . . . Pag. 292

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del rimorchiatore Trieste . . . . . Pag. 297

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1946.

Aumento del 10 per cento dell'indennità di contingenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 289, dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1946 . . . . . Pag. 297

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano . . . . . Pag. 298

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratini, con sede in Milano . . . . . Pag. 293

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma. Pag. 298

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia). Pag. 298

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed alla cessazione dal servizio, del personale dipendente dall'Ospedale maggiore della carità di Novara. Pag. 299

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti). Pag. 299

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica e dell'accettazione di un legato fatto alla chiesa di Santa Croce detta « Chiesa della Morte », in Guastalla (Reggio Emilia) . . . . . Pag. 299

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Linke Gerardo, con sede in Bolzano . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Mohr Giuseppe, con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore. Pag. 301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.
Scioglimento della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli. Pag. 301

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.
Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Pag. 301

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.
Modificazione del calendario di Borsa per l'anno 1947. Pag. 301

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o rinunzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 302

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 302

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 303
Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 303
Autorizzazione al comune di Nuoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 303

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di chimica agraria presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 303

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro . . Pag. 303
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro . . . . . Pag. 303

Ministero del tesoro:
Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 303
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 304

CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione nel conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 304

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 30 GENNAIO 1947:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a 15 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo amministrativo

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 398.

Modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per la riscossione dei profitti eccezionali di speculazione, di cui all'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, l'Intendente di finanza, su domanda del debitore, può disporre che il pagamento venga eseguito, in unica soluzione, mediante versamento diretto in tesoreria, fissandone il termine.

Qualora il debitore non versi alla scadenza stabilita la somma dovuta, l'Intendente di finanza ordina all'Ufficio distrettuale di formare un ruolo straordinario, riscuotibile in sei rate bimestrali con le norme dell'ultimo comma del citato art. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO — BERTONE — SEGNI — MORANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 116. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 363
Autorizzazione al comune di Nuoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 363
Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di chimica agraria presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 363
Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro . . Pag. 363
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro . . . . . Pag. 363
Ministero del tesoro:
Revoca di accreditamento di notaio . . . . Pag. 363
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 363

CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione pel conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 364

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 30 GENNAIO 1947:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a 15 posti di vice segretario in prova (grado 11° - gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Concorso per esami a 42 posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10° - gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Concorso per titoli e per esami a 22 posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10° - gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Concorso per esami a 13 posti di vice segretario contabile in prova (grado 11° - gruppo B), nel ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Concorso per esami a 19 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Concorso per titoli a 30 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(dal 215 al 223)

HA SANCITO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per la riscossione dei profitti eccezionali di speculazione, di cui all'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, l'Intendente di finanza, su domanda del debitore, può disporre che il pagamento venga eseguito, in unica soluzione, mediante versamento diretto in tesoreria, dissandone il termine.

Qualora il debitore non versi alla scadenza stabilita la somma dovuta, l'Intendente di finanza ordina all'Ufficio distrettuale di formare un ruolo straordinario, riscuotibile in sei rate bimestrali con le norme dell'ultimo comma del citato art. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO — BERTONE — SEGNI — MORANDI

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 176. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 392.

Convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, che approva la convenzione 20 novembre 1940 con la quale veniva affidato, al Monte dei Paschi di Siena per un biennio, dal 1° gennaio 1941, il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017 902

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, che approvava la convenzione 22 dicembre 1942, con la quale veniva rinnovata, con modificazioni, per un biennio, dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944, la convenzione 20 novembre 1940 precitata;

Considerato che la convenzione 22 dicembre 1942 col Monte dei Paschi di Siena è stata tacitamente prorogata per un altro biennio e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerate le maggiori spese che il Monte dei Paschi di Siena ha dimostrato di aver sostenuto e che deve sostenere per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati affidatogli in rapporto all'aumentato costo del servizio comprendente gli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior cesto dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 31 agosto 1945 con la quale il Monte dei Paschi, nel far presente tale situazione, ha chiesto un aumento adeguato delle provvigioni di cui è provvisto in forza della convenzione precitata per poter sostenere tali maggiori spese;

Ritenuta l'opportunità di consentire al Monte dei Paschi il chiesto aumento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, che sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1946, le convenzioni 20 novembre 1940 e 22 dicembre 1942 sopra citate, e con la quale continua ad essere affidato al Monte dei Paschi di Siena, per il biennio 1946-1947 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO —

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata col regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 255 e prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, è sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-1947, con la presente convenzione, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Firenze, Apuania, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere in Siena a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Viene fissata in L. 330 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato per L. 280.000.000 giusta ministeriale 12 aprile 1946, numero 146687. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto magazzino è già stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di 15 milioni, come dovrà risultare da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

[illegible] maggiori spese;

Ritenuta l'opportunità di consentire al Monte dei Paschi il chiesto aumento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, che sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1946, le convenzioni 20 novembre 1940 e 22 dicembre 1942 sopra citate, e con la quale continua ad essere affidato al Monte dei Paschi di Siena, per il biennio 1946-1947 il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GIULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 117. — CRASCA

Convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro dott. Mauro Scoccimarro ed il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo Direttore generale (Provveditore) gr. uff. Piero Valiani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere in Siena a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Viene fissata in L. 330 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato per L. 280.000.000 giusta ministeriale 12 aprile 1946, numero 146687. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto magazzino è già stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di 15 milioni, come dovrà risultare da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore o di contrassegno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni, non superiori ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener ferma costantemente nel Magazzino compartimentale — come scorta — almeno un decimo dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le prelette dotazioni.

Di tali quantitativi di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 5 ed il 20 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni.

Per quanto riguarda il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 8 e 23 di ogni mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza per ordinazione del Monte dei Paschi sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono, invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A*, alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A*, alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783077

... giorni ed in ogni caso non oltre il 5 ed il 20 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni.

Per quanto riguarda il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 8 e 23 di ogni mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle accennate provincie e nelle altre dipendenze rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese di ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dallo smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del Fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Il Monte dei Paschi di Siena provvederà direttamente alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, uffici, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A, alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A, alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

del 2.50 % fino ad un importo di 100 milioni;

del 2 % sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 200 milioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

dell'1,50 % sull'importo eccedente i 200 milioni e non i 300 milioni;

dell'1 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale del Monte effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare, è consentita tanto a favore del Monte quanto a favore del Ministero delle finanze, la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno, che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dal Monte durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti [illegible] sposto ai distributori secondari anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 %, tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante al Monte dei Paschi sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e del bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Il Monte dei Paschi di Siena, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare, entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di 10 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e l'Istituto.

Art. 16.

servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dal Monte durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, bensì mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Firenze ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti, che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo di Solidarietà Nazionale » il Monte dei Paschi di Siena trasferirà all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9100 oltre l'aggio corrisposto con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Il Monte dei Paschi di Siena, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare, entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di 10 milioni (valore nominale) in titoli di Stato, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari giusta accordi che all'uopo interverranno fra il Ministero e l'Istituto.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 806017
73501

0909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

ALLEGATO A

Elenco delle piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Banca Toscana
3	Carrara	Id.	Via Alberica, 1
4	Castiglione	Id.	Piazza Castello, 1
5	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
6	Marina di Carrara	Id.	Banca Toscana
7	Massa	Id.	Piazza Umberto I, 6
8	Pontremoli	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 1, 2-4
9	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
10	Arezzo	Arezzo	Corso Vittorio Emanuele, 223
11	Bucine	Id.	Via Roma, 29
12	Castiglion Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
13	Cortona	Id.	Via Nazionale, 52
14	Foiano della Chiana	Id.	Via Cesare Battisti, 19-21
15	Monte San Savino	Id.	Corso S. Gallo, 99
16	Montevarchi	Id.	Via Roma, 54
17	Pieve Santo Stefano	Id.	Via del Garbo, 5
18	Poppi	Id.	Banca Toscana
19	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
20	San Giovanni Valdarno	Id.	Corso Vittorio Emanuele 153
21	San Sepolcro	Id.	Piazza Garibaldi, 5
22	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 31
23	Terranuova Bracciolini	Id.	Via Roma, 117-119
24	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana

Numero d'ordine	PIAZZE
25	Borgo San Lorenzo
26	Campi Bisenzio
27	Carmignano
28	Castelfiorentino
29	Certaldo
30	Dicomano
31	Empoli
32	Figline Valdarno
33	Firenze
34	Firenze (Agenzia Rifredi)
35	Fucecchio
36	Greve in Chianti
37	Impruneta
38	Pontassieve
39	Prato
40	San Casciano Val di Pesa
41	Sesto Fiorentino
42	Signa
43	Vernio
44	Castelnelpiano
45	Castiglione della Pescaia
46	Follonica
47	Gavorrano
48	Grosseto
49	Manciano
50	Massa Marittima
51	Montieri
52	Orbetello
53	Pitigliano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
25	Borgo San Lorenzo	Firenze	Piazza Garibaldi, 9
26	Campi Bisenzio	Id.	Banca Toscana
27	Carmignano	Id.	Banca Toscana
28	Castelfiorentino	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 10
29	Certaldo	Id.	Via XX Settembre, 2
30	Dicomano	Id.	Piazza Trieste, 61
31	Empoli	Id.	Via del Giglio, 12
32	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1
33	Firenze	Id.	Via dei Pecori, 8
34	Firenze (Agenzia Rifredi)	Id.	Via G. B. Morgagni
35	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti, 27
36	Greve in Chianti	Id.	Piazzetta S. Croce, 3
37	Impruneta	Id.	Banca Toscana
38	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 26
39	Prato	Id.	Piazza del Comune, 6
40	San Casciano Val di Pesa	Id.	Via Machiavelli, 19
41	Sesto Fiorentino	Id.	Via Corsi Salviati, 4
42	Signa	Id.	Via Roma, 34
43	Varlungo	Id.	Via Provinciale, 98
44	Castelnuovo	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
45	Castiglione della Pescaia	Id.	Via Vittorio Emanuele, 67
46	Follonica	Id.	Via Roma, 73-75
47	Gavorrano	Id.	Piazza 4 Novembre, 12
48	Grosseto	Id.	Piazzetta Monte Paschi, 4
49	Manciano	Id.	Rampa Trieste, 2
50	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 35
51	Monterl	Id.	Via Roma, 21
52	Orbetello	Id.	Piazza del Plebiscito, 3
53	Pitigliano	Id.	Via Roma, 165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
54	Porto Santo Stefano	Grosseto	Via Ala del Bottore, 31
55	Roccalbegna . . .	Id.	Piazza 4 Novembre, 5
56	Rocchetta . . .	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 23
57	Santa Fiora . .	Id.	Piazza Garibaldi, 23-24
58	Sorano	Id.	Banca Toscana
59	Castagneto Carducci	Livorno	Via Vittorio Emanuele 4
60	Cecina	Id.	Via Cavour, 8
61	Collesalvetti . .	Id.	Piazza Vittorio Emanuele
62	Livorno	Id.	Via Cairoli, 9
63	Piombino . . .	Id.	Corso Italia, 71
64	Portoferraio . .	Id.	Via Guerrazzi, 2
65	Rosignano Marittimo	Id.	Piazza L. Taccini, 21
66	Venturina . . .	Id.	Via Aurelia, 16
67	Barga	Lucca	Via Borgo, 4
68	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
69	Camaiore . . .	Id.	Via di Mezzo, 132, 134
70	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via delle Fontane, 1
71	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Piazza Ricasoli, 24
72	Forte dei Marmi .	Id.	Via G. Carducci, 1
73	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca Toscana
74	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 5
75	Massarosa . . .	Id.	Via Roma, 29
76	Pietrasanta . .	Id.	Via Mazzini, 4
77	Querceta . . .	Id.	Via Aurelia, 10
78	Seravezza . . .	Id.	Piazza Mazzini, 8
79	Viareggio . . .	Id.	Via Garibaldi, 14-B
80	Castiglione Umbro .	Perugia	Viale IX Novembre, 2
81	Castiglione del Lago	Id.	Via Vittorio Emanuele, 52

Numero d'ordine	PIAZZE
82	Città della Pieve
83	Città di Castello
84	Foligno . . . .
85	Gualdo Tadino .
86	Gubbio . . . .
87	Magione . . .
88	Marciano . . .
89	Norcia . . . .
90	Panicale . . .
91	Passignano sul Trasimeno
92	Perugia . . . .
93	Santa Maria degli Angeli (Assisi)
94	Spoleto . . . .
95	Todi . . . . .
96	Umbertide . . .
97	Bagni di Casciana
98	Calci . . . . .
99	Cascina . . . .
100	Lari . . . . .
101	Navacchio . . .
102	Peccioli . . . .
103	Pisa . . . . .
104	Pomarance . . .
105	Pontedera . . .
106	San Giuliano Terme
107	San Miniato . .
108	San Romano . . .
109	Santa Croce sull'Arno
110	Volterra . . . .
111	Agliana . . . .
112	Borgo a Buggiano
113	Cutigliano . . .
114	Lamporecchio . .
115	Monsummano . .
116	Montecatini Terme

0912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
82	Città della Pieve	Perugia	Piazza del Plebiscito, 1
83	Città di Castello	Id.	Corso Cavour, 5-A
84	Foligno	Id.	Via Cavour, 15-B
85	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di Risparmio di Perugia
86	Gubbio	Id.	Via Reposati, 8-A
87	Magione	Id.	Via Valeri, 1
88	Marciano	Id.	Via XX Settembre, 1
89	Norcia	Id.	Cassa di Risparmio di Spoleto
90	Panicale	Id.	Piazza Giuseppe Mazzini, 8-B
91	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Trento e Trieste
92	Perugia	Id.	Via Baglioni, 6
93	Santa Maria degli Angeli (Assisi)	Id.	Via Assisi, 3
94	Spoleto	Id.	Largo della Nazione, 1-2-3
95	Todi	Id.	Via Cavour, 53
96	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 13-G
97	Bagni di Casciana	Pisa	Piazza Garibaldi, 2-A
98	Calci	Id.	Via Francesca Buschi, 2
99	Cascina	Id.	Via Simone da Cascina
100	Lari	Id.	Banca Toscana
101	Navacchio	Id.	Via Tosco Romagnola, 5
102	Peccioli	Id.	Banca Toscana
103	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 1
104	Pomarance	Id.	Via Antonio Gramsci, 2
105	Pontedera	Id.	Piazza S. Martino, 2
106	San Giuliano Terme	Id.	Via XX Settembre, 2
107	San Miniato	Id.	Piazzetta del Fondo, 7
108	San Romano	Id.	Via Nazionale, 33
109	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
110	Volterra	Id.	Piazza della Dogana, 2
111	Agliana	Pistoia	Banca Toscana
112	Borgo a Buggiano	Id.	Via Indipendenza, 35-A
113	Cutigliano	Id.	Piazza Umberto I, 2
114	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 13-A-B
115	Monsummano	Id.	Banca Toscana
116	Montecatini Terme	Id.	Viale Verdi, 8

0913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
117	Pescia	Pistoia	Piazza Mazzini, 17
118	Pistoia	Id.	Via Bracciolini, 1
119	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
120	Abbadia San Salvatore	Siena	Viale Roma, 24
121	Asciano	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 21-D
122	Buonconvento	Id.	Via Soccini, 71
123	Chianciano	Id.	Via Dante, 95
124	Chiusi	Id.	Piazza XX Settembre, 5
125	Colle Val d'Elsa	Id.	Via Cennini, 1
126	Montalcino	Id.	Via Giacomo Matteotti, 43-45-47
127	Montepulciano	Id.	Via Roma, 6
128	Poggibonsi	Id.	Via Frilli, 5
129	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
130	Rapolano	Id.	Piazza dei Monaci, 4
131	San Gimignano	Id.	Piazza della Cisterna, 8
132	San Quirino d'Orcia	Id.	Via Roma, 39
133	Sarteano	Id.	Corso Garibaldi, 1-E
134	Siena	Id.	Piazza Salimbeni
135	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 6
136	Torrita	Id.	Via Adua, 2-A
137	Acquasparta	Terni	Piazza Federico Cesi, 1
138	Amelia	Id.	Via Vittorio Emanuele, 82
139	Ficulle Stazione	Id.	Via Vittorio Emanuele III, 2
140	Narni	Id.	Banco di Santo Spirito
141	Orvieto	Id.	Via Garibaldi, 38
142	Terni	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 16

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 600.

Convenzione aggiuntiva col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, che approva la convenzione 20 novembre 1940 con la quale veniva affidato al Monte dei Paschi di Siena per un biennio, dal 1° gennaio 1941, il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, che approvava la convenzione 22 dicembre 1942, con la quale veniva rinnovata, con modifiche, per un biennio, dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 la convenzione 20 dicembre 1940 precitata;

Considerato che la convenzione 22 dicembre 1942 col Monte dei Paschi di Siena è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1946;

Considerato che il Monte dei Paschi di Siena negli anni 1943, 1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria in rapporto all'aumento degli stipendi al personale, effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, e ad ogni altra spesa accessoria inerente;

Vista l'istanza 31 agosto 1945 con la quale il Monte dei Paschi di Siena nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;

Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite di valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dal Monte dei Paschi di Siena nel 1945;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Direttore generale dei Provveditori del Monte dei Paschi di Siena, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Istituto una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 4 della convenzione 22 dicembre 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli:* GIULIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 118. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790177

Convenzione aggiuntiva col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro ed il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo Direttore generale (Provveditore) gr. uff. Piero Valiani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze riconosce, su richiesta del Monte dei Paschi di Siena, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria durante gli anni 1943, 1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite nell'art. 4 della convenzione 22 dicembre 1942 approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 265, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 4 della convenzione sopra citata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dal Monte dei Paschi di Siena dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta al Monte stesso la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 5.725.000 in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 4 della convenzione sopra citata.

Art. 3.

Con tale indennizzo il Monte dei Paschi di Siena che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

Decreta:

Il rimorchiatore « Trieste » di stazza lorda tonnellate 40,88, iscritto al n. 2198 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, dalle ore 8 del 5 maggio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 135

(347)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1946.

Aumento del 10 per cento dell'indennità di contingenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, recante miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, titolari di pensioni di 1ª categoria;

Vista la lettera n. 24.R.P.1 in data 14 ottobre 1946, dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice del costo della alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti, base trimestre ottobre-dicembre 1945 = 100, è risultato, nella media del trimestre aprile-giugno 1946, di 110,8;

Considerato che l'indice medio del costo dell'alimentazione ha subito nel trimestre aprile-giugno 1946, un aumento del 10.8 %;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura della indennità di contingenza trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, le frazioni di cinque:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 3.

Con tale indennizzo il Monte dei Paschi di Siena che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Direttore generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi di Siena
VALIANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del rimorchiatore Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1434, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, recante miglioramenti economici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, titolari di pensioni di 1ª categoria;

Vista la lettera n. 24.R.P.1 in data 14 ottobre 1946, dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice del costo della alimentazione per i Comuni con oltre 200.000 abitanti, base trimestre ottobre-dicembre 1945 = 100, è risultato, nella media del trimestre aprile-giugno 1946, di 110.8;

Considerato che l'indice medio del costo dell'alimentazione ha subito nel trimestre aprile-giugno 1946, un aumento del 10.8 %;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura della indennità di contingenza trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, le frazioni di cinque;

Determina:

L'importo dell'indennità di contingenza in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è aumentato del 10 per cento a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1946

4656

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 174. — GRIMALDI

(128)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

0916

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, via Imbriani, 37;

Ritenuto che dagli accertamenti eseguiti è risultato che la effettiva proprietaria di tutto il capitale della sindicata azienda è la Stahl Holding A.G. di Zurigo (Svizzera) e quindi occorre revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(360)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 21 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre stesso anno, registro n. 3, foglio n. 190, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi in Parma;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 21 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di Parma in data 28 dicembre 1946, n. 28819;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 21 agosto 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma.

Il Prefetto di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(411)

p. *Il Ministro*: CORSI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 3;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato che l'intero capitale della sindacata azienda appartiene alla Società in accomandita semplice Robert Zapp di Milano, di pertinenza esclusiva della Società svizzera Siabl Holding di Zurigo e quindi occorre revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(502)

quale fu riconosciuta la personalità giuridica del convento dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, in Parma.

Il Prefetto di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(411)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 230, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Luni in data 16 luglio 1942, integrato con postilla 6 dicembre 1943, col quale fu eretta la parrocchia della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini del Part. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 738017

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia in data 27 dicembre 1946, n. 21794;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni, in data 16 luglio 1942, integrato con postilla 6 dicembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, in località Romito Magra del comune di Arcola (La Spezia).

Il Prefetto di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(499) p. *Il Ministro*: Corsi

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed alla cessazione dal servizio, del personale dipendente dall'Ospedale maggiore della carità di Novara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 21 novembre 1946, n. 804, con la quale l'Amministrazione dell'Ospedale maggiore della carità di Novara, chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, relativa alla nomina, alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assesto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 197, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Asti in data 26 marzo 1943, col quale la cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti) fu eretta in ente autonomo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di Asti in data 30 dicembre 1946, n. 29806;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 26 marzo 1943, relativo all'erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

Il Prefetto di Asti è incaricato dell'esecuzione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

0 9 2 0 1

[illegible] 21 novembre 1946, n. 804, con la quale l'Amministrazione dell'Ospedale maggiore della carità di Novara, chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, relativi alla nomina, alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possano essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il rapporto del Prefetto di Novara;

Considerato che i cennati provvedimenti, furono adottati, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Istituto ospedaliero, e che essi risultano giustificati da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti oggetto della surricordata deliberazione, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio, del personale dipendente dall'Ospedale maggiore della carità di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Consi

(414)

[illegible] dinanzi per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 26 marzo 1943, relativo all'erezione in ente autonomo della cappellania della Madonna di Loreto, in frazione Loreto del comune di Costigliole d'Asti (Asti).

Il Prefetto di Asti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(412) p. *Il Ministro*: Consi

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica e dell'accettazione di un legato fatto alla chiesa di Santa Croce detta « Chiesa della Morte », in Guastalla (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre stesso anno, registro n. 6, foglio n. 45, della sedicente repubblica sociale italiana, col quale venne riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Croce, detta « Chiesa della Morte » con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e venne, altresì, autorizzata la chiesa stessa ad accettare il legato disposto in suo favore da Carolina Martinelli in Scansani;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780217

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia, in data 28 dicembre 1946, n. 25331;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Croce, detta « Chiesa della Morte », con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e fu autorizzata la chiesa stessa ad accettare il legato disposto in suo favore da Carolina Martinelli in Scansani.

Il Prefetto di Reggio Emilia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(410)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di

Decreta:

Sono apportate le modificazioni di cui in appresso allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, ente morale con sede in Treviso:

Il comma 3° dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Il fido ordinario da concedersi ad uno stesso obbligato dovrà di regola essere contenuto entro il limite stabilito dalla legge; il Consiglio di amministrazione ha però facoltà di concedere agli organi preposti alla vigilanza le deroghe previste dalla legge stessa ».

L'ultimo comma dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« A favore di uno stesso obbligato, con la sola sua firma senza altra garanzia, potranno concedersi contemporaneamente lo sconto di cambiali e di tratte non accettate, e l'apertura di conti correnti garantiti da semplici chirografi, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di un milione di lire per ogni obbligato; la somma totale da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: Pertini

(523)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Linke Gerardo, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

... del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(410)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1930, successivamente modificato con decreto pure del Capo del Governo in data 9 dicembre 1941 e con decreto Ministeriale in data 5 settembre 1946;

Viste le proposte di modificazione all'art. 48 dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta nella forma e del 17 ottobre 1946;

Roma, addì 3 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: Petrilli

(523)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Linke Gerardo, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Linke Gerardo, stabilimento tipografico con sede in Bolzano, piazza Erbe n. 37, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda esistono interessi di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Linke Gerardo, con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Nicosia Rito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

Il Ministro: Pesenti

(333)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 739017
0922

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Mohr Giuseppe, con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 46, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Mohr Giuseppe — commercio di macchine per cucire, grammofoni, radio ed accessori — con sede in Bolzano, via Portici n. 62, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda esistono interessi di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Mohr Giuseppe, con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pellecchia Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(429)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Scioglimento della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza del presidente della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli, con la quale si prospetta la necessità che la Cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 2 novembre 1944, n. 340;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto l'art. 37 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, approvato con contratto collettivo di lavoro in data 28 agosto 1934;

Viste le designazioni delle Associazioni professionali interessate;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono chiamati, in rappresentanza dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, i signori:

dott. Cogliati Giandolfo; avv. Costa Francesco; rag. Ronci Guglielmo; dott. Benvenuti Mario; cavalier uff. Manenti Giulio; dott. Narracci Nicola; dott. Nataletti Guglielmo; dott. Croce Giuseppe;

in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, il sig. avv. Parisi Attilio;

in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, i signori:

Gittardi Guido; Gaudenzi Carlo; Valesio Renato; Panetta Salvatore; De Rosa Elvezio; Sacripante Umberto; Trezzi Ferdinando; Moscatelli Alessandro;

in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro, il sig. Abbà Arturo.

Roma, addì 18 gennaio 1947

(519) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Modificazione del calendario di Borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782017

della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(429)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Scioglimento della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza del presidente della Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli, con la quale si prospetta la necessità che la Cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Napoli in data 2 dicembre 1946;

Considerato che la Cooperativa suddetta, per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione e di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che, pertanto, occorre provvedere allo scioglimento dell'ente senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Acquisti e vendita carboni vegetali ed affini », con sede in Napoli, costituita con regito in data 18 novembre 1940 del sig. Zappino Tommaso, notaio in Napoli, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(377)

---

in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana, il sig. avv. Parisi Attilio;

in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, i signori:

Gittardi Guido; Gandenzi Carlo; Valesio Renato; Panetta Salvatore; De Rosa Elvezio; Sacripante Umberto; Trezzi Ferdinando; Moscatelli Alessandro;

in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro, il sig. Abbà Arturo.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(519)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Modificazione del calendario di Borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1946, con il quale, a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, è stato stabilito il calendario di Borsa per l'anno 1947;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche al calendario suddetto allo scopo di facilitare le operazioni di liquidazione mensile;

Decreta:

Le date stabilite con decreto Ministeriale 17 dicembre 1946 per la risposta premi, i riporti, le compensazioni e la spunta sono anticipate di un giorno.

Rimangono ferme le altre date fissate per la presentazione dei fogli, la correzione degli errori, la presentazione dei titoli e la liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(518)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

0925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approv

Num. d'ord. rotaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita
3767	27- 9-1946	4942 Cab.	Trento	Oberosi Giuseppina fu Vittorio	5-10-1895 - Rovereto
3768	Id.	4944 Cab.	Id.	Oberosi Silvio fu Vittorio	6- 6-1891 - Trento
3769	Id.	4945 Cab.	Id.	Oberosi Enrico fu Vittorio	23- 3-1901 - Lizzana
3812	4-11-1946	13468 Cab.	Bolzano	Dalfrassino Rodolfo di Agnese	17- 7-1905 - Innsbruck
3813	Id.	15485 Cab.	Id.	Bursi Luigia fu Luigi	28- 2-1909 - Naturno
3814	5-11-1946	11120 Cab.	Id.	Sottosassi Antonio fu Giorgio	11- 6-1880 - Pusteria
3815	30-10-1946	7652 Cab.	Id.	Montenero Luigi fu Giuseppe	10- 9-1895 - Villandro
3816	5-11-1946	15519 Cab.	Id.	Angeli Pietro fu Pietro	4- 1-1886 - Brunico
3817	30-10-1946	15424 Cab.	Id.	De Cillndini Luigi fu Giuseppe	20- 4-1898 - Villandro
3849	Id.	15404 Cab.	Id.	Santi Luigi di Luigi	25- 4-1899 - Merano
3850	4-11-1946	15488 Cab.	Id.	Piccoli Rosa nata Geiger fu Antonio	—
3851	30-10-1946	10894 Cab.	Id.	Guadagni Anna ved. Stuppner fu Giuseppe	18-10-1881 - Ora
4026	19-11-1946	5739 Cab.	Trento	Piccoli Luigi fu Valentino (defunto)	30- 4-1894 - Caldaro
4027	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
145	6-12-1946	14779 Cab.	Bolzano	Dalfino Giovanni di Giovanni	28- 6-1899 - San Lorenzo in Pusteria
146	Id.	9526 Cab.	Id.	Gantiola Giovanni	27-10-1908 - Barbiano
147	30-11-1946	8895 Cab.	Id.	Insomino Martino fu Giuseppe	24- 2-1879 - Santa Cristina
148	11-12-1946	17174 Cab.	Id.	Palà Giuseppe fu Giovanni	24- 2-1894 - Valle Aurina
149	Id.	9534 Cab.	Id.	Peruzzi Giuseppe fu Francesco	20- 2-1906 - Barbiano
150	Id.	15739 Cab.	Id.	Monteverdin Alberto fu Giovanni	24- 2-1894 - Merano
151	Id.	15864 Cab.	Id.	Bianchi Crescenzia nata Rigger	31- 5-1899 - Varna

0926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

STITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

...ità	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
...orio	5-10-1895 - Rovereto	Oberosler	—
	6- 6-1891 - Trento	Oberosler	—
	23- 3-1901 - Lizzana	Oberosler	—
...ese	17- 7-1905 - Innsbruck	Fisneider	—
	28- 2-1909 - Naturno	Blaas	Antonio ed Emma, figli
...lo	11- 6-1889 - Pusteria	Untersteiner	Puelant Giovanna fu Sebastiano, moglie; Antonio, Maria e Giuseppe, figli
...e	10- 9-1865 - Villandro	Rabensteiner	Schrott Elisa fu Giovanni, moglie; Luigi, Giuseppe, Elisa e Floriano, figli; Obermarzoner Giovanna, moglie di Montenero Luigi di Luigi; Giuseppe, Giovanna, e Mariana, figli
	4- 1-1885 - Brunico	Engl	De Grandi Anna fu Celestino, moglie
...eppe	20- 4-1886 - Villandro	Niederstaetter	Maria, Serafino, Romana, Gisella, Guglielmina e Alfredo, figli
	25- 4-1899 - Merano	Sandbichler	Schacher Isabella di Elisabetta, moglie; Ernesto e Margiut, figli
...u Antonio	—	Pichler	Rosa, Luigi, Pietro, Ernesto, Federica e Marianna, figli
...uppner fu	18-10-1881 - Ora	Stuppner	Alfredo e Carlo, figli
(defunto)	30- 4-1894 - Caldaro	Zwerger	Elena, Edoardo e Corrado, figli
	Id.	Zwerger	Anselm Anna ved. Zwerger, moglie; Umberto e Taddeo, figli
...i	28- 6-1869 - San Lorenzo in Pasteria	Fehrer	Regina, Ottone ed Alfredo, figli; Bonco Vergania, moglie
	27-10-1908 - Barbiano	Gantioler	Rosa, moglie; Olga, Rosa, Giuseppina e Corrado, figli
...ne	24- 2-1879 - Santa Cristina	Insam	Rabuser Carolina, moglie; Pietro, Ottone, Edvige, Stefania, Maria, Carolina, figli
	24- 2-1894 - Valle Aurina	Moser	Steger Marianna fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, Luigi, Anna, Carlo, Liberata, Maria Teresa, Agnese e Frida, figli
...go	20- 2-1906 - Barbiano	Paenner	Gantioler Caterina, moglie; Caterina, Giuseppina, Giuseppe, Valtraude e Corrado, figli
...anni	25- 2-1894 - Merano	Mayr	—
...ger	31- 5-1899 - Varna	Plank	Francesco, Ildegarda, Anna, Maria e Paola, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 dicembre 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paul Isenziger, agente consolare di Svizzera a Bologna.

(419)

In data 26 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Carlos M. Pizzorno, console di Argentina a Palermo.

(418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Novara è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministero per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4650 del 15 novembre 1946; importo del mutuo: L. 15.100.000.

(336)

Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di La Spezia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministero per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4599 dell'8 novembre 1946; importo del mutuo: L. 6.200.000.

(337)

Autorizzazione al comune di Nuoro

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto 29 gennaio 1947 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Astori avv. Francesco è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(437)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro

Con decreto 29 gennaio 1947 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Bonini ing. Federico è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro.

(438)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 20 gennaio 1947, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di debito pubblico, già conferito, con decreto Ministeriale del 16 agosto 1932, al notaio Giuseppe Vasile, esercente in Imperia.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il direttore generale: Costi

(336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1947 - N. 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783077

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Novara è autorizzato, col sottodistinto decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4450 del 15 novembre 1946;

importo del mutuo: L. 14.120.000.

(336)

Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di La Spezia è autorizzato, col sottodistinto decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4599 dell'8 novembre 1946;

importo del mutuo: L. 6.150.000.

(337)

Autorizzazione al comune di Nuoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Nuoro è autorizzato, col sottodistinto decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4410 dell'8 novembre 1946;

importo del mutuo L. 1.820.000.

(338)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica agraria presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Perugia è vacante la cattedra di chimica agraria, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire la propria domanda diretta al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 20 gennaio 1947, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di debito pubblico, già conferito, con decreto Ministeriale del 10 agosto 1924, al notaio Giuseppe Viale, esercente in Imperia.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1947 - N. 20

Argentina	25 —	Norvegia	20,1325
Australia	362,60	Nuova Zelanda	327,60
Belgio	2,2817	Olanda	57,6385
Brasile	5,65	Portogallo	4,067
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	19,8505	Stati Uniti America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8036	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,75	Turchia	35,35
India Portogh.	30,20	Unione Sud Afr.	406,10

Redimibile 3,50 % 1906	. . . . .	87,55
id. 3,50 % 1902	. . . . .	82,20
id. 3 % lordo	. . . . .	66,60
id. 5 % 1935	. . . . .	93,05
Redimibile 3,50 % 1934	. . . . .	81,75
id. 5 % 1936	. . . . .	93,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	. . . . .	86,50
Buoni del Tesoro 5 % (5 giugno 1948)	. . . . .	98,85
id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . . .	97,60
id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . . .	97,375
id. 5 % (5 settembre 1950)	. . . . .	97,25
id. 5 % (5 aprile 1951)	. . . . .	97,30
id. 4 % (15 settembre 1951)	. . . . .	93,15
id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	. . .	86,95
id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	. . .	97,70
id. 5 % convertiti 1951	. . . . .	97,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78017

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione pel conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 25 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stato disposto l'istituzione di un nuovo corpo di polizia con la denominazione « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 33, con il quale, in deroga al disposto dell'art. 7 della legge 25 gennaio 1942, n. 39, è stato autorizzato un concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservati ai sottufficiali del predetto Corpo;

Visto i verbali e gli atti relativi ai lavori della Commissione stessa e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di n. 50 posti vacanti nel grado di sottotenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, autorizzato con decreto legislativo luogotenenziale in data 1° febbraio 1946, n. 33:

1)	maresc. di P. S.	Tocci Augusto	punti	24,95 su 30
2)	brig. di P. S.	Cammarano Gaetano	»	24,65 »
3)	brig. di P. S.	Bottai Giuseppe	»	24,50 »
4)	brig. di P. S.	Nucciarelli Alberto	»	24,35 »
5)	brig. di P. S.	Scolastico Gennaro	»	23,60 »
6)	brig. di P. S.	Bianzi Guglielmo	»	23,50 »
7)	brig. di P. S.	Palma Ugo	»	23,05 »
8)	brig. di P. S.	Mascarucci Plinio	»	22,50 »
9)	v. brig. di P. S.	Maturo Marcello	»	22,45 »
10)	v. brig. di P. S.	Genoelli Vitaliano	»	21,95 »
11)	maresc. di P. S.	Mele Giuseppe	»	21,70 »
12)	v. brig. di P. S.	Maugoni Giuseppe	»	21,55 »
13)	v. brig. di P. S.	Gagliardi Cosimo	»	21,25 »
14)	s. ten. comm.	Carraso Emanuele	»	21,05 »
15)	maresc. di P. S.	Di Dio Giovanni	»	20,70 »
16)	v. brig. di P. S.	Nascetti Gino	»	20,60 »
17)	maresc. di P. S.	Di Resta Renato	punti	20,50 su 30
18)	v. brig. di P. S.	Marchiotto Giovanni	»	20,40 »
19)	v. brig. di P. S.	Massripieri Guido	»	20,25 »
20)	brig. di P. S.	Marzano Ferdinando	»	20,01 »
21)	v. brig. di P. S.	Leonardi Carmine	»	20 »
22)	maresc. di P. S.	De Giovanni Gerardo	»	19,75 »
23)	v. brig. di P. S.	Di Mezza Saverio	»	19,65 »
24)	brig. di P. S.	Giulio Domenico	»	19,60 »
25)	v. brig. di P. S.	Paradiso Antonio	»	19,55 »
26)	brig. di P. S.	Florio Salvatore	»	19,50 »
27)	maresc. di P. S.	Pellegrini Luigi	»	19,35 »
28)	v. brig. di P. S.	Sarno Ettore	»	19,28 »
29)	maresc. di P. S.	Motta Giuseppe	»	19,08 »
30)	brig. di P. S.	De Cesare Lorenzo	»	19,07 »
31)	maresc. di P. S.	Romano Giuseppe	»	19,02 »
32)	maresc. di P. S.	Rotella Mario	»	19,01 »
33)	brig. di P. S.	d'Incalci Paolo	»	19 »
34)	maresc. di P. S.	Pasenelli Espedito	»	18,95 »
35)	maresc. di P. S.	Gagliardi Alberto	»	18,90 »
36)	maresc. di P. S.	Verrone Francesco	»	18,80 »
37)	brig. di P. S.	La Penna Biagio	»	18,80 »
38)	brig. di P. S.	Maccioni Giuseppe	»	18,85 »
39)	brig. di P. S.	Pelosi Osvaldo	»	18,76 »
40)	v. brig. di P. S.	Petrilli Francesco	»	18,75 »
41)	v. brig. di P. S.	Zarrelli Elpidio	»	18,70 »
42)	maresc. di P. S.	Anzalone Gioacchino	»	18,66 »
43)	brig. di P. S.	Dano Enrico	»	18,65 »
44)	brig. di P. S.	Treviso Giuseppe	»	18,61 »
45)	brig. di P. S.	Marzella Gaetano	»	18,60 »
46)	maresc. di P. S.	Chiarelli Giovanni	»	18,55 »
47)	maresc. di P. S.	Barcellini Rolando	»	18,52 »
48)	v. brig. di P. S.	Calzetti Mofardo	»	18,51 »
49)	v. brig. di P. S.	Puglia Saverio	»	18,50 »
50)	brig. di P. S.	Tarricone Luigi	»	18,45 »
51)	maresc. di P. S.	Giromi Nello	»	18,40 »
52)	brig. di P. S.	Gabriele Nunzio	»	18,37 »
53)	maresc. di P. S.	D. Nitris Antonio	»	18,31 »
54)	brig. di P. S.	Musco Francesco	»	18,30 »
55)	v. brig. di P. S.	Bisogni Umberto	»	18,25 »
56)	maresc. di P. S.	Mazzolini Cordesino	»	18,15 »
57)	maresc. di P. S.	Martellini Vittorio	»	18,12 »
58)	maresc. di P. S.	Di Mario Donato	»	18,11 »
59)	brig. di P. S.	Di Simone Ignazio	»	18,10 »
60)	brig. di P. S.	Maliempi Mario	»	18,03 »
61)	maresc. di P. S.	Murgia Ernesto	»	18,01 »
62)	v. brig. di P. S.	Zaino Sabino	»	18 »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1946

p. *Il Ministro:* Cossi

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1946
Registro Interno n. 16, foglio n. 64

(486)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI EUGENIO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 29 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 593.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) . . . . . Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 594.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946.
Conferma del commissario dell'Istituto coloniale italiano. Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 276

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Rettifica al decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.
Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

«Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso [illegible] Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 593.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) . . . . . Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 594.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 595.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Fuorigrotta di Napoli . . . . . Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 596.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Rigolizia del comune di Noto (Siracusa) . . . . . Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 597.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Mattia Apostolo, in Taipana (Udine). Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946.
Conferma del commissario dell'Istituto coloniale italiano. Pag. 275

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 276

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Rettifica al decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.
Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dal sedicente governo della repubblica sociale circa il trasferimento delle colonie gestite dall'ex gioventù italiana del littorio . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno . . . . . Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.
Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi. Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Convalida di deliberazioni relative al personale dell'Istituto ospedali, con sede in Modena . . . . . Pag. 280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.
Proroga della validità dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale 13 agosto 1937. Pag. 280

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.
Convalida di alcune vendite di beni mobili delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla ex Confederazione degli industriali . . . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.
Convalida di alcune vendite di beni mobili della soppressa Confederazione degli industriali . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.
Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano . . . . . Pag. 282

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dall'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino . . . . . Pag. 282

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . Pag. 283

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino . Pag. 283

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1947.
Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano) . . . . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.
Sostituzione del commissario e nomina del vice commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, di attestire in Cassago e Bulciago (Como) un impianto industriale . . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, di installare un nuovo impianto industriale in Roma. Pag. 284

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 11 del 17 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici esercizi. Pag. 285

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . Pag. 285
Autorizzazione al comune di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 285
Autorizzazione al comune di Cremona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 285
Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 286
Autorizzazione al comune di Sassaferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 286
Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Vallehiuga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 286

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modifica dello statuto del Consorzio di bonifica integrale della Lega, con sede in Teramo . . . . . Pag. 286

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Nomina del commissario della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C. I.M.G.R.A.), con sede in Vicenza . . . . Pag. 287
Nomina del commissario della Società cooperativa pescatori « G. Mazzini », con sede in Palermo . . . Pag. 287

Ministero del tesoro:
Provveditorato generale dello Stato - Avviso ai Comuni - Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi . . . . . Pag. 287
Diffida per smarrimento di mandato di pagamento. Pag. 287
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 287

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di clinica chirurgica presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 288
Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . Pag. 288

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dall'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino . . . . . Pag. 282

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . Pag. 283

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 296, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino . Pag. 283

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1947.
Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice «Curt Georgi», con sede in Sesto San Giovanni (Milano) . . . . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.
Sostituzione del commissario e nomina del vice commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta Cementerie di Cassago A. Bonglasca & C., con sede in Milano, di allestire in Cassago e Briciago (Como) un impianto industriale . . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, di installare un nuovo impianto industriale in Roma. Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla società per azioni «Tovaglieri & C.», con sede in Busto Arsizio, di ampliare un proprio impianto industriale in Busto Arsizio . . . . . Pag. 284

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla Società «Olea Romana» dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, di ampliare un impianto industriale in Roma . . . . . Pag. 285

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari) di allestire un impianto industriale in Monopoli (Bari) . . . . . Pag. 285

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 285
Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Vallelunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Castelnuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 286
Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 286

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modifica dello statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo . . . . . Pag. 286

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Nomina del commissario della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I.M.G.R.A.), con sede in Vicenza . . . . . Pag. 287
Nomina del commissario della Società cooperativa pescatori «G. Mazzini», con sede in Palermo . . . Pag. 287

Ministero del tesoro:
Provveditorato generale dello Stato - Avviso ai Comuni - Stampati e cancelleria per il servizio rationamento consumi . . . . . Pag. 287
Diffida per smarrimento di mandato di pagamento. Pag. 287
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 287

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di clinica chirurgica presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento. Pag. 288
Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . Pag. 288

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 288

CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso a 34 posti nel grado di tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 9 agosto 1945 . . . . . Pag. 288

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 23 DEL 29 GENNAIO 1947:
Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 593.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

N. 593. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Castellammare di Stabia in data 6 dicembre 1938, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 594.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 594. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 595.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Fuorigrotta di Napoli.

N. 595. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 8 dicembre 1931, integrato col successivo decreto 30 giugno

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 597.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Mattia Apostolo, in Taipana (Udine).

N. 597. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 28 agosto 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Mattia Apostolo, in Taipana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946.

Conferma del commissario dell'Istituto coloniale italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 marzo 1936, n. 851;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1938, n. 442;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1944, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 5, con il quale venne disciolto il Consiglio direttivo dell'Istituto per l'Africa italiana e con il quale venne nominato commissario dell'Istituto stesso il dott. Sidney Prina Ricotti, al quale vennero affidate le attribuzioni del presidente del Consiglio direttivo del predetto Istituto, a decorrere dal 31 agosto 1944;

Visto il decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 292, con il quale il dott. Sidney Prina Ricotti venne confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1945;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 759, con il quale il dott. Sidney Prina Ricotti venne confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 594.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 594. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Sant'Antonio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GUIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 595.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Fuorigrotta di Napoli.

N. 595. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 8 dicembre 1931, integrato col successivo decreto 30 giugno 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Fuorigrotta di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GUIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 596.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Rigolizia del comune di Noto (Siracusa).

N. 596. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 11 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Rigolizia del comune di Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* GUIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 marzo 1936, n. 851;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1938, n. 442;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1944, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 5, con il quale venne disciolto il Consiglio direttivo dell'Istituto per l'Africa italiana e con il quale venne nominato commissario dell'Istituto stesso il dott. Sidney Prina Ricotti, al quale vennero affidate le attribuzioni del presidente del Consiglio direttivo del predetto Istituto, a decorrere dal 31 agosto 1944;

Visto il decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 292, con il quale il dott. Sidney Prina Ricotti venne confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1945;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 759, con il quale il dott. Sidney Prina Ricotti venne confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano fino al 28 febbraio 1946;

Considerato che è tuttora in corso di approvazione presso i competenti organi il nuovo statuto dell'Istituto coloniale, approvato dall'assemblea generale dei soci nelle sedute del 25 luglio e del 3 agosto 1945;

Riconosciuta per quanto precede, la necessità di prorogare, in via del tutto eccezionale, l'attuale regime commissoriale;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sidney Prina Ricotti è confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano sino al 31 dicembre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Registro n. 4, foglio n. 12. — Giunti

(391)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

ciera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 416, 418 e 419, riguardanti temporanee iscrizioni nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 295 e 296, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 375, 82 e 83, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 33, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 8 e 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 144 e 389, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati rispetti-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 431, 27 e 29, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 122, 25, 24 e 25, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, scorta convogli, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 23 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 31 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 123, 26, 27 e 28, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 dicembre 1940 e 6 gennaio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 3 e 8 gennaio 1941, registri nn. 1 e 2, fogli nn. 29, 30, 31 e 32, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 20 e 27 gennaio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 31 gennaio e 3 febbraio 1941, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 33, 34, 35 e 36, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 e 10 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 15 e 18 febbraio 1941, registri nn. 3 e 4, fogli nn. 37, 38, 39 e 40, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 17 e 24 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 28 febbraio e 3 marzo 1941, registri nn. 4 e 5, fogli nn. 41, 42, 43 e 44, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 e 10 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 13 e 17 marzo 1941, registri nn. 5 e 6, fogli nn. 45, 46, 47 e 48, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 17 e 24 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 marzo e 1° aprile 1941, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 49, 50, 51 e 52, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 31 marzo e 7 aprile 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 10 e 14 aprile 1941, registri nn. 7 e 8, fogli nn. 53, 54, 55 e 56, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 e 21 aprile 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 28 aprile e 2 maggio 1941, registri nn. 8 e 9, fogli nn. 57, 58, 59 e 60, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 28 aprile e 5 maggio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 16 maggio 1941, registri nn. 9 e 10, fogli nn. 61, 62, 63 e 64, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 12 e 19 maggio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 maggio e 2 giugno 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 65, 66, 67 e 68, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 maggio e 2 giugno 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 12 giugno 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 69, 70, 71 e 72, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 9 e 16 giugno 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 e 23 giugno 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 73, 74, 75 e 76, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 e 30 giugno 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 375, 82 e 83, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 33, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 e 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 144 e 389, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 448, 166 e 167, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 198, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

Visti i regi decreti 7 gennaio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

naio e 13 giugno 1943, registri nn. 2 e 8, fogli nn. 31 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1, foglio n. 351, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 1° marzo, 12 ottobre e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo, 31 ottobre e 19 novembre 1945, registri nn. 2, 8 e 9, fogli nn. 353, 274 e 96, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 5, foglio n. 348, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Isabella »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Lupi »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Antonietta »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Antonietta 1ª »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giovanni di Mare »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Piroscafo « Richard »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Carmencita »: dalle ore 8 del 23 luglio 1946;

Rimorchiatore « Iseo »: dalle ore 24 del 25 luglio 1943;

Piroscafo « Silvia Onorato »: dalle ore 24 del 20 luglio 1943;

Rimorchiatore « Littoria »: di stazza lorda tonnellate 96.92, iscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatrice Soc. an. Carmelo Noli fu Giovanni con sede in Savona: dalle ore 8 del 1° agosto 1946;

Motopeschereccio « Giovanni delle Bande Nere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Dentice »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Luigi »: dalle ore 24 del 5 settembre 1946;

Rimorchiatore « Emma »: dalle ore 24 del 25 maggio 1943;

Motopeschereccio « Enrichetta 2ª »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Domenico Padre »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sparviero »: dalle ore 8 del 3 maggio 1946;

Motopeschereccio « Palma Annunziata Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Ilva »: dalle ore 24 del 22 aprile 1946;

Motonave « Ramb 3ª »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Ramb 2ª »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Orsini »: dalle ore 24 del 13 ottobre 1943;

Rimorchiatore « Nazareno 1° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Principe Umberto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maestrale »: dalle ore 24 del 25 maggio 1946;

Motoveliero « Eugenio »: dalle ore 24 del 1° marzo 1943;

Motogoletta « Giacomo Altieri »: dalle ore 24 del 22 giugno 1946;

Motoveliero « Costante »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

0 6 3 9

... requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Isabella »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Lupi »: dalle ore 21 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Antonietta »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Antonietta 1ª »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giovanni di Mare »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Piroscafo « Richard »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Carmencita »: dalle ore 8 del 23 luglio 1946;

Motopeschereccio « San Calogero Eremita »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motoveliero « Maria di Piedigrotta »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio », di stazza lorda tons. 29,63, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Mulone Pasquale di Angelo: dalle ore 8 del 6 febbraio 1946;

Motoveliero « Faccetta Nera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Giuseppe »: dalle ore 24 del 18 luglio 1943;

Motoveliera « Francesca Barrera »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;

Motoveliero « Enrichetta Maddalena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Celestina »: dalle ore 12 del 27 maggio 1946;

Motopeschereccio « San Carlo »: dalle ore 9 del 14 novembre 1943;

Motopeschereccio « Palma Annunziata Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Ilva »: dalle ore 24 del 22 aprile 1946;

Motonave « Ramb 3ª »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Ramb 2ª »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Orsini »: dalle ore 24 del 13 ottobre 1943;

Rimorchiatore « Nazareno 1° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Principe Umberto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maestrale »: dalle ore 24 del 25 maggio 1946;

Motoveliero « Eugenio »: dalle ore 24 del 1° marzo 1943;

Motogoletta « Giacomo Altieri »: dalle ore 24 del 22 giugno 1946;

Motoveliero « Costante »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motogoletta « Furio Camillo »: dalle ore 18 del 17 maggio 1947;

Motopeschereccio « Siluro »: dalle ore 24 del 31 luglio 1946;

Motopeschereccio « Thyanus »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Roma »: dalle ore zero del 28 marzo 1946;

Motopeschereccio « Ardito »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Piroscafo « Elbano Gasperi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Aldo »: dalle ore 24 del 7 maggio 1943;

Rimorchiatore « Witting »: dalle ore 24 del 15 aprile 1946;

Motoveliero « Cesare Padre »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motoveliero « Fratelli Di Iorio »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Motoveliero « Mare Nostrum »: dalle ore 18 del 19 maggio 1941;

Motonave « Costanza F. »: dalle ore 18 del 9 luglio 1916;

Motoveliero « Sauro »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco d'Assisi II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Dora »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Margherita »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Madonna di Tersatto: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Salvatore E. »: dalle ore 21 del 21 maggio 1943;

Motopeschereccio « Maria Luisa »: dalle ore 8 del 18 luglio 1946;

Motopeschereccio « Neghelli »: dalle ore 18 del 2 agosto 1946;

Motoveliero « Carmelo Padre B. »: dalle ore 22 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « San Giorgio »: dalle ore 10 dell'11 gennaio 1944;

Motopeschereccio « Speranza »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Maria di Capo Colonne »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fiera del Levante »: dalle ore 16 del 9 novembre 1942;

Motopeschereccio « Amor di Patria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Tiravanti Stella del Mare »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Michele Arcangelo »: dalle ore 8 del 29 ottobre 1945;

Motoveliero « Giovannino B. »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Papà Michele »: dalle ore 10

Motoveliero « S. Anna D. »: dalle ore 24 del 13 novembre 1945;

Motopeschereccio « Papà Giovanni F. »: dalle ore 24 del 16 ottobre 1946;

Motopeschereccio « S. Antonio »: dalle ore 12 del 18 aprile 1946;

Motopeschereccio « Luigi »: dalle ore 24 del 31 maggio 1946;

Motopeschereccio « La Diana »: dalle ore 12 del 19 agosto 1946;

Motopeschereccio « Impero »: dalle ore 18 del 23 luglio 1946;

Rimorchiatore « Argo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946.

DE NICOLA

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 131.

(349)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Rettifica al decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1946, registro n. 3 Marina, foglio n. 229, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Motoveliero « [illegible] Neghelli »: dalle ore 18 del 2 agosto 1918;

Motoveliero « Carmelo Padre B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « San Giorgio »: dalle ore 10 dell'11 gennaio 1944;

Motopeschereccio « Speranza »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;

Motopeschereccio « Maria di Capo Colonne »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fiera del Levante »: dalle ore 16 del 9 novembre 1943;

Motopeschereccio « Amor di Patria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Tiravanti Stella del Mare »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Michele Arcangelo »: dalle ore 8 del 20 ottobre 1945;

Motoveliero « Giovannino B. »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Papà Michele »: dalle ore 10 del 21 dicembre 1943;

Motoveliero « Gloria C. ex Luigia Garrè »: dalle ore 8 del 10 novembre 1943;

Motoveliero « Ilirija »: dalle ore 17 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Maria Teresa »: dalle ore zero del 13 luglio 1945;

Motopeschereccio « Oriule »: dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

Motocisterna « Laguna »: dalle ore 24 del 16 agosto 1943;

Nave Goletta « Pier Angela »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Tralaccolo con « M. A. Fedel Padre »: dalle ore 8 del 19 maggio 1943;

Motopeschereccio « La Vittoria »: dalle ore zero del 18 settembre 1943;

Motonave « Sacro Cuore di Gesù »: dalle ore 24 del 18 settembre 1946;

Pontone biga « Nanzio »: dalle ore 8 del 25 ottobre 1945;

DE NICOLA

MICHELA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 131.

(349)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Rettifica al decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1946, registro n. 3 Marina, foglio n. 229, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale 11 gennaio 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Gabriele d'Annunzio », le parole « dalle ore 16 del 16 febbraio 1945 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 16 del 16 settembre 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947.
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 139.

(351)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 941 0 78207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dal sedicente governo della repubblica sociale circa il trasferimento delle colonie gestite dall'ex gioventù italiana del littorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana hanno impartito disposizioni relative al trasferimento delle colonie gestite dalla ex gioventù italiana del littorio e alla riconsegna, agli aventi diritto, degli stabili in cui dette colonie avevano sede;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare privi di efficacia giuridica le disposizioni suddette e gli atti emanati in esecuzione alle medesime, dato che tali disposizioni ed atti sono ispirati agli interessi contrastanti con quelli dello Stato, secondo le mire e le direttive dell'occupante tedesco;

Vista la determinazione 20 marzo 1946, n. 557, con la quale il Commissariato nazionale per la Gioventù italiana propone la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni e degli atti su menzionati;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutte le disposizioni di servizio e i provvedimenti emanati, sotto qualsiasi forma, dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al tra-

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 23 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano distinti dai numeri 24, 35, 110 e 136;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi lo stesso signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 23 maggio 1919, è riconosciuto, a favore del signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale, il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano numeri 24, 35, 110 e 136.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 168.

(493)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

[illegible];

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare privi di efficacia giuridica le disposizioni suddette e gli atti emanati in esecuzione alle medesime, dato che tali disposizioni ed atti sono ispirati agli interessi contrastanti con quelli dello Stato, secondo le mire e le direttive dell'occupante tedesco;

Vista la determinazione 20 marzo 1946, n. 557, con la quale il Commissariato nazionale per la Gioventù italiana propone la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni e degli atti su menzionati;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutte le disposizioni di servizio e i provvedimenti emanati, sotto qualsiasi forma, dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trasferimento delle colonie a qualunque fine organizzate e alla riconsegna agli aventi diritto degli stabili in cui dette colonie avevano sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(374)

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 23 maggio 1919, è riconosciuto, a favore del signor Ceccarelli Aurelio fu Vitale, il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano numeri 24, 35, 110 e 136.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 168.

(403)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Diritto fisso sulle licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le licenze speciali di abbonamento alle radioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi di cui al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 211, attualmente rilasciate dalla R.A.I. a mezzo di un modulo contenente gli estremi dell'intestatario dell'abbonamento e dell'esercizio al quale la licenza si riferisce, saranno sostituite da un apposito libretto di abbonamento del tipo in uso per gli abbonamenti ordinari, corredato di bollettini di versamento in conto corrente postale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

L'utente rinnoverà la licenza annuale effettuando il versamento dell'importo del canone a mezzo di detti bollettini.

Art. 2.

Il diritto fisso sugli abbonamenti speciali, stabilito in L. 20 dal decreto legislativo citato nelle premesse verrà riscosso dalla R.A.I. globalmente col canone e sarà corrisposto dalla medesima alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in base al numero degli abbonamenti speciali emessi, secondo le modalità del successivo art. 4.

Qualora l'utente scelga la forma di pagamento in rate semestrali, il diritto fisso verrà riscosso metà in occasione del pagamento della 1ª rata, e metà all'atto del pagamento della 2ª rata.

Art. 3.

Entro i primi 10 giorni di ciascun mese, le sedi regionali della R.A.I. richiederanno alla Cassa provinciale delle poste competente per territorio, la emissione di un vaglia di servizio corrispondente a tante volte l'importo di L. 20 e di L. 10 quanti sono rispettivamente gli abbonamenti speciali annuali e semestrali emessi nel mese precedente.

Tale vaglia intestato a favore del cassiere provinciale delle Poste e delle telecomunicazioni di Roma, dovrà essere presentato dalle sedi della R.A.I. alla Ragioneria della competente Direzione provinciale delle poste, insieme ad una doppia dichiarazione debitamente firmata, indicante il numero degli abbonamenti speciali emessi nel mese precedente, distinti tra annuali e semestrali. La Ragioneria, appostovi il proprio visto convalidato con bollo e data, restituirà una delle due dichiarazioni all'ente concessionario e tratterrà agli atti la prima.

Le Direzioni provinciali interessate, osservate tali modalità, trasmetteranno il vaglia alla Ragioneria centrale delle poste e delle telecomunicazioni per l'acquisizione al relativo capitolo.

Art. 4.

Presso la Ragioneria delle Direzioni provinciali, dove [illegible] sede le filiali regionali delle R.A.I. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Convalida di deliberazioni relative al personale dell'Istituto ospedali, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i seguenti provvedimenti dell'Amministrazione dell'Istituto ospedali di Modena:

a) deliberazione 29 gennaio 1944, n. 3, concernente la promozione e la conferma del personale avventizio;

b) deliberazione 12 aprile 1944, n. 54, concernente il passaggio in pianta stabile di alcuni avventizi;

c) deliberazione 4 maggio 1944, n. 68, concernente la promozione e la conferma del personale avventizio;

d) deliberazione 16 marzo 1945, n. 28, concernente la nomina di infermiere e infermieri ad effettivi;

Vista la deliberazione 18 agosto 1945, n. 107, con la quale il commissario dell'Istituto ospedaliero chiede la convalida dei cennati provvedimenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 12;

Visto il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

Considerato che i provvedimenti in parola furono adottati a norma delle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto, e che non risultano inficiati da alcun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

Sono dichiarate valide le suddette deliberazioni concernenti la carriera e il passaggio in pianta stabile del personale dell'Istituto ospedali con sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

(357) p. *Il Ministro*: Corsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Entro i primi 10 giorni di ciascun mese, le sedi regionali della R.A.I. richiederanno alla Cassa provinciale delle poste competente per territorio, la emissione di un vaglia di servizio corrispondente a tante volte l'importo di L. 20 e di L. 10 quanti sono rispettivamente gli abbonamenti speciali annuali e semestrali emessi nel mese precedente.

Tale vaglia intestato a favore del cassiere provinciale delle Poste e delle telecomunicazioni di Roma, dovrà essere presentato dalle sedi della R.A.I. alla Ragioneria della competente Direzione provinciale delle poste, insieme ad una doppia dichiarazione debitamente firmata, indicante il numero degli abbonamenti speciali emessi nel mese precedente, distinti tra annuali e semestrali. La Ragioneria, appostovi il proprio vistò convalidato con bollo e data, restituirà una delle due dichiarazioni all'ente concessionario e tratterrà agli atti la prima.

Le Direzioni provinciali interessate, osservate tali modalità, trasmetteranno il vaglia alla Ragioneria centrale delle poste e delle telecomunicazioni per l'acquisizione al relativo capitolo.

Art. 4.

Presso la Ragioneria delle Direzioni provinciali, dove hanno sede le filiali regionali della R.A.I. sarà istituito un apposito controllo riguardante la percezione del diritto fisso sugli abbonamenti speciali dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Tale organo di controllo dovrà accertarsi dell'esattezza dei dati dichiarati dalla R.A.I. mediante verifiche, sia pure saltuarie, dei ruoli degli abbonamenti speciali esistenti presso ciascuna delle sedi della R.A.I. stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1946

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947
Registro Uff. riscontro poste n. 1, foglio n. 170. — A. MANZELLA

(396)

liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

Considerato che i provvedimenti in parola furono adottati a norma delle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto, e che non risultano inficiati da alcun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

Sono dichiarate valide le suddette deliberazioni concernenti la carriera e il passaggio in pianta stabile del personale dell'Istituto ospedali con sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(357)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Proroga della validità dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale 13 agosto 1937.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937, che stabilisce le norme per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1942, che proroga ad un anno dalla cessazione della guerra il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 4 5 7 8 6 0 7

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Sentita l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1947, il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore di cui al decreto Ministeriale 25 settembre 1942;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1947 il termine stabilito dall'art. 24 del decreto Ministeriale 12 agosto 1937 per la validità dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore rilasciati o dichiarati equipollenti prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

(397) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.

Convalida di alcune vendite di beni mobili delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla ex Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che prorogano i termini stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le domande di convalida delle vendite di beni mobili già pertinenti alle Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali

1) vendita deliberata il 4 maggio 1944, a favore della Società Telefonica Tirrena, con sede in Firenze, di mobilio, macchine ed oggetti di arredamento, già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti imprese di comunicazioni elettriche, al prezzo di lire 229.500;

2) vendita deliberata il 4 maggio 1944, a favore del signor Ernesto Bianchi di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alle ex Federazioni nazionali esercenti imprese ferro-tranviarie e di navigazione interna e degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, al prezzo complessivo di L. 235.000;

3) vendita deliberata il 4 maggio 1944, a favore della Società elettrica «Neon» di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale industriali zucchero, dolci ed alcole di prima categoria, al prezzo di L. 85.000;

4) vendita deliberata l'11 maggio 1944, a favore della «Società Acqua Pia Antica Marcia» di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti gas ed acquedotti, al prezzo di lire 109.200.

5) vendita autorizzata il 18 gennaio 1944, a favore dell'Istituto per l'informazione tecnica di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti industrie fibre tessili artificiali, al prezzo di L. 210.000;

6) vendita di mobili vari già appartenenti alla ex Federazione nazionale degli industriali del legno, effettuata per l'importo complessivo di L. 31.718, a favore dei seguenti acquirenti: signora Luigina Scola il 25 ottobre 1943; dott. Arnaldo Salvati l'11 dicembre 1943; comm. Mario Bertolli il 21 dicembre 1943; Imprese costruzioni stradali in Sicilia, il 14 e 18 gennaio 1944; signora Clara Pepe, signora Giovanna Salvati e signora Clara Perri il 4 gennaio 1944; sig. Eugenio Frontoni il 27 aprile 1944.

Art. 2.

E' inoltre convalidata la vendita, deliberata il 4 maggio 1944, a favore della ditta Ferrari e Gugenheim di Roma, di mobili ed impianti fissi già appartenenti alla ex Federazione nazionale degli industriali meccanici, al prezzo di L. 110.637,10.

La convalida si intende concessa negli stessi limiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780174

della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

(397) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.

Convalida di alcune vendite di beni mobili delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla ex Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che prorogano i termini stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le domande di convalida delle vendite di beni mobili già pertinenti alle Federazioni nazionali aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali, trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali gli interessati chiedono che sia dichiarata la validità della vendita dei mobili stessi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le vendite in questione, possono in effetti considerarsi atti portanti disposizioni di beni delle Federazioni nazionali predette;

Ritenuto, d'altra parte, che ricorrono fondati motivi di equità e di opportunità per addivenire alla dichiarazione di validità delle vendite di cui sopra ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati validi i seguenti atti di vendita di beni mobili delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla disciolta Confederazione degli industriali, deliberati o autorizzati dall'Ufficio stralcio della Confederazione stessa:

nazionale esercenti gas ed acquedotti, al prezzo di lire 109.200.

5) vendita autorizzata il 18 gennaio 1944, a favore dell'Istituto per l'informazione tecnica di Roma, di alcuni mobili già appartenenti alla ex Federazione nazionale esercenti industrie fibre tessili artificiali, al prezzo di L. 210.000;

6) vendita di mobili vari già appartenenti alla ex Federazione nazionale degli industriali del legno, effettuata per l'importo complessivo di L. 31.718, a favore dei seguenti acquirenti: signora Luigina Scola il 25 ottobre 1943; dott. Arnaldo Salvati l'11 dicembre 1943; comm. Mario Bertolli il 21 dicembre 1943; Imprese costruzioni stradali in Sicilia, il 14 e 18 gennaio 1944; signora Clara Pepe, signora Giovanna Salvati e signora Clara Perri il 4 gennaio 1944; sig. Eugenio Frontoni il 27 aprile 1944.

Art. 2.

E' inoltre convalidata la vendita, deliberata il 4 maggio 1944, a favore della ditta Ferrari e Guggenheim di Roma, di mobili ed impianti fissi già appartenenti alla ex Federazione nazionale degli industriali meccanici, al prezzo di L. 110.637,10.

La convalida si intende concessa negli stessi limiti in cui fu effettuata la vendita, la quale era stata sottoposta a condizione sospensiva come risulta dal relativo contratto.

Roma, addì 22 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(404)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1946.

Convalida di alcune vendite di beni mobili della soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che prorogano i termini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le domande di convalida delle vendite di beni mobili già pertinenti alla soppressa Confederazione degli industriali, trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio di liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali, e con le quali gli interessati chiedono che sia dichiarata la validità delle vendite dei mobili stessi ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali in data del 17 maggio 1946;

Ritenuto che le vendite in questione, possono in effetti considerarsi atti portanti disposizioni di beni della Confederazione predetta;

Ritenuto, d'altra parte, che ricorrono fondati motivi di equità e di opportunità per addivenire alle dichiarazioni di validità delle vendite di cui sopra ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 249;

Decreta:

Articolo unico.

Sono dichiarati validi i seguenti atti di vendita di beni mobili deliberati dall'Ufficio stralcio della soppressa Confederazione degli industriali:

1) vendita deliberata il 23 maggio 1944, a favore del dott. Francesco Tucci, di alcuni mobili e impianti fissi dell'Ufficio confederale di consulenza del Gruppo costruttori aeronautici italiani, al prezzo di L. 60,320;

2) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore del dott. Luigi Arimattei, di alcuni mobili che il medesimo aveva a suo tempo ceduti alla Confederazione degli industriali, al prezzo di L. 5610;

3) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della « Airone » Casa editrice con sede in Roma (me-

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano, via Andreani, 6;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti, è risultato che il capitale della suindicata azienda appartiene alla Società in accomandita semplice Robert Zapp di Milano, di pertinenza esclusiva della Società svizzera Stahl Holding di Zurigo, ed alla S.A. Commercio Adamas - S.A.C.A., pure di Milano, nella quale la partecipazione tedesca è soltanto del 0,50 % del capitale ed occorre quindi revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(361)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dall'Istituto di San Paolo di Torino [illegible]

Decreta:

Articolo unico.

Sono dichiarati validi i seguenti atti di vendita di beni mobili deliberati dall'Ufficio stralcio della soppressa Confederazione degli industriali:

1) vendita deliberata il 23 maggio 1944, a favore del dott. Francesco Tucci, di alcuni mobili e impianti fissi dell'Ufficio confederale di consulenza del Gruppo costruttori aeronautici italiani, al prezzo di L. 60.320;

2) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore del dott. Luigi Arimattei, di alcuni mobili che il medesimo aveva a suo tempo ceduti alla Confederazione degli industriali, al prezzo di L. 5610;

3) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della « Airone » Casa editrice con sede in Roma (successivamente assorbita dalla « Cosmopolita » Casa editrice in Roma), di alcuni mobili ed impianti fissi, al prezzo di L. 172.500;

4) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della Società anonima C. Olivetti e C., di alcuni impianti elettrici siti nei locali di piazza Barberini n. 52, al prezzo di L. 20.400;

5) vendite deliberate il 4 e il 23 maggio 1944, a favore della Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici e Marittimi di Roma (C.I.T.A.M.), di alcuni mobili, al prezzo di L. 293.631,60;

6) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della Società « A.B.C. » Italiana di Milano, di alcuni mobili ed impianti fissi, al prezzo di L. 76.100;

7) vendita deliberata il 23 maggio 1944, a favore dell'Impresa dell'ing. Gino Puccini, dei mobili costituenti l'arredamento dell'Ufficio confederale dei prodotti alimentari conservati, al prezzo di L. 108.570;

8) vendita deliberata il 27 aprile 1944, a favore della baronessa Rita Dozzi, domiciliata in Roma, di alcuni impianti fissi e tendaggi, al prezzo di L. 8000.

Roma, addì 22 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(405)

È revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società immobiliare Leptis Magna, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro: PIACENTINI

(354)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati in materia di personale dall'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, tra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, si trova nelle condizioni di cui al comma precedente;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino in data 29 novembre 1946, con la quale si chiede la con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

valida di numerosi provvedimenti presi dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, ed applicati al personale residente in località passate all'Amministrazione italiana dopo il 30 giugno 1945;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva del predetto Istituto in data 10 dicembre 1946 per convalida di promozione demandatale dal Consiglio di amministrazione;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva dell'Istituto suddetto, rispettivamente in data 29 novembre 1946 e 10 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(375) p. *Il Ministro*: PERTILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
dott. Baudoin Luigi, presidente effettivo;
dott. Colombo Francesco, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Zucchelli Ettore, membro effettivo;
dott. Piana Carlo, membro effettivo;
prof. Ravazzoni Ferruccio, membro supplente;
dott. Cogo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
prof. Manai Andrea, membro effettivo;
prof. Negri Giovanni, membro effettivo;
dott. Mortara Francesco, membro supplente;
dott. Pezzali Giulio, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
dott. Carlo Frati, membro effettivo;
dott. Silla Pilati, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Perini Piero, membro effettivo;
Figari ing. Eugenio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Brezzi Germano, membro effettivo;
Benzano Dante, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Vannucci Velio, membro effettivo;
Cerruti Mario, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

(327) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

sono riconosciuti validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, sotto l'impero del cessato governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva dell'Istituto suddetto, rispettivamente in data 29 novembre 1946 e 10 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(375)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 101 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 447;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Alessandria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Alessandria, per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi, e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

prof. Manai Andrea, membro effettivo;
prof. Negri Giovanni, membro effettivo;
dott. Moriara Francesco, membro supplente;
dott. Pezzali Giulio, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
dott. Carlo Frati, membro effettivo;
dott. Silla Pilati, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Parini Piero, membro effettivo;
Figari ing. Eugenio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Bozzi Germano, membro effettivo;
Bonzino Dante, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Vannucci Velio, membro effettivo;
Cerutti Mario, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(327)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Cosenza, Parma, Rieti, Trento, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Portomaggiore, San Marco in Lamis e Piombino.

Roma, addì 10 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: CORSI

(361)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1578017

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), e nominato sequestratario il sig. Biffi Stefano;

Visto il successivo decreto 4 agosto 1946, con il quale il sig. Biffi Stefano è stato sostituito nel predetto incarico dal comm. Antonio Pellegrini;

Vista la lettera 3 gennaio 1947, n. 2257/2 della Prefettura di Milano;

Ritenuto che si rende opportuno sostituire il predetto comm. Antonio Pellegrini con altra persona nell'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), il rag. Giovanni Spiti, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1947

(393) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Sostituzione del commissario e nomina del vice commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea.

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, di allestire in Cassago e Buciago (Como) un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, ha reso noto che intende allestire una nuova cementeria in Cassago e Buciago (Como);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Cementerie di Cassago A. Bongiasca & C., con sede in Milano, è vietato allestire in Cassago e Buciago (Como) una nuova cementeria.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(455) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, di installare un nuovo impianto industriale in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, ha reso noto che intende allestire nel proprio saponificio di Roma, un nuovo reparto, destinato alla produzione di olio al solvente ed alla successiva raffinazione;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita semplice « Curt Georgi », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), il rag. Giovanni Spiti, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(393)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1947.

Sostituzione del commissario e nomina del vice commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale fu approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il dott. Domenico Borello ha rassegnato le dimissioni da commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea;

Decreta:

Il cav. Vincenzo Prola è nominato commissario del Consorzio agrario di Aosta-Ivrea in sostituzione del dott. Domenico Borello, le cui dimissioni vengono accettate.

Il geom. Ferdinando Bionaz è nominato vice commissario del Consorzio suddetto.

Roma, addì 16 gennaio 1947

Il Ministro: SEGNI

(356)

---

(455) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, di installare un nuovo impianto industriale in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, ha reso noto che intende allestire nel proprio saponificio di Roma, un nuovo reparto, destinato alla produzione di olio al solvente ed alla successiva raffinazione;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Antonio Zarrelli, con sede in Roma, è vietato installare nel proprio saponificio di Roma, un nuovo reparto, destinato alla produzione di olio al solvente ed alla successiva raffinazione.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(458)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla società per azioni « Tovaglieri & C. », con sede in Busto Arsizio, di ampliare un proprio impianto industriale in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la società per azioni « Tovaglieri & C. », con sede in Busto Arsizio (Varese), ha reso noto che intende ampliare la propria fonderia di ghisa in Busto Arsizio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla società per azioni « Tovaglieri & C. », con sede in Busto Arsizio, è vietato ampliare la propria fonderia di ghisa in Busto Arsizio.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(459) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, di ampliare un impianto industriale in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, ha reso noto che intende ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore con solvente benzina;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, è vietato ampliare il proprio stabilimento, in Roma, per la produzione di olio di seme.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(457) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), di allestire un impianto industriale in Monopoli (Bari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 11 del 17 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici servizi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 11 del 17 gennaio 1947, ha disposto quanto appresso:

Revisione tariffe acquedotti.

1. — A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui alla circolare n. 5 del 10 agosto 1946, si autorizzano i Comitati provinciali prezzi a consentire, per le aziende che esplicano attività nell'ambito di una sola provincia, aumenti fino al massimo del 650 % per gli acquedotti a gravitazione e del 750 % per quelli a sollevamento, rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 50 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947.

2. — Le eventuali richieste di aumenti eccedenti i massimi sopra stabiliti, dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale, dopo che saranno state istruite dai Comitati provinciali in base alle norme vigenti.

3. — Nella determinazione di aumenti in favore delle aziende entro i citati limiti, i Comitati provinciali, a modifica delle norme contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945, terranno conto, oltre che degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese di esercizio, anche delle quote destinate al rinnovamento degli impianti.

(485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Ferrara è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale n. 1930, del 12 gennaio 1946, importo del mutuo: L. 19.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... & C., con sede in Roma, ha reso noto che intende ampliare il proprio stabilimento in Roma, per la produzione di olio di seme mediante l'installazione di quattro presse e di un estrattore con solvente benzina;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società « Olea Romana » dei fratelli Corcos & C., con sede in Roma, è vietato ampliare il proprio stabilimento, in Roma, per la produzione di olio di seme.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(457) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), di allestire un impianto industriale in Monopoli (Bari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), ha reso noto che intende allestire, in Monopoli (Bari), un impianto per l'estrazione di olio dalle sanse con solvente;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta dott. Giovanni Salerno di Natale, con sede in Monopoli (Bari), è vietato allestire, in Monopoli (Bari), un impianto per estrazione di olio dalle sanse con solvente.

Roma, addì 22 gennaio 1947

(458) *Il Ministro*: MORANDI

gli acquedotti a gravitazione e del 750 % per quelli a sollevamento, rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 50 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947.

2. — Le eventuali richieste di aumenti eccedenti i massimi sopra stabiliti, dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale, dopo che saranno state istruite dai Comitati provinciali in base alle norme vigenti.

3. — Nella determinazione di aumenti in favore delle aziende entro i citati limiti, i Comitati provinciali, a modifica delle norme contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945, terranno conto, oltre che degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese di esercizio, anche delle quote destinate al rinnovamento degli impianti.

(485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Ferrara è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale n. 1930, del 12 gennaio 1946; importo del mutuo: L. 12.600.000.

(484)

Autorizzazione al comune di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bari è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo suppletivo:

decreto interministeriale n. 4861 del 20 novembre 1946; importo del mutuo: L. 11.000.000.

(259)

Autorizzazione al comune di Cremona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Cremona è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4521 dell'8 novembre 1946; importo del mutuo: L. 30.000.000.

(260)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Caserta è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1451 del 16 novembre 1946; importo del mutuo: L. 5.970.000.

(261)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), di un mutuo di L. 612.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(267)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sassoferrato (Ancona), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(268)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 1.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(269)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ostra (Ancona), di un mutuo di L. 970.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Termoli (Campobasso), di un mutuo di L. 1.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(273)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelmauro (Campobasso), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(274)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti), di un mutuo di L. 2.215.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(275)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rende (Cosenza), di un mutuo di L. 350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(276)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia (Catania), di un mutuo di L. 310.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

di Sassoferrato (Ancona), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(268)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 1.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(269)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ostra (Ancona), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(270)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari), di un mutuo di L. 387.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(271)

Autorizzazione al comune di Vallelunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vallelunga (Caltanissetta), di un mutuo di L. 325.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(272)

degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(275)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rende (Cosenza), di un mutuo di L. 510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(276)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia (Catania), di un mutuo di L. 310.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(277)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dello statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1956, n. 4382, è stata approvata la deliberazione 26 ottobre 1956 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo, relativa alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 30 dello statuto, che resta stabilito nel modo seguente:

Art. 30 (ultimo comma). — In pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile dalla proprietà, da farsi nel termine del 31 dicembre 1947, è consentito che la tassazione della proprietà consorziata avvenga in ragione di superficie, salvo conguaglio.

(439)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 957017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I.M.G.R.A.), con sede in Vicenza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1946, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Vicenza relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I.M.G.R.A.), con sede in Vicenza, e alla nomina del dott. Ettore Gallo a commissario della Cooperativa stessa.

(344)

Nomina del commissario della Società cooperativa pescatori « G. Mazzini », con sede in Palermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Palermo relativo alla nomina del rag. Salvatore Lanzarotta a commissario della Società cooperativa pescatori « G. Mazzini », con sede in Palermo.

(346)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

E a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica pretese autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò le Ditte in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere ordinazioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

Si invita chiunque possa dar notizia del suddetto mandato, di comunicarla subito alla suddetta Ragioneria centrale, e si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a detta Ragioneria centrale nei modi di legge, si chiederà l'autorizzazione dell'a Direzione generale del tesoro per l'emissione di un duplicato del titolo smarrito.

(410) *Il direttore capo della Ragioneria*: E. Marcati

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 gennaio 1947 - N. 18

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,937
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,70
Id. 3,50 % 1902	86,70
Id. 3 % lordo	82 —
Id. 5 % 1935	69,70
Redimibile 3,50 % 1934	91,70
Id. 5 % 1936	81,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,10
Id. 5 % convertiti 1951	97,70
	97,175

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1947 - N. 19

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960 7287

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

È a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica presunte autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò le Ditte in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere ordinazioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

All'uopo saranno impartite le norme necessarie con apposita circolare diretta a tutti i Comuni della Repubblica.

p. Il Provveditore generale dello Stato
L. Ricci

(42)

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA CENTRALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

In conformità delle disposizioni contenute negli articoli 150 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si notifica che è andato smarrito il mandato n. 632 di l. 13.515 sul cap. 78 esercizio 1942-43 del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), emesso il 15 giugno 1943, a favore del sig. Salvatore Ferrara fu Antonio, residente in Mazara del Vallo (Trapani), in pagamento della quota parte a lui spettante del contributo di miglioramento, ai termini dell'art. 7 del regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 239, per installazione di motore sul motopeschereccio « Alba ».

Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,70
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,275
Id. 5 % 1936	92,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	97,175

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1947 - N. 19

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,9505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8896	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87 —
Id. 3,50 % 1902	82,10
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	81,575
Id. 5 % 1936	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	97,225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969017

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica presso l'Università di Perugia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Perugia è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(463)

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Antonio Saporito di Filippo, nato a Messina il 24 gennaio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in matematica conseguito presso la Università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(423)

Il dott. Francesco Saporito di Filippo, nato a Messina il 18 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Messina nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(424)

Il dott. Francesco Saverio Spiriti di Salvatore, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 6 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 13 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(442)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 34 posti nel grado di tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 9 agosto 1945.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 24 gennaio 1943, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stato disposto l'istituzione di un nuovo corpo di polizia con la denominazione « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti Ministeriali 5 novembre e 9 dicembre 1945, coi quali è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali e gli atti relativi ai lavori della Commissione stessa e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per n. 34 posti nel grado di tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza bandito con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1945:

1)	ten. Montalbano Francesco	punti	40,00 su 50
2)	ten. Tarantini Leonardo	»	39,75 »
3)	ten. Stanziola Giorgio	»	39,50 »
4)	ten. Zanotti Gustavo	»	37,75 »
5)	ten. Di Amato Stanislao	»	37,25 »
6)	ten. Foscarini Augusto	»	36,25 »
7)	ten. Caruso Salvatore	»	35,20 »
8)	ten. Lodolice Luigi	»	34,75 »
9)	ten. Vannelli Federico	»	34,50 »
10)	ten. Valletta Angelo	»	33,25 »
11)	ten. Maccarrone Rosario	»	33,20 »
12)	ten. Casapollo Rosario	»	33,15 »
13)	ten. Scola Gerardo	»	32,75 »
14)	ten. Giovannola Valerio	»	32,65 »
15)	ten. Mariniello Lelio	»	32,50 »
16)	ten. Pompei Luigi	»	32,40 »
17)	ten. Ragazzoni Carlo, nato il 15-8-1920	»	31,35 »
18)	ten. Molini Filiberto, nato il 25-7-1922	»	31,25 »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960772

... presso la Università di ... nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(423)

Il dott. Francesco Saporito di Filippo, nato a Messina il 13 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Messina nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(424)

Il dott. Francesco Saverio Spiriti di Salvatore, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 6 maggio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 13 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(442)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle cessate ditte Mussetta Angelo e Delaj Giovanni già esercenti in Milano.

Tali marchi recavano rispettivamente i numeri 75 e 263.

(334)

... coi quali è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali e gli atti relativi ai lavori della Commissione stessa e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per n. 34 posti nel grado di tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza bandito con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1945:

1)	ten. Monta'bano Francesco	punti	40,00 su 50
2)	ten. Tarantini Leonardo	»	39,75 »
3)	ten. Stanziola Giorgio	»	39,50 »
4)	ten. Zanotti Gustavo	»	37,40 »
5)	ten. Di Amato Stanislao	»	37,35 »
6)	ten. Foscarini Augusto	»	35,95 »
7)	ten. Caruso Salvatore	»	35,20 »
8)	ten. Lolodice Luigi	»	34,75 »
9)	ten. Vannelli Federico	»	34,50 »
10)	ten. Valletta Angelo	»	33,35 »
11)	ten. Maccarrone Rosario	»	33,20 »
12)	ten. Casapollo Rosario	»	31,15 »
13)	ten. Scola Gerardo	»	32,75 »
14)	ten. Giovannola Valerio	»	32,65 »
15)	ten. Marinello Lello	»	32,50 »
16)	ten. Pompei Luigi	»	32,40 »
17)	ten. Ragazzoni Carlo, nato il 15-8-1920	»	31,25 »
18)	ten. Molini Filiberto, nato il 25-7-1922	»	31,25 »
19)	ten. Punnoni Ernesto	»	30,75 »
20)	ten. De Felice Remo	»	30,25 »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1946

p. *Il Ministro*: Cossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1946
Registro Interno n. 6, *foglio n.* 170. — VILLA

(470)

GIUSEPPE GIUSSANI, *direttore* — SANTI UFFICIALE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 28 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 591.
Abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra . . . . . Pag. 259

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . Pag. 260

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta Società Elah, con sede in Genova Pegli, di attivare un impianto industriale in Genova Pegli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

090

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 591.

Abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra . . . . . Pag. 258

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 592.

Norme integrative del regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2097, concernente la revoca alle concessioni speciali di tariffa per il trasporto di merci sulle ferrovie dello Stato. Pag. 258

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 258

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, del motoveliero « Gentile » . . . . . Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Alessandria . . Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Rovigo . . . Pag. 260

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . Pag. 260

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Società Elah, con sede in Genova Pegli, di attivare un impianto industriale in Genova Pegli. Pag. 261

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta « S.I.P. » di trasferire un impianto industriale da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castellana (Viterbo) . . . . . Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti, di attivare in San Donà di Piave, un impianto industriale . . . . . Pag. 262

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, di allestire un impianto industriale in Ravenna . . . . . Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare un suo impianto industriale sito in Mirandola (Modena). Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, di allestire un impianto industriale in Sesto San Giovanni . . . . . Pag. 263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla Società Chimica Agricola Italiana (S.C.A.I.), con sede in Milano, di attivare un impianto industriale in Robbio Lomellina (Pavia) . . . . . Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla ditta « C.R.E.T.A.C. » Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore, di allestire un impianto industriale in Crevalcore (Bologna) . . . . . Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Divieto alla Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio e figli, di attivare un impianto industriale in Verona, stradone Santa Lucia . . . . . Pag. 263

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale . . . . . Pag. 264

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici servizi. Pag. 270

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci. Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 591.

Abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1025;

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 592.

Norme integrative del regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2097, concernente la revoca alle concessioni speciali di tariffa per il trasporto di merci sulle ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097;

Riconosciuta l'opportunità di impartire le norme integrative di cui al primo alinea dell'art. 17 del predetto decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Ai trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato, eseguiti sotto il regime delle speciali concessioni e convenzioni che, in forza del disposto dell'art. 16, secondo alinea, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, furono revocate e risolute di pieno diritto col 31 dicembre 1935, compete il trattamento tariffario dalle dette concessioni e convenzioni stabilito, indipendentemente dal tonnellaggio fino a tale data raggiunto.

Nei casi però in cui siano previsti diversi trattamenti di favore con agevolazioni progressive in relazione all'aumentare dei tonnellaggi trasportati, il disposto del precedente alinea è da riferire soltanto al trattamento connesso col tonnellaggio più basso. Gli altri trovano applicazione solo quando, avuto riguardo al periodo in cui le singole concessioni e convenzioni sono rimaste effettivamente in vigore, in confronto con la durata ad esse originariamente assegnata, sia stato proporzionalmente raggiunto il tonnellaggio cui ciascun trattamento risulti subordinato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... agli, di attivare un impianto industriale ... roma, stradone Santa Lucia . . . . . Pag. 263

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale . . . . . Pag. 264

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici servizi. Pag. 270

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci. Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 591.

Abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1025;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Ha SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' abrogato l'art. 1 della legge 14 giugno 1940, numero 1025.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 55. — PASCA

Sulla proposta ... i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Ai trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato, eseguiti sotto il regime delle speciali concessioni e convenzioni che, in forza del disposto dell'art. 16, secondo alinea, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, furono revocate e risolute di pieno diritto col 31 dicembre 1935, compete il trattamento tariffario dalle dette concessioni e convenzioni stabilito, indipendentemente dal tonnellaggio fino a tale data raggiunto.

Nei casi però in cui siano previsti diversi trattamenti di favore con agevolazioni progressive in relazione all'ammontare dei tonnellaggi trasportati, il disposto del precedente alinea è da riferire soltanto al trattamento connesso col tonnellaggio più basso. Gli altri trovano applicazione solo quando, avuto riguardo al periodo in cui le singole concessioni e convenzioni sono rimaste effettivamente in vigore, in confronto con la durata ad esse originariamente assegnata, sia stato proporzionalmente raggiunto il tonnellaggio coi cui siffatto trattamento risulti subordinato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE 1
FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 50. — PASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1835, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Bilancella da pesca con motore ausiliario « Emanuele D. », di stazza lorda tonn. 12,68, iscritta al n. 122 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 21 luglio 1943;

Motopeschereccio « Renzo », di stazza lorda tonnellate 6.76, iscritto al n. 759 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 luglio 1946;

Motopeschereccio « Pietro Grande », di stazza lorda tonn. 20,66, iscritto al n. 29 delle matricole del Compartimento marittimo di Brindisi: dalle ore 16 del 19 ottobre 1944;

Motoveliero « Carmelina » di stazza lorda tonnellate 35,73, iscritto nelle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 28 giugno 1946;

Piropeschereccio « Luigi Rizzo », di stazza lorda tonn. 382,06, iscritto al n. 24 delle matricole del Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 8 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sempre Giovanni Padre », di stazza lorda tonn. 13,92, iscritto al n. 1122 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Piero », di stazza lorda tonnellate 27,16, iscritto al n. 2361 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 30 luglio 1946;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonn. 24,77, iscritto al n. 610 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore zero del 31 gennaio 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Decreta:

Il motoveliero « Gentile », di stazza lorda tonn. 31,65, iscritto al n. 161 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, dalle ore 10 del 25 maggio 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 132

(352)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Alessandria, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

marittimo di Messina: dalle ore 8 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Sempre Giovanni Padre », di stazza lorda tonn. 13,92, iscritto al n. 1122 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 24 luglio 1943;

Motopeschereccio « Piero », di stazza lorda tonnellate 27,16, iscritto al n. 2361 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 30 luglio 1946;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonn. 21,77, iscritto al n. 610 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore zero del 31 gennaio 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 113.

(354)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, del motoveliero « Gentile ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1433, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Alessandria, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie in cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789681

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Registro Lavoro e previdenza sociale n. 3, foglio n. 153

(406)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio, a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Registro Lavoro e previdenza sociale n. 3, foglio n. 159

(407)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni,

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai disoccupati della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Rovigo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali, anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 147;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Pisa, per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Pisa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

1) *Presidenza*:
Naldini dott. Fernando, presidente effettivo;
Guerrieri dott. Mario, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
prof. Luschi Silvio, membro effettivo;
dott. Franceschi Egisto, membro effettivo;
dott. Lochini Angiolo, membro supplente;
prof. Chiti Guglielmo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Gigli Giovanni, membro effettivo;
dott. Iacopini Gualberto, membro effettivo;
dott. Paparelli Alberto, membro supplente;
dott. Simonelli Ugo, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
dott. Sergio Maccio, membro effettivo;
dott. Vittorio Favilli, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
avv. Manetti Cesare, membro effettivo;
dott. Papasogli Pizzotti Eugenio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
avv. Bonavia Giuseppe, membro effettivo;
dott. Balleri Renato, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Marrocco Arturo, membro effettivo;
Ghelardi Bruno, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(326)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi, e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Vaselli dott. Giacinto, presidente effettivo;
Begnudelli dott. Giuseppe, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Gino Villanova, membro effettivo;
dott. Raoul Tosia, membro effettivo;
dott. Felice Stella, membro supplente;
dott. Ilario Regnato, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Raoul Specie, membro effettivo;
dott. Ettore Piccoli, membro effettivo;
dott. Arturo Buzzoni, membro supplente;
dott. Sandro Sandri, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
rag. Covi Giuseppe, membro effettivo;
Bucci Edmondo, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Alvisi Giovanni, membro effettivo;
ing. Rio Alessandro, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Gherardi Giovanni, membro effettivo;
Cavallari Mario, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Gherardi Giovanni, membro effettivo;
Risi Carlo, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

avv. Bonavia Giuseppe, membro effettivo;
dott. Bolleri Renato, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli:*
Marrocco Arturo, membro effettivo;
Ghelardi Bruno, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(326)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 22 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1243;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 447;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Ferrara, per quanto concerne la nomina dei

dott. Sandro Sandri, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale:*
rag. Covi Giuseppe, membro effettivo;
Bucci Edmondo, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo:*
Alvisi Giovanni, membro effettivo;
ing. Rio Alessandro, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali:*
Gherardi Giovanni, membro effettivo;
Cavallari Mario, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli:*
Gherardi Giovanni, membro effettivo;
Bisi Carlo, membro supplente.

Roma, addì 4 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(328)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta Società Elab, con sede in Genova Pegli, di attivare un impianto industriale in Genova Pegli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società Elab, con sede in Genova Pegli, ha reso noto che intende attivare, in Genova Pegli, un impianto per la fabbricazione di marmellate;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Elab, con sede in Genova Pegli, è vietato attivare, in Genova Pegli, un impianto per la fabbricazione di marmellate.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MOMIGLIANO

(453)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta « S.I.P. » di trasferire un impianto industriale da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castellana (Viterbo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, con il quale alla ditta « S.I.P. » Società Italiana Potassa, con sede in Roma, è stato vietato trasferire, dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite;

Vista l'istanza della ditta, in data 30 dicembre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, che vieta alla ditta « S.I.P. » di trasferire, dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(447)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti, di attivare in San Donà di Piave, un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, di allestire un impianto industriale in Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, rende noto che intende allestire, in Ravenna, un impianto per l'estrazione di sciroppi e zuccheri dalle barbabietole e per la successiva lavorazione dei prodotti stessi;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta dott. Ferruzzi Serafino & C., con sede in Ravenna, è vietato allestire in Ravenna, un impianto per l'estrazione di sciroppi e zuccheri dalle barbabietole e per la successiva lavorazione dei prodotti stessi.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(452)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare un suo impianto industriale sito in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, con il quale alla « Società italiana per l'industria dell'alcole »,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

[illegible] circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, che vieta alla ditta « S.I.P. » di trasferire, dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(447)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti, di attivare in San Donà di Piave, un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti, con sede in Venezia, è stato vietato attivare in San Donà di Piave, un impianto per la lavorazione delle bietole fino, a tutto giugno 1947;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerato le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Cooperativa agricoltori riuniti di attivare, in San Donà di Piave, un impianto per la lavorazione delle bietole.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(448)

Alla ditta dott. [illegible] Ravenna, è vietato allestire in Ravenna, un impianto per l'estrazione di sciroppi e zuccheri dalle barbabietole e per la successiva lavorazione dei prodotti stessi.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(452)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Revoca del divieto fatto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare un suo impianto industriale sito in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, con il quale alla « Società italiana per l'industria dell'alcole », con sede in Genova, è stato vietato di trasformare la propria distilleria di alcole di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio;

Vista l'istanza della Società, in data 15 novembre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria denuncia;

Considerato che con lettera in data 21 dicembre 1946, la stessa si è impegnata a non ricostruire il proprio zuccherificio di Razzano;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946 che vieta alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare la propria distilleria di alcole di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio, è revocato.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(449)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, di allestire un impianto industriale in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, ha reso noto che intende allestire, presso il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni, un forno elettrico per produzione di acciaio per vergella della capacità di tonn. 15;

Considerata l'attuale situazione della disponibilità di energia elettrica in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, è vietato allestire presso il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni, un forno elettrico per produzione di acciaio per vergella della capacità di tonn. 15.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(456)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società Chimica Agricola Italiana (S.C.A.I.), con sede in Milano, di attivare un impianto industriale in Robbio Lomellina (Pavia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie con le quali la Società chimica agricola italiana (S.A.C.I.), con sede in Milano, ha reso noto di avere allestito in Robbio Lomellina (Pavia), uno stabilimento per la produzione di amidi alimentare, chimico alimentare e industriale,

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla ditta « C.R.E.T.A.C. » Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalco. , di allestire un impianto industriale in Crevalcore (Bologna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la ditta « C.R.E.T.A.C. » - Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore (Bologna), ha reso noto di avere in corso di allestimento, in Crevalcore (Bologna), un impianto per la fabbricazione di concentrato di pomodoro;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta « C.R.E.T.A.C. » - Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore (Bologna), è vietato allestire, in Crevalcore (Bologna), un impianto per la fabbricazione di concentrato di pomodoro.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(463)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio e figli, di attivare un impianto industriale in Verona, stradone Santa Lucia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio & figli, con sede prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Decreta:

Alla S. A. Laminatoio nazionale, con sede in Milano, è vietato allestire presso il proprio stabilimento di Sesto San Giovanni, un forno elettrico per produzione di acciaio per vergella della capacità di tons. 15.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(450)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società Chimica Agricola Italiana (S.C.A.I.), con sede in Milano, di attivare un impianto industriale in Robbio Lomellina (Pavia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie con le quali la Società chimica agricola italiana (S.A.C.I.), con sede in Milano, ha reso noto di avere allestito in Robbio Lomellina (Pavia), uno stabilimento per la produzione di amidi alimentari, di glucosio farmaceutico, alimentare e industriale, di glutine e di derivati, servendosi dei cereali e delle leguminose in genere;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società Chimica Agricola Italiana (S.C.A.I.), con sede in Milano, è vietato attivare in Robbio Lomellina (Pavia), uno stabilimento per la produzione di amidi alimentari, di glucosio farmaceutico, alimentare e industriale, di glutine e di derivati, servendosi dei cereali e delle leguminose in genere.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(451)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.

Divieto alla Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio e figli, di attivare un impianto industriale in Verona, stradone Santa Lucia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia con la quale la Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio & figli, con sede provvisoria in Verona, ha reso noto che intende attivare in Verona, stradone Santa Lucia, un impianto per la lavorazione del risone e sottoprodotti;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società a responsabilità limitata Ranzini Attilio & figli, è vietato attivare in Verona, stradone Santa Lucia, un impianto per la lavorazione del risone e sottoprodotti.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(454)

Decreta:

Alla ditta « C.R.E.T.A.C. » - Cooperativa Raccolta Esportazioni Trasformazioni Agricole Crevalcore, con sede in Crevalcore (Bologna), è vietato allestire, in Crevalcore (Bologna), un impianto per la fabbricazione di concentrato di pomodoro.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(453)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1964 e 29 giugno 1933, n. 101, riguardanti il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi;

Veduta la legge 25 giugno 1940, n. 895, riguardante l'ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni, che approva i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 2 luglio 1932 e successive modificazioni, che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1936, concernente la soppressione ed istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938, concernente l'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940, concernente l'istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1939-40;

istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, ed è regificata la scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Cividale del Friuli-Rubignacco, i cui posti di organico sono anche indicati nella predetta tabella **A**.

Art. 2.

Per la sistemazione giuridica ed economica del personale della scuola regificata di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 895.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*, del R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni, che approva i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 2 luglio 1932 e successive modificazioni, che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1936, concernente la soppressione ed istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938, concernente l'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940, concernente l'istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1939-40;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1941, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1940-41;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1942, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1941-42;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto Ministeriale 9 giugno 1928, riguardante il pareggiamento della scuola professionale di Cividale del Friuli-Rubignacco;

Veduto il decreto interministeriale 10 settembre 1941, col quale viene modificato il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1941, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1942-43, alla sistemazione giuridica ed economica del personale della scuola regificata di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 23 giugno 1940, n. 895.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*, del R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1943 sono soppressi i Regi corsi secondari di avviamento professionale, nonchè i relativi posti di organico indicati nella tabella *E*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 6.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, verranno apportate agli organici complessivi delle Regie scuole e dei regi corsi secondari di avviamento professionale, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943

UMBERTO DI SAVOIA

Mezzi — Bonitz — Cobolli

Registrato alla Corte dei conti, addì , Ricordi [illegible] Registro n. [illegible] foglio n. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

TABELLA A.

Istituzione di regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale												
					Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche					Istruttori pratici			
								Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Abano Terme	Padova	Commerciale alberghiero (aggr.).	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Abbazia	Fiume	Commerciale alberghiero (aggr.).	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alessandria	—	Commerciale (aggr.	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Alessandria	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	Asti	—	Commerciale (aggr.)	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Asti	—	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
7	Badia Polesine	Rovigo	Industriale (aggr.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Bergamo «F. Corridoni»	—	Industriale maschile e femminile (aggr.)	4	—	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—
9	Bologna «Manfredi»	—	Commerciale (aggr.)	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Brescia «Mompiani» .	—	Commerciale (aggr.)	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Busto Arsizio	Varese	Commerciale	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Busto Arsizio	Varese	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
13	Chiavenna	Sondrio	Industriale aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
14	Cividale del Friuli-Rubignacco	Udine	Agrario aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
15	Cividale del Friuli-Rubignacco	Udine	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
16	Cortina d'Ampezzo . .	Belluno	Comm. albergh. aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Gallarate	Varese	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Gallarate	Varese	Industriale (aggr.)	6	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
19	Genova «M. Boccanegra»	—	Comm. albergh. di bordo (aggr.)	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Genova «Regina Elena»	—	Commerciale (aggr.)	5	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Genova Bolzaneto «P. Gastini»	—	Industriale (aggr.	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
22	Legnano	Milano	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Legnano	Milano	Industriale maschile e femminile (aggr.)	5	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
24	Lodi	Milano	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Lodi	Milano	Industriale	2	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
26	Milano «R. Frisi» . .	—	Commerciale (aggr.	5	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Milano «E. Lombardini»	—	Commerciale (aggr.)	8	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Milano «Regina Elena»	—	Commerciale (aggr.)	9	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Milano «Berturelli» .	—	Commerciale alberghiero (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Milano «G. Ferraris»	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
31	Milano «E. Marelli»	—	Industriale (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
32	Milano «Pacinotti» . .	—	Industriale (aggr.)	2	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
33	Monza	Milano	Commerciale (aggr.	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Novara «Bellini» . .	—	Industriale (aggr.)	4	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
35	Novara	—	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
36	Piacenza	—	Commerciale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	[illegible]	Venezia	Commerciale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778077

3	Alessandria	—	Commerciale (aggr.	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Alessandria	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
5	Asti	—	Commerciale (aggr.)	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Asti	—	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
7	Badia Polesine	Rovigo	Industriale (aggr.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Bergamo «F. Corridoni»	—	Industriale maschile e femminile (aggr.)	4	—	3	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	
9	Bologna «Manfredi»	—	Commercia'e (aggr.)	5	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Brescia «Morgniani» .	—	Commerciale (aggr.)	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Busto Arsizio	Varese	Commercia'e	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Busto Arsizio	Varese	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
13	Chiavenna	Sondrio	Industriale aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
14	Cividale del Friuli-Rubignacco	Udine	Agrario aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
15	Cividale del Friuli-Rubignacco	Udine	Industria'e	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
16	Cortina d'Ampezzo . .	Belluno	Comm. albergh. aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Gallarate	Varese	Commercia e	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	Gallarate	Varese	Industriale (aggr.)	6	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
19	Genova «M. Boccanegra»	—	Comm. albergh. di bordo (aggr.)	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Genova «Regina Elena»	—	Commerciale (aggr.)	5	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Genova Bolzaneto «P. Gadini»	—	Industriale (aggr.	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
22	Legnano	Milano	Commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Legnano	Milano	Industriale maschile e femminile (aggr.)	5	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	
24	Lodi	Milano	Commercia e	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Lodi	Milano	Industriale	2	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
26	Milano «R. Frisi» . .	—	Commercia e (aggr.	5	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Milano «E. Lombardini»	—	Commercia'e (aggr.)	8	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Milano «Regina Elena»	—	Commerciale (aggr.)	9	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Milano «Bertarelli» .	—	Commerciale alberghiero (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Milano «G. Ferraris»	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
31	Milano «E. Marelli»	—	Industriale (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
32	Milano «Pacinotti» . .	—	Industriale (aggr.)	2	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	
33	Monza	Milano	Commercia e (aggr.	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Novara «Bellini» . .	—	Industriale (aggr.)	4	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
35	Novara	—	Industriale femminile	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
36	Piacenza	—	Commerciale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Portogruaro	Venezia	Commerciale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Reggio Emilia	—	Industriale (aggr.)	4	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
39	Reggio Emilia	—	Ind. femminile (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
40	Rho «F. Bonacina» .	Milano	Commerciale e industr. femminile (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Rho	Milano	Industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
42	Rovigo	—	Commercia e	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Rovigo	—	Industria e (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
44	Salsomaggiore	Parma	Comm. albergh. (aggr.	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Segue: TABELLA A.

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei posti completi	Organico del personale												
					Direttori	Italiano	Matematica	Materie tecniche: Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marittime	Istruttori pratici: Italiani	Agrari	Industriali femminili	Marittimi
45	Saluzzo	Cuneo	Commerciale (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Sanremo	Imperia	Commerciale (aggr.)	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Santa Margherita Ligure	Genova	Industr. femm. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
48	Sesto S. Giovanni	Milano	Commerciale (aggr.)	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Soresina	Cremona	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
50	Stresa Borromeo	Novara	Comm. alberghi. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Torino « C. Julio »	—	Commerciale (aggr.)	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Torino « Valperga di Caluso »	—	Commerciale (aggr.)	4	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Torino « S. Santarosa »	—	Industr. femm. (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
54	Torino « Birago »	—	Industriale (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
55	Torino « Regina Elena »	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
56	Torino « G. Plana »	—	Industriale (aggr.)	3	—	7	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—
57	Treconta	Rovigo	Agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
58	Treviglio « T. Grossi »	Bergamo	Commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Varese	—	Commerciale (aggr.)	6	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Varese	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
61	Venezia « Sansovino »	—	Industriale (aggr.)	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Venezia Mestre	—	Ind. con diff. ind. fem. minile (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
63	Vigevano	Pavia	Commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro: Corbino

Il Ministro per la pubblica istruzione: Molè

TABELLA B.

Istituzione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti di organico
	A) – *Corso maschile*			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

	Borgosesia . . .	Novara	Comm. alberghi. (agger.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Torino « C. Iulio » . .	—	Commerciale (aggr.)	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Torino « Valperga di Caluso »	—	Commerciale (aggr.)	4	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Torino « S. Santarosa »	—	Industr. femm. (aggr.)	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
54	Torino « Birago » . .	—	Industriale (agger.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
55	Torino « Regina Elena »	—	Industriale (agger.)	3	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
56	Torino « G. Plana » . .	—	Industriale (aggr.)	3	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Treconta	Rovigo	Agrario (agger.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
58	Treviglio « T. Grossi »	Bergamo	Commerciale (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Varese	—	Commerciale (aggr.)	6	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Varese	—	Industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
61	Venezia « Sansovino » . .	—	Industriale (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Venezia Mestre . . .	—	Ind. con diff. ind. fem. minile (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
63	Vigevano.	Pavia	Commerciale (agger.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro: Cosmo

Il Ministro per la pubblica istruzione: Mosè

TABELLA B.

Istituzione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti di ruolo
	A) - *Corso annuale*			
1	Castiglione dei Pepoli	Bologna	Agrario	1
	B) - *Corsi biennali*			
1	Arco	Trento	Industriale	1
2	Milano Via Ansperto	—	Industriale	1

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
COSMO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOSÈ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

0982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

Soppressione di regie scuole secondarie di avviamento professionale con decor

Numero progr.	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Decreto costitutivo	Numero del corso di fondazione
1	Abano Terme	Padova	Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1942	1
2	Abbazia	Fiume	Commerciale alberghiero	R. D. 8- 7-1938	2
3	Alessandria	—	Commerc. e industr. (aggr.)	R. D. 21- 6-1942	6
4	Asti	—	Commerc. e industr. (a. gr.)	R. D. 21- 6-1942	7
5	Bergamo	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 16-10-1940	4
6	Bologna « Manfredi »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	5
7	Brescia « G. Mompiani »	—	Commerciale	R. D. 21- 6-1941	4
8	Busto Arsizio	Varese	Commerciale e industriale	R. D. 8-10-1936	4
9	Chiavenna	Sondrio	Industriale	R. D. 21- 6-1942	1
10	Cortina d'Ampezzo	Belluno	Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1941	1
11	Gallarate	Varese	Industriale	R. D. 25- 6-1931	6
12	Genova « M. Boccanegra »	—	Commerciale albergh. di bordo e industr. femminile	R. D. 21- 9-1938	2
13	Genova « Regina Elena »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	5
14	Genova-Bolzaneto	—	Industriale	R. D. 8- 7-1938	3
15	Legnano	Milano	Industriale e commerc. (aggr.)	R. D. 21- 6-1942	6
16	Lodi	Milano	Industriale e commerciale	R. D. 20- 2-1936	3
17	Milano « P. Frisi »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	5
18	Milano « E. Lombardini »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	8
19	Milano « Regina Elena »	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	9
20	Milano « Bertarelli »	—	Commerciale alberghiero	R. D. 16-10-1940	1
21	Milano « G. Ferraris »	—	Industriale	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	3
22	Milano « E. Marelli »	—	Industriale	R. D. 21- 9-1938	2
23	Milano « A. Pacinotti »	—	Industriale	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	2

0983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TABELLA C.

Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

TIPO	Decreto costitutivo	Numero dei posti soprannumerari	Organico del personale											
			Direttore	Italiano	Matematica	Materie tecniche: Computisteria	Materie tecniche: Dattilografia	Materie tecniche: Aritmetica	Materie tecniche: Esercitazioni dattilografiche	Materie tecniche: Macchine	Istruttori pratici: Industriali	Istruttori pratici: Agrari	Istruttori pratici: Industriali femminili	Istruttori pratici: Marinari
Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1
Commerciale alberghiero	R. D. 8- 7-1938	2	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1
Commerc. e industr. (aggr.)	R. D. 21- 6-1942	6	—	2	2	1	1	1	1	—	—	1	1	1
Commerc. e industr. (a. gr.)	R. D. 21- 6-1942	7	—	3	2	1	1	1	1	—	1	—	1	1
Industriale maschi e femm.	R. D. 16-10-1940	4	1	3	2	—	2	1	1	1	2	—	—	1
Commerciale	R. D. 25- 6-1931	5	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale	R. D. 21- 6-1941	4	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale e industriale	R. D. 8-10-1936	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1941	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale	R. D. 25- 6-1931	6	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale albergh. di bordo e industr. femminile	R. D. 21- 9-1938	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale	R. D. 25- 6-1931	5	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale	R. D. 8- 7-1938	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale e commerc. (aggr.)	R. D. 21- 6-1942	6	—	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale e commerciale	R. D. 20- 2-1936	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale	R. D. 25- 6-1931	5	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale	R. D. 25- 6-1931	8	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale	R. D. 25- 6-1931	9	1	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Commerciale alberghiero	R. D. 16-10-1940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Industriale	R. D. 21- 6-1938	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industriale	R.D.L. 22-12-1932 n. 1964	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1

0984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Decreto costitutivo	Numero dei corsi e relativi	Direttore	Perfetto	Matematica
24	Monza	Milano	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	4	1	3	1
25	Novara - Bellini -	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 25- 6-1931	5	1	3	1
26	Piacenza	—	Commerciale	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1
27	Portogruaro	Venezia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	2	1
28	Reggio Emilia	—	Industr. masch. e femm. (aggr.)	R. D. 25- 6-1931	5	—	3	1
29	Rho - F. Cavalieri -	Milano	Commerciale e industr. femm.	R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1
30	Rovigo	—	Commerc. industr. agrario	R. D. 21- 9-1938	3	1	2	1
31	Salsomaggiore	Parma	Commerciale alberghiero	R. D. 8- 7-1938	2	1	1	1
32	Saluzzo	Cuneo	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	1	1
33	Sanremo	Imperia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	3	1
34	Sesto S. Giovanni	Milano	Commerciale	R. D. 16-10-1940	5	1	1	1
35	Soresina	Cremona	Commerciale	R. D. 20- 2-1936	2	1	1	1
36	Stresa - Lagomeo	Novara	Commerciale alberghiero	R. D. 21- 6-1941	1	1	1	1
37	Torino - C. Alfieri -	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	3	1	5	3
38	Torino - Valperga di Caluso -	—	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	4	1	3	3
39	Torino - Regina Elena -	—	Commerciale e industriale	R. D. 20- 2-1936	3	1	2	1
40	Torino - Plana -	—	Industriale e commerciale	R. D. 20- 2-1936	3	1	7	5
41	Torino - E. Schiaparelli -	—	Industriale (aggr.)	R. D. 21- 8-1933	3	—	3	2
42	Torino - S. Santarosa -	—	Industriale femminile	R. D. 25- 6-1933 n. 1015	3	1	1	1
43	Treviglio - T. Grossi -	Bergamo	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1
44	Varese	—	Commerc. e industr. (aggr.)	R. D. 21- 6-1942	7	—	4	2
45	Venezia - L. Sanudo -	—	Industriale	R. D. 25- 6-1931	3	1	2	2
46	Venezia-Mestre	—	Industriale masch. e femm.	R. D. 21- 6-1942	2	1	1	1
47	Vigevano - G. Robecchi -	Pavia	Commerciale	R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Cong.No

Il Min

0985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Segue TABELLA C.

Decreto costitutivo	Numero dei corsi complessivi	Organico del personale											
		Direttore	Titolare	Materna/tine	Materie tecniche					Istruttori pratici			
					Costruzioni	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Nautiche	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marittimi
R. D. 25- 6-1931	4	1	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	5	1	3	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—
R. D. 24- 6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	3	1	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	5	—	2	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—
R. D. 21- 6-1942	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 21- 9-1938	3	1	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 8- 7-1938	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	3	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	3	1	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 16-10-1940	5	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 20- 2-1935	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 21- 6-1941	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	3	1	5	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	4	1	3	3	1	—	—	1	—	—	1	—	—
R. D. 29- 2-1936	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 29- 2-1936	3	1	7	5	—	2	—	—	—	2	1	—	—
R. D. 21- 8-1933	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
R. D. 29- 7-1939 n. 1015	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 21- 6-1942	7	—	4	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—
R. D. 25- 6-1931	3	1	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—
R. D. 21- 6-1942	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
R. D. 25- 6-1931	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

golamento Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLE

0986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TABELLA D.

Soppressione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Anni di erezione
	A) - *Corsi annuali*				
1	Borgoricino	Novara	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
2	Castello d'Argile . . .	Bologna	»	R. D. 24-11-1932	1
3	Castino Bosia	Cuneo	»	R. D. 10- 2-1936	1
4	Pradena	Cremona	»	R. D. 24-11-1932	1
	B) - *Corsi biennali*				
1	Castelmaggiore	Bologna	Industriale	R. D. 24-11-1932	1
2	Castiglione dei Pepoli .	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
3	Milano Via Anperto .	Milano	Ind. masch. e femm.	R. D. 24-11-1932	1
4	Pianoro	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
5	Riva	Trento	Industriale	R. D. 24-11-1932	1
6	Tarnaone	Trento	Agrario e ind. femm.	R. D. 21 5-1938	1
7	Vergato	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1

Soppressione di regi corsi second
con decorrenza dal

Numero d'ordine	SEDE	Provincia
	A) - *Corsi annuali*	
1	Cauzo	Como
2	Castiglione dei Pepoli	Bologna
3	Oppeano	Verona
4	Pieve di Cento . . .	Bologna
	B) - *Corso biennale*	
1	Colico	Como

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luo

Il Ministro per il tesoro
COLUNO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SUAS

Il Ministro per il tesoro
COLUNO

0987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TABELLA E.

Soppressione di regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1913

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto costitutivo	Ordine del Titolo
	A) - *Corsi annuali*				
1	Canzo	Como	Industriale	R. D. 21-6-1941	1
2	Castiglione dei Popoli	Bologna	Agrario	Stesso decreto	1
3	Oppeano	Verona	Agrario	R. D. 21-6-1941	1
4	Pieve di Cento	Bologna	Agrario	R. D. 24-11-1932	1
	B) - *Corso biennale*				
1	Colico	Como	Agrario	R. D. 24-11-1932	1

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione dei prezzi dei pubblici servizi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1945, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1946, n. 393, con circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 ha disposto quanto appresso:

Revisione tariffe energia elettrica.

1. — A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui alla circolare n. 5 del 30 agosto 1946, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire, a favore delle aziende elettriche dell'Italia centrale, meridionale e insulare che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia, aumenti fino al massimo del 650 % rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 500 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

2. — Le eventuali richieste di aumenti eccedenti i massimi sopra stabiliti dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale, dopo che saranno state istruite dai Comitati provinciali in base alle norme vigenti.

3. — Nella determinazione dell'aumento in favore delle aziende elettriche, entro i citati limiti, i Comitati provinciali, a modifica delle norme contenute nella circolare n. 7 del 12 aprile 1945, terranno conto, oltre che degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese di esercizio, anche della quota destinata al rinnovamento degli impianti elettrici.

(432)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere ai perfetti a prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 455, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1946, registro n. 7 Industria, foglio n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 3 ottobre 1946, con il quale è stato indetto il concorso a dodici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale e sono stati, nel contempo, accantonati dodici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 72570/12100.2.16.3.1.3.1 in data 6 luglio 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

coloro che nel periodo compreso tra la pubblicazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

... Lo eventuali richieste di aumenti eccedenti i massimali sopra stabiliti dovranno essere trasmesse a questo Consiglio interministeriale, dopo che saranno state istruite dai Comitati provinciali in base alle norme vigenti.

3. — Nella determinazione dell'aumento in favore delle aziende elettriche, entro i citati limiti, i Comitati provinciali, a modifica delle norme contenute nella circolare n. 2 del 15 aprile 1955, terranno conto, oltre che degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese di esercizio, anche della quota destinata al rinnovamento degli impianti elettrici.

(432)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1926, n. 1172, 6 8 luglio 1941, n. 858, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 237, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista il regio decreto 25 settembre 1935, n. 1827, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 settembre 1939, n. 1458, concernente l'esenzione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18, dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale e sono stati, nel contempo, accantonati dodici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151;

Vista la nota n. 7357/gr.105.4.16.2.1.3.1 in data 6 luglio 1956, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso tra la pubblicazione 9 ottobre 1956) del bando di concorso a dodici posti di vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 12 settembre 1956, e la data di espletamento delle prove di esame del concorso stesso o, se anteriore, la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, si trovino sotto le armi;

b) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia, n. 6, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. La Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti sud-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968077
7857017

cessivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

È protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati di valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo, devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0660 73501?

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal territorio posteriormente all'8 settembre 1943.

È prevista a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento) ovvero in scienze coloniali;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

10) documento comprovante il titolo di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo, devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3 quando vi supplisca con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, o la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1949, n. 722.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 166017

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I reduci dalla deportazione devono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1543, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Coloro che ottennero l'ammissione alle prove orali nei concorsi per esami a posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni e non poterono sostenerle perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali nel presente concorso, purchè siano in possesso dei requisiti necessari per parteci-

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove facoltative, scritte ed orali, nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Coloro che ottennero l'ammissione alle prove orali nei concorsi per esami a posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni e non poterono sostenerle perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali nel presente concorso, purchè siano tuttora in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso stesso, all'infuori di quello del limite di età.

A tal fine, essi debbono far pervenire, nel termine fissato dal precedente art. 2, apposita domanda su carta da bollo da L. 12, corredata dei documenti stabiliti dall'art. 3 e, eventualmente, dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, nonchè la documentazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile, atta a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

a) diritto civile, con esclusione del diritto di successione;
b) diritto costituzionale e amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Scaduto il tempo prescritto per ciascuna prova, ogni candidato deve consegnare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1935.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1936, n. 16, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1936

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1937
Registro Ind. e comm., n. 8, foglio n. 324. — IMUSO

(169)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 27 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-836 51-671
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento anno L. 3400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 587.
Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri. Pag. 242

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 588.
Proroga delle agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società . . . . . Pag. 242

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 589.
Trattenimento alle armi al compimento della ferma dei [illegible]

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 250

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Rettifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo . . . . . Pag. 251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

60

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 587.
Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri. Pag. 242

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 588.
Proroga delle agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società . . . . . Pag. 242

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 589.
Trattenimento alle armi al compimento della ferma dei sottufficiali e militari di truppa chiamati per il servizio di leva nel febbraio-aprile 1945 . . . . . Pag. 243

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 dicembre 1946, n. 590.
Rettifica dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120, concernente la prima aliquota di maggiori generali del Corpo del genio - ruolo ingegneri - dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria. Pag. 243

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 gennaio 1947, n. 7.
Trattamento economico per le missioni e per i trasferimenti dei dipendenti statali . . . . . Pag. 243

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 8.
Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 243

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 250

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.
Rettifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo . . . . . Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca Lombarda di depositi e conti correnti . . . . Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Convalida della deliberazione 8 aprile 1944 dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Venezia, concernente il segretario capo degli Ospedali stessi . . . . Pag. 252

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Milano del Banco Ambrosiano . . . . . Pag. 252

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca d'America e d'Italia . . . . . Pag. 253

— 4057

cap V FVV 1/2/47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.
Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano . . . . . Pag. 253

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro . . . . . Pag. 253

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Convalida di deliberazioni relative al personale degli Istituti ospitalieri di Milano . . . . . Pag. 253

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.
Nomina dei consiglieri e dei sindaci governativi presso l'Amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.). Pag. 253

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria pel triennio 1945-1947 . . . . Pag. 254

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Colleferro . . . . . Pag. 254

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 254

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 254

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 254

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 387.
Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fino a tutto l'anno 1946, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta normale, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento e il corso complementare di cui agli articoli 30, 34, 35 e 50 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960727

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria pel triennio 1945-1947 . . . . Pag. 251

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Colleferro . . . . . Pag. 251

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 254

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 254

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 254

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 255

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 255

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 255

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 256

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 21 DEL 27 GENNAIO 1947:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Gennaio 1947 (Fascicolo n. 1).

Articolo unico.

Fino a tutto l'anno 1946, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta normale, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento e il corso complementare di cui agli articoli 30, 34, 35 e 50 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 588.

Proroga delle agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge sull'imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798017

detti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, concernente ancora proroga dei provvedimenti anzidetti;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, è così modificato:

« Il termine del 31 dicembre 1944 stabilito dal regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, è prorogato sino al 30 giugno 1947 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 519.

Proroga dei termini di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, concernente proroga dei provvedimenti anzidetti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, concernente proroga dei provvedimenti anzidetti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, è così modificato:

« Il termine del 31 dicembre 1944 stabilito dal regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, è prorogato sino al 31 dicembre 1946 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 dicembre 1946, n. 530.

Rettifica dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120, concernente la prima aliquota di maggiori generali del Corpo del genio - ruolo ingegneri - dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il proprio decreto 25 settembre 1946, n. 120, col quale è stata determinata la prima aliquota di ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A rettifica di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120, la prima aliquota di maggiori generali del Corpo del genio — ruolo ingegneri — da collocare in ausiliaria, ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata in 5 unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1946

DE NICOLA

CAPPUGNANI — PERSONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

sino al 30 giugno 1947 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 589.

Trattenimento alle armi al compimento della ferma dei sottufficiali e militari di truppa chiamati per il servizio di leva nei febbraio-aprile 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la guerra;

Decreta:

Articolo unico.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, chiamati alle armi per il servizio di leva nel febbraio-aprile 1945, al compimento della ferma di leva continueranno a prestare servizio quali trattenuti per esigenze di servizi, fino a che, a giudizio del Ministro per la guerra, perdureranno tali esigenze.

ciali generali e superiori dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A rettifica di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120, la prima aliquota di maggiori generali del Corpo del genio — ruolo ingegneri — da collocare in ausiliaria, ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata in 5 unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1946

DE NICOLA

CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 gennaio 1947, n. 7.

Trattamento economico per le missioni e per i trasferimenti dei dipendenti statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 329;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, oltre le distanze previste dal successivo art. 15, spetta per ogni 24 ore di assenza dalla residenza — ivi incluso il tempo trascorso in viaggio — un'indennità di missione costituita dalla diaria e dal supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

GRADI	Diaria	Suppl. di pernott.	Totale
1°	900	700	1.100
2°	850	450	1.300
3°	800	400	1.200
4° o 1° del personale delle FF. SS	750	350	1.100
5° o 2° » » » »	660	340	1.000
6° o 3° » » » »	620	300	920
7° o 4° » » » »	550	300	850
8° o 5° » » » »			
9° o 6° » » » »	520	280	800
10° o 7° e 8° » » » »	480	250	730
11° o 9° » » » »	460	220	680
12° e 13° o 10° » » » »	450	200	650
Commessi, primi commessi, tecnici capi e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o 11° e 12° del personale delle FF. SS. o commessi e primi commessi di tabella B, allegato 1 al regio decreto 12 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di [illegible]	400	200	600

Art. 2.

Per le missioni e le trasferte oltre le distanze previste dal successivo art. 15, che comportino un'assenza dalla sede di servizio — ivi incluso il tempo trascorso in viaggio — di durata inferiore a 24 ore e per i periodi finali residuali delle missioni e trasferte di durata superiore a 24 ore, compete il seguente trattamento:

a) un quarto della diaria se di durata non inferiore a 5 ore;

b) metà della diaria se di durata non inferiore a 7 ore;

c) due terzi della diaria se di durata non inferiore a 11 ore;

d) intera diaria se di durata non inferiore a 14 ore.

Qualora l'assenza dalla residenza comprenda almeno due ore nel periodo fra l'ora una e le ore cinque, è inoltre dovuto il supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

a) in misura intera, se l'assenza non sia inferiore a 20 ore;

b) in misura ridotta a metà se l'assenza non sia inferiore a 11 ore;

c) in misura ridotta a un quarto se l'assenza non sia inferiore a 5 ore.

Se in un periodo di 24 ore vengono effettuate più missioni o trasferte, i periodi di assenza dalla residenza si sommano per determinare il trattamento spettante a norma dei precedenti commi.

Le aliquote di diaria o di supplemento di pernottazione risultanti dall'attuazione dei precedenti commi sono arrotondate alla lira per eccesso quando risulti una frazione di almeno 50 centesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

Per le prime trenta pernottazioni continuative nella località di missione o di trasferta è concessa un'indennità integrativa commisurata:

a) all'intero supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

b) ai due terzi del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 200.001 a 250.000 abitanti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

GRADI	Diaria	Suppl. di pernott.	Totale
1°	650	500	1.100
2°	850	450	1.300
3°	800	400	1.200
4° o 4° del personale delle FF. SS	750	350	1.100
5° o 5° » » » »	650	340	1.000
6° o 5° » » » »	620	300	920
7° o 5° » » » »	550	300	850
8° o 5° » » » »	520	280	800
9° o 6° » » » »	480	250	730
10° o 7° e 8° » » » »	460	220	680
11° o 9° » » » »	450	200	650
Commessi, primi commessi, uscieri capi e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o 11° e 12° del personale delle FF. SS. o commessi e primi commessi di tabella *B*, allegato 1, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 913, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche ed incarichi stabili superiori e incaricati	400	200	600
Uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione FF. TT. nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 913 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o 13° e 14° del personale delle FF. SS. e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo	370	180	550
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato . .	400	200	600
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato . .	370	180	550
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato	300	150	450

inoltre dovuto il supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

a) in misura intera, se l'assenza non sia inferiore a 20 ore;

b) in misura ridotta a metà se l'assenza non sia inferiore a 11 ore;

c) in misura ridotta a un quarto se l'assenza non sia inferiore a 5 ore.

Se in un periodo di 24 ore vengono effettuate più missioni o trasferte, i periodi di assenza dalla residenza si sommano per determinare il trattamento spettante a norma dei precedenti commi.

Le aliquote di diaria o di supplemento di pernottazione risultanti dall'attuazione dei precedenti commi sono arrotondate alla lira per eccesso quando risulti una frazione di almeno 50 centesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

Per le prime trenta pernottazioni continuative nella località di missione o di trasferta è concessa un'indennità integrativa commisurata:

a) all'intero supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

b) ai due terzi del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 200.001 a 250.000 abitanti;

c) alla metà del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

d) ad un terzo del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

La suddetta indennità integrativa non è dovuta se l'assenza dalla residenza — ivi incluso il tempo trascorso in viaggio — sia inferiore a 72 ore.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) è ridotto ai due terzi dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni di missione o servizio isolato continuativi fuori residenza in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma le missioni in corso alla data del 1° luglio 1946 si computano dal loro inizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Agli effetti del primo comma la missione, o trasferta, nella medesima località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte, si considera continuativa qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Art. 5.

Le brevi missioni o trasferte saltuarie in una medesima località, anche se frequentemente ripetute per incarichi diversi o per un medesimo incarico periodicamente ricorrente come ad esempio, ispezioni, visite, rilievi, accertamenti, sono da considerare sempre come nuove missioni agli effetti dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento economico.

Si considera esservi cambiamento di località quando il dipendente, esclusivamente per ragioni inerenti al compito della missione o connesse con altro incarico di missione, trasferisca la sua provvisoria dimora, anche rimanendo nella circoscrizione territoriale di un medesimo comune, a una distanza dalla precedente dimora di almeno dieci chilometri calcolati per via ordinaria più breve.

Per i personali tecnici — da determinarsi dalle singole amministrazioni d'intesa col Ministro per il tesoro — incaricati di rilievi di campagna o di compiti analoghi richiedenti operazioni sul terreno, la distanza minima di cui sopra è ridotta a 5 chilometri.

Art. 7.

Per i viaggi inerenti alle missioni o alle trasferte, qualora per l'inconciliabilità degli orari od altre circostanze non sia possibile utilizzare le ferrovie e gli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, esistenti sul percorso e su parte del percorso da compiere, è ammesso — previa autorizzazione, in ogni caso, del capo servizio che dispone la missione o la trasferta — l'uso di altri mezzi disponibili di trasporto, compresi le linee aeree, o anche di mezzi forniti dall'Amministrazione.

Per i viaggi inerenti ai trasferimenti, quanto previsto del precedente comma si applica soltanto per il raggiungimento della nuova sede di servizio da parte

Art. 9.

Per i viaggi e i trasporti inerenti alle missioni ed ai trasferimenti di sede che non si effettuino a mezzo delle ferrovie o di altri servizi di linea, ivi comprese le linee aeree, e per i tratti di percorso non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea, sono corrisposti, a rimborso delle spese, i seguenti compensi chilometrici per la via ordinaria transitabile più breve fra il luogo di partenza e quello di arrivo o che congiunge i tratti di ferrovia facenti parte dell'itinerario:

a) L. 4 per ogni persona; da ridursi a L. 1 per i percorsi effettuati in bicicletta;

b) L. 3 per ogni quintale di mobilio, masserizie e bagaglio.

Per il trasporto di materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi di istituto, i rimborsi di spesa sulle vie ordinarie saranno stabiliti, in relazione alle caratteristiche dei percorsi e dei materiali, con decreti delle singole Amministrazioni di concerto col Ministro per il tesoro.

Qualora il trasporto delle cose di cui alla lettera *b*) del precedente 1° comma sia effettuato per ferrovia, il compenso chilometrico ivi previsto è elevato a L. 20 per il tratto urbano — in partenza e in arrivo — fra la stazione ferroviaria e il domicilio, oppure, se questa trovasi in piccolo centro o in località isolata, è elevato a L. 10 per il tratto che lo congiunge con la stazione ferroviaria più vicina.

Le spese di imballaggio e per il carico e lo scarico a domicilio e lungo l'itinerario del mobilio, delle masserizie e del bagaglio sono rimborsate col compenso fisso di L. 400 per quintale.

Non spetta alcun compenso chilometrico per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione e, in questo caso, il compenso fisso di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Art. 10.

Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico, eccezione fatta per i viaggi compiuti in aereo dai componenti gli equipaggi degli apparecchi adibiti al servizio dei corrieri aerei militari e al trasporto di personalità, cui compete il compenso personale di lire una a chilometro non cumulabile con l'integrazione di cui al 3° comma del successivo art. 26.

Per i percorsi effettuati in dipendenza di servizi resi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1002 7837

stesso comune, a una distanza dalla precedente dimora di almeno dieci chilometri calcolati per via ordinaria più breve.

Per i personali tecnici — da determinarsi dalle singole amministrazioni d'intesa col Ministro per il tesoro — incaricati di rilievi di campagna o di compiti analoghi richiedenti operazioni sul terreno, la distanza minima di cui sopra è ridotta a 5 chilometri.

Art. 7.

Per i viaggi inerenti alle missioni o alle trasferte, qualora per l'inconciliabilità degli orari od altre circostanze non sia possibile utilizzare le ferrovie e gli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, esistenti sul percorso o su parte del percorso da compiere, è ammesso — previa autorizzazione, in ogni caso, del capo servizio che dispone la missione o la trasferta — l'uso di altri mezzi disponibili di trasporto, comprese le linee aeree, o anche di mezzi forniti dall'Amministrazione.

Per i viaggi inerenti ai trasferimenti, quanto previsto del precedente comma si applica soltanto per il raggiungimento della nuova sede di servizio da parte del capo famiglia ove sussistano ragioni di urgenza.

Art. 8.

Per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio inerenti ai trasferimenti, l'uso di mezzi di trasporto diversi dalle ferrovie sui percorsi da queste serviti, è ammesso soltanto — con esclusione in ogni caso dei servizi aerei — in via eccezionale quando l'itinerario sia costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, che rendano necessari più trasbordi e semprechè sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione centrale.

Le Amministrazioni militari possono delegare ai Comandi territoriali la facoltà di concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma.

il compenso chilometrico ivi previsto è elevato a L. [illegible] per il tratto urbano — in partenza e in arrivo — fra la stazione ferroviaria e il domicilio, oppure, se questa trovasi in piccolo centro o in località isolata, è elevato a L. 10 per il tratto che lo congiunge con la stazione ferroviaria più vicina.

Le spese di imballaggio e per il carico e lo scarico a domicilio e lungo l'itinerario del mobilio, delle masserizie e del bagaglio sono rimborsate col compenso fisso di L. 400 per quintale.

Non spetta alcun compenso chilometrico per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione e, in questo caso, il compenso fisso di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Art. 10.

Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico, eccezione fatta per i viaggi compiuti in aereo dai componenti gli equipaggi degli apparecchi adibiti al servizio dei corrieri aerei militari e al trasporto di personalità, cui compete il compenso personale di lire una a chilometro non cumulabile con l'integrazione di cui al 3° comma del successivo art. 26.

Per i percorsi effettuati in dipendenza di servizi resi entro la cinta urbana dei centri abitati è corrisposto soltanto il rimborso delle spese tranviarie ed è escluso qualsiasi compenso chilometrico qualora non si faccia o non possa farsi uso dei servizi tranviari.

Non può essere però corrisposto alcun rimborso di spese tranviarie per i percorsi fra la dimora e la sede di lavoro normale o temporanea nel luogo di missione.

Art. 11.

Per i trasferimenti di sede, per ogni periodo di 24 ore di viaggio, sono corrisposti:

a) l'indennità di missione di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) per il dipendente;

b) il compenso di L. 200 per ogni persona di famiglia ivi compresa una persona di servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1078

Per le frazioni di periodo sono corrisposte per il dipendente le aliquote di diaria e di supplemento di pernottazione previste dall'art. 2, e per le persone di famiglia sono corrisposte corrispondenti aliquote del compenso di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 12.

Nei trasferimenti, qualora il trasporto del mobilio, delle masserizie e del bagaglio si effettui con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione e dovrà essere riempito uno scontrino conforme al mod. *B* allegato al decreto Presidenziale 20 giugno 1945, emanato per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Da tale scontrino sarà però eliminata la parte concernente la dichiarazione di congruità del prezzo.

Inoltre dovrà essere prodotta la bolletta rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta del luogo di arrivo.

Art. 13.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 — concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti — rimane in vigore ed il 3° comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« L'indennità medesima è ridotta ad un terzo — da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta alla metà, secondo quanto è previsto dai precedenti commi — per il personale che nella sede ove è stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente per i quali vige l'obbligo della convivenza in caserma, non spetta l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento. In nessun caso potranno essere corrisposte le otto giornate di diaria previste dal regio decreto 18 maggio 1929, n. 391.

Art. 14.

Art. 15.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono dovute soltanto quando le missioni (o i servizi isolati dei militari) si svolgano in località distanti, per la via ferrata od ordinaria più breve, oltre quindici chilometri dal perimetro del centro urbano o rurale ove il dipendente ha la sede dell'ufficio, scuola, impianto, comando, caserma, ecc., nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, oltre 12 chilometri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e oltre 8 chilometri negli altri comuni.

Le indennità medesime sono corrisposte in misura ridotta alla metà se le distanze non superino quelle indicate dal precedente comma; però indipendentemente dalla popolazione del comune, è necessario che siano di oltre 5 chilometri (sempre dal perimetro del centro urbano o rurale) per poter corrispondere la metà del trattamento di cui all'art. 1 e di oltre 3 chilometri (sempre dal perimetro) per poter corrispondere la metà del trattamento di cui all'art. 2.

Art. 16.

A decorrere dal 1° maggio 1946 e fino al 30 giugno 1946, le quote di diaria e le indennità previste, per qualsiasi personale dello Stato, dalle disposizioni vigenti a tale data, per le gite di servizio nell'ambito di piccole distanze e per le gite senza pernottazioni fuori residenza, sono triplicate.

Per le gite nell'ambito delle piccole distanze, in luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, è ammessa, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attribuzione del trattamento, se più favorevole, risultante dalle disposizioni in vigore al 30 giugno 1946, con esclusione però di qualsiasi riferimento alle diarie di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 17.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono dovute al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1006

concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti — rimane in vigore ed il 3° comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« L'indennità medesima è ridotta ad un terzo — da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta alla metà, secondo quanto è previsto dai precedenti commi — per il personale che nella sede ove è stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente per i quali vige l'obbligo della convivenza in caserma, non spetta l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento. In nessun caso potranno essere corrisposte le otto giornate di diaria previste dal regio decreto 18 maggio 1929, n. 894.

Art. 14.

L'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è dovuta al personale che nella nuova sede di servizio abbia comunque fruito di un primo periodo di trattamento di missione.

Agli ufficiali di complemento o comunque in una posizione che non possa essere considerata di servizio permanente effettivo, l'indennità di prima sistemazione compete quando siano trasferiti di sede di servizio ma non per la prima assegnazione di sede in seguito a richiamo o nuova nomina e in ogni caso va loro corrisposta nella misura prevista per il personale senza persone di famiglia conviventi e a carico.

La norma di cui al precedente comma si applica ai richiamati con gradi di maresciallo, sergente maggiore e sergente dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica che non siano raffermati o vincolati a ferma speciale, non spetta in alcun caso l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento.

A decorrere dal 1° maggio 1946 e fino al 30 giugno 1946, le quote di diaria e le indennità previste, per qualsiasi personale dello Stato, dalle disposizioni vigenti a tale data, per le gite di servizio nell'ambito di piccole distanze e per le gite senza pernottazioni fuori residenza, sono triplicate.

Per le gite nell'ambito delle piccole distanze, in luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, è ammessa, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attribuzione del trattamento, se più favorevole, risultante dalle disposizioni in vigore al 30 giugno 1946, con esclusione però di qualsiasi riferimento alle diarie di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 17.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono dovute al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona assegnata per le funzioni d'istituto.

Le indennità stesse non spettano nemmeno al personale cui sia assegnata un'indennità fissa mensile di giro per le gite di servizio nell'ambito di una determinata circoscrizione o zona.

Art. 18.

Le indennità, compensi e rimborsi, previsti per i trasferimenti di sede sono dovuti — con esclusione dell'indennità di prima sistemazione — anche per i trasferimenti disposti per ragioni di servizio da una località all'altra di un medesimo comune purchè sussista la distanza di almeno 10 chilometri per la via ordinaria transitabile più breve fra il precedente ufficio, scuola, impianto, comando, ecc., e il nuovo ufficio, scuola, impianto, comando, ecc.

Art. 19.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 20 le indennità stabilite dall'art. 1, con l'aumento di cui al successivo art. 25, non hanno effetto su indennità o com-

pensi che secondo le vigenti disposizioni, siano commisurate a indennità di missione, ma non siano dipendenti da spostamenti dalla normale sede di servizio.

Art. 20.

L'indennità di Gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, rimane così stabilita:

a) per il periodo dal 1° al 30 giugno 1946, nella misura pari alla metà del compenso globale previsto dal 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

b) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1946, nella misura pari alla metà della diaria di missione — escluso il supplemento di pernottazione — di cui all'art. 1; oppure nella misura di cui alla precedente lettera *a)* se più favorevole.

Con effetto dal 1° novembre 1946, per l'indennità di Gabinetto è fissata la misura base pari alla metà della diaria di missione — escluso il supplemento di pernottazione — prevista dall'art. 1 per i gradi 12° e 13°.

L'indennità stessa è corrisposta nella misura base di cui sopra agli addetti aventi grado 13° o corrispondente del personale delle Ferrovie dello Stato.

Agli addetti aventi grado superiore l'indennità suddetta è corrisposta nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente inferiore, aumentata di un decimo.

Ai sottufficiali della Marina militare di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, l'indennità stessa è corrisposta per il capo di 1ª classe nella predetta misura base, e per i gradi inferiori nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente superiore, diminuita di un decimo.

Agli effetti dei precedenti due commi il decimo si computa trascurando la frazione di lira.

Art. 21.

Agli effetti delle presenti disposizioni la durata dell'assenza dalla residenza si calcola in base agli orari delle Ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di linea, oppure, se non si faccia uso di essi, in base alle ore in cui si transita per il perimetro del centro di residenza.

Art. 22.

Salvo quanto previsto dall'art. 22 per i militari di truppa, qualora il personale in missione o in trasferta per servizio isolato fuori residenza fruisca di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione, il supplemento di pernottazione è ridotto a un quarto e l'integrazione di cui all'art. 3 non è dovuta.

Qualora fruisca di vitto gratuito fornito dall'Amministrazione la diaria è ridotta di un quarto.

Art. 24.

L'indennità integrativa di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, può essere concessa in relazione a richieste che gli interessati debbono presentare alle rispettive Amministrazioni entro il 28 febbraio 1947, sotto pena di decadenza.

Per la concessione dell'indennità integrativa suddetta non occorre il concerto col Ministro per il tesoro. I relativi decreti sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti.

Art. 25.

Per i trasferimenti del personale dalle sedi della Venezia Giulia in sedi site in territorio restituito all'Amministrazione italiana, in luogo delle disposizioni del presente decreto, si continuano ad applicare, se più favorevoli, le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 26.

A decorrere dal 1° novembre 1946, le diarie (esclusi i supplementi di pernottazione) di cui all'art. 1 sono aumentate, per tutti i gradi e per tutte le qualifiche, di L. 100.

L'aumento di cui al precedente comma non ha effetto per le missioni e trasferte di durata inferiore a 24 ore.

Con la medesima decorrenza, al personale civile e militare che viaggia in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per ogni periodo di 24 ore, e per i periodi residuali non inferiori a 12 ore, di assenza dalla residenza, è concessa un'integrazione di lire 300 sul trattamento di missione spettante a norma dei precedenti articoli.

Art. 27.

Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 23, il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Agli aiutanti aventi grado superiore l'indennità suddetta è corrisposta nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente inferiore, aumentata di un decimo.

Ai sottufficiali della Marina militare di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, l'indennità stessa è corrisposta per il capo di 1ª classe nella predetta misura base, e per i gradi inferiori nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente superiore, diminuita di un decimo.

Agli effetti dei precedenti due commi il decimo si computa trascurando la frazione di lira.

Art. 21.

Agli effetti delle presenti disposizioni la durata dell'assenza dalla residenza si calcola in base agli orari delle Ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di linea, oppure, se non si faccia uso di essi, in base alle ore in cui si transita per il perimetro del centro di residenza.

Art. 22.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che non siano raffermati o vincolati a ferma speciale, spetta, per ogni 24 ore di trasferta:

a) il solo supplemento di pernottazione, aumentato di un decimo, senza l'indennità integrativa di cui al precedente art. 3, se ricevono il vitto dall'Amministrazione;

b) un'indennità giornaliera di L. 50 se ricevono il vitto e l'alloggio dall'Amministrazione.

Per i servizi isolati inferiori a 24 ore e per i periodi residuali finali, ai medesimi spetta l'intera diaria, o metà della diaria, a seconda che non ricevano vitto dall'Amministrazione o lo ricevano in ragione della metà, e se lo ricevono intero, compete loro un quinto della diaria prevista dall'art. 1, semprechè la durata dell'assenza dalla sede non sia inferiore a 10 ore.

ministrazione italiana, in luogo delle disposizioni del presente decreto, si continuano ad applicare, se più favorevoli, le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 26.

A decorrere dal 1° novembre 1946, le diarie (esclusi i supplementi di pernottazione) di cui all'art. 1 sono aumentate, per tutti i gradi e per tutte le qualifiche, di L. 100.

L'aumento di cui al precedente comma non ha effetto per le missioni e trasferte di durata inferiore a 24 ore.

Con la medesima decorrenza, al personale civile e militare che viaggia in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per ogni periodo di 24 ore, e per i periodi residuali non inferiori a 12 ore, di assenza dalla residenza, è concessa un'integrazione di lire 300 sul trattamento di missione spettante a norma dei precedenti articoli.

Art. 27.

Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 26, il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 80. — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778071

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 8.

Nuovo ordinamento dell'istituto nazionale per il commercio estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, col quale sono state approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1930, n. 1547, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti italiani.

A tale fine provvede allo studio sistematico dei problemi e dei mercati interessanti l'esportazione e le [illegible] l'estero, che provvederà di concerto con il Ministero del tesoro e, per quanto riguarda l'istituzione di uffici all'estero, di concerto anche con il Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Per lo studio dei mercati esteri, in genere, per la raccolta di notizie ad essi relative, che possono interessare l'importazione e l'esportazione italiana, come pure per la diffusione all'estero di notizie relative alla produzione italiana, l'Istituto si varrà delle rappresentanze diplomatiche e consolari, dei consiglieri, degli addetti commerciali e, in genere, degli uffici commerciali all'estero e delle camere di commercio italiane all'estero. Potrà, inoltre, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, col Ministero del commercio con l'estero e col Ministero del tesoro, nominare propri rappresentanti diretti con attribuzioni di ordine tecnico predeterminate, ed organizzare speciali missioni commerciali.

Per la raccolta di notizie all'interno, l'Istituto si varrà, oltre che delle camere di commercio, industria e agricoltura e delle pubbliche amministrazioni, degli enti e associazioni ammessi alla designazione di componenti del Consiglio generale.

Con gli organi indicati nei precedenti comma l'Istituto può corrispondere direttamente.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il Consiglio generale;
3) il Comitato esecutivo;
4) la Direzione;
5) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

con ministero per il commercio estero;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti italiani.

A tale fine provvede allo studio sistematico dei problemi e dei mercati interessanti l'esportazione e la importazione ed il transito delle merci estere attraverso l'Italia. Previe intese con le Amministrazioni interessate, svolge opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero, disciplina la partecipazione italiana alle mostre, fiere ed esposizioni estere, e favorisce le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto.

L'Istituto assolve inoltre tutti quegli altri compiti che il Ministero del commercio con l'estero può ad esso attribuire nel campo dei traffici con l'estero, e prende qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito.

Art. 2.

L'Istituto è un Ente di diritto pubblico.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

L'Istituto ha sede in Roma.

Potranno costituirsi, a seguito di deliberazioni del Consiglio generale, sezioni, agenzie, rappresentanze, sotto qualsiasi forma, anche in altre città dello Stato ed all'estero. Le deliberazioni predette sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con

Per la nomina di nuove cariche all'interno, l'Istituto si varrà, oltre che delle camere di commercio, industria e agricoltura e delle pubbliche amministrazioni, degli enti e associazioni ammessi alla designazione di componenti del Consiglio generale.

Con gli organi indicati nei precedenti comma l'Istituto può corrispondere direttamente.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il Consiglio generale;
3) il Comitato esecutivo;
4) la Direzione;
5) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Ad esso spetta l'alta direzione e rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente, nominato dal Consiglio generale a termini dell'art. 8.

Il presidente può convocare il Consiglio ed il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 e, nel caso che intervenga alle relative sedute, ne assume la presidenza.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col Ministro per il tesoro, potrà essere stabilita, sul bilancio dell'Istituto, un'indennità di carica e di rappresentanza a favore del presidente e del vice presidente.

Art. 7.

Il Consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto come è in appresso indicato:

1) il presidente dell'Istituto;

2) due delegati del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute e Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

3) un delegato del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli affari economici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

4) un delegato del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane;

5) due delegati del Ministero del tesoro;

6) un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) un delegato del Ministero dell'industria e del commercio;

8) un delegato del Ministero della marina mercantile;

9) un delegato del Ministero dei trasporti;

10) un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

12) un delegato dell'Ufficio italiano dei cambi, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio stesso;

13) sei membri indicati dal Ministero dell'industria e del commercio, previa designazione, nelle forme che il Ministero medesimo stabilirà, delle camere di commercio, industria e agricoltura e delle associazioni interessate nella materia degli scambi con l'estero;

14) sei esperti nella stessa materia prescelti dal Ministero del commercio con l'estero;

15) tre membri indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa designazione, nelle forme che il Ministero medesimo stabilirà, delle organizzazioni dei lavoratori (impiegati e operai) aventi interesse nella materia degli scambi con l'estero;

16) un rappresentante designato dal personale dell'Istituto.

I delegati di cui ai nn. 2 a 11 devono essere scelti tra il personale delle rispettive Amministrazioni di grado non inferiore al 6° o, quando non sia possibile, non inferiore al 7°.

I membri del Consiglio di cui ai nn. 2 a 12 possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati. I membri di cui ai nn. 13 a 16 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio hanno diritto a un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, su proposta del presidente dell'Istituto.

Il Ministro per il commercio con l'estero ha il diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio e del Comitato assumendone, nella circostanza, la presidenza.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali che l'Istituto deve seguire nell'esplicazione delle sue [illegible] e di cui fanno parte, quali membri di diritto, il direttore generale per gli accordi commerciali e per le valute del Ministero del commercio con l'estero, uno dei delegati del Ministero del tesoro ed il rappresentante del personale dell'Istituto in seno al Consiglio.

Spetta al Comitato di stabilire le norme di funzionamento e di azione dell'Istituto sulle basi delle direttive indicate dal Consiglio.

Il Comitato delibera sulle spese che, per la loro entità, non rientrino nella competenza del direttore generale e prende in genere ogni deliberazione necessaria ad assicurare e disciplinare l'attività dell'Istituto, che non sia di competenza del Consiglio.

Il Comitato può deliberare la nomina di commissioni per lo studio di particolari argomenti interessanti l'azione dell'Istituto nel quadro delle sue attribuzioni. Può, a tale scopo, deferire incarichi a consulenti, stabilendone i compiti, la durata, e, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, il compenso.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

I membri del Comitato hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura che sarà determinata ai sensi dell'art. 7, quarto comma.

Art. 10.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio generale su proposta del presidente dell'Istituto.

Il direttore generale potrà essere coadiuvato dai capi servizio, nominati in conformità del regolamento per il personale.

Lo statuto determina i poteri deferiti al direttore generale e ai capi servizio.

Il direttore generale, o, in caso di assenza o di impedimento, il capo servizio più anziano, partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato, con voto consultivo.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto da un consigliere della Corte dei conti, presidente, da un funzionario di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, entrambi di grado non inferiore al 7°.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi hanno diritto ad una indennità, stabilita ai sensi dell'art. 7, quarto comma.

Il Collegio esercita le sua funzioni in conformità delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

della previdenza sociale, previa designazione, nelle forme che il Ministero medesimo stabilirà, delle organizzazioni dei lavoratori (impiegati e operai) aventi interesse nella materia degli scambi con l'estero:

16) un rappresentante designato dal personale dell'Istituto.

I delegati di cui ai nn. 2 a 11 devono essere scelti tra il personale delle rispettive Amministrazioni di grado non inferiore al 6° o, quando non sia possibile, non inferiore al 7°.

I membri del Consiglio di cui ai nn. 2 a 12 possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati. I membri di cui ai nn. 13 a 16 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio hanno diritto a un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, su proposta del presidente dell'Istituto.

Il Ministro per il commercio con l'estero ha il diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio e del Comitato assumendone, nella circostanza, la presidenza.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali che l'Istituto deve seguire nell'esplicazione delle sue funzioni, di dare parere sulle iniziative e proposte che vengono sottoposte al suo esame, di indicare le iniziative utili ai fini per i quali l'Istituto è stato istituito.

Spettano altresì al Consiglio le nomine del vice presidente e dei membri elettivi del Comitato e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto.

Il Consiglio si aduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 9.

Per dare esecuzione alle direttive di massima da lui deliberate e per lo svolgimento delle funzioni tecniche dell'Istituto, il Consiglio nomina un Comitato esecutivo, composto di nove membri, scelti nel proprio seno,

Art. 10.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio generale su proposta del presidente dell'Istituto.

Il direttore generale potrà essere coadiuvato dai capi servizio, nominati in conformità del regolamento per il personale.

Lo statuto determina i poteri deferiti al direttore generale e ai capi servizio.

Il direttore generale, o, in caso di assenza o di impedimento, il capo servizio più anziano, partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato, con voto consultivo.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto da un consigliere della Corte dei conti, presidente, da un funzionario di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, entrambi di grado non inferiore al 7°.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi hanno diritto ad una indennità, stabilita ai sensi dell'art. 7, quarto comma.

Il Collegio esercita le sue funzioni in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 12.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede:

1) con il fondo stanziato sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero a partire dall'esercizio 1946-1947, il cui ammontare sarà fissato, per ciascun esercizio, di concerto con il Ministero del tesoro;

2) con i proventi dei diritti d'importazione ed esportazione, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme particolari al riguardo emanate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

3) con i proventi a favore dell'Istituto per compensi di determinate prestazioni o per rimborso di spese, nonchè con i proventi delle pubblicazioni da esso curate;

4) con i contributi che associazioni, enti o privati, volontariamente stabiliscano in suo favore.

Art. 13.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si dovrà procedere alla nomina del presidente dell'Istituto a termini dell'art. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà costituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto secondo le norme previste dagli articoli che precedono.

Nel frattempo il presidente ha tutti i poteri conferiti dalle presenti norme al Consiglio e al Comitato dell'Istituto.

Nella sua prima sessione il Consiglio delibererà lo statuto dell'Ente ed il regolamento del personale, che saranno approvati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il presidente e i componenti il Consiglio di prima nomina durano in carica fino al 31 dicembre 1948.

Fino all'approvazione del nuovo statuto e del regolamento predetto si osserveranno le norme statutarie e le disposizioni del regolamento interno e del regolamento del personale dell'Istituto, approvati con decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, per tutto quanto sia compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — NENNI — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Te lo dirò », di stazza lorda tonn. 23,17, iscritto al n. 1332 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 settembre 1946;

Motopeschereccio « Marone », di stazza lorda tonnellate 20,86, iscritto al n. 1276 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 settembre 1946;

Motopeschereccio « Falco », di stazza lorda tonnellate 19,51, iscritto al n. 1123 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 settembre 1946;

Motopeschereccio « Anna Maria », di stazza lorda tonn. 20,45, iscritto al n. 195 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 1° ottobre 1946;

Motopeschereccio « S. Rita da Cascia », di stazza lorda tonn. 26,15, iscritto al n. 110 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore 18 del 17 settembre 1946;

Piropeschereccio « Vigilante », di stazza lorda tonnellate 39,06, iscritto al n. 84 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 12 del 21 settembre 1946;

Motopeschereccio « Africano », di stazza lorda tonnellate 22,15, iscritto al n. 795 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 6 settembre 1946;

Motopeschereccio « Emilia », di stazza lorda tonnellate 19,02, iscritto col passavanti provvisorio del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 6 agosto 1946;

Motopeschereccio « A nessuno secondo », di stazza lorda tonn. 21,05, iscritto al n. 910 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 agosto 1946;

Motopeschereccio « Aldo 2° », di stazza lorda tonnellate 14,35, iscritto al n. 520 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 dell'11 agosto 1946;

Motopeschereccio « Tre Sorelle », di stazza lorda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Nella sua prima sessione il Consiglio delibererà lo statuto dell'Ente ed il regolamento del personale, che saranno approvati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il presidente e i componenti il Consiglio di prima nomina durano in carica fino al 31 dicembre 1948.

Fino all'approvazione del nuovo statuto e del regolamento predetto si osserveranno le norme statutarie e le disposizioni del regolamento interno e del regolamento del personale dell'Istituto, approvati con decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, per tutto quanto sia compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — NENNI — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Motopeschereccio « Anna Maria », di stazza lorda tonn. 20,45, iscritto al n. 195 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 1° ottobre 1946;

Motopeschereccio « S. Rita da Cascia », di stazza lorda tonn. 26,15, iscritto al n. 110 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore 18 del 17 settembre 1946;

Piropeschereccio « Vigilante », di stazza lorda tonnellate 30,66, iscritto al n. 84 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 12 del 21 settembre 1946;

Motopeschereccio « Africano », di stazza lorda tonnellate 22,15, iscritto al n. 795 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 6 settembre 1946;

Motopeschereccio « Emilia », di stazza lorda tonnellate 19,02, iscritto col passavanti provvisorio del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 6 agosto 1946;

Motopeschereccio « A nessuno secondo », di stazza lorda tonn. 21,05, iscritto al n. 910 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 agosto 1946;

Motopeschereccio « Aldo 2° », di stazza lorda tonnellate 14,35, iscritto al n. 520 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 dell'11 agosto 1946;

Motopeschereccio « Tre Sorelle », di stazza lorda tonn. 13,30, iscritto al n. 1301 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 6 agosto 1946;

Motopeschereccio « Trionfo », di stazza lorda tonnellate 22, iscritto al n. 985 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 agosto 1946;

Motopeschereccio « Thinus », di stazza lorda tonnellate 33,08, iscritto al n. 130 delle matricole del Compartimento di Lussino: dalle ore zero del 25 maggio 1944;

Rimorchiatore « Domenico », di stazza lorda tonnellate 63,04, iscritto al n. 2576 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 21 settembre 1946;

Motopeschereccio « Giuseppe », di stazza lorda tonnellate 12,80, iscritto al n. 1189 delle matricole del Compartimento marittimo di Savona: dalle ore 11 del 25 settembre 1946;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Motoveliero « Emilia », di stazza lorda tonn. 38,18, iscritto al n. 136 delle matricole del Compartimento marittimo di Reggio Calabria: dalle ore 18 del 18 settembre 1946;

Motopeschereccio « Triglia », di stazza lorda tonnellate 17,60, iscritto al n. 891 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 9 settembre 1946;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonnellate 24,77, iscritto al n. 619 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 8 del 3 ottobre 1946.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 4, foglio n. 127.

(353)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Rettifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3 Marina, foglio n. 76, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

L'iscrizione del motoveliero « Italia », di cui al [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato nel regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre stesso anno, registro n. 22 Finanze, foglio numero 205, col quale il sig. Firminio Ravecca, presidente del Consorzio Lombardo per la tutela della pesca, veniva chiamato a presiedere anche il Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa;

Ritenuto che il sig. Firminio Ravecca cessò da tale duplice carica, a seguito della nomina dell'avv. Catullo Chiozzi a commissario del Consorzio Lombardo tutela pesca, avvenuta con ordinanza 13 agosto 1945 del Governo Militare Alleato, e che nessun provvedimento fu adottato per il Consorzio tutela pesca del lago Maggiore, il quale cessò anzi praticamente di funzionare;

Ritenuta la necessità di riorganizzare il predetto Consorzio e di far luogo alla nomina del nuovo presidente;

Viste le proposte avanzate dai Prefetti di Novara e di Varese, rispettivamente con lettera 10 luglio 1946, numero 19898 e 11 luglio 1946, n. 15115;

Decreta:

Il prof. Edgardo Baldi, direttore dell'Istituto di idrobiologia Marco de Marchi, è nominato presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo, a decorrere dalla data del presente decreto, con l'incarico di ricostituire il Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 127.

(353)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Rettifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3 Marina, foglio n. 76, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

L'iscrizione del motoveliero « Italia », di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è annullata.

Nello stesso decreto, nella parte relativa al rimorchiatore « Giulia R. », le parole « dalle ore 8 del 29 marzo 1943 » sono sostituite dalle altre « dalle ore 8 del 30 aprile 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 129

(348)

Ritenuto che il sig. Firminio Ravecca cessò da tale duplice carica, a seguito della nomina dell'avv. Catullo Carozzi a commissario del Consorzio Lombardo tutela pesca, avvenuta con ordinanza 13 agosto 1945 del Governo Militare Alleato, e che nessun provvedimento fu adottato per il Consorzio tutela pesca del lago Maggiore, il quale cessò anzi praticamente di funzionare;

Ritenuta la necessità di riorganizzare il predetto Consorzio e di far luogo alla nomina del nuovo presidente;

Visto le proposte avanzate dai Prefetti di Novara e di Varese, rispettivamente con lettera 10 luglio 1946, numero 19898 e 11 luglio 1946, n. 15415;

Decreta:

Il prof. Edgardo Baldi, direttore dell'Istituto di idrobiologia Marco de Marchi, è nominato presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo, a decorrere dalla data del presente decreto, con l'incarico di ricostituire il Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1946
Registro agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 85

(324)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca Lombarda di depositi e conti correnti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Lombarda di depositi e conti correnti, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Lombarda di depositi e conti correnti, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Giovanni Amendola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(314)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 8 aprile 1944 dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Venezia, concernente il segretario capo degli Ospedali stessi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 8 aprile 1944 degli Ospedali riuniti di Venezia concernente la nomina del dott. Valentino Vanzetto a segretario capo degli Ospedali stessi;

Vista la deliberazione 28 novembre 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ente chiede la convalida del detto provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Milano del Banco Ambrosiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 953, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in via Larnino, angolo piazza Bazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(315)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 953,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 8 aprile 1944 dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Venezia, concernente il segretario capo degli Ospedali stessi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 8 aprile 1944 degli Ospedali riuniti di Venezia concernente la nomina del dott. Valentino Vanzetto a segretario capo degli Ospedali stessi;

Vista la deliberazione 28 novembre 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ente chiede la convalida del detto provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia;

Considerato che il provvedimento in parola fu adottato a norma delle disposizioni regolamentari in vigore presso l'istituto ospedaliero e che non risulta inficiato da alcun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

E' dichiarata valida la deliberazione 8 aprile 1944 della Amministrazione degli Ospedali riuniti di Venezia, concernente la nomina del dott. Valentino Vanzetto a segretario capo degli Ospedali stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORBI

(375)

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in via Lamino, angolo piazza Bazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(315)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano due agenzie di città, in piazza IV Novembre, angolo via Terra e in via degli Imbriani, angolo via Ugoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(313)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160, col quale, è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, via Imbriani, 37;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato che il capitale della suindicata azienda appartiene alla Società in accomandita semplice Robert Zapp di Milano, di pertinenza esclusiva della Società svizzera Stahl Holding di Zurigo e per la partecipazione del solo 0,50 % ad un suddito tedesco e si rende opportuno revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(363)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Convalida di deliberazioni relative al personale degli Istituti ospitalieri di Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 3 ottobre 1946, n. 1298, con la quale il commissario presso gli Istituti ospitalieri di Milano chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, concernenti il personale sanitario amministrativo e salariato degli Istituti stessi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 219, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano;

Considerato che i cennati provvedimenti furono adottati in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto e che essi risultano giustificati da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti oggetto della su ricordata deliberazione, concernenti il personale sanitario, amministrativo e salariato degli Istituti ospitalieri di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(359)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Nomina dei consiglieri e dei sindaci governativi presso l'Amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... Assistenza Animas, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(363)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro.

Roma, addì 27 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORBI

(332)

vigore presso il Pio Istituto e che essi risultano giustificati da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti oggetto della su ricordata deliberazione, concernenti il personale sanitario, amministrativo e salariato degli Istituti ospitalieri di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORBI

(358)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Nomina dei consiglieri e dei sindaci governativi presso l'Amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1946, con cui viene provveduto alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

nomina del presidente dell'Istituto predetto e viene fissata la cessazione della gestione commissariale alla data in cui avrà luogo l'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione;

Considerata l'urgenza di nominare i consiglieri e i sindaci governativi;

Decreta:

I signori:

Ventura dott. Giuseppe, direttore generale del Tesoro;

Passarella dott. Giuseppe, direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'industria e delle miniere;

Ballanti dott. Pietro, direttore generale della Marina mercantile;

Visentini ing. Marco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Candeloro Luigi, ispettore generale del Tesoro;

Virgili dott. ing. Enea, ispettore capo superiore del Ministero dei trasporti;

sono nominati componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947-1948.

I signori:

Girardi dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Petitto dott. Luigi, ispettore superiore del Tesoro;

Sica dott. Roberto, capo sezione al Ministero della marina mercantile;

sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

I signori:

Grà dott. Cesare, ispettore superiore del Tesoro;

Vichi dott. Umberto, ispettore capo di finanza;

sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Novelli dott. Giovanni, medico chirurgo;

Tomassini dott. prof. Iginio, medico chirurgo;

Fadda dott. Luigi, pediatra;

Porrati avv. Ettore, esperto in materia amministrativa;

Plesa dott. prof. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 200. — FERRARI

(299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Colleferro.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 7 gennaio 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla Società Bombrini, Parodi, Delfino, il fabbricato sito in Colleferro al n. 328, con le sue pertinenze (giardino, ecc.), da adibire a Casa della Madre e del Bambino.

(417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1078017

...ministero dei lavori pubblici;
Candeloro Luigi, ispettore generale del Tesoro;
Virgili dott. ing. Enea, ispettore capo superiore del Ministero dei trasporti;
sono nominati componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947-1948.

I signori:
Girardi dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;
Petitto dott. Luigi, ispettore superiore del Tesoro;
Siea dott. Roberto, capo sezione al Ministero della marina mercantile;
sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

I signori:
Grà dott. Cesare, ispettore superiore del Tesoro;
Vichi dott. Umberto, ispettore capo di finanza:
sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(416)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria, pel triennio 1945-47, i signori:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Colleferro.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 7 gennaio 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla Società Nombrini, Parodi, Delfino, il fabbricato sito in Colleferro al n. 228, con le sue pertinenze (giardino, ecc.), da adibire a Casa della Madre e del Bambino.

(417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Greve (Firenze), di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(196)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Adria (Rovigo), di un mutuo di L. 6.730.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(197)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di La Maddalena (Sassari), di un mutuo di L. 1.190.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(198)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fosdinovo (Massa Carrara), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(199)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Teresa Riva (Messina), di un mutuo di L. 510,000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(200)

Autorizzazione al comune di Raccuia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Raccuia (Messina), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(201)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Crema (Cremona), di un mutuo di L. 1.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(262)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Aidone (Enna), di un mutuo di L. 628.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(263)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nicosia (Enna), di un mutuo di L. 3.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(264)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 12 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Pardo Pietro di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 2 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Trinelli Alberto fu Pellegrino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 10 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Palasso Amelia fu Modestino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 21.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1099 — Data: 11 marzo 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Santuccio Sebastiano fu Gaspare — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 62.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 4 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Gioia Luciano fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 752.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1345 — Data: 3 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Spiragna Francesco fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Laurenzana Paolo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 2950.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 5 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Degli Albizi Rinaldo fu Albizo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 26 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Gaspari Lucia fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 8 — Rendita L. 4375.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 7 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Troglia Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 791.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8084 — Data:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

di Taormina (Messina), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(261)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Crema (Cremona), di un mutuo di L. 1.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(262)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Aidone (Enna), di un mutuo di L. 638.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(263)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nicosia (Enna), di un mutuo di L. 3.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(264)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 7 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roncofreddo (Forlì), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(265)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(266)

destino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 21.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1000 — Data: 11 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Santuccio Sebastiano fu Gaspare — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 62.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 4 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Gioia Luciano fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1915 — Data: 3 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscossione — Intestazione: Spiragna Francesco fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Laurenzana Paolo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 2520.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 3 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Degli Albizi Rinaldo fu Albizo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 909.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 26 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Gaspari Lucia fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 8 — Rendita L. 4455.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 7 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Treglia Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 791.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8084 — Data: 27 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Riva Attilio fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1082 — Data: 25 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Stinco Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Ugolini Marco fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 5 — Rendita L. 1252,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 6 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Raffaella, Vittoria e Raffaello fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Raffaella fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Vittoria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Raffaello fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 10 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: La Perilla Francesco fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2214 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Starace Francesco Saverio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 8 — Rendita L. 196.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data: 5 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 22,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 — Data: 30 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Marino Francesco Paolo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Comuni Siciliani, nominativi 2 — Rendita L. 321,98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2284 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Mearini Margherita vedova Panicucci — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 506 — Data: 2 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Coen Massimiliano fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, al portatore 4 — Capitale L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 282 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Teti Raffaele — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, al portatore 12 — Capitale L. 49.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Campo Paolo di Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativa — Intestazione: Brocco Giacomo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 160.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 12 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Zanatti Maria fu Federico di Fuggerli — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 56,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 6 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Peri Carmela — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3841 — Data: 25 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Daprile Nicola fu Vitantonio — Titoli del Debito pubblico: B. T., al portatore 3 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3842 — Data: 25 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Daprile Nicola fu Vitantonio — Titoli del Debito pubblico: B. T., al portatore 31 — Capitale L. 34.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 4 — Rendita L. 695.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 16, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

(353) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1947 - N. 17

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,0485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1102417

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 — Data: 30 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Marino Francesco Paolo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Comuni Siciliani nominativi 3 — Rendita L. 321,98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2284 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Mearini Margherita vedova Panicucci — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 2 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Corn Massimiliano fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, al portatore 4 — Capitale L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 282 — Data: 11 settembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Teti Raffaele — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, al portatore 12 — Capitale L. 49.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 17 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Campo Paola di Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6299 — Data: 19 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Arioni Vittorio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 6 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5694 — Data: 29 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Sansolini Annunziata — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4413 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Sala Alfonso di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3072 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: De Biasi Vito fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1668 — Data: 15 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ri

n. 238, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

(383) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1947 - N. 17

Argentina	25 —	Norvegia	20,10,5
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2847	Olanda	37,1483
Brasile	5,35	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8575	S. U. America	100 —
Egitto	415,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	25,57
India Bombay	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		86,70
id. 3,50 % 1902		86 —
id. 3 % lordo		66,70
id. 5 % 1935		91,65
Redimibile 3,50 % 1934		81,25
id. 5 % 1936		92,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,90
Buoni del Tesoro 5 %	(16 giugno 1948)	98,50
id.	5 % (15 febbraio 1949)	97,25
id.	5 % (15 febbraio 1950)	97,10
id.	5 % (15 settembre 1950)	97,05
id.	5 % (15 aprile 1951)	97,30
id.	4 % (15 settembre 1951)	92,70
id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,00
id.	5 % convertiti 1951	97,10

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 25 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-130 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 585.
Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato. Pag. 226

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 586.
Nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea . . . . . Pag. 231

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.
Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di [illegible] Pag. 232

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 233

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 233

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 233

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 233

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 234

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 240

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 240

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società cooperativa industriale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 102678

Per le inserzioni da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 224 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 585.
Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato. Pag. 226

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 586.
Nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea . . . . . Pag. 231

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.
Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza dell'Ente del Tessile Nazionale . Pag. 232

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1947.
Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno . . . . . Pag. 232

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno . . . . . Pag. 232

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.
Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata nell'anno 1947 per alcune categorie di entrata. Pag. 233

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.
Cessioni di valuta di natura finanziaria . . . Pag. 238

Avviso di rettifica (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 525) . . . . Pag. 239

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 234

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 234

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 235

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 239

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 236

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 240

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 240

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società cooperativa industriale Tolvese, con sede in Tolve . . . . . Pag. 240

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bari, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 240

Vacanza della cattedra di grammatica greca e latina presso l'Università di Roma, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 240

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso alla cattedra di storia della filosofia nella Università di Napoli indetto nel 1942 - Nuovo giudizio - Presentazione dei documenti . . . . . Pag. 240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780027

783017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 585.

Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429 ed il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto, viste dal Ministro per il tesoro, e cioè:

a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei ed operai giornalieri, dalla tabella *A;*

b) per i salariati temporanei della Marina militare con qualifica di «agenti ausiliari dei fari», dalla tabella *B;*

c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla tabella *C*.

Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi.

21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo l'indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le aliquote di maggiorazione per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e per i soprassoldi di responsabilità restano fissate come segue:

a) da un minimo del 7,50 % ad un massimo del 15 %, secondo le norme dei regolamenti speciali di ciascuna Amministrazione, per il lavoro straordinario diurno;

b) nel 15 % per il lavoro notturno e festivo;

c) in misura non eccedente il 20 % per il guadagno del «cottimo». Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali è consentito elevare detta aliquota al 25 %;

d) in misura non eccedente il 10 % per i soprassoldi di cui all'art. 230, lettera *g*), del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Dette aliquote di maggiorazione vanno calcolate per la determinazione del guadagno di cottimo e dei soprassoldi, sulla sola paga, di cui alle annesse tabelle, mentre per i compensi del lavoro straordinario, diurno e notturno, e del lavoro festivo, le aliquote di maggiorazione vanno calcolate sulle paghe stesse integrate della quota di carovita di cui al penultimo comma del presente articolo.

Per i soprassoldi determinabili in misura fissa, anzichè in relazione alla paga, resta ferma la facoltà di cui al 1° comma dell'art. 230 del regolamento generale per i salariati statali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato dall'art. 9 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398.

Sono esclusi dal conferimento delle funzioni di capo squadra o capo gruppo, e dal godimento del relativo soprassoldo, i salariati che non siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai.

Nulla è innovato al disposto del terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... decreto legislativo luogotenenziale 21 ... vembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429 ed il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto, viste dal Ministro per il tesoro, e cioè:

a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei ed operai giornalieri, dalla tabella *A*;

b) per i salariati temporanei della Marina militare con qualifica di «agenti ausiliari dei fari», dalla tabella *B*;

c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla tabella *C*.

Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi.

Art. 2.

Ai personali di cui al precedente art. 1 è esteso il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

Art. 3.

Nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di 21.000 lire annue, l'indennità mensile di carovita istituita con il decreto legislativo luogotenenziale ... cottimo e per i soprassoldi di ... fissate come segue:

a) da un minimo del 7,50 % ad un massimo del 15 %, secondo le norme dei regolamenti speciali di ciascuna Amministrazione, per il lavoro straordinario diurno;

b) nel 15 % per il lavoro notturno e festivo;

c) in misura non eccedente il 20 % per il guadagno del «cottimo». Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali è consentito elevare detta aliquota al 25 %;

d) in misura non eccedente il 10 % per i soprassoldi di cui all'art. 230, lettera *g*), del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Dette aliquote di maggiorazione vanno calcolate per la determinazione del guadagno di cottimo e dei soprassoldi, sulla sola paga, di cui alle annesse tabelle, mentre per i compensi del lavoro straordinario, diurno e notturno, e del lavoro festivo, le aliquote di maggiorazione vanno calcolate sulle paghe stesse integrate della quota di carovita di cui al penultimo comma del presente articolo.

Per i soprassoldi determinabili in misura fissa, anzichè in relazione alla paga, resta ferma la facoltà di cui al 1° comma dell'art. 230 del regolamento generale per i salariati statali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato dall'art. 9 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398.

Sono esclusi dal conferimento delle funzioni di capo squadra o capo gruppo, e dal godimento del relativo soprassoldo, i salariati che non siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai.

Nulla è innovato al disposto del terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, giusta il quale, nella determinazione dei compensi per il lavoro straordinario (diurno e notturno) e festivo, va compresa l'aliquota dell'indennità di carovita, secondo le modalità indicate al comma 5, lettera *b*), dell'art. 2 di detto decreto, previa detrazione, dall'aliquota stessa, delle L. 2000 mensili consolidate nella paga ai sensi del precedente art. 3.

Il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo, è retribuito colla sola maggiorazione del 15 % sulla paga.

Art. 5.

E' concesso a tutto il personale salariato, comunque denominato, che se ne renda meritevole, un premio giornaliero di presenza ragguagliato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10287

a) a un ottavo della paga media giornaliera lorda del rispettivo gruppo o categoria, per i salariati retribuiti con paga giornaliera;

b) a un duecentesimo della sola retribuzione media mensile lorda relativa al grado rivestito per i salariati la cui retribuzione sia stabilita in ragione mensile.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni «ad personam» ed accessori di qualsiasi natura ancorchè ragguagliati alla paga o retribuzione ed utili ai fini di pensione, ed è, altresì, esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso ai salariati che abbiano dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio, in sede o fuori sede, ed escluse, in ogni caso, le assenze da qualsiasi motivo determinate, anche se per festività, licenze retribuite o non, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Non spetta neppure nei giorni festivi in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Detto premio è diviso in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro e ogni ora di assenza dal servizio, anche se giustificata, importa la detrazione di una quota oraria.

Le ore di lavoro straordinario non danno diritto ad alcuna quota di premio.

Nelle denuncie di infortunio il premio di presenza non va compreso tra gli elementi del salario da segnalare all'Istituto assicuratore per gli effetti della relativa indennità o rendita, nè deve essere incluso tra le competenze da assoggettare al contributo in favore dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 6.

A tutti i salariati è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione è commisurata:

a) a una mensilità di retribuzione e di indennità di carovita, escluse le quote complementari, per gli incaricati stabili;

b) a [illegible] di paga [illegible]

Identico criterio va seguito nei casi in cui la paga, o retribuzione, sia corrisposta in misura ridotta.

La gratificazione non spetta ai salariati espulsi, nè a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie, o per loro volontà.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento.

Art. 7.

Per la classificazione e l'attribuzione delle paghe fissate dall'annessa tabella *A* debbono essere osservati i seguenti criteri:

1. — CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE:

La classificazione dei salariati nelle categorie previste dalla predetta tabella *A* è fatta con provvedimenti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, secondo la qualifica di mestiere e la specializzazione dei salariati stessi, senza oltrepassare, nei riguardi dei salariati permanenti, il numero massimo già fissato dalle disposioni di legge delle singole Amministrazioni per ciascuno dei gruppi di cui alla tabella *A* allegata al regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Nel gruppo «capi operai», «sorveglianti o simili» sono classificati esclusivamente i salariati di ruolo aventi le predette denominazioni.

Gli operai permanenti specializzati e gli operai temporanei specializzati sono inquadrati nella prima categoria della stessa tabella.

Gli operai temporanei «qualificati» sono inquadrati nella seconda categoria della tabella medesima e nella stessa categoria sono classificati quelli, tra gli operai permanenti che finora hanno fatto parte del terzo gruppo (operai comuni), i quali, secondo le norme particolari delle rispettive Amministrazioni, esplichino attività propria della seconda categoria (qualificati).

Gli operai permanenti «comuni», che non vengono passati nella seconda categoria, e gli operai temporanei «comuni» sono classificati nella terza categoria.

Nella quarta categoria sono classificati esclusivamente operai temporanei con mansioni di «manovali»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

non spetta neppure nei giorni festivi in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Detto premio è diviso in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro e ogni ora di assenza dal servizio, anche se giustificata, importa la detrazione di una quota oraria.

Le ore di lavoro straordinario non danno diritto ad alcuna quota di premio.

Nelle denuncie di infortunio il premio di presenza non va compreso tra gli elementi del salario da segnalare all'Istituto assicuratore per gli effetti della relativa indennità o rendita, nè deve essere incluso tra le competenze da assoggettare al contributo in favore dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 6.

A tutti i salariati è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione è commisurata:

a) a una mensilità di retribuzione e di indennità di carovita, escluse le quote complementari, per gli incaricati stabili;

b) a 30 giornate di paga, oltre all'indennità di carovita mensile, escluse le quote complementari, per i salariati pagati per tutti i giorni dell'anno;

c) a 25 giornate di paga, oltre all'indennità di carovita mensile, escluse le quote complementari, per i salariati pagati nelle sole giornate lavorative;

e va corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni per i casi *a*) e *b*) e superiore a 13 giorni per il caso *c*) e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di assenza che non comportino il diritto alla paga o retribuzione, mentre per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia il relativo rateo viene determinato nello stesso rapporto della indennità d'infortunio o del sussidio di malattia effettivamente percepito, rispetto alla paga o retribuzione.

del Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, secondo la qualifica di mestiere e la specializzazione dei salariati stessi, senza oltrepassare, nei riguardi dei salariati permanenti, il numero massimo già fissato dalle disposioni di legge delle singole Amministrazioni per ciascuno dei gruppi di cui alla tabella A allegata al regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Nel gruppo « capi operai », « sorveglianti o simili » sono classificati esclusivamente i salariati di ruolo aventi le predette denominazioni.

Gli operai permanenti specializzati e gli operai temporanei specializzati sono inquadrati nella prima categoria della stessa tabella.

Gli operai temporanei « qualificati » sono inquadrati nella seconda categoria della tabella medesima e nella stessa categoria sono classificati quelli, tra gli operai permanenti che finora hanno fatto parte del terzo gruppo (operai comuni), i quali, secondo le norme particolari delle rispettive Amministrazioni, esplichino attività propria della seconda categoria (qualificati).

Gli operai permanenti « comuni », che non vengono passati nella seconda categoria, e gli operai temporanei « comuni » sono classificati nella terza categoria.

Nella quarta categoria sono classificati esclusivamente operai temporanei con mansioni di « manovali » o simili.

Nella quinta categoria sono classificati esclusivamente salariati temporanei assunti come « apprendisti ».

Nella sesta categoria sono classificate le operaie permanenti « specializzate », o « di controllo o sorveglianza », e le operaie temporanee « specializzate ».

Nella settima categoria sono classificate le operaie permanenti « comuni » e le operaie temporanee « comuni ».

Il numero complessivo dei salariati permanenti classificati nella seconda e nella terza categoria non deve superare, comunque, quello già stabilito per l'organico del terzo gruppo, compresi, in esso, gli eventuali posti in soprannumero consentiti da speciali disposizioni di legge.

I salariati temporanei della Marina militare con qualifica di « agenti ausiliari dei fari » sono classificati nelle quattro categorie di cui all'annessa tabella *B*, a seconda della loro specializzazione e della loro destinazione alle varie categorie di segnalamenti.

Per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi (tabella *C*) restano invariate le classificazioni previste dalle norme in vigore.

2. — ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE PAGHE AGLI OPERAI PERMANENTI.

Ai capi operai, sorveglianti e simili, ai quali è assegnata una delle prime quattro classi di paga della tabella in vigore al giorno anteriore alla data da cui ha effetto il presente decreto, viene attribuita la prima classe di paga dell'annessa tabella *A*; a quelli ai quali era assegnata la quinta paga, o la sesta, o la prima eccezionale, o la seconda eccezionale, della precedente tabella, viene attribuita, rispettivamente, la seconda, la terza, la quarta e la quinta classe di paga della stessa tabella *A*.

I « capi operai, sorveglianti e simili » inquadrati nella sesta classe di paga della precedente tabella che però contino, alla data da cui ha effetto il presente decreto, non meno di cinque anni di anzianità in detta paga ed abbiano conseguito ininterrottamente la qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio, vengono inquadrati senz'altro nella quinta classe di paga della nuova tabella.

Se, invece, contino in detta sesta classe di paga della precedente tabella meno di cinque anni di anzianità, ma almeno due, vengono inquadrati nella quarta classe di paga della nuova tabella, a condizione che siano classificati almeno « buoni ».

Essi conseguiranno l'avanzamento alla quinta classe di paga al compimento del periodo di cinque anni dacchè furono assegnati alla sesta classe di paga della precedente tabella, purchè nel quinquennio immediatamente anteriore al compimento di quel periodo, abbiano sempre conseguito la qualifica di « ottimo ».

Parimenti, alla quinta classe di paga vengono assegnati i « capi operai, sorveglianti e simili » che contino almeno un triennio di permanenza nella prima paga eccezionale della precedente tabella o che, pur non avendo compiuto detto triennio, contino cumulativamente un quinquennio di permanenza nella sesta classe di paga e nella prima eccezionale della precedente tabella, ferma la condizione del possesso della qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio.

Agli operai permanenti « specializzati », inquadrati nella prima categoria della tabella *A* viene assegnata

Agli operai « specializzati », già in godimento della settima classe di paga della precedente tabella, che però contino almeno cinque anni di permanenza in tale paga e siano stati qualificati « ottimi » ininterrottamente nell'ultimo quinquennio, viene assegnata senz'altro la nona classe di paga e se non raggiungano il predetto periodo di anzianità ma contino almeno due anni di permanenza nella settima classe di paga della precedente tabella e siano classificati almeno « buoni », sono inquadrati nell'ottava classe di paga. Essi conseguiranno l'avanzamento alla nona classe al verificarsi delle stesse condizioni di cui al precedente terzo comma.

Parimenti alla nona classe di paga vengono assegnati gli operai permanenti « specializzati » in godimento della prima paga eccezionale, ove per essi sussistano le condizioni di anzianità e di qualifica indicate al 5° comma del presente paragrafo.

Agli operai permanenti che siano inquadrati nelle categorie seconda, terza, sesta e settima della tabella *A* viene assegnata la classe corrispondente a quella che era loro attribuita in base alla tabella 5ª del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2111, e successive modificazioni.

La nona classe di paga della seconda categoria (« qualificati ») viene assegnata soltanto agli operai, (eventualmente trasferiti in detta categoria dal terzo gruppo della precedente tabella di classificazione) che, alla data da cui ha effetto il presente decreto, contino almeno tre anni di anzianità nell'ottava classe di paga ed abbiano riportato ininterrottamente nell'ultimo quinquennio la qualifica di « ottimo ».

3. — ATTRIBUZIONE DELLE PAGHE AGLI OPERAI TEMPORANEI (esclusi quelli di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1).

Dopo aver classificato gli operai temporanei nelle rispettive categorie secondo le norme del precedente paragrafo 1, le competenti Amministrazioni assegneranno loro le paghe previste dalla tabella *A* col seguente procedimento:

per ciascun operaio dovrà da prima ricercarsi, nella tabella *D* di raffronto, allegata al presente decreto, la classe di paga della rispettiva categoria, che nella sua misura sia perfettamente uguale o, ove non sussista uguaglianza, sia più prossima per eccesso alla paga di cui l'operaio fruiva il giorno 31 agosto 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

pagà ed abbiano conseguito ininterrottamente la qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio, vengono inquadrati senz'altro nella quinta classe di paga della nuova tabella.

Se, invece, contino in detta sesta classe di paga della precedente tabella meno di cinque anni di anzianità, ma almeno due, vengono inquadrati nella quarta classe di paga della nuova tabella, a condizione che siano classificati almeno « buoni ».

Essi conseguiranno l'avanzamento alla quinta classe di paga al compimento del periodo di cinque anni durche furono assegnati alla sesta classe di paga della precedente tabella, purchè nel quinquennio immediatamente anteriore al compimento di quel periodo, abbiano sempre conseguito la qualifica di « ottimo ».

Parimenti, alla quinta classe di paga vengono assegnati i « capi operai, sorveglianti e simili » che contino almeno un triennio di permanenza nella prima paga eccezionale della precedente tabella o che, pur non avendo compiuto detto triennio, contino cumulativamente un quinquennio di permanenza nella sesta classe di paga e nella prima eccezionale della precedente tabella, ferma la condizione del possesso della qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio.

Agli operai permanenti « specializzati », inquadrati nella prima categoria della tabella A viene assegnata la classe di paga di detta tabella:

1ª se già in godimento della prima classe di paga del gruppo specializzato;

2ª se già in godimento della seconda classe di detto gruppo;

3ª se già in godimento della terza classe di detto gruppo;

4ª se già in godimento della quarta classe di detto gruppo;

5ª se già in godimento della quinta classe di detto gruppo;

6ª se già in godimento della sesta classe di detto gruppo;

7ª se già in godimento della settima classe di detto gruppo;

8ª se già in godimento della prima eccezionale di detto gruppo;

9ª se già in godimento della seconda eccezionale di detto gruppo.

A viene assegnata la classe corrispondente a quella che era loro attribuita in base alla tabella 5ª del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni.

La nona classe di paga della seconda categoria (« qualificati ») viene assegnata soltanto agli operai, (eventualmente trasferiti in detta categoria dal terzo gruppo della precedente tabella di classificazione) che, alla data da cui ha effetto il presente decreto, contino almeno tre anni di anzianità nell'ottava classe di paga ed abbiano riportato ininterrottamente nell'ultimo quinquennio la qualifica di « ottimo ».

3. — Attribuzione delle paghe agli operai temporanei (esclusi quelli di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1).

Dopo aver classificato gli operai temporanei nelle rispettive categorie secondo le norme del precedente paragrafo 1, le competenti Amministrazioni assegnano loro le paghe previste dalla tabella A col seguente procedimento:

per ciascun operaio dovrà da prima ricercarsi, nella tabella *D* di raffronto, allegata al presente decreto, la classe di paga della rispettiva categoria, che nella sua misura sia perfettamente uguale o, ove non sussista uguaglianza, sia più prossima per eccesso alla paga di cui l'operaio fruiva il giorno 31 agosto 1946.

Rilevata, così, la nuova classe di paga, si dovrà assegnare all'operaio, quella di classe corrispondente della tabella *A*, della medesima categoria.

Art. 8.

I miglioramenti economici derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, eccezione fatta per il premio di presenza e per la tredicesima mensilità di cui ai precedenti articoli 5 e 6, riducono o riassorbono qualsiasi assegno « ad personam », eventualmente in godimento alla data dalla quale ha effetto il presente decreto.

Art. 9.

Le norme del testo unico di legge per i salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1921, n. 2262, e successive modificazioni, sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

abrogate ove contrastino con quelle del presente decreto.

Con separati provvedimenti saranno emanate nuove norme per il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'inquadramento economico professionale dei salariati dello Stato.

Art. 10.

Le norme contenute nel primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si applica anche per la liquidazione della pensione ai salariati statali cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 1946, per i quali, nella formazione della media triennale, si devono prendere per base, in sostituzione delle paghe e retribuzioni effettivamente percette secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, le corrispondenti nuove paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Da quest'ultima data sono soppressi, nei confronti dei salariati statali comunque denominati, tutti gli assegni eventualmente in godimento a titolo di premio perequativo orario, o di carattere analogo e sono soppressi, altresì, i premi di operosità e di rendimento di cui all'art. 71 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai personali dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria e da quella postelegrafonica, aventi qualifiche salariali e che ne disimpegnino le relative mansioni, pei quali continuano ad avere vigore le norme particolari dei rispettivi ordinamenti.

Per i salariati il cui rapporto di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 6 nei limiti ed alle con

TABELLA A

Paghe giornaliere dei salariati permanenti e temporanei

Classi di paga	Gruppo dei Capi operai	1ª Categoria (specializzati)	2ª Categoria (qualificati)	3ª Categoria (comuni)	4ª Categoria (manovali)	5ª Categoria (apprendisti)	6ª Categoria (operai specializzati o di concetto o scrivani)	7ª Categoria (operai comuni)
1ª	369,60	316 —	275,60	263,20	251,20	174,40	261,60	216,80
2ª	375,20	322,40	282,80	265,60	253,60	180 —	264,80	220,80
3ª	380,80	328,80	290 —	269,60	256,80	—	268 —	224,80
4ª	386,40	335,20	297,20	272,80	260 —	—	271,20	228,80
5ª	392,80	341,60	304,40	276,80	263,20	—	274,40	232,80
6ª	—	348 —	311,60	280,80	266,40	—	277,60	236,80
7ª	—	354,40	318,80	284,80	269,60	—	280,80	240,80
8ª	—	360,80	326 —	288,80	272,80	—	284 —	244,80
9ª	—	369,60	336,80	—	—	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
LEONE

TABELLA B

Paghe giornaliere dei salariati temporanei della Marina militare con denominazione di « Agenti ausiliari dei fari ».

Qualifica del personale	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° in poi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Da quest'ultima data sono soppressi, nei confronti dei salariati statali comunque denominati, tutti gli assegni eventualmente in godimento a titolo di premio perequativo orario, o di carattere analogo e sono soppressi, altresì, i premi di operosità e di rendimento di cui all'art. 71 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2111.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai personali dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria e da quella postelegrafonica, aventi qualifiche salariali e che ne disimpegnino le relative mansioni, pei quali continuano ad avere vigore le norme particolari dei rispettivi ordinamenti.

Per i salariati il cui rapporto di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 6 nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 82. — FRASCA

7ª	—	354,40	318,80	284,80	269,60	—	280,80	240,80
8ª	—	360,80	326	—	288,80	272,80	—	284	— 244,80
9ª	—	369,60	336,80	—	—	—	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

TABELLA *B*

Paghe giornaliere dei salariati temporanei della Marina militare con denominazione di « Agenti ausiliari dei fari ».

Qualifica del personale	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° al 7° anno	Dal 8° in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	220	240	256	276
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	208	222	234	242
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2ª categoria .	200	212	220	235
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3ª categoria .	136	150	160	170

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

TABELLA C

Retribuzione mensile degli incaricati stabili addetti a pubblici servizi

Classe di retribuzione	Per la vigilanza finanziaria, marittima e locale			Per i servizi delle strade nazionali e tronchi idraulici			
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III		Gruppo IV	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Cantonieri scelti 1ª classe	Cantonieri scelti 2ª classe	Cantonieri	Guardiani idraulici
1ª	8.000	7.400	6.700	7.300	7.000	6.700 (1)	6.600
2ª	8.250	7.550	6.850	7.400	7.100	6.800	6.700
3ª	8.500	7.700	7.000	7.500	7.200	6.900	6.900
4ª	8.800	7.850	7.200	7.600	7.300	7.000	7.100
5ª	9.100	8.000	7.400	—	—	—	—

(1) Retribuzione unica degli allievi cantonieri.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

BERTONE

TABELLA D

Tabella di raffronto per determinare preliminarmente la classe di paga da riferire alla tabella A per l'assegnazione della paga effettiva.

Classi di paga	1ª Categoria (ispettori) in rend. giorn.	2ª Categoria (consiglieri) in rend. giorn.	3ª Categoria (segretari) in rend. giorn.	4ª Categoria (commessi) in rend. giorn.	1ª Cat. (direttori) in rend. giorn.	2ª Cat. (ispettori) in rend. giorn.	3ª Cat. (capi sezione e archivisti) in rend. giorn.	4ª Cat. (capi ufficio commessi) in rend. giorn.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946, n. 886.

Nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Visto il decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli del personale amministrativo, gruppo *A*, del personale d'ordine, gruppo *C* e del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti in conformità della tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, un posto di grado 7°, gruppo *A* del ruolo amministrativo, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, può essere conferito ad un funzionario di grado 7° di gruppo *A* di altra Amministrazione statale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti servizio da almeno sei mesi alla dipendenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il funzionario prescelto, ai sensi del comma precedente, prenderà nel ruolo il posto che gli compete in base all'anzianità di servizio maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza conservando,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

... determinazione unico degli allievi cantonieri.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

TABELLA *D*

Tabella di raffronto per determinare preliminarmente la classe di paga da riferire alla tabella A per l'assegnazione della paga effettiva.

Classi di paga	1ª Categoria (ex cinquantesimi in vigore sino al 1936).	2ª Categoria (quattordicesimi in vigore sino al 1936).	3ª Categoria (in vigore sino al 1936).	4ª Categoria (in vigore sino al 1936).	5ª Categoria (in vigore sino al 1936).	6ª Categoria (ex cinquantesimi in vigore dal 1936 al 1943).	7ª Categoria (ottavi in vigore dal 1943).
1ª	162,40	131,20	125,60	120,80	88,80	119,20	87,20
2ª	168 —	136 —	129,60	124 —	94,40	122,40	90,40
3ª	172,80	140,80	133,60	128 —	—	125,60	94,40
4ª	178,40	145,60	137,60	132 —	—	128,80	97,60
5ª	183,20	150,40	141,60	136 —	—	132 —	101,60
6ª	188,80	154,40	145,60	140 —	—	135,20	104,80
7ª	193,60	159,20	150,40	144 —	—	138,40	108 —
8ª	199,20	164 —	154,40	148 —	—	141,60	112 —
9ª	214,40	199,40	—	—	—	—	—

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
BERTONE

... terio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti in conformità della tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, un posto di grado 7°, gruppo *A* del ruolo amministrativo, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, può essere conferito ad un funzionario di grado 7° di gruppo *A* di altra Amministrazione statale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti servizio da almeno sei mesi alla dipendenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il funzionario prescelto, ai sensi del comma precedente, prenderà nel ruolo il posto che gli compete in base all'anzianità di servizio maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di servizio del ruolo da cui proviene.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e successive modificazioni, la metà dei posti che alla data del presente decreto risultano disponibili nei gradi iniziali del ruolo di gruppo *C* e di quelli del personale subalterno e degli agenti tecnici può essere conferita mediante concorsi per titoli ai quali possono partecipare gli avventizi dell'Amministrazione dello Stato che siano provvisti del titolo di studio e degli altri requisiti necessari per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti ai quali concorrono e che prestino servizio da almeno tre anni nell'Amministrazione dello Stato.

Nei concorsi che verranno banditi, in applicazione del precedente comma, saranno osservate le norme in vigore a favore degli idonei appartenenti a categorie che hanno diritto a precedenza nella nomina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 88. — FRASCA

TABELLA

Personale amministrativo.

Gruppo *A*

Gradi	Qualifiche	Num. dei posti
4°	— Direttori generali	4 (1)
5°	— Ispettori generali	4
6°	— Direttori capi divisione	17 (2)
7°	— Capi sezione	18 (2)
8°	— Consiglieri	19 (2)
9°	— Primi segretari	24 (2)
10°	— Segretari	32 (2)
11°	— Vice segretari	
		118

Personale d'ordine.

Gruppo *C*

Gradi	Qualifiche	Num. dei posti
9°	— Archivisti capi	5
10°	— Primi archivisti	16
11°	— Archivisti	26
12°	— Applicati	39
13°	— Alunni d'ordine	10

Personale subalterno.

Qualifiche	Num. dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	3
Commessi o uscieri capi	13
Uscieri	14
Inservienti	6
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	1
	39

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA
Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del commissario per la provincia di Vicenza, n. prot. 4810 in data 8 agosto 1945, col quale il sig. Ottavio Brunello veniva nominato commissario del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di procedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Vista la lettera n. 1238 in data 8 agosto 1946, con la quale il Prefetto di Vicenza propone per la nomina a presidente dell'ente in parola il dott. prof. Cesare Augusto Meschinelli, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ottavio Brunello cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

TABELLA

Personale amministrativo.

Gruppo *A*

Gradi	Qualifiche	Num. dei posti
4°	— Direttori generali	4 (1)
5°	— Ispettori generali	4
6°	— Direttori capi divisione	17 (2)
7°	— Capi sezione	18 (2)
8°	— Consiglieri	19 (2)
9°	— Primi segretari	24 (2)
10°	— Segretari	32 (2)
11°	— Vice segretari	
		118

Personale d'ordine.

Gruppo *C*

Gradi	Qualifiche	Num. dei posti
9°	— Archivisti capi	5
10°	— Primi archivisti	16
11°	— Archivisti	26
12°	— Applicati	39
13°	— Alunni d'ordine	10
		96

(1) I posti di grado 4° del ruolo amministrativo sono comprensivi del posto istituito con il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 308.

(2) Comprensivi di due posti di direttore capo divisione; comprensivi di due posti di capo sezione; comprensivi di un posto di consigliere; comprensivi di due posti di primo segretario; comprensivi di due posti di segretario o di vice segretario di cui alla tabella *C* annessa al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830.

Tutti i posti cui fa riferimento la presente annotazione sono transitori e saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno, nei gradi corrispondenti del ruolo, dopo un anno dall'applicazione del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del commissario per la provincia di Vicenza, n. prot. 4810 in data 8 agosto 1945, col quale il sig. Ottavio Brunello veniva nominato commissario del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di procedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Vista la lettera n. 1328 in data 8 agosto 1946, con la quale il Prefetto di Vicenza propone per la nomina a presidente dell'ente in parola il dott. prof. Cesare Augusto Meschinelli, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ottavio Brunello cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

Art. 2.

Dalla stessa data il dott. prof. Cesare Augusto Meschinelli è nominato presidente del predetto Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 19..
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 71

(325)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza dell'Ente del Tessile Nazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057, che istituisce l'Ente del Tessile Nazionale e ne approva lo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 337, che sopprime l'Ente del Tessile Nazionale e detta norme per la liquidazione del relativo patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Beneschi è nominato commissario liquidatore dell'Ente del Tessile Nazionale, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 337.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza:

1) il dott. Antonio De Porcellinis, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

2) il dott. Ettore Dei Frete, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) il rag. Guido Catalani, in rappresentanza dei creditori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 155. — BRUNO

(355)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1947.

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Verona;

2) incameramento da parte della Cassa medesima del patrimonio dell'ente incorporato;

3) assunzione da parte della Cassa, alle stesse condizioni praticate per i propri dipendenti, del personale del Monte in pianta organica, con effetto, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, dall'atto dell'incorporazione;

4) impegno da parte della Cassa di continuare in Verona l'esercizio del credito pegnoratizio e di destinare una quota parte degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere assistenziali della città, come previsto dall'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1938, n. 1279.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1947

(329) p. *Il Ministro*: PERTILLI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2163, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia lavoratori portuali di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1947 il sig. Nardi Mazzuzzo fu Dante, residente a Livorno, è nominato commissario straordinario per la Compagnia lavoratori por-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza:

1) il dott. Antonio De Porcellinis, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

2) il dott. Ettore Dei Preie, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) il rag. Guido Catalani, in rappresentanza dei creditori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 15. — BRUNO

(355)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1947.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 15 novembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Verona, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, disposta con decreto in data 15 novembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia lavoratori portuali di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1947 il sig. Nardi Maruzzo fu Dante, residente a Livorno, è nominato commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato a carico della Compagnia portuale, di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla paga giornaliera dei lavoratori portuali aumentata del 50 %.

Roma, addì 17 gennaio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(322)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata nell'anno 1947 per alcune categorie di entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1947, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI E DELLA PESCA.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresa la vendita al dettaglio effettuata dai diretti produttori in negozi fissi ovvero ambulantemente;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 6 % e del 4 %, rispettivamente per i fiori freschi e per i prodotti ortofrutticoli e della pesca, in abbonamento, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1946 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite nel successivo titolo II;

2) per quelli indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*): nella misura del 4,50 % e del 3 %, rispettivamente per i fiori freschi e per i prodotti ortofrutticoli e della pesca, e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alla lettera *c*): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, compresa l'importazione di pesce fresco, anche congelato, destinato al diretto uso alimentare allo stato naturale. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli e di pesce fresco anche congelato, destinato ad usi industriali, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta la imposta, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

TITOLO II

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778042

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresa la vendita al dettaglio effettuata dai diretti produttori in negozi fissi ovvero ambulantemente;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata e le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, compresa l'importazione di pesce fresco, anche congelato, destinato al diretto uso alimentare allo stato naturale. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli e di pesce fresco anche congelato, destinato ad usi industriali, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta la imposta, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

TITOLO II

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ABBONAMENTO MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta, nella normale misura del 3 %, si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno precedente e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;

2) artigiani ambulanti;

3) esercenti prestazioni al dettaglio;

4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

5) professionisti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78017

6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;

8) commercianti esercenti la vendita al minuto;

9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provvede alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, favole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto

Artigiani ambulanti.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce vendita ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulanti (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 16, qualunque peraltro sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104578

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da biliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime d'imposizione per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli, è ridotto del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, numero 762.

Prestazioni al dettaglio.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 16, qualunque peraltro sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stirerie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; mulini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motogratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al minuto, l'imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per tutte le entrate conseguite dall'azienda, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 con unica dichiarazione.

Professionisti.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale

sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa

Art. 10.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 5, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 5 per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'articolo 5.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1910, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito

Art. 13.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 20, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggieri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 20 i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1910, n. 10, anche per gl'introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 14.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti, per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività, a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1047 78601

... normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'articolo 5.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1930, n. 19, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 5 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo, non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 12.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 20, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti d'aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

dizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 20 i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro speciale attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1930, n. 19, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 14.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti, per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività, a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al minuto.

Art. 15.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 3 le vendite effettuate da commercianti dettaglianti, tanto con negozio fisso che ambulanti, di prodotti commerciati a numero, peso o misura, per le quali l'imposta sull'entrata fino al 31 dicembre 1946 è stata corrisposta giusta le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al minuto di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Art. 16.

I commercianti dettaglianti che, oltre alla vendita al minuto di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 5 (gestione di bar, caffè

e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.), sono tenuti a denunziare con unica dichiarazione al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Nel caso di commercianti che provvedono contemporaneamente alla vendita al minuto ed alla vendita all'ingrosso, l'imposta, qualunque sia la prevalenza dell'una nei confronti dell'altra, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 limitatamente alle vendite al minuto, fermo l'obbligo di assolvere il tributo per le vendite all'ingrosso nei modi e termini normali in base al prescritto documento.

Art. 17.

I commercianti dettaglianti che vendono anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 20, soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendite al minuto di prodotti soggetti all'imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra, le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Art. 18.

I commercianti dettaglianti che provvedono contemporaneamente anche alla vendita al pubblico di prodotti che, per non essere comunemente commerciati a numero, peso o misura, non possono formare oggetto di vendita al minuto, qualunque sia la prevalenza delle vendite al minuto nei confronti delle altre, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività aziendale.

Art. 19.

A compensazione dell'imposta assolta a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, sulle giacenze di merci esistenti pres

Per gli esercenti che nell'anno 1946, hanno corrisposto l'imposta mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, le entrate conseguite nel detto anno saranno tenute a base sia per l'assestamento del canone dovuto per il 1946, sia per la determinazione di quello relativo all'anno 1947.

Gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che nell'anno 1946 hanno rilasciato biglietti per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali fluviali ed aerei, debbono indicare separatamente nella dichiarazione di cui al precedente primo comma, le somme spettanti alle ditte esercenti detti trasporti, affinchè di esse, in armonia al disposto dell'ultimo comma dell'art. 13, sia tenuto conto ai soli fini dell'assestamento del canone dovuto per il detto anno 1946.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1946 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1946, mentre le stesse entrate dovranno essere riportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1947.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1947, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1948 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1947, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura di foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.) debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Art. 18.

I commercianti dettaglianti che provvedono contemporaneamente anche alla vendita al pubblico di prodotti che, per non essere comunemente commerciati a numero, peso o misura, non possono formare oggetto di vendita al minuto, qualunque sia la prevalenza delle vendite al minuto nei confronti delle altre, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 per tutte le entrate conseguite in dipendenza della loro attività aziendale.

Art. 19.

A compensazione dell'imposta assolta a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, sulle giacenze di merci esistenti presso i commercianti dettaglianti al 1° gennaio 1947, è consentito un abbuono sulle entrate conseguite dagli interessati nell'anno 1946 da tenersi a base ai fini della determinazione del canone d'imposta per l'anno 1947, pari al 9 % delle entrate medesime.

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta Pagamento.

Art. 20.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1947, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1947, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1946, qualunque sia il sistema in base al quale nel detto anno 1946 gli esercenti stessi abbiano assolto l'imposta.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1947, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1948 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1947, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura di foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc.) debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nella ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo d'imposta.

Art. 21.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 20 determinano a norma del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1947, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 22.

Per i contribuenti che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone di imposta e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017
0 0 4 9

Art. 22.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati in base alla dichiarazione del contribuente a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1947.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 500, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1947.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito a concordato a norma del penultimo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è abbinato alle rate del canone principale ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovute in dipendenza della decisione emanata dalla Commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, alla quale il contribuente abbia ricorso contro l'accertamento dell'entrata conseguita notificatogli dal competente Ufficio del registro, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1946 nei casi previsti dal secondo e quarto comma dell'art. 20, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1947; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato è abbinata alle rate del canone relativo all'anno 1947 ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1948 ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1947 nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 20, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1948; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato, si corrisponde entro l'anno 1948 alle scadenze dei restanti trimestri solari.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili, che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . .	L. 500
da 5.001 a 50.000	» 1.500
da 50.001 a 500.000	» 3.000
superiore a 500.000	» 5.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi, popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 500
da 51 a 100	» 1.000
da 101 a 500	» 2.000
da 501 a 1.000	» 4.000
da 1.001 a 5.000	» 6.000
da 5.001 a 10.000.	» 8.000
oltre i 10.000	» 10.000

Art. 24.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati, l'imposta sull'entrata per ciascun spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L. 1.000
da 5.001 a 50.000	» 2.500
da 50.001 a 500.000	» 5.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

105

finanziaria costituita ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, alla quale il contribuente abbia ricorso contro l'accertamento dell'entrata conseguita notificatogli dal competente Ufficio del registro, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1946 nei casi previsti dal secondo e quarto comma dell'art. 20, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1947; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato è abbinata alle rate del canone relativo all'anno 1947 ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1948 ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1947 nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 20, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1948; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato, si corrisponde entro l'anno 1948 alle scadenze dei restanti trimestri solari.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali a norma dell'ultimo comma dell'art. 20 si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia, e di quello successivo. Egualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunziate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a concordato dev'essere versata entro un mese dall'avvenuto concordato.

TITOLO III

Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica.

Art. 23.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) mensili, refettorio o [illegible] guenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	500
da 51 a 100	»	1.000
da 101 a 500	»	2.000
da 501 a 1.000	»	4.000
da 1.001 a 5.000	»	6.000
da 5.001 a 10.000	»	8.000
oltre i 10.000	»	10.000

Art. 24.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati, l'imposta sull'entrata per ciascun spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L.	1.000
da 5.001 a 50.000	»	2.500
da 50.001 a 500.000	»	5.000
superiore a 500.000	»	10.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi, popolari, l'imposta per ciascuno spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	2.000
da 51 a 100	»	4.000
da 101 a 500	»	7.000
da 501 a 1.000	»	12.000
da 1.001 a 5.000	»	16.000
da 5.001 a 10.000	»	20.000
oltre 10.000	»	25.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 25.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 23 e 24 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1947 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 1000 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1947, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1947.

Art. 26.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 23 e 24 sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI MUTUE ASSICURAZIONE BESTIAME.

Art. 27.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1947, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di lire 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gen-

Art. 29.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al commercio della birra estera, l'imposta si corrisponde nei modi e termini normali, salvo quanto è disposto dall'art. 5 per le somministrazioni che se ne effettuano nei pubblici esercizi.

TITOLO VI

PERIODO DI VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO.

Art. 30.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1947.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Registro Finanze n. 1, foglio n. 52. — LESEN

(395)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.
Cessioni di valuta di natura finanziaria.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1931, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Vista la legge 9 gennaio 1936, n. 103, recante prov-

Art. 26.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 23 e 24 sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI MUTUE ASSICURAZIONE BESTIAME.

Art. 27.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1947, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di lire 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1948.

TITOLO V

BIRRA.

Art. 28.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere da fabbricante, è dovuta, a cura del medesimo, nella misura del 3 %, in abbonamento, mediante il pagamento di canoni al competente Ufficio del registro. Il tributo, avuto riguardo alle particolari condizioni in cui si è venuta a trovare l'industria birraria nel 1946, si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762, in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno ed in base alla media dei prezzi di vendita dallo stesso fabbricante praticati.

Il canone provvisorio è determinato in relazione ai quantitativi di birra che verranno presumibilmente prodotti nell'anno in corso, da dichiararsi dal fabbricante, al competente Ufficio del registro entro il 28 febbraio 1947.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Registro Finanze n. 1, foglio n. 52. — LEGA

(335)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.
Cessioni di valuta di natura finanziaria.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Vista la legge 9 gennaio 1936, n. 163, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza dell'ex Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta la necessità di estendere alle rimesse di natura finanziaria i provvedimenti già previsti per gli esportatori di merci di produzione nazionale;

Decretano:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi metterà a disposizione per l'accreditamento in conti del genere di quelli previsti all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, il cinquanta per cento delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

valute estere accettate in cessione dall'Ufficio stesso e rappresentanti fondi trasferiti in Italia a scopo turistico od a scopo di investimento in Italia od a scopo di mantenimento o di donazione a favore di residenti in Italia.

Per l'utilizzo delle valute estere così accreditate si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, e del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha valore per tutte le cessioni di valuta inerenti alle operazioni di cui all'art. 1, effettuate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(102)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, concernente la istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria nella provincia di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1947, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente: «Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria con l'insegnamento in lingua tedesca in provincia di Bolzano».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelplanio (Ancona), di un mutuo di L. 600,000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio del

Avviso di rettifica

Il decreto interministeriale di data 3 settembre 1946, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 dicembre 1946, concernente l'assunzione da parte del comune di Gubbio di un mutuo di L. 480,000, deve intendersi emanato per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945 e non del disavanzo economico del bilancio 1946, come è stato erroneamente pubblicato.

(335)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 67, rilasciata il 7 dicembre 1943 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Verona a favore del Banco di Roma - succursale di Verona, per il deposito di L. 100,000 di B.T.N. 1951 4 %, presentati per operazioni di cambio in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(336)

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 51.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Lecce il 9 luglio 1943 con n. 222/1314, per buoni Tesoro novennali 1951, del capitale nominale di L. 350 (trecentocinquanta), con decorrenza dal 15 aprile 1943, intestata a Guglielmi Giuseppe di Pasquale, per conto di Stasano Nicoletta fu Agostino maritata Arasi.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 598, concernente la istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria nella provincia di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 14 gennaio 1947, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel modo seguente: « Istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria con l'insegnamento in lingua tedesca in provincia di Bolzano ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelplanio (Ancona), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(185)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(187)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta), di un mutuo di L. 1250000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(188)

ire mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(385)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Lecce il 9 luglio 1943 con n. 222/2516, per buoni Tesoro novennali 1951, del capitale nominale di L. 3500 (tremilacinquecento), con decorrenza dal 15 aprile 1943, intestata a Guglielmi Giuseppe di Pasquale, per conto di Stefano Nicoletta fu Agostino maritata Arasci.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(387)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 185-T, n. 26, rilasciata dalla sezione di Tesoreria di Milano in data 20 febbraio 1946 a favore della Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Milano, per il deposito di buoni Tesoro novennali 5 %, 1946, per l'importo complessivo di L. 1000 (mille), presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul pubblico debito 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(388)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949), serie L. n. 386, di L. 4.000, intestato a Sforzi Armida, Luciano e Francesco fu Amerigo, minori sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio, ved. Sforzi, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi a Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2855) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1947 - N. 16

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8896	Svizzera	23,21
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,40
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,80
Id. 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 5 % 1936	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bari, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Bari è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(443)

Vacanza della cattedra di grammatica greca e latina presso l'Università di Roma, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma è vacante la cattedra di grammatica greca e latina, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(444)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di storia della filosofia nella Università di Napoli indetto nel 1942 - Nuovo giudizio - Presentazione dei documenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di un candidato, ha annullato gli atti del concorso alla cattedra di storia della filosofia per l'Università di Napoli, espletato nel 1942, e il decreto Ministeriale relativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1947 - N. 16

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8395	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,40
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,80
Id. 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 5 % 1936	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa industriale Tolvese, con sede in Tolve

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1946, il dott. rag. Gino Naglia è stato nominato liquidatore della Società cooperativa industriale Tolvese, con sede in Tolve.

(345)

greca e latina, cui la competente Facoltà di [illegible] intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(444)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di storia della filosofia nella Università di Napoli indetto nel 1942 - Nuovo giudizio - Presentazione dei documenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di un candidato, ha annullato gli atti del concorso alla cattedra di storia della filosofia per l'Università di Napoli, espletato nel 1942, e il decreto Ministeriale relativo all'approvazione degli atti del concorso stesso.

Conseguentemente, sentito il parere del Consiglio di Stato, una nuova Commissione giudicatrice formata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovrà riesaminare i titoli dei candidati.

Gli interessati sono invitati, pertanto, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione superiore - entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che già ebbero a presentare per il concorso predetto.

Nessun nuovo documento, titolo o pubblicazione potrà essere esibito in aggiunta a quelli risultanti dalla copia dell'apposito elenco a suo tempo rimesso al Ministero da ciascun interessato con la domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 21 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

(445)

GIUSEPPE CO SERVE, direttore — SANTI BATTARIS, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1800 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1300 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 581.
Erezione in ente morale della Casa di riposo per gli anziani del lavoro, con sede nel comune di Acerenza (Potenza) . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 582.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario nella chiesa dell'Annunziata e della Libera, in Monteila (Avellino) . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 583.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 1946.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . Pag. 211

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1946.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e Viareggio . . . . . Pag. 211

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Trasformazione in sindacato del sequestro della Società per azioni «Presse Automatiche - S.A.P.A.», con sede in Genova e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 213

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dal Credito italiano sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 213

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.
Nomina del direttore generale dell'Istituto di San Paolo Pag. 213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 581.

Erezione in ente morale della Casa di riposo per gli anziani del lavoro, con sede nel comune di Acerenza (Potenza) . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 582.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario nella chiesa dell'Annunziata e della Libera, in Montella (Avellino) . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 583.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Ing. Erminio Valverti » con sede in Breno (Brescia) . . . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 584.

Autorizzazione all'Ateneo di scienze, lettere e arti, con sede in Brescia, ad accettare una donazione . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946.

Nomina del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1946.

Nomina del presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . Pag. 211

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e Viareggio . . . . . Pag. 211

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società per azioni « Presse Automatiche - S.A.P.A. », con sede in Genova e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 212

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal Credito italiano sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 212

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di San Paolo di Torino . . . . . Pag. 213

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 213

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società cooperativa mastri battitori e manovali selciaroli, con sede in Roma . . Pag. 213

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 213

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 213

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 214

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° al 15 agosto 1946 . . . . . Pag. 215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 581.

Erezione in ente morale della Casa di riposo per gli anziani del lavoro, con sede nel comune di Acerenza (Potenza).

N. 581. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo per gli anziani del lavoro, con sede nel comune di Acerenza (Potenza), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
3 ottobre 1946, n. 582.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario nella chiesa dell'Annunziata e della Libera, in Montella (Avellino).

N. 582. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario nella chiesa dell'Annunziata e della Libera, in Montella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 ottobre 1946, n. 583.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Ing. Eugenio [illegible]

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
10 dicembre 1946.

Nomina del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla istituzione e composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, modificato dagli articoli 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3072, 1 del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 150, e 20 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto luogotenenziale in data 21 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1945, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 300, concernente la nomina del cav. di gr. cr. dott. Carlo Solmi, presidente di sezione della Corte dei conti, a presidente del Comitato di liquidazione predetto;

Ritenuto che con decreto 6 agosto 1946, il presidente Solmi è stato collocato a riposo per limiti di età a far tempo dal 28 luglio 1946;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Comitato stesso;

Vista la relativa designazione da parte della Presidenza della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. di gr. cr. Federico Merlino, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del cav. di gr. cr. dott. Carlo Solmi, presidente di sezione della Corte dei conti, collocato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Decreto Ministeriale, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario nella chiesa dell'Annunziata e della Libera, in Montella (Avellino).

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 ottobre 1946, n. 583.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Ing. Erminio Valverti », con sede in Breno (Brescia).

N. 583. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Ing. Erminio Valverti », con sede in Breno (Brescia), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma.

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
29 novembre 1946, n. 584.

Autorizzazione all'Ateneo di scienze, lettere e arti, con sede in Brescia, ad accettare una donazione.

N. 584. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ateneo di scienze, lettere e arti, con sede in Brescia, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Elisa Lonati ved. Pasi, della quota parte indivisa dell'immobile sito in Brescia, via Gabriele Rosa n. 14, di proprietà della detta signora.

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. di gr. cr. Federico Merlino, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del cav. di gr. cr. dott. Carlo Solmi, presidente di sezione della Corte dei conti, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1947
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 21. — GRIMALDI

(389)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
10 dicembre 1946.

Nomina del presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 1932, n. 1581, con cui fu costituito l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.);

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, n. 32,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

con il quale fu provveduto alla nomina dell'avvocato Stefano Siglienti a commissario straordinario dell'Istituto predetto;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce le nuove norme per la nomina del presidente e degli organi amministrativi dell'Istituto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il signor on. avv. Siglienti Stefano è nominato presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Art. 2.

La gestione commissariale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), di cui al su richiamato decreto Ministeriale 1° marzo 1945, cesserà alla data in cui avrà luogo l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1947
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 32. — GRIMALDI

(390)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945, con cui fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il triennio 1945-47;

Vista la lettera dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni n. 2886, del 1° luglio 1946, con cui si propone a membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda l'avv. Ercole Chiri, in sostituzione dell'on. prof. avv. Annibale Gilardoni, dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Ercole Chiri è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), in sostituzione dell'on. prof. avv. Annibale Gilardoni.

Roma, addì 24 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(280)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 260, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e Viareggio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 260, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DE GASPERI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 32. — GRIMALDI

(390)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1496, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il regio decreto-legge 8 settembre 1938, n. 1999, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;

Visto il decreto reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il decreto reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro 25 Corporazioni, foglio 175 *bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 260, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e Viareggio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 260, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e Viareggio, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 260, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Ascoli Piceno, Bolzano, Lucca, Salerno, Sassari, San Benedetto del Tronto e Viareggio.

Roma, addì 26 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(333)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790317

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società per azioni « Presse Automatiche - S.A.P.A. », con sede in Genova e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 gennaio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1199, è stata sottoposta a sequestro la Società per azione « Presse Automatiche » S.A.P.A. - già Linofizy, con sede in Genova, e nominato sequestratario il rag. Alessio Domenico;

Ritenuto che dalle indagini successivamente disposte, è risultato che la detta azienda sono prevalenti gli interessi italiani, cosicchè si rende opportuno sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. E' revocato il decreto Ministeriale 19 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Presse Automatiche - S.A.P.A. », con sede in Genova.

2. La Società per azioni « Presse Automatiche - S.A.P.A. », con sede in Genova, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il rag. Alessio Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(304)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 864 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e relativi al proprio personale;

Considerato che il predetto Credito Italiano è compreso fra gli enti di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati in allegato alla suddetta istanza del 19 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: Bertone

(343)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1064 7850 7

... decreto Ministeriale 19 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Presse Automatiche - S.A.P.A. », con sede in Genova.

2. La Società per azioni « Presse Automatiche - S.A.P.A. », con sede in Genova, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il rag. Alessio Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(334)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dal Credito italiano sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernente, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1946 avanzata dal Credito italiano — banca d'interesse nazionale, avente sede in Genova — con la quale si chiede la convalida di numerosi provvedimenti presi dalla banca

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1947.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 931 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 14 e 19 dello statuto dell'Istituto di San Paolo di Torino - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino - approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del direttore generale dell'Istituto predetto;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del ripetuto Istituto in data 30 ottobre 1946, con la quale viene proposto per la carica suddetta l'avvocato Carlo Pajetta;

Decreta:

L'avv. Carlo Pajetta è nominato direttore generale dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

Con separato decreto sarà stabilito il trattamento economico spettante al predetto avv. Pajetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(392)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 dicembre 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ildefonso Pinto y Bermi, vice console onorario di Spagna a Milano.

(244)

In data 11 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Gilberto Fraschetti, Regio console onorario dell'Uruguay a Firenze.

(245)

In data 14 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Gustavo Uribe Arango, console generale di Colombia a Genova.

(246)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa mastri bottai e manovali selciaroli, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 gennaio 1947, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa mastri bottai e manovali selciaroli, con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario il cons. Pasquale Gargiulo.

(378)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 gennaio 1947 - N. 14

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,15
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	67 —
Id. 5 % 1935	91,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 gennaio 1947 - N. 15

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,20
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,90
Id. 5 % 1935	91,475
Redimibile 3,50 % 1934	84,30
Id. 5 % 1936	91,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1953)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	97,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 48

Sono andati smarriti i tagliandi di ricevuta dal n. 15 al n. 28 relativi alle rate semestrali d'interessi di scadenza al 1° gennaio 1942 e seguenti, fino e compresa quella al 1° luglio 1928, sul certificato del Prestito redimibile 3,50 % 1934, n. 263572, di annue L. 42, intestato a Aetis Anna, Domenica, Carlo ed Alfonso fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Viglione Maria fu Carlo, ved. Aetis, domiciliata a Barom Aosta).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, la Direzione generale del debito pubblico provvederà al pagamento delle ricevute relative alle semestralità d'interessi scadute e si terrà di nessun valore le altre ricevute.

Roma, addì 14 gennaio 1947

(384) *Il direttore generale*: CONTI

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ric-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Nomina del commissario della Società cooperativa mastri battitori e manovali selcieroli, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 gennaio 1947, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa mastri battitori e manovali selcieroli, con sede in Roma e ne è stato nominato commissario il comm. Pasquale Gargiulo.

(378)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PREDATORIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 gennaio 1947 - N. 14

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,40	Nuova Zelanda	322,40
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8506	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		86,15
Id.	3,50 % 1902	82 —
Id.	3 % lordo	67 —
Id.	5 % 1935	91,40
Redimibile 3,50 % 1934		81,25
Id.	5 % 1936	91,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,70
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id.	5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	97,075
Id.	4 % (15 settembre 1951)	92,30
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,875
Id.	5 % convertiti 1951	96,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 48

Sono andati smarriti i tagliandi di ricevuta dal n. 15 al n. 28 relativi alle rate semestrali d'interessi di scadenza al 1° gennaio 1942 e seguenti, fino e compresa quella al 1° luglio 1948, sul certificato del Prestito redimibile 3,50 % 1934, n. 262572, di rendita L. 42, intestato a Aetis Anna, Domenico, Carlo ed Alfonso fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre vigilesco Maria fu Carlo, ved. Aetis, domiciliata a Barona Aosta).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, la Direzione generale del debito pubblico provvederà al pagamento delle ricevute relative alle semestralità d'interessi scadute e si terrà di nessun valore le altre ricevute.

Roma, addì 14 gennaio 1947

(384) *Il direttore generale*: CONTI

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1947, certificato Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 492738, di L. 2000 capitale nominale, intestato alla parrocchia di San Trigone di Marzano di Nola (Napoli) e vincolato per celebrazione di messe.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 14 gennaio 1947

(385) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1067 7287

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 13.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 179, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	374533	D'Agata Agostina fu Giuseppe, dom. a Catania	Lire 73,50
Id.	374536	D'Agata Maria fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	374577	D'Agata Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	374580	D'Agata Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Raineri Caterina fu Domenico ved. D'Agata	73,50
Id.	374561	D'Agata Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	73,50
Id.	374562	D'Agata Giovanna fu Giuseppe, ecc., come sopra	73,50
Id.	249265	Gullino Antonina fu Francesco, moglie di Caronna Gioacchino, dom. a Partinico (Palermo)	63 —
Id.	249256	Come sopra	140 —
Id.	448095	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre, anzi sotto la tutela del fratello Clorindo, dom. a Palermo	556,50
Red. 5 %	10607	Gervasi Salvatore di Lorenzo, dom. a Termini Imerese (Palermo), ipotecata	475 —
Red. 3,50 %	123451	Sollima Evelina fu Federico, moglie di Cianelo Mineo Pietro fu Antonio, dom. in Adrano (Catania), vincolata	199,50
Red. 3,50 % (1934)	75878	Grillo Girolama di Salvatore, moglie di Giacalone Ignazio, dom. in Marsala (Trapani), vincolata	140 —
Id.	116121	Come sopra	10,50
Id.	136128	Come sopra	120,50
Id.	139832	Come sopra	231 —
Id.	623697	Velardi Ferdinando fu Calogero, dom. a Lercara Friddi (Palermo), ipotecata	297,50
Rend. 5 %	118664	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti presso l'Intendenza di finanza di Ragusa	50,000 —
Id.	200498	Natoli Maria Concetta fu Paolo, moglie di Tagliorini Ferdinando, dom. a Messina, vincolata	2.100 —
Id.	192304	Ospedale civico di Frizzi (Palermo)	210 —
Cons. 3 %	10796	Airoldi Brancifortе Cesare di Francesco Paolo, dom. in Palermo	5 8,50
Cons. 3,50 % (1906)	862533	Zingone Adele fu Francesco, moglie di Tortorici Francesco,	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

Id.	374681	D'Agata Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	73,50
Id.	374682	D'Agata Giovanna fu Giuseppe, ecc., come sopra . . .	73,50
Id.	249205	Gulino Antonina fu Francesco, moglie di Carenna Gioacchino, dom. a Partinico (Palermo)	63 —
Id.	249206	Come sopra	140 —
Id.	448665	Valentino Adalgisa fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre, anzi sotto la tutela del fratello Clorindo, dom. a Palermo	556,50
Red. 5 %	10697	Gervasi Salvatore di Lorenzo, dom. a Termini Imerese (Palermo), ipotecato	475 —
Red. 3,50 %	123451	Scillina Evelina fu Federico, moglie di Clarcio Mineo Pietro fu Antonio, dom. in Adrano (Catania), vincolata . . .	199,50
Red. 3,50 % (1934)	75878	Grillo Girolama di Salvatore, moglie di Giacalone Ignazio, dom. in Marsala (Trapani), vincolata	140 —
Id.	116421	Come sopra	10,50
Id.	136138	Come sopra	129,50
Id.	136832	Come sopra	231 —
Id.	623897	Velardi Ferdinando fu Calogero, dom. a Leicara Friuli (Palermo), ipotecata	297,50
Rend. 5 %	118664	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti presso l'Intendenza di finanza di Ragusa . . .	30.000 —
Id.	206438	Natoli Maria Concetta fu Paolo, moglie di Tagliarini Ferdinando, dom. a Messina, vincolata	2.100 —
Id.	193894	Ospedale civico di Prizzi (Palermo)	210 —
Cons. 3 %	10796	Airoldi Francesforte Cesare di Francesco Paolo, dom. in Palermo	58,80
Cons. 3,50 % (1906)	862535	Zingone Adele fu Francesco, moglie di Tortorici Francesco, dom. in Palermo (vincolata)	1.400 —
Red. 3,50 % (1934)	535111	Come sopra	35 —
B.T. nov. 5% (1944) (serie speciale)	1947	Come sopra	Cap. Nom. 10.500 —
B.T. nov. 5% (1950) Serie 28	284	Lombardo Domingo Igea fu Vito, moglie di Mazzarese Giuseppe Ubaldo, dom. in Trapani (vincolata)	2.500 —
Id. Serie 36	352	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 37	385	Come sopra	5.000 —
Red. 5 %	8284	Cammarata Gaetano ed Emanuele fu Bernardo, minori sotto la patria potestà della madre Mauro Adriana fu Giovanni ved. Cammarata, dom. in Palermo	21.700 —
Id.	10463	Come sopra	2.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopraccitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distratti.

(382)

Il direttore generale: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15
dal 1° al 15 agosto 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Arezzo	Sansepolcro	O	—	2
Bolzano	Vipiteno	B	—	1
Brindisi	Ostuni	B	—	1
Campobasso	Casacalenda	O	1	—
Id.	Larino	O	1	—
Id.	Morrone sul Sannio	B	1	—
Caserta	Ailano	O	—	5
Id.	Raviscanina	O	—	2
Id.	Valle Agricola	O	—	3
Catanzaro	Taverna	B	—	1
Chieti	Vasto	O	—	2
Foggia	Chieuti	Cap	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	B	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	2	—
Id.	San Giovanni Rotondo	OE	3	—
Id.	San Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	E	1	—
Frosinone	Veroli	B	2	—
Id.	Anagni	O	—	15
Id.	Esperia	Cap	—	2
L'Aquila	Sulmona	B	—	1
Latina	Cisterna	O	—	1
Lecce	Soleto	B	1	—
Matera	Matera	B	—	1
Milano	Sulbiate	B	—	1
Nuoro	Orune	E	—	1
Id.	Villagrande	Cap	—	2
Id.	Cuglieri	B	—	1
Id.	Villagrande	B	—	1
Pavia	Robbio	B	—	1
Potenza	Montemilone	E	—	1
Reggio Calabria	Gioiosa Ionica	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Afta epizootica				
Agrigento	Burgio	B	9	—
Id.	Calamonte	B	4	—
Id.	Lucca Sicula	B	—	9
Id.	Menfi	B	3	—
Id.	Naro	B	—	3
Id.	Santa Margherita Belice	B	6	—
Id.	Villafranca Sicula	B	4	—
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	1	—
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	San Salvatore Monferrato	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	2
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Volpedo	B	—	2
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Anghiari	B	1	—
Ascoli Piceno	Roccafluvione	B S	13	7
Id.	Venarotta	B S	—	5
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Antignano	B	1	1
Id.	Monastero Bormida	B	—	4
Id.	Villanova	B	1	1
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Cessole	B	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Avellino	Andretta	B	1	—
Id.	Ariano	B	1	—
Id.	Carife	B	1	—
Id.	Castelvetere	B	1	1
Id.	Montemarano	B	1	—
Id.	Sant'Angelo Lombardi	B	—	1
Bari	Gravina	B	2	—
Belluno	Feltre	B	—	1
Benevento	Paduli	B	7	—
Id.	Morcone	B	5	—
Id.	Sassinoro	B	6	—
Id.	San Marco dei Cavoti	B	2	—
Id.	Molinara	B	3	—
Id.	Ponte	B	—	3
Id.	Circello	B	5	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

[illegible]	[illegible]	B	—	1	Id.	Tortona	B	—	2
Campobasso	Ostuni	B	—	1	Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Casacalenda	B	1	—	Id.	Volpedo	B	—	2
Id.	Larino	B	1	—	Id.	Arezzo	B	—	1
Caserta	Morrone sul Sannio	B	1	—	Arezzo	Anghiari	B	1	—
Id.	Ailano	O	—	5	Id.				
Id.	Raviscanina	O	—	2		Roccafluvione	B	13	7
Catanzaro	Valle Agricola	O	—	3	Ascoli Piceno	Venarotta	B	—	5
Chieti	Taverna	B	—	1	Id.	Asti	B	—	1
Foggia	Vasto	O	—	2	Asti	Antignano	B	1	1
Id.	Chieuti	Carb.	1	—	Id.	Monastero Bormida	B	—	4
Id.	Monte Sant'Angelo	B	—	1	Id.	Villanova	B	1	1
Id.	Rignano Garganico	O	2	—	Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	3	—	Id.	Cessolo	B	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	—	1	Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	O	1	—	Id.	Andretta	B	1	—
Frosinone	Veroli	B	2	—	Avellino	Ariano	B	1	—
Id.	Anagni	O	—	15	Id.	Carifo	B	1	—
Id.	Esperia	Carb.	—	2	Id.	Castelvetere	B	1	—
L'Aquila	Salmona	B	—	1	Id.	Montemarano	B	1	—
Latina	Cisterna	O	—	1	Id.	Sant'Angelo Lombardi	B	—	1
Lecce	Soleto	B	1	—	Bari	Gravina	B	2	—
Matera	Matera	B	—	1	Belluno	Feltre	B	—	1
Milano	Salbertrand	B	—	1	Benevento	Paduli	B	7	—
Nuoro	Orune	B	—	1	Id.	Morcone	B	5	—
Id.	Villagrande	Carb.	—	2	Id.	Sassinoro	B	6	—
Id.	Cuglieri	B	—	1	Id.	San Marco dei Cavoti	B	2	—
Id.	Villagrande	B	—	1	Id.	Molinara	B	3	—
Pavia	Robbio	B	—	1	Id.	Ponte	B	—	3
Palermo	Monreale	B	—	1	Id.	Circello	B	5	—
Reggio Calabria	Cittanova	O	1	—	Id.	Pietrelcina	B	—	2
Roma	Borgocollefegato	O	—	1	Id.	Pontelandolfo	B	—	9
Id.	Campagnano Romano	B	—	1	Id.	Arzago d'Adda	B	1	1
Id.	Labico	O	—	1	Bergamo	Averara	B	1	—
Id.	Montecompatri	O	1	—	Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Serrofano	B	—	1	Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Velletri	O	1	—	Id.	Bottanuco	B	3	—
Salerno	Ruscino	Carb.	—	1	Id.	Calcinate	B	2	—
Id.	Sapri	Carb.	—	3	Id.	Calcio	B	—	2
Id.	Amalfi	Carb.	1	—	Id.	Calusco d'Adda	B	—	3
Id.	Tramonti	Carb.	2	—	Id.	Calvenzano	B	—	4
Id.	Nocera inferiore	Carb.	1	—	Id.	Caravaggio	B	2	2
Taranto	Ginosa	Carb.	—	1	Id.	Carobbio degli Angeli	B	3	—
Terni	Amelia	Carb.	—	1	Id.	Carona	B	—	2
Varese	Cairate	B	1	—	Id.	Carvico	B	1	6
Viterbo	Ariena di Castro	B	1	—	Id.	Casirate d'Adda	B	3	2
			22	58	Id.	Castione della Presolana	B	—	1
					Id.	Cavernago	B	2	—
					Id.	Clusone	B	—	1
					Id.	Costa Valle Imagna	B	2	—
					Id.	Covo			

Carbonchio sintomatico

Catania	Belpasso	B	—	1	Id.				
Viterbo	Monteromano	B	—	1	Id.				
			—	2	Id.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali infetti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: Attualmente infette	Numero delle stalle o pascoli infetti: Totale stalle sospette
Sopra: *Alta epizootica*					
Bergamo	Curnasco	B	—	—	1
Id.	Cisio	B	—	—	4
Id.	Dalmine	B	—	—	3
Id.	Dezzo di Scalve	B	—	1	—
Id.	Fiorano	B	—	1	—
Id.	Foppolo	B	—	3	1
Id.	Gandosso	B	—	2	—
Id.	Grumo	B	—	1	2
Id.	Marne	B	—	1	2
Id.	Misano d'Adda	B	—	1	—
Id.	Oltre il Colle	B	—	2	1
Id.	Ornica	B	—	1	4
Id.	Pelosio	B	—	1	—
Id.	Piazzatorre	B	—	1	2
Id.	Predalunga	B	—	3	—
Id.	Riviera d'Adda	B	—	3	8
Id.	Rosa del Colle	B	—	3	—
Id.	Romano Lombardo	B	—	1	—
Id.	Roncobello	B	—	2	—
Id.	San Giovanni Bianco	B	—	1	1
Id.	San Martino Calvi	B	—	1	1
Id.	Semzoroselate	B	—	1	1
Id.	Solzipario	B	—	1	3
Id.	Serinte	B	—	2	3
Id.	Serina	B	—	1	2
Id.	Sissia	B	—	2	—
Id.	Taleggio	B	—	4	1
Id.	Torre de' Busi	B	—	1	1
Id.	Torre dei Roveri	B	—	1	1
Id.	Torre Pallavicina	B	1	2	—
Id.	Treseore Balneario	B	1	1	1
Id.	Treviglio	B	—	2	—
Id.	Valbondione	B	—	2	—
Id.	Valleve	B	—	8	1
Id.	Valtorta	B	1	1	1
Id.	Verbisca	B	—	1	4
Id.	Verdello	B	1	—	—
Id.	Villa d'Adda	B	—	1	1
Sopra: *Alta epizootica*					
Brescia	Edolo	B	1	—	—
Id.	Erbusco	B	1	—	—
Id.	Gardi	B	3	—	—
Id.	Gottolengo	B	1	—	—
Id.	Iseo	B	4	—	—
Id.	Montichiari	B	4	—	2
Id.	Ospitaletto	B	1	—	—
Id.	Passo Tonale	B	1	—	—
Id.	Provaglio Val Sabbia	B	1	—	1
Id.	Pisogne	B	1	—	—
Id.	Rezzato	B	1	—	—
Id.	Rocca Franca	B	—	—	—
Id.	Roccia	B	—	—	1
Id.	Travagliato	B	—	—	1
Id.	Urgnano della Riviera	B	—	—	—
Id.	Verolanuova	B	—	—	1
Id.	Verolavecchia	B	—	—	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	—	1
Id.	Vobarno	B	—	—	1
Id.	Zone	B	—	—	1
Id.	Adro	B	—	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	—	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	—	1
Id.	Bovegno	B	—	—	1
Id.	Calvagese della Riviera	B	—	—	1
Id.	Carpenedolo	B	—	—	1
Id.	Cazzago San Martino	B	—	—	1
Id.	Collio	B	—	—	1
Id.	Darfo	B	—	—	1
Id.	Dello	B	—	—	1
Id.	Desenzano	B	—	—	1
Id.	Carobbio	B	—	—	1
Id.	Gavardo	B	—	—	1
Id.	Gussago	B	—	—	1
Id.	Lonato	B	—	—	1
Id.	Manerba	B	—	—	1
Id.	Offlaga	B	—	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	—	1
Id.	Palazzolo	B	—	—	1
Id.	Provaglio	B	—	—	1
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	—	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 107217

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Caserta	Capua	B	1	2
Id.	Id.	O	1	1
Chieti	Casoli	B	2	—
Id.	Gessopalena	B	1	—
Id.	Monteneredorno	O	2	—
Id.	Pizzoferrato	OB	2	—
Id.	Torricella	B	3	—
Como	Alzate	B	2	—
Id.	Anzano del Parco	B	2	—
Id.	Barzanò	B	7	—
Id.	Barzo	B	6	—
Id.	Cassago Brianza	B	—	1
Id.	Cermenate	B	—	1
Id.	Cernusco	B	4	—
Id.	Costamagna	B	1	—
Id.	Erba	B	2	1
Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Guanzate	B	—	1
Id.	Garbagnate Monastero	B	—	3
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Isola	B	1	—
Id.	Lurago	B	1	—
Id.	Mandello Lario	B	—	1
Id.	Mariano Comense	B	1	—
Id.	Merone	B	—	1
Id.	Missaglia	B	1	—
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Oreenigo	B	—	1
Id.	Osnago	B	1	—
Id.	Paderno	B	—	2
Id.	Pasturo	B	—	1
Id.	Pellio Intelvi	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	3	—
Id.	Turate	B	—	1
Id.	Vertemate	B	2	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	1	—
Id.	Cà D'Andrea	B	—	2
Id.	Cappella de' Picenardi	B	3	—
Id.	Casaletto Ceredano	B	—	2
Id.	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Cabbioneta Binanuova	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Firenze	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	2	2
Id.	Fucecchio	B	1	1
Id.	Impruneta	B	1	—
Id.	Lastra a Signa	B	—	3
Id.	Montelupo	B	—	2
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Rignano	B	4	—
Id.	Scarperia	B	4	—
Foggia	San Severo	SB	—	2
Id.	Serra Capriola	SB	1	1
Id.	Troia	S	—	2
Forlì	Forlì	B	1	—
Id.	Cattolica	B	1	—
Id.	Saludecio	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Monte Colombo	B	1	—
Id.	Galeata	B	1	—
Id.	Riccione	B	1	—
Id.	Cesena	B	4	—
Id.	Misano	B	—	1
Frosinone	Atina	B	5	—
Id.	Santa Apollinare	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Alatri	B	—	2
Id.	Veroli	B	—	1
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Rossiglione	BO	4	—
Id.	Tiglieto	B	1	—
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Id.	Celano	B	1	—
Id.	Gioia dei Marsi	B	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	B	1	—
Id.	Pescina	B	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	1	—
Id.	San Benedetto de' Marsi	B	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	B	1	—
Id.	Sulmona	B	1	—
Id.	Trasacco	B	—	1
La Spezia	S...	B		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788074

Id.	Montenerodomo	O	2	—	—	Id.	Lastra a Signa	B	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Pizzoferrato	OB	2	—	—	Id.	Montelupo	B	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Torricella	B	3	—	—	Id.	Prato	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Como	Alzate	B	2	—	—	Id.	Rignano	B	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Anzano del Parco	B	2	—	—	Id.	Scarperia	B	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Barzanò	B	7	—	—	Foggia	San Severo	SB	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Barzo	B	6	—	—	Id.	Serra Capriola	SB	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Cassago Brianza	B	—	1	—	Id.	Troia	S	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Cermenate	B	—	1	—	Forlì	Forlì	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Cernusco	B	4	—	—	Id.	Cattolica	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Costamagna	B	1	—	—	Id.	Saludecio	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Erba	B	2	1	—	Id.	Forlimpopoli	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Figino Serenza	B	1	—	—	Id.	Monte Colombo	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Guanzate	B	—	1	—	Id.	Cattolica	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Garbagnate Monastero	B	—	3	—	Id.	Riccione	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Inverigo	B	2	—	—	Id.	Cesena	B	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Isola	B	1	—	—	Id.	Misano	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Lurago	B	1	—	—	Frosinone	Atina	B	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Mandello Lario	B	—	1	—	Id.	Santa Apollinare	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Mariano Comense	B	1	—	—	Id.	Frosinone	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Merone	B	—	1	—	Id.	Alatri	B	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Missaglia	B	1	—	—	Id.	Veroli	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Molteno	B	—	1	—	Genova	Casella	BO	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Orsenigo	B	—	1	—	Id.	Rossiglione	B	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Osnago	B	1	—	—	Id.	Tiglieto	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Paderno	B	—	2	—	L'Aquila	Avezzano	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Pasturo	B	—	1	—	Id.	Celano	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Pellio Intelvi	B	1	—	—	Id.	Gioia dei Marsi	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Rogeno	B	1	—	—	Id.	Ortona dei Marsi	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Sirone	B	1	—	—	Id.	Pescina	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	3	—	—	Id.	Prata d'Ansidonia	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Turate	B	—	1	—	Id.	Rocca di Mezzo	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Vertemate	B	2	—	—	Id.	San Benedetto de' Marsi	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	1	—	—	Id.	San Demetrio ne' Vestini	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Cà D'Andrea	B	—	2	—	Id	Sulmona	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Cappella de' Picenardi	B	3	—	—	Id.	Trasacco	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Casaletto Ceredano	B	—	2	—	La Spezia	Sarzana	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Casalmaggiore	B	—	2	—	Latina	Latina	B	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Gabbioneta Binanuova	B	1	—	—	Lecce	Alliste	B	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Grontardo	B	1	—	—	Id.	Cavallino	B	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Grumello Cremonese	B	1	—	—	Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Gussola	B	—	1	—	Id.	Capannori	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Martignana	O	—	1	—	Id.	Massarosa	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Palvareto	B	—	1	—	Id.	Pietrasanta	B	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	3	—	Mantova	Asola	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Sospiro	B	—	3	—	Id.	Castel Goffredo	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	1	—	Id.	Castellucchio	B	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Torricella Pizzo	B	1	—	—	Id.	Curtatone	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Tresecre Cremasco	B	4	—	—	Id.	Guidizzolo	B	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Id.	Vescovato	B	1	1	—	Id.	Marcaria	B	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrara	Argenta	B	1	—	—	Id.	San Martino dall'Argine	B	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Id.	Copparo	B	4	—	—	Id.	Viadana	B	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Cento	B	4	3	—	Modena	Carpi	B	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Ferrara	B	1	—	—	Id	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Id.	Portomaggiore	B	1	—	—	Id.	Castelvetro	B	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—	—	Id.	Finale nell'Emilia	B	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Capraia	B	1	—	—												
Id.	Castelfiorentino	B	1	—	—												
Id.	Cerreto Guidi	B	3	2	—												
Id.	Certaldo	B	5	1	1												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Modena	Fiumalbo	B	2	5
Id.	Guiglia	B	1	3
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Marano sul Panaro	B	1	1
Id.	Modena	B	1	1
Id.	Polinago	B	1	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Vignola	B	—	1
Milano	Assago	B	—	1
Id.	Bernate Ticino	B	—	1
Id.	Buccinasco	B	1	1
Id.	Castano Primo	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	1
Id.	Corgonzola	B	—	1
Id.	Renate Veduggio	B	—	1
Id.	Graffignana	B	—	2
Id.	Rosate	B	1	1
Id.	San Martino in Strada	B	2	1
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Novara	Armeno	B	—	4
Id.	Borgo Lavezzano	B	1	—
Id.	Brovello Carpugnino	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	—	1
Id.	Cigneso	B	4	7
Id.	Massimo Visconti	B	1	—
Id.	San Pietro di Mosezzo	B	—	1
Id.	Siano	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	1	4
Id.	Parma	B	3	—
Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Zibello	B	1	—
Id.	Colorno	B		

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Pavia	Chignolo Po	B	—	1
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Varzi	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Vellezzo Lomellina	B	—	1
Id.	Mareugnago	B	—	1
Piacenza	Borgonovo Valtidone	B	1	—
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castelvetro Piacentino	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Gragnano Trebiense	B	1	—
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	1	—
Id.	Monticelli d'Ongina	B	1	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Pianello Val Tidone	B	—	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	2
Id.	Vidiano sull'Arda	B	—	1
Pisa	Capannoli	B	2	1
Id.	Cascina	B	2	—
Id.	Pisa	B	2	2
Id.	San Giuliano Terme	B	—	1
Id.	San Miniato	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	—	3
Pistoia	Buggiano	B	1	1
Id.	Lamporecchio	B	3	—
Id.	Id.	B	3	—
Id.	Montecatini	B	—	1
Id.	Pistoia	B	1	—
Potenza	Genzano	B	10	—
Ravenna	Ravenna	B	3	—
Id.	Alfonsine	B	2	—
Id.	Lugo	B	8	4
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Sant'Agata sul Sannio	B	1	—
Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Cervia	B	1	—
Reggio Calabria	Carori	B	1	1
Id.	Camini	B	1	1
Id.	Gioiosa	B		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

	Bucciasco	B	1	1		Id.	Piovanello d'Arda	B	1	—	—				
Id.	Castano Primo	B	—	1		Id.	Monticelli d'Ongina	B	1	2	—				
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	1		Id.	Piacenza	B	—	—	1				
Id.	Gorgonzola	B	—	1		Id.	Pianello Val Tidone	B	—	1	2				
Id.	Renato Veluggio	B	—	1		Id.	Fontevivo	B	—	—	1				
Id	Graffignana	B	—	2		Id.	Vidiano sull'Arda	B	—	—	1				
Id.	Rosate	B	1	1		Pisa	Capannoli	B	2	2	1				
Id.	San Martino in Strada	B	2	1		Id.	Cascina	B	2	2	2				
Id.	Sedriano	B	—	1		Id.	Pisa	B	—	1	1				
Id.	Settala	B	—	1		Id.	San Giuliano Terme	B	1	—	3				
Novara	Armeno	B	—	4		Id.	San Miniato	B	1	—	1				
Id.	Borgo Lavezzano	B	1	—		Id.	Vecchiano	B	1	3	—				
Id.	Brovello Carpugnino	B	—	1		Pistoia	Buggiano	B	1	3	—				
Id.	Caltignaga	B	—	1		Id.	Larciano	B	3	3	1				
Id.	Gignese	B	4	7		Id.	Id.	B	1	—	—				
Id.	Massimo Visconti	B	1	—		Id.	Montecatini	B	—	1	—				
Id.	San Pietro di Mesezzo	B	—	1		Id.	Pistoia	B	10	—	—				
Id.	Suno	B	1	—		Potenza	Genzano	B	2	2	1				
Parma	Busseto	B	2	—		Ravenna	Ravenna	B	3	1	4				
Id.	Fidenza	B	1	—		Id.	Alfonsine	B	1	1	—				
Id.	Lesignano	B	1	—		Id.	Lugo	B	1	1	—				
Id.	Fontanellato	B	1	4		Id.	Fusignano	B	1	1	—				
Id.	Parma	B	3	—		Id.	Sant'Agata sul Sannio	B	1	1	—				
Id.	Roccabianca	B	1	—		Id.	Solarolo	B	1	1	—				
Id.	Trecasali	B	2	—		Id.	Cervia	B	1	1	1				
Id.	Zibello	B	1	—		Reggio Calabria	Careri	B	1	1	1				
Id.	Collecchio	B	—	3		Id.	Camini	B	1	1	2				
Id.	Colorno	B	—	3		Id.	Cimina	B	1	1	1				
Id.	Medesano	B	—	1		Id.	San Luca	B	3	1	5				
Id.	Mezzani	B	—	1		Reggio Emilia	Guastalla	B	3	3	1				
Id.	Montechiarugolo	B	—	1		Id.	Reggio Emilia	B	3	3	2				
Id.	Neviano	B	—	1		Id.	Correggio	B	1	1	—				
Id	Parma	B	—	5		Id.	Montecchio	B	1	1	1				
Id.	Roccabianca	B	—	1		Id.	Castelnuovo ne' Monti	B	1	1	—				
Id.	Salsomaggiore	B	—	1		Id.	Gualtieri	B	1	1	1				
Id.	Torrile	B	—	3		Id.	Brescello	B	1	1	—				
Id.	Zibello	B	—	1		Id.	Reggiolo	B	1	1	1				
Id.	Trecasali	B	—	3		Id.	Quattro Castella	B	1	1	—				
Pavia	Monticelli Pavese	B	1	—		Id.	San Polo d'Enza	B	—	—	1				
Id.	Casatisma	B	1	—		Id.	Ciano d'Enza	B	—	—	1				
Id.	Garlasco	B	1	—		Id.	Scandiano	B	—	—	1				
Id.	Ottobiano	B	2	—		Id.	Luzzara	B	—	—	1				
Id.	Pometo	B	2	—		Roma	Capena	B	1	8	—				
Id.	Pieve Albignola	B	1	—		Id.	Guidonia	B	2	—	—				
Id.	Torrazza Coste	B	2	—		Id.	Moricone	B	—	—	1				
Id.	Bascapè	B	2	—		Id.	Velletri	B	3	—	1				
Id.	Corana	B	1	—		Rovigo	Adria	B	1	—	—				
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1		Id.	Gavello	B	1	—	—				
Id.	Pavia	B	—	1		Id.	Melara	B	2	—	—				
Id.	Rocca Insella	B	—	1		Id.	Porto Tolle	B	1	—	—				
Id.	Sartirana Lomellina	B	—	1		Id.	Rovigo	B	1	—	—				
Id.	Rocca de' Giorgi	B	—	1		Salerno	Taglio di Po	B	2	—	—				
						Id.	Pontecagnano	B	2	—	—				
							Montecorvino Rovella	BO	2	—	—				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 107 78017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: *Alta epizootica*				
Salerno	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Rafrano	B	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Colliano	B	1	—
Id.	Pellezzano	B	—	2
Savona	Cairo Montenotte	B	2	—
Id.	Calice Ligure	B	—	4
Id.	Giusvalla	B	3	—
Id.	Murialdo	B	1	—
Id.	Roccavignale	B	2	—
Id.	Urbe	B	8	—
Siena	Poggibonsi	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Teramo	Bellante	B	—	3
Id.	Isola del Gran Sasso	B	4	1
Id.	Nereto	B	—	1
Id.	Teramo	B	—	1
Torino	Perosa Argentina	B	2	—
Id.	Mercenasco	B	2	—
Id.	Morlondo	B	1	—
Id.	Fenestrello	B	1	—
Id.	Ronco Canavese	B	1	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Beinasco	B	1	—
Id.	San Secondo di Pinerolo	B	1	—
Id.	Villafranca Piemontese	B	1	—
Id.	Valprato	B	1	—
Id.	Piossasco	B	1	—
Id.	Nichelino	B	1	1
Id.	Candiolo	B	1	2
Id.	Cumiana	B	—	2
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Ferrero	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: *Alta epizootica*				
Treviso	Silea	B	1	3
Id.	Treviso	B		1
Udine	Attimis	B		4
Id.	Basiliano	B	2	—
Id.	Bordano	B	—	13
Id.	Meduno	B	2	—
Id.	Morsano al Tagliamento	B	—	1
Id.	Ragogna	B	—	1
Id.	Teor	B	—	1
Varese	Gorla Minore	B	3	1
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Casalzuigno	B	1	—
Id.	Azzate	B	1	—
Id.	Gornate Olona	B	1	1
Id.	Solbiate Arno	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Tradate	B	2	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Id.	Cairate	B	1	—
Id.	Cuasso al Monte	B	1	—
Id.	Angera	B	—	2
Id.	Cuvio	B	—	1
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Osmate Lista	B	—	1
Id.	Cocquio Trevisago	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	San Michele al Tagliamento	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Id.	Roncavegnalo	B	1	—		Id.	Gorla Minore	B	—	1	
Id.	Urbe	B	8	—		Varese	Varese	B	2	1	
Siena	Poggibonsi	B	—	2		Id.	Castellanza Olona	B	1	—	
Id.	Id.	B	—	1		Id.	Casalzuigno	B	1	1	
Teramo	Bellante	B	—	3		Id.	Azzate	B	1	1	
Id.	Isola del Gran Sasso	B	4	1		Id.	Gornate Olona	B	1	—	1
Id.	Nereto	B	—	1		Id.	Solbiate Arno	B	1	1	
Id.	Tezamo	B	—	1		Id.	Lozza	B	1	1	
Torino	Perosa Argentina	B	2	—		Id.	Arcisate	B	1	1	
Id.	Moncenisio	B	2	—		Id.	Tradate	B	1	1	
Id.	Moriondo	B	1	—		Id.	Solbiate Olona	B	1	1	
Id.	Fenestrelle	B	1	—		Id.	Somma Lombardo	B	1	1	
Id.	Ronco Canavese	B	1	—		Id.	Cirimto	B	1	1	
Id.	Pinasca	B	1	—		Id.	Cuasso al Monte	B	1	1	
Id.	Roinasco	B	1	—		Id.	Angera	B	1	2	
Id.	San Secondo di Pinerolo	B	1	—		Id.	Cuvio	B	1	1	
Id.	Villafranca Piemontese	B	1	—		Id.	Daverio	B	1	1	
Id.	Valgrato	B	1	—		Id.	Casale Litta	B	1	1	
Id.	Possasco	B	1	—		Id.	Cuegno Trevisano	B	1	1	
Id.	Nichelino	B	1	1		Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	1	
Id.	Candiolo	B	1	3		Id.	Cavarzere	B	2	1	
Id.	Cumiana	B	—	2		Id.	Cona	B	1	1	
Id.	Moncalieri	B	—	1		Id.	Mira	B	1	1	
Id.	Ferrero	B	—	1		Id.	San Michele al Tagliamento	B	—	1	
Id.	Sant'Ambrogio di Torino	B	—	1		Id.	Venezia	B	—	1	
Id.	Perano	B	—	1		Vercelli	Biella	B	1	1	
Id.	Castellamonte	B	—	1		Id.	Santhià	B	1	1	
Trento	Aldeno	B	5	2		Id.	Trino	B	1	1	
Id.	Arco	B	1	1		Verona	Bonavigo	B	2	1	
Id.	Baselo	B	1	—		Id.	Bovolone	B	1	1	
Id.	Borgo	B	6	5		Id.	Minerbe	B	—	2	
Id.	Castello di Fiemme	B	—	1		Id.	Mozzecane	B	1	3	
Id.	Cavalese	B	—	2		Id.	Nogara	B	—	1	
Id.	Condino	B	—	1		Id.	Pescliera	B	1	1	
Id.	Dro	B	3	1		Id.	Povegliano	B	1	2	
Id.	Grigno	B	1	—		Id.	Roneo d'Adige	B	1	1	
Id.	Levico	B	1	—		Id.	Sommacampagna	B	1	—	
Id.	Lo Cuso	B	5	4		Id.	Sona	B	1	—	
Id.	Luserna	B	2	—		Id.	Trevenzuolo	B	—	2	
Id.	Pergine	B	—	1		Id.	Valeggio	B	1	—	
Id.	Pieve di Bono	B	3	—		Id.	Villafranca di Verona	B	1	1	
Id.	Pieve Tesino	B	1	—		Id.	Zimella	B	—	2	
Id.	Riva	B	1	—		Vicenza	Asiago	B	3	9	
Id.	Ronzone	B	—	5		Id.	Gallio	B	2	7	
Id.	Santorsola	B	5	—		Id.	Enego	B	—	3	
Id.	Siver	B	1	—		Id.	Foza	B	—	4	
Id.	Storo	B	1	—		Id.	Rocna	B	2	3	
Id.	Strigno	B	1	12		Id.	Rotzo	B	1	1	
Id.	Tanno	B	1	3					704	372	
Id.	Tiarno	B	1	2			*Matrosino dei suini*				
Id.	Tione	B	—	1		Alessandria	Bosco Marengo	S	—	1	
Id.	Trento	B	3	—		Id.	Castelnuovo di Bormida	S	—	2	
Id.	Ziano	B	—	1		Ancona	Ancona	S	3	—	
Treviso	Istrana	B	1	—		Id.	Jesi	S	4	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Ancona	Senigallia	S	4	2
Id.	Serra San Quirico	S	2	—
Arezzo	Terranova Bracciolini	S	2	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id.	Fermo	S	6	—
Id.	Grottazzolina	S	—	4
Id.	Montappone	S	—	1
Id.	Montegiorgio	S	1	2
Id.	Monte Monaco	S	2	—
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	1
Asti	Villanova Monferrato	S	—	1
Id.	Villacorsione	S	—	1
Id.	Chiusano	S	—	1
Id.	Castell'Alfero	S	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	S	1	—
Belluno	Auronzo	S	—	4
Id.	Belluno	S	—	1
Bologna	Molinella	S	—	4
Bolzano	Castelrotto	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Renon	S	6	6
Id.	San Genesio	S	1	—
Id.	Rio Pusteria	S	—	1
Campobasso	Frosolone	S	—	1
Chieti	Casalincontrata	S	1	—
Id.	Colledimezzo	S	1	—
Id.	Gamberale	S	1	—
Id.	Pizzoferrato	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	2
Id.	Ro	S	—	3
Firenze	Certaldo	S	1	—
Segue: *Malrossino dei suini*				
Reggio Emilia	Montecchio	S	1	—
Id.	Rio Saliceto	S	3	—
Id.	Castellarano	S	1	1
Id.	Suzzara	S	1	—
Id.	Campegine	S	2	1
Id.	Baiso	S	2	—
Id.	Bagnolo in Piano	S	—	1
Roma	Campagnano Romano	S	—	3
Id.	Roma	S	—	1
Rovigo	Castelmassa	S	2	—
Id.	Ceneselli	S	1	—
Id.	Giacciano con Baruchella	S	4	—
Id.	Guarda Veneta	S	1	—
Id.	Occhiobello	S	—	1
Id.	Trecenta	S	6	—
Salerno	Montecorice	S	1	—
Id.	Eboli	S	2	—
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Montorio al Vomano	S	—	1
Id.	Silvi	S	—	1
Terni	Porano	S	—	3
Torino	Borgofranco	S	2	—
Id.	Moncalieri	S	1	—
Id.	Montalto Dora	S	1	—
Id.	Cuorgnè	S	1	—
Id.	Candiolo	S	1	—
Id.	Cavour	S	—	1
Id.	Trofarello	S	—	1
Trento	Dimaro	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Vercelli	Cavaglià	S	2	—
Id.	Crova	S	1	2
Id.	Salasco	S	—	1
Id.	San Germano	S	2	1
Verona	Caprino	S	—	4
Id.	Casaleone	S	—	3
Id.	Cerea	S	—	4
Id.	Verona	S	—	4
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Id.	Schio	S	—	4
Viterbo	Bieda	S	1	—
			151	239
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	3	3
Id.	Senigallia	S	4	2
Id.	Jesi	S	4	—
Id.	Mergo	S	2	1
Id.	San Marcello	S	2	—
Id.	Santa Maria Nuova	S	3	—
Id.	Senigallia	S	6	—
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	2
Id.	Bucine	S	1	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	3	—
Id.	Lucignano	S	2	—
Id.	Sansepolcro	S	2	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	1	1
Id.	Amandola	S	4	—
Id.	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Campofilone	S	2	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Force	S	1	—
Id.	Lapedona	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Monte Giorgio	S	—	3
Id.	Monte Granaro	S	1	12
Id.	Monte Rubbiano	S	5	—
Id.	Pedaso	S	5	3
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1
Id.	Spinetoli	S	1	—
[illegible]	[illegible]	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Catanzaro	Soveria Mannelli	S	3	—
Chieti	Atessa	S	3	—
Id.	Casalanguida	S	4	—
Id.	Castel Frentano	S	2	—
Id.	Paglieta	S	—	3
Id.	Torino di Sangro	S	—	8
Id.	Gissi	S	—	5
Id.	Furci	S	—	12
Id.	Pizzoferrato	S	1	—
Id.	San Buono	S	8	—
Id.	Scerni	S	—	6
Cosenza	Amantea	S	—	7
Id.	Belsito	S	5	—
Id.	Carpenzano	S	70	—
Id.	Castiglione Cosentino	S	—	5
Id.	Celico	S	2	—
Id.	Colosimi	S	4	—
Id.	Cosenza	S	—	25
Id.	Grimaldi	S	10	—
Id.	Lago	S	—	14
Id.	Lappano	S	2	—
Id.	Malito	S	25	—
Id.	Marzi	S	60	—
Id.	Paterno Calabro	S	—	5
Id.	Pedivigliano	S	50	—
Id.	Pietrafitta	S	3	—
Id.	Rogliano	S	28	—
Id.	Rosito Capo Spulico	S	2	—
Id.	San Giovanni in Fiore	S	—	5
Id.	San Pietro in Guarano	S	—	4
Id.	Scigliano	S	31	—
Id.	Serra d'Aiello	S	14	—
Id.	Zumpano	S	—	4
Firenze	Figline Valdarno	S	13	8
Foggia	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Facto	S	—	1
Id.	San Paolo Civitate	S	—	3
Id.	Serracapriola	S	—	1
Forlì	Cesena	S	3	7
Id.	Modigliana	S	1	—
Id.	Mondaino	S	—	1
Frosinone	San Giorgio a Liri	S	5	—
Id.	Frosinone	S	4	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017 082

			151	239
Ancona	Ancona	S	3	3
Id.	Senigallia	S	4	2
Id.	Jesi	S	4	—
Id.	Mergo	S	2	1
Id.	San Marcello	S	2	—
Id.	Santa Maria Nuova	S	3	—
Id.	Senigallia	S	6	—
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	2
Id.	Bucine	S	1	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	3	—
Id.	Lucignano	S	2	—
Id.	Sansepolcro	S	2	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	1	1
Id.	Amandola	S	4	—
Id.	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Campofilone	S	2	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Force	S	1	—
Id.	Lapedona	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Monte Giorgio	S	—	3
Id.	Monte Granaro	S	1	12
Id.	Monte Rubbiano	S	5	—
Id.	Pedaso	S	5	3
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1
Id.	Spinetoli	S	1	—
Belluno	Lentiai	S	—	1
Benevento	Guardia Sanframondi	S	—	22
Id.	Vitulano	S	—	10
Id.	Foglianise	S	—	30
Bologna	Molinella	S	—	4
Cagliari	Sorradile	S	—	11
Campobasso	Macchiagodena	S	—	5
Id.	Sant'Elia a Pianisi	S	—	10
Id.	San Giuliano del Sannio	S	2	—
Caserta	Pignataro Maggiore	S	—	2
Id.	Sessa Aurunca	S	—	3
Id.	Caserta	S	—	1
Catanzaro	Badolato	S	—	4
Id.	Carlopoli	S	1	—
Id.	Cleala	S	29	—
Id.	Cutro	S	—	1
Id.	Decollatura	S	2	—
Id.	Gimigliano	S	15	4
Id.	Motta Santa Lucia	S	—	6
Id.	Nicastro	S	—	2
Id.	Sambiase	S	2	—
Id.	San Pietro Apostolo	S	40	—
Id.	Serrastretta	S	13	—
Cosenza	Amantea	S	—	7
Id.	Belsito	S	5	—
Id.	Carpenzano	S	70	—
Id.	Castiglione Cosentino	S	—	5
Id.	Celico	S	2	—
Id.	Colosimi	S	4	—
Id.	Cosenza	S	—	25
Id.	Grimaldi	S	10	—
Id.	Lago	S	—	14
Id.	Lappano	S	2	—
Id.	Malito	S	25	—
Id.	Marzi	S	60	—
Id.	Paterno Calabro	S	—	5
Id.	Pedivigliano	S	50	—
Id.	Pietrafitta	S	3	—
Id.	Rogliano	S	28	—
Id.	Rosito Capo Spulico	S	2	—
Id.	San Giovanni in Fiore	S	—	5
Id.	San Pietro in Guarano	S	—	4
Id.	Scigliano	S	31	—
Id.	Serra d'Aiello	S	14	—
Id.	Zumpano	S	—	4
Firenze	Figline Valdarno	S	13	8
Foggia	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Faeto	S	—	1
Id.	San Paolo Civitate	S	—	3
Id.	Serracapriola	S	—	1
Forlì	Cesena	S	3	7
Id.	Modigliana	S	1	—
Id.	Mondaino	S	—	1
Frosinone	San Giorgio a Liri	S	5	—
Id.	Frosinone	S	4	—
Id.	Pastena	S	3	—
Id.	Esperia	S	2	10
Id.	San Giovanni Incarico	S	10	—
Id.	Sant'Elia Fiumerapido	S	13	—
Id.	Isola Liri	S	—	49
Id.	Aquino	S	—	10
Id.	Ceprano	S	—	1
Id.	Pontecorvo	S	—	13
Id.	Atina	S	—	2
Id.	Alatri	S	—	1
Id.	Pastena	S	—	4
L'Aquila	Goriano Sicoli	S	—	2
Id.	Sulmona	S	2	—
La Spezia	Bonassola	S	—	1
Id.	Monterosso	S	—	1
Pesaro	Apecchio	S	—	1
Id.	Auditore	S	—	1
Id.	Cartoceto	S	—	1
Id.	Fano	S	—	3
Id.	Fossombrone	S	—	3
Pescara	Pescara	S	—	5
Pistoia	Monsummano	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Pistoia	Pescia	S	—	2
Potenza	Calvello	S	—	4
Id.	Lagonegro	S	—	2
Ravenna	Ravenna	S	—	3
Id.	Alfonsine	S	—	8
Reggio Calabria	Caulonia	S	1	1
Id.	Careri	S	1	1
Id.	Canolai	S	1	—
Id.	Melicuccà	S	1	2
Id.	Oppido Mamertina	S	1	1
Id.	Reggio Calabria	S	—	1
Id.	Rosarno	S	—	5
Id.	Stignano	S	1	1
Id.	Seminara	S	1	1
Roma	Civitavecchia	S	5	—
Id.	Genzano di Roma	S	—	1
Id.	Licenza	S	4	—
Id.	Mandela	S	14	—
Id.	Mentana	S	—	3
Id.	Montelibretti	S	7	2
Id.	Monterotondo	S	1	—
Id.	Manziana	S	4	—
Id.	Rignano Flaminio	S	—	5
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sacrofano	S	5	—
Id.	Torrita Tiberina	S	—	8
Id.	Velletri	S	2	1
Id.	Vicovaro	S	16	—
Rovigo	Adria	S	4	1
Id.	Costa di Rovigo	S	1	—
Id.	Contarina	S	3	—
Id.	Donada	S	2	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Lorco	S	2	—
Id.	Lusia	S	1	—
Salerno	Brienigliano	S	3	—
Id.	Roccapiemonte	S	3	—
Id.	Siano	S	2	—
Id.	Castel San Giorgio	S	2	—
Sassari	Nulvi	S	—	3
Siena	Gaiole in Chianti	S	5	—
Id.	Castiglione d'Orcia	S	1	1
Id.	Buonconvento	S	2	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	—	2
Teramo	Giulianova	S	—	9
Terni	Amelia	S	13	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Focolaio criptococcico				
Agrigento	Agrigento	E	—	1
Id.	Grotte	E	1	—
Id.	Santa Margherita di Belice	E	2	—
Bergamo	Cavernago	E	1	—
Catania	Catania	E	5	1
Foggia	San Paolo Civitate	E	—	1
La Spezia	La Spezia	E	2	—
Id.	Pignone	E	1	—
Id.	Zignago	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Ottaviano	E	1	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Ragusa	Vittoria	E	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Sassari	Sassari	E	1	2
Siracusa	Avola	E	—	1
Id.	Carlentini	E	—	1
Taranto	Grottaglie	E	6	—
Trapani	Campobello	E	1	—
Id.	Marsala	E	4	—
			31	6
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Bergamo	E	3	—
Id.	Cologno al Serio	E	—	2
Id.	Comunanuovo	E	—	2
Id.	Fontanella	E	1	—
Id.	Verdello	E	1	—
Id.	Urgnano	E	—	2
Ferrara	Ferrara	E	1	—
Ravenna	Lugo	E	6	—
Id.	Fusignano	E	1	—
Id.	Conselice	E	—	1
Treviso	Caerano San Marco	E	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Castello di Godego	E	1	—
Id.	Istrana	E	12	—
Id.	Mediina di Livenza	E	1	—
Id.	Mogliano Veneto	E	1	—
Id.	Monastier	E	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Oppido Mamertina	S	1	1							
Id.	Reggio Calabria	S	—	1							
Id.	Rosarno	S		5							
Id.	Stignano	S	1	1							
Id.	Seminara	S	1	1							
Roma	Civitavecchia	S	3	—							
Id.	Genzano di Roma	S	—	1							
Id.	Licenza	S	4	—							
Id.	Mandela	S	14	—							
Id.	Mentana	S	—	3							
Id.	Montelibretti	S	7	2							
Id.	Monterotondo	S	1	—							
Id.	Manziana	S	4	—							
Id.	Rignano Flaminio	S	—	5							
Id.	Roma	S	1	—							
Id.	Sacrofano	S	5	—							
Id.	Torrita Tiberina	S	—	8							
Id.	Velletri	S	2	1							
Id.	Vicovaro	S	15	—							
Rovigo	Adria	S	4	1							
Id.	Costa di Rovigo	S	1	—							
Id.	Contarina	S	3	—							
Id.	Donada	S	2	—							
Id.	Frassa Polesine	S	1	—							
Id.	Loreo	S	1	—							
Id.	Lusia	S	1	—							
Salerno	Bracigliano	S	3	—							
Id.	Roccapiemonte	S	2	—							
Id.	Siano	S	2	—							
Id.	Castel San Giorgio	S	2	—							
Sassari	Nulvi	S	—	3							
Siena	Gaiole in Chianti	S	5	—							
Id.	Castiglione d'Orcia	S	1	1							
Id.	Buonconvento	S	2	—							
Id.	Montalcino d'Arbia	S	—	2							
Teramo	Giulianova	S	—	9							
Terni	Amelia	S	13	7							
Id.	Orvieto	S	7	—							
Id.	Terni	S	4	—							
Id.	Porano	S	—	2							
Trento	Albiano	S	—	1							
Udine	Bicinicco	S	—	1							
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	1							
Viterbo	Bassanello	S	1	—							
Id.	Bieda	S	1	—							
Id.	Canepina	S	—	1							
Id.	Vallerano	S	—	1							
Id.	Grotte di Castro	S	—	1							
Id.	Vignanello	S	—	1							
			642	494							
	Morva										
Napoli	Marigliano	E	—	1							
Bari	Andria	E	1	—							
			1	1							
	Id.				Zignago	E	1	—	—	—	—
	Id.				Arzano	E	1	—	—	—	—
Napoli	Id.				Castellammare di Stabia	E	1	—	—	—	—
	Id.				Napoli	E	1	—	—	—	—
	Id.				Pozzuoli	E	1	—	—	—	—
	Id.				Ottaviano	E	1	—	—	—	—
	Id.				Somma Vesuviana	E	1	—	—	—	—
Ragusa					Vittoria	E	2	—	—	—	—
Reggio Calabria					Reggio Calabria	E	1	—	2	—	—
Sassari					Sassari	E	1	—	1	—	—
Siracusa					Avola	E	—	—	—	—	—
	Id.				Carlentini	E	1	—	—	—	—
Taranto					Grottaglie	E	6	—	—	—	—
Trapani					Campobello	E	1	—	—	—	—
	Id.				Marsala	E	4	—	—	—	—
							21	6			
	Morbo coitale maligno										
Bergamo					Bergamo	E	3	—	—	—	—
	Id.				Cologno al Serio	E	—	1	2	—	—
	Id.				Comunovo	E	—	—	—	—	—
	Id.				Fontanella	E	1	—	—	—	—
	Id.				Verdello	E	1	—	—	—	—
	Id.				Urgnano	E	—	—	2	—	—
Ferrara					Ferrara	E	1	—	—	—	—
Ravenna					Lugo	E	6	—	—	—	—
	Id.				Fusignano	E	1	—	—	—	—
	Id.				Conselice	E	—	—	1	—	—
Treviso					Caerano San Marco	E	1	—	—	—	—
	Id.				Castelfranco Veneto	E	1	—	—	—	—
	Id.				Castello di Godego	E	1	—	—	—	—
	Id.				Istrana	E	12	—	—	—	—
	Id.				Maserna di Livenza	E	1	—	—	—	—
	Id.				Mogliano Veneto	E	1	—	—	—	—
	Id.				Montebelluna	E	4	—	—	—	—
	Id.				Morgano	E	1	—	—	—	—
	Id.				Quinto di Treviso	E	4	—	—	—	—
	Id.				Resana	E	1	—	—	—	—
	Id.				Roncade	E	1	—	—	—	—
	Id.				Treviso	E	2	—	—	—	—
	Id.				Vedelago	E	2	—	—	—	—
	Id.				Trevignano	E	6	—	—	—	—
Venezia					Chioggia	E	3	—	—	—	—
Verona					Cazzo Veronese	E	3	—	—	—	—
	Id.				Legnago	E	15	5	—	—	—
	Id.				Roverchiara	E	1	—	—	—	—
	Id.				Sorgà	E	2	—	—	—	—
	Id.				Terrazzo	E	1	—	—	—	—
	Id.				Villabartolommea	E	6	—	—	—	—
							84	12			
	Rabbia										
Agrigento					Cianciana	Can	—	2	—	—	—
	Id.				Palma di Montechiaro	Can	—	1	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia*				
Caltanissetta	Gela	Can	—	1
Id.	Id.	Fl	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	1
Firenze	Prato	Can	—	1
Foggia	Cerignola	Can	—	3
Id.	Lucera	Can	—	1
Lecce	Lecce	Can	1	—
Matera	Matera	Can	—	1
Messina	Caronia	Can	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Pesaro	Pesaro	Can	—	1
Pescara	San Valentino	Can	—	1
Id.	Roseiano	Can	—	1
Pisa	Caseina	Can	—	1
Id.	Fauglia	Can	—	1
Pistoia	Pistoia	Can	—	2
Ragusa	Modica	Can	—	1
Reggio Calabria	San Lorenzo	Can	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	Can	1	—
Siracusa	Augusta	Can	—	1
Id.	Carlentini	Can	—	2
Terni	Terni	Can	1	—
Trapani	Castelvetrano	Can	—	1
			3	27
	Rogna			
Ancona	Cerreto d'Esi	G	2	—
Id.	Fabriano	O	6	—
Bergamo	Martinengo	E	1	—
Campobasso	Agnone	O	5	—
Catanzaro	Andali	O	2	—
Id.	Belcastro	O	2	—
Id.	Cicala	O	3	—
Id.	Curinga	O	1	—
Id.	Isola di Capo Rizzuto	O	1	—
Id.	Sersale	O	1	—
Cosenza	Luzzi	O	1	—
Id.	Rossano	O	7	—
Foggia	San Severo	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
La Spezia	Framura	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano di Roma	O	2	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Porcile	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sanfofono	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
			28	—
Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*				
Bolzano	San Leonardo in Passiria	Cap	—	1
Id.	Meso	Cap	—	1
Catanzaro	Santa Caterina dello Jonio	O	2	—
Frosinone	Alatri	O	—	6
L'Aquila	Campo di Giove	O	—	1
Id.	Cansano	O	1	—
Potenza	Tito	O	1	—
Salerno	Caggiano	O	2	—
			6	9
	Aborto epizootico			
Avellino	Santo Stefano del Sole	O	—	1
Forlì	Cesena	B	4	—
Parma	Collecchio	B	—	1
Pistoia	Lucciano	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Latisana	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Pordenone	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Reggio Calabria	San Lorenzo	Can.	—		1		
Salerno	Nocera inferiore	Can.	1		—		
Id.	Montecorvino Rovella	Can.	1		—		
Id.	Cava dei Tirreni	Can.	1		—		
Siracusa	Augusta	Can.	—		1		
Id.	Carlentini	Can.	—		—		
Terni	Terni	Can.	1		—		
Teramo	Castelvetrano	Can.	—		1		
			5		27		

Rogna

Ancona	Cerreto d'Esi	O	2	6	—		
Id.	Fabriano	O	1	1	—		
Bergamo	Martinengo	B	3	3	—		
Campobasso	Agnone	O	1	1	—		
Catanzaro	Andali	O	1	1	—		
Id.	Belcastro	O	1	1	—		
Id.	Cicala	O	1	1	—		
Id.	Caraiga	O	1	1	—		
Id.	Isola di Capo Rizzuto	O	1	1	—		
Id.	Sorsale	O	1	1	—		
Cosenza	Luzzi	O	1	7	—		
Id.	Rossano	O	1	1	—		
Foggia	San Severo	O	1	1	—		
Frosinone	Ceccano	O	1	1	—		
Grosseto	Arcidosso	O	1	2	—		
Id.	Manciano	O	1	15	—		
Id.	Sorano	O	1	1	—		
L'Aquila	Barisciano	O	1	1	—		
Id.	Campotosto	O	1	1	—		
Id.	Capitignano	O	1	1	—		
Id.	Caporciano	O	1	1	—		
Id.	Carapelle	O	1	1	—		
Id.	Carsoli	O	1	1	—		
Id.	Fontecchio	O	1	1	—		
Id.	L'Aquila	O	1	1	—		
Id.	Montereale	O	1	1	—		
Id.	Oricola	O	1	1	—		
Id.	Poggio Picenze	O	1	1	—		
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	1	—		
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	1	—		
Id.	San Pio delle Camere	O	1	1	—		
Id.	Scoppito	O	1	1	—		
Id.	Tione	O	1	1	—		
Id.	Tornimparte	O	1	1	—		
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	1	—		

Segue: *Rogna e selle cupe*

Bolzano	San Leonardo in Passiria	Cap.	—		1		
Id.	Moso	Cap.	—		1		
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	OC	2		—		
Frosinone	Alatri	O	—		6		
L'Aquila	Campo di Giove	O	1		1		
Id.	Cansano	O	1		—		
Potenza	Tito	O	1		—		
Salerno	Caggiano	O	2		—		
			6		9		

Aborto epizootico

Avellino	Santo Stefano del Sole	O	—		1		
Forlì	Cesena	B	4		—		
Parma	Colbecchio	B	—		1		
Pistoia	Lareiano	B	1		—		
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—		1		
Udine	Arpiola	B	1		—		
id.	Comeglians	B	1		—		
Id.	Fontanafredda	B	1		—		
Id.	Latisana	B	1		—		
Id.	Pasiano	B	1		—		
Id.	Rigolato	B	1		—		
Id.	Sesto al Reghena	B	1		—		
Id.	Udine	B	1		—		
Venezia	Caorle	B	1		—		
Id.	Cona	B	1		—		
Id.	Portogruaro	B	1		—		
Id.	San Stino di Livenza	B	1		—		
Vercelli	Oldenico	B	1		—		
Id.	Saluggia	B	1		—		
Id.	Saluzzola	B	1		—		
Verona	Gazzo Veronese	B	—		1		
Id.	Minerbe	B	1		—		
			20		7		

Tubercolosi bovina

Bari	Molfetta	B	—		1		

Vaiuola ovino

Bari	Polignano	O	5		—		
Brindisi	Brindisi	O	1		—		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Vaiuolo ovino				
Brindisi	Fasano	O	3	1
Id.	Francavilla Fontana	O	—	4
Id.	Ostuni	O	2	—
Id.	Torre Santa Susanna	O	1	—
Frosinone	Sant'Apollinare	Cap	—	4
Latina	Itri	Cap	—	2
Id.	Campodimele	Cap	—	2
Id.	Minturno	Cap	—	2
Potenza	Genzano	O	1	—
Taranto	Grottaglie	O	2	—
Id.	Laterza	O	—	1
Id.	Massafra	O	1	—
Id.	Palagiano	O	1	1
Id.	Taranto	O	2	—
			19	17
Setticemia emorragica				
Bari	Conversano	Cap	3	1
Sassari	Sassari	O	1	—
			4	1
Barbone bufalino				
Salerno	Battipaglia	Buf	—	2
Id.	Eboli	Buf	—	2
Id.	Pontecagnano	Buf	—	2
			—	6
Colera dei polli				
Ancona	Ancona	P	—	1
Id.	Morro d'Alba	P	1	—
Id.	Ostra Vetere	P	—	1
Catanzaro	Cicala	P	6	—
Reggio Calabria	Carnini	P	1	1
Id.	Laganadi	P	1	1
Id.	Pazzano	P	2	1
Id.	Stilo	P	1	1
Verona	Casaleone	P	—	1
			12	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ancona	Ancona	P	—	1
Bolzano	Bressanone	P	—	2
Id.	Laces	P	1	—
Id.	Renon	P	1	—
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
Chieti	Gissi	P	1	—
Reggio Emilia	Casalgrande	P	1	—
			7	3

RIEPILOGO
dal 1° al 15 agosto 1946 - N. 15

N.ro d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	25	47	80
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
	Afta epizootica	59	563	1336
4	Malrossino dei suini	38	145	390
5	Peste e setticemia dei suini	34	173	1136
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	11	22	35
8	Morbo coitale maligno	6	32	96
9	Rabbia	18	25	32
10	Rogna	12	47	28
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	8	15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Id.	Taranto	O	2	—	
			19	17	
	Setticemia emorragica				
Bari	Conversano	Cap	3	1	
Sassari	Sassari	O	1	—	
			4	1	
	Barbone bufalino				
Salerno	Battipaglia	Buf	—	2	
Id.	Eboli	Buf	—	2	
Id.	Pontecagnano	Buf	—	2	
			—	6	
	Colera dei polli				
Ancona	Ancona	P	—	1	
Id.	Morro d'Alba	P	1	—	
Id.	Ostra Vetere	P	—	1	
Catanzaro	Cicala	P	6	—	
Reggio Calabria	Carnini	P	1	1	
Id.	Laganadi	P	1	1	
Id.	Pazzano	P	2	1	
Id.	Stilo	P	1	1	
Verona	Casaleone	P	—	1	
			12	7	
	Peste aviaria				
Ancona	Senigallia	P	—	1	
Ascoli Piceno	Fermo	P	—	1	
Id.	Force	P	2	—	
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	1	—	
Pesaro	Colbordolo	P	—	2	
Id.	Gabicce	P	—	2	
Id.	Fano	P	—	4	
Id.	Pesaro	P	—	4	
Ravenna	Ravenna	P	—	18	
Id.	Alfonsine	P	—	5	
Id.	Lugo	P	—	8	
Id.	Faenza	P	—	3	
			3	48	

RIEPILOGO
dal 1° al 15 agosto 1946 - N. 15

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	25	47	80
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
	Afta epizootica	59	563	1336
	Malrossino dei suini	38	145	390
5	Peste e setticemia dei suini	34	173	1136
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	11	22	35
8	Morbo coitale maligno	6	32	96
9	Rabbia	18	25	32
10	Rogna	12	47	28
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	8	15
12	Aborto epizootico	9	22	27
13	Tubercolosi	1	1	1
14	Vaiuolo ovino	6	17	36
15	Setticemia emorragica	2	2	5
16	Barbone bufalino	1	3	6
17	Colera dei polli	4	9	19
18	Peste aviaria	4	12	51
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	5	9	19

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(4713)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-109 51-836 51-854
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1000 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (soltanto titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 572.

Aumento da L. 20.000 a L. 200.000 del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina, previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 573.

Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mercantili . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 577.

Modificazione dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 253, concernente il nuovo trattamento economico del personale dipendente dagli enti parastatali e degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. Pag. 197

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 578.

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 % . Pag. 197

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 579.

Approvazione di una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 572.

Aumento da L. 20.000 a L. 200.000 del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina, previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 573.

Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mercantili . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 574.

Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale. Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 575.

Disposizioni in materia di disciplina dell'approvvigionamento dei prodotti industriali . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 576.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra. Pag. 196

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 577.

Modificazione dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente il nuovo trattamento economico del personale dipendente dagli enti parastatali e degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. Pag. 197

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 578.

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi del Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 % . Pag. 197

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 579.

Approvazione di una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato. Pag. 198

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 580.

Determinazione della circoscrizione delle Corti di assise. Pag. 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Convalida dei provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego, adottati dalla illegalmente ricostituita opera nazionale balilla, nei confronti di alcune categorie del personale dipendente dall'ex gioventù italiana del littorio. Pag. 198

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata . Pag. 202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di dipendenze in Zevio ed in Pescantina (Verona) della Banca popolare di Verona . . . . Pag. 202

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Incisa Scapaccino (Asti) dell'Istituto San Paolo di Torino . . . . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Pescaglia (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca . . . . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Milano, del Monte di credito su pegno di Milano . . . . . Pag. 204

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde di Milano . . . . . Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Rosignano Monferrato (Alessandria) della Cassa di risparmio di Alessandria. Pag. 205

DECRETO MINISTERALE 20 dicembre 1946.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Imprese scaricamento progetti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano . . . . . Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1946.
Revoca del decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy - ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » - con sede in Bergamo . . . . . Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, relativa all'aumento degli assegni fissi del personale dipendente . . . . . Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1947.
Approvazione del decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.
Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Società svizzera di assicurazione « Helvetia », con sede in Milano, della Società anonima di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano . . . . . Pag. 207

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Albissola Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 207

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 208

Autorizzazione al comune di Pagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 208

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 208

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 208

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società cooperativa autotrasporti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780092

Sostituzione di una dipendenza in Rosignano Monferrato (Alessandria) della Cassa di risparmio di Alessandria. Pag. 201

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano . . . . . Pag. 201

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1946.
Revoca del decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy - ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione italiana » - con sede in Bergamo . . . . . Pag. 201

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, relativa all'aumento degli assegni fissi del personale dipendente . . . . . Pag. 204

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Messa in liquidazione della Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano e nomina del liquidatore . . . . . Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida di alcuni provvedimenti del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza di Pavia nei riguardi del segretario dell'Ente stesso . . . . Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dalla Banca commerciale italiana sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Nomina del presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona . . . . . Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Lugo . . . . . Pag. 206

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 207

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 208

Autorizzazione al comune di Pagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 208

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943 . Pag. 208

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 208

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del commissario della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna . . . . . Pag. 203

CONCORSI

Assemblea Costituente: Concorso per titoli e per esami ad un posto di segretario per la biblioteca della Camera dei deputati (grado 8° - gruppo A) . . . . . Pag. 208

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 23 GENNAIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) della ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella undicesima estrazione eseguita il 15 gennaio 1947.

(401)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1078017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 572.

Aumento da L. 20.000 a L. 200.000 del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina, previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, relativo alla istituzione di un Museo storico navale con sede a Venezia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il limite di spesa previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, è elevato da L. 20.000 a L. 200.000 annue, con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 573.

Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mercantili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 574.

Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, adottati dai comuni, dalle provincie e dai relativi consorzi e che non siano per legge soggetti al controllo di organi delle Amministrazioni centrali, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

...ammontare del diritto previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, è elevato da L. 20.000 a L. 200.000 annue, con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 573.

Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mercantili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui agli articoli 156 e 1181 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi, o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite, ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.

rati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, adottati dai comuni, dalle provincie e dai relativi consorzi e che non siano per legge soggetti al controllo di organi delle Amministrazioni centrali, la facoltà di convalida prevista dall'art. 3 del decreto suddetto è attribuita alla Giunta provinciale amministrativa. Per gli stessi provvedimenti ed atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza tale facoltà è attribuita al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

E', altresì, attribuita agli organi suddetti la facoltà di dichiarare inefficaci, a' termini dell'art. 4 del decreto legislativo summenzionato, i provvedimenti e gli atti nello stesso articolo previsti, che siano stati adottati rispettivamente dagli enti indicati nel comma precedente e che non siano per legge soggetti al controllo di organi delle Amministrazioni centrali.

Le facoltà previste dai precedenti comma possono essere esercitate sino al 31 maggio 1947.

Nulla è innovato alla competenza stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la convalida degli atti indicati all'art. 2, n. 3, del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 375.

Disposizioni in materia di disciplina dell'approvvigionamento dei prodotti industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modifiche, nella legge 20 marzo 1941, n. 254;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, portante proroga alla efficacia delle disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali e sanzioni per la loro violazione, sono prorogate

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 376.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti e indiretti, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure:

L. 108.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;

L. 60.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;

L. 42.000 annue lorde per i pensionati di seconda categoria;

L. 28.800 annue lorde per i pensionati di terza categoria;

L. 16.800 annue lorde per i pensionati di quarta categoria;

L. 9.600 annue lorde per i pensionati di quinta categoria;

L. 6.000 annue lorde per i pensionati di sesta categoria;

L. 3.600 annue lorde per i pensionati di settima categoria;

L. 2.400 annue lorde per i pensionati di ottava categoria.

Art. 2.

L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra inabilitati nelle seguenti misure:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, portante proroga alla efficacia delle disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali e sanzioni per la loro violazione, sono prorogate sino al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GUIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 50. — PRESTA

L. 60.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;

L. 42.000 annue lorde per i pensionati di seconda categoria;

L. 28.800 annue lorde per i pensionati di terza categoria;

L. 16.800 annue lorde per i pensionati di quarta categoria;

L. 9.600 annue lorde per i pensionati di quinta categoria;

L. 6.000 annue lorde per i pensionati di sesta categoria;

L. 3.600 annue lorde per i pensionati di settima categoria;

L. 2.400 annue lorde per i pensionati di ottava categoria.

Art. 2.

L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle seguenti misure:

L. 12.000 annue lorde in aggiunta alla pensione spettante alla vedova o agli orfani;

L. 6.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare spettante ai genitori, collaterali, avi ed assimilati;

L. 2.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare speciale spettante ai genitori.

L'assegno di L. 12.000 previsto dal presente articolo è dovuto anche in aggiunta alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 3.

L'assegno speciale temporaneo previsto dal presente decreto è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1097
78501

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 577.

Modificazione dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente il nuovo trattamento economico del personale dipendente dagli enti parastatali e degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali ed il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di qualsiasi nuovo assegno, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza.

La tredicesima mensilità prevista dal precedente art. 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo, ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 72 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 578.

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi dei Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 %.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul Debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi;

Visti il regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1098 78501

1946, n. 377.

Modificazione dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente il nuovo trattamento economico del personale dipendente dagli enti parastatali e degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 391, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali ed il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 188;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito, con effetto dal 1° settembre 1946, dal seguente:

« Il secondo comma dell'art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti indicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

I miglioramenti economici di cui al precedente comma sono da determinarsi in base all'ammontare dello stipendio o paga o retribuzione risultante al 31 agosto 1946, dall'applicazione dei miglioramenti dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 72 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 378.

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi dei Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 %.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul Debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi;

Visti il regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette, nonchè i regi decreti 3 febbraio 1927, n. 80 e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi, rimasti privi di tagliandi, che l'Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi;

Ritenuta l'opportunità di ridare efficacia a dette norme, temporaneamente, nei riguardi dei titoli nominativi, di piena proprietà, dei Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 %, rimasti privi di ricevute e non potuti ancora completare con nuovi fogli di tagliandi, per difficoltà dipendenti dalla recente guerra;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi, di piena proprietà, dei Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 %, che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà efficacia per la durata di sei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 579.

Approvazione di una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine, con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 78. — FRASCA

Tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Imbarco a bordo	Qualifica mercantile	Grado militare
Comandante	Capitano di lungo corso – Comandante	S. T. Vascello (1)
Ufficiale in 2ª	Capitano di lungo corso – Ufficiale coperta	S. T. Vascello
Dir. macchina	Macchinista navale in 1ª – D. M.	Sottotenente D.M.
Sottordine	Macchinista navale in 1ª – 1° Macchinista	Sottotenente D.M.
Nostromo	Nostromo	Nocchiere 2ª clas.
Mar° serv. mar.	Marinai coperta	Marinaio scelto (cat. già nocchieri)
Cont. Macchinista Capo guar.	Capo fuochista	Capo mecc. 2ª clas.
Operaio mecc.	Meccanico	2° Capo meccanico
1° o 2° elettric.	Elettricista	2° Capoelettricista
Fuochisti	Fuochisti e carbonai	Fuochisti O.
Cuoco	Cuoco	2° Capo furriere S. (cuoco)
Aiuto cuoco	Garzone cucina	Marinaio cuoco e servizi vari
Inserv. mense	Cameriere	Marinaioserv. vari
Operatore R. T.	Ruolo 1° marconista	Sottotenente C. E. M. M. (ruolo R. T.)

(1) Sulla unità Capo squadriglia Ten. di vascello.

Visto:
Il Ministro per la marina militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

per la durata di sei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 novembre 1946, n. 579.

Approvazione di una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine, con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 516;

Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 2629, che approva la tabella dei gradi militari da conferire al personale delle navi mercantili inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella speciale, vista e sottoscritta dai Ministri proponenti, che regola il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Comandante	Capitano di lungo corso – Comandante	S. T. Vascello (1)
Ufficiale in 2ª	Capitano di lungo corso – Ufficiale coperta	S. T. Vascello
Dir. macchina	Macchinista navale in 1ª – D. M.	Sottotenente D.M.
Sottordine	Macchinista navale in 1ª – 1° Macchinista	Sottotenente D.M.
Nostromo	Nostromo	Nocchiere 2ª clas.
Marò serv. mar.	Marinai coperta	Marinaio scelto (categorie varie)
Cent. Macchinista Capo guar.	Capo fuochista	Capo mecc. 2ª clas.
Operaio mecc.	Meccanico	2° Capo meccanico
1° o 2° elettric.	Elettricista	2° Capoelettricista
Fuochisti	Fuochisti e carbonai	Fuochisti O.
Cuoco	Cuoco	2° Capo furriere S. (cuoco)
Aiuto cuoco	Garzone cucina	Marinaio cuoco e servizi vari
Inserv. mense	Cameriere	Marinaioserv. vari
Operatore R.T.	Ruolo 1° marconista	Sottotenente C. E. M. M. (solo F. I)

(1) Sulla unità Capo squadriglia Ten. di vascello.

Visto:
Il Ministro per la marina militare
MICHELI

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
4 dicembre 1946, n. 580.

Determinazione della circoscrizione delle Corti di assise.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, sulla riforma dell'ordinamento delle Corti di assise;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreta:

Articolo unico.

Il numero delle Corti di assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse sono quelli risultanti dall'allegato *D* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dalle successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 75. — PIASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Convalida dei provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego, adottati dalla illegalmente ricostituita opera nazionale balilla, nei confronti di alcune categorie del personale dipendente dall'ex gioventù italiana del littorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Ritenuto che l'opera nazionale balilla — illegalmente ricostituita dal sedicente governo della repubblica sociale italiana con i compiti già affidati alla gioventù italiana del littorio — ebbe a disporre, nel periodo di tempo intercorso tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945, provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego nei confronti di dipendenti già inclusi nei ruoli della gioventù italiana del littorio;

Ritenuto che i provvedimenti medesimi furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e per motivi di carattere obiettivo ed amministrativo, sussistenti al momento dell'emanazione dei provvedimenti stessi;

Ritenuto, infatti, che per un primo gruppo di impiegati la risoluzione del rapporto d'impiego è stata determinata dal raggiungimento dei limiti di età;

Vista la determinazione 20 marzo 1946, n. 482, con la quale il Commissariato nazionale per la Gioventù italiana propone la convalida dei provvedimenti su menzionati;

Visti l'art. 2, nn. 1 e 3, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Articolo unico.

Sono convalidati a tutti gli effetti i provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego, adottati dalla illegalmente ricostituita opera nazionale balilla, nei confronti dei sotto indicati dipendenti della gioventù italiana del littorio.

Personale di ruolo dell'ex G.I.L. dispensato per limiti di età dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Bosso Firmino, A 4, Cuneo, dispensato dal 1° ottobre 1944;

Masetti Tommaso, B 6, Grosseto, dispensato dal 13 ottobre 1943;

Riga Ernesto, C 11, Aquila, dispensato dal 23 settembre 1943.

Personale di ruolo dell'ex G.I.L. per il quale sono state accettate le dimissioni o dichiarato dimissionario dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Arpino Caterina, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 18 agosto 1944;

Arrostuto Ferruccio Flora, C 10, Genova, dichiarata dimissionaria dal 16 febbraio 1945 per non aver riassunto servizio dopo un congedo accordatole;

Baiardo Giovan Battista, C 9, Savona, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Barlecli Giovanna, C 9, Rovigo, dichiarata dimissionaria dal 4 settembre 1944 per ingiustificato abbandono d'ufficio;

Bellinello Ferruccio, C 11, Rovigo, dichiarato dimissionario dal 15 giugno 1944 per essere passato in servizio permanente effettivo nell'esercito repubblicano;

Bianchi Fiorenzoli Ada, B 8, Torino, accettate dimissioni dal 1° luglio 1944;

Bianchi Paolo, B 8, Torino, accettate dimissioni dal 7 febbraio 1944;

Bianchini Alessandro, C 11, Trento, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Bolzoni Francesco, A 7, Parma, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Bonifazio Giuseppina, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 15 settembre 1944;

Bosco Alfredo, C 10, Roma, accettate dimissioni dal 10 luglio 1944;

Busi Lorenzo, C 11, Bologna, dichiarato dimissio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

... addì 18 gennaio 1947
... Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1946.

Convalida dei provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego, adottati dalla illegalmente ricostituita opera nazionale balilla, nei confronti di alcune categorie del personale dipendente dall'ex gioventù italiana del littorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Ritenuto che l'opera nazionale balilla — illegalmente ricostituita dal sedicente governo della repubblica sociale italiana con i compiti già affidati alla gioventù italiana del littorio — ebbe a disporre, nel periodo di tempo intercorso tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945, provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego nei confronti di dipendenti già inclusi nei ruoli della gioventù italiana del littorio;

Ritenuto che i provvedimenti medesimi furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e per motivi di carattere obbiettivo ed amministrativo, sussistenti al momento dell'emanazione dei provvedimenti stessi;

Ritenuto, infatti, che per un primo gruppo di impiegati la risoluzione del rapporto d'impiego è stata determinata dal raggiungimento dei limiti di età;

Ritenuto che anche per gli impiegati dei quali sono state accettate le dimissioni o che sono stati dichiarati dimissionari, nonchè per quelli dispensati dal servizio per motivi di salute o nell'interesse del servizio, ricorrevano circostanze obbiettive per giustificare la risoluzione del rapporto d'impiego, data la notevole riduzione dei compiti e delle attività svolte dall'ente da cui gli impiegati stessi dipendevano;

Personale di ruolo dell'ex G.I.L. dispensato per limiti di età dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Bosso Firmino, A 4, Cuneo, dispensato dal 1° ottobre 1944;

Masetti Tommaso, B 6, Grosseto, dispensato dal 13 ottobre 1943;

Riga Ernesto, C 11, Aquila, dispensato dal 23 settembre 1943.

Personale di ruolo dell'ex G.I.L. per il quale sono state accettate le dimissioni o dichiarato dimissionario dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Arpino Caterina, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 18 agosto 1944;

Arrostuto Ferruccio Flora, C 10, Genova, dichiarata dimissionaria dal 16 febbraio 1945 per non aver riassunto servizio dopo un congedo accordatole;

Baiardo Giovan Battista, C 9, Savona, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Baricelli Giovanna, C 9, Rovigo, dichiarata dimissionaria dal 4 settembre 1944 per ingiustificato abbandono d'ufficio;

Bellinello Ferruccio, C 11, Rovigo, dichiarato dimissionario dal 15 giugno 1944 per essere passato in servizio permanente effettivo nell'esercito repubblicano;

Bianchi Fiorenzoli Ada, B 8, Torino, accettate dimissioni dal 1° luglio 1944;

Bianchi Paolo, B 8, Torino, accettate dimissioni dal 7 febbraio 1944;

Bianchini Alessandro, C 11, Trento, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Bolzoni Francesco, A 7, Parma, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Bonifazio Giuseppina, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 15 settembre 1944;

Bosco Alfredo, C 10, Roma, accettate dimissioni dal 10 luglio 1944;

Busi Lorenzo, C 11, Bologna, dichiarato dimissionario dal 1° dicembre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Calderoni Alfredo, C 10, Ravenna, accettate dimissioni dal 9 gennaio 1944;

Cameroni Maria, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 23 ottobre 1943;

Campidoglio Salvatore, C 10, Caltanissetta, accettate dimissioni dal 1° marzo 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Cuschieri Angelo, D, Roma, dichiarato dimissionario dal 31 dicembre 1944;

Cassola Ennio, B 8, Mantova, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Centi Bruno, C 10, Lucca, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio dopo la smobilitazione;

Centurioni Bruno, B 7, Verona, dichiarato dimissionario dal 1° dicembre 1944 per non aver riassunto servizio dopo la smobilitazione;

Chetty Caterina, C 11, Genova, dichiarata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Chiarello Enrica, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 15 settembre 1944;

Chiozzi Franco, B 8, Sondrio, accettate dimissioni dal 22 giugno 1943;

Ciardini Carlo, C 10, Livorno, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Confinati Tesoforo, B 7, Brescia, accettate dimissioni dal 7 dicembre 1943;

Cristina William, C 11, Trento, dichiarato dimissionario dal 1° giugno 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli.

Dubbene De Benedetti Lucia, C 11, Varese, accettate dimissioni dal 1° agosto 1944;

Dal Teso Ottorino, C 11, Vicenza, dichiarato dimissionario dal 15 settembre 1944 per abbandono di posto;

Dalzini Margherita, B 8, Reggio Emilia, dichiarata dimissionaria dal 1° giugno 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

De Jesaia Raffaele, C 10, Milano, dichiarato dimissionario dal 15 ottobre 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Dell'Aucio Achille, C 10, Savona, dichiarato dimissionario dal 21 gennaio 1944 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

De Min Gemina, C 10, Belluno, accettate dimissioni dal 21 settembre 1944;

De Risio Remo, A 5, Roma, accettate dimissioni dal 1° dicembre 1944;

Fascini Piera, B 8, Genova, dichiata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Faggian Ofelia, C 9, Genova, accettate dimissioni dal 1° settembre 1944;

Fattori Mascarucci Eugenia, C 10, Verona, accettate dimissioni dal 21 gennaio 1944;

Ferraris Giuseppe, C 9, Asti, dichiarato dimissionario dal 7 maggio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli;

Filippini Aurelio, C 11, Forlì, dichiarato dimissionario dal 9 ottobre 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Gerosa Bianca, B 7, Sondrio, dichiarata dimissionaria dal 1° maggio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Ghidoni Luigi, C 11, Brescia, accettate dimissioni dal 1° gennaio 1945;

Giovannini Ivo, B 6, Pesaro, accettate dimissioni dal 5 maggio 1944;

Grillo Tacchino Cornelia, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 1° settembre 1944;

Hans Maria, C 10, Pavia, accettate dimissioni dal 1 gennaio 1945;

Iella Arnaldo, C 10, Vicenza, dichiarato dimissionario dal 4 aprile 1944 per ingiustificato abbandono di posto;

Iorlati Carlo, A 5, Roma, dichiarato dimissionario dal 1° luglio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli;

Ivancich Giovanna, C 11, Udine, accettate dimissioni dal 31 agosto 1944;

Luisi Enrico, C 9, La Spezia, dichiarato dimissionario dal 16 luglio 1944 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Malalava Vittorina, C 9, Genova, dichiarata dimissionaria dal 15 ottobre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Manfredini Galloni Erminia, C 8, Bologna, dichiarata dimissionaria dal 15 marzo 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Marchesi Zanoli Natalina, C 8, Bologna, accettate dimissioni dal 1° febbraio 1944;

Mazzocchini Ugo, A 5, Roma, accettate dimissioni dal 1 luglio 1944;

Medri Natale, C 11, Milano, accettate dimissioni dall'8 marzo 1945;

Mioli Luciano, C 10, Bologna, con dichiarazione per iscritto ha asserito di essere dimissionario dal maggio 1944;

Monti Franco, B 7, Novara, accettate dimissioni dal 25 novembre 1944;

Nicosia Benvenuto, A 1, Firenze, dichiarato dimissionario dal 15 dicembre 1943 per non aver riassunto servizio allo scadere di aspettativa;

Orsini Ludovico, C 11, Torino, dichiarato dimissionario dal 1° gennaio 1945 per ingiustificato abbandono di posto oltre 6 giorni;

Palladino Francesco, C 9, Novara, accettate dimissioni dal 31 agosto 1944;

Pastorini Carlo, B 8, Varese, accettate dimissioni dal 1° luglio 1944;

Piola Boaria Renata, C 11, accettate dimissioni dal 30 maggio 1944;

Pilieri Benedetto, C 11, Roma, accettate dimissioni dal 31 ottobre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Cristina William, C 11, Trento, dichiarato dimissionario dal 1° giugno 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli.

Dalbene De Benedetti Lucia, C 11, Varese, accettate dimissioni dal 1° agosto 1944;

Dal Toso Ottorino, C 11, Vicenza, dichiarato dimissionario dal 15 settembre 1944 per abbandono di posto;

Dalzini Margherita, B 8, Reggio Emilia, dichiarata dimissionaria dal 1° giugno 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

De Joanna Raffaele, C 10, Milano, dichiarato dimissionario dal 15 ottobre 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Dell'Amico Achille, C 10, Savona, dichiarato dimissionario dal 21 gennaio 1944 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

De Min Gemina, C 10, Belluno, accettate dimissioni dal 21 settembre 1944;

De Risio Remo, A 5, Roma, accettate dimissioni dal 1° dicembre 1944;

Faccini Fiera, B 8, Genova, dichiata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Faggian Ofelia, C 9, Genova, accettate dimissioni dal 1° settembre 1944;

Fattori Mancatuso Eugenia, C 10, Verona, accettate dimissioni dal 21 gennaio 1944;

Ferraris Giuseppe, C 9, Asti, dichiarato dimissionario dal 7 maggio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli;

Filippini Aurelio, C 11, Forlì, dichiarato dimissionario dal 9 ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Fiori Angelo, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 21 ottobre 1943;

Florio Dario, B 8, Verona, dichiarato dimissionario dal 1° settembre 1944 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Fontanot Ridolfini Giuseppa, B 8, Milano, dichiarata dimissionaria dal 1° gennaio 1944 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Gagliardone Ettore, B 8, Alessandria, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

dopo un congedo;

Galabava Vittorina, C 9, Genova, dichiarata dimissionaria dal 15 ottobre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Manfredini Galloni Erminia, C 8, Bologna, dichiarata dimissionaria dal 15 marzo 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Marchesi Zanoli Natalina, C 8, Bologna, accettate dimissioni dal 1° febbraio 1944;

Mazzoncini Ugo, A 5, Roma, accettate dimissioni dal 4 luglio 1944;

Medri Natale, C 11, Milano, accettate dimissioni dall'8 marzo 1945;

Mioli Luciano, C 10, Bologna, con dichiarazione per iscritto ha asserito di essere dimissionario dal maggio 1944;

Monti Franco, B 7, Novara, accettate dimissioni dal 25 novembre 1944;

Nicosia Benvenuto, A 4, Firenze, dichiarato dimissionario dal 15 dicembre 1943 per non aver riassunto servizio allo scadere di un'aspettativa;

Orsini Ludovico, C 11, Torino, dichiarato dimissionario dal 1° gennaio 1945 per ingiustificato abbandono di posto oltre 6 giorni;

Palladino Francesco, C 9, Novara, accettate dimissioni dal 31 agosto 1944;

Pastorini Carlo, B 8, Varese, accettate dimissioni dal 1° luglio 1944;

Piaia Beatia Renata, C 11, accettate dimissioni dal 30 maggio 1944;

Pieri Benedetto, C 11, Roma, accettate dimissioni dal 31 ottobre 1943.

Provvidenza Vincenzo, B 7, Roma, accettate dimissioni dal 1° dicembre 1943;

Rizzoliw Elio, C 10, Bologna, dichiarato dimissionario dal 21 gennaio 1945 per non aver riassunto servizio.

Robotti Elisa, B 8, Verona, accettate dimissioni dal 1° agosto 1944;

Salardi Gastone, B 6, Reggio Emilia, accettate dimissioni dal 10 luglio 1944;

Scalia Emma, C 10, Aquila, dichiarata dimissionaria dal 1° dicembre 1943 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Scarpa Giovanni, C 11, Venezia, accettate dimissioni dall'11 ottobre 1944;

Scarsini Alberto, B 7, Ascoli Piceno, dichiarato dimissionario dal 1° agosto 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Segantini Elio, B 8, Bolzano, dichiarato dimissionario dal 15 ottobre 1943 per ingiustificato abbandono di posto oltre i 6 giorni;

Sestegni Antonietta, C 11, Bologna, dichiarata dimissionaria dal 1° febbraio 1944 per ingiustificato abbandono di posto oltre i 6 giorni;

Spada Minotti Emilia, C 11, Cuneo, accettate dimissioni dal 15 dicembre 1943;

Taccini Mario, C 10, Pisa, dichiarato dimissionario dal 1° settembre 1943 per non aver ripreso servizio dopo la licenza ordinaria;

Tosello Antinisca, B 8, Torino, dichiarata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Villani Giovanni, B 8, Cremona, accettate dimissioni dal 3 dicembre 1944;

Vincenzi Luigi, D, Roma, accettate dimissioni dal 1° gennaio 1945;

Zanni Antonio, C 11, Milano, dichiarato dimissionario dal 1° gennaio 1945 per non aver riassunto servizio allo scadere di un congedo;

Biondo Giovanni, C 10, Treviso, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della sua smobilitazione.

Personale di ruolo della ex G.I.L. dispensato dal servizio per motivi di salute dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Ballerini Straeuzzi Irma, C 11, Piacenza, a disposizione dal 15 aprile 1945;

Baselli Ronchetti Erminia, C 11, Brescia, a disposizione dal 30 settembre 1944;

Belloli Bertini Oakland, B 8, Milano, a disposizione dal 31 dicembre 1944;

Berardelli Mario, B 5, Roma, a disposizione dal 30 settembre 1943;

Ceoldo Giuseppe, D, Roma, a disposizione dal 1° gennaio 1945;

Cipolloni Alfredo, C 8, Roma, a disposizione dal 15 ottobre 1943;

D'Alberto Ersilio, B 7, Belluno, a disposizione dal

Musco Marzano Rosa, B 6, Roma, a disposizione dal 30 giugno 1944;

Olivieri Giuliano, B 5, Belluno, a disposizione dal 15 luglio 1944;

Paicari Luigi, B 8, a disposizione dal 1° novembre 1944;

Piasentin Giselda, C 11, Venezia, a disposizione dal 9 dicembre 1943;

Poggiali Elena, C 9, Roma, a disposizione dal 7 ottobre 1943;

Pulco Villanis Angela, C 9, Milano, a disposizione dal 1° marzo 1945;

Santini Maria, C 8, Roma, a disposizione dal 2 ottobre 1943;

Silvi Augusto, C 10, Roma, a disposizione dal 23 ottobre 1943;

Verecondi Gemma, C 11, Milano, a disposizione dal 16 agosto 1944;

Vicentini Edgardo, B 5, Forlì, a disposizione dal 1° settembre 1944;

Vietti Madini Ione, C 8, Roma, a disposizione dal 22 marzo 1945.

Personale di ruolo della ex G.I.L. dispensato dal servizio nell'interesse del servizio dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Aulieri Isidoro, A 5, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945;

Baletta Arnaldo, B 7, Milano, dispensato dal 1° maggio 1944;

Bacco Orfeo, B 8, Belluno, dispensato dal 15 marzo 1944;

Bruciaglia Ercole, B 6, Torino, dispensato dall'8 febbraio 1944;

Caresano Rino, A 6, Bergamo, dispensato dal 1° ottobre 1944;

Carlevaro Giorgio, A 4, Roma, dispensato dal 1° dicembre 1944,

Cecchini Campi Assunta, C 8, Roma, dispensata dal 10 aprile 1945;

Ciampolillo Clemente, A 6, Roma, dispensato dal 1° marzo 1945;

Dall'Osso Dario, C 11, Vicenza, dispensato dal 15 novembre 1943;

De Renzi Edoardo, A 4, Roma, dispensato dal 20 novembre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

[illegible] settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Viliani Giovanni, B 8, Cremona, accettate dimissioni dal 2 dicembre 1944;

Vincenzi Luigi, D, Roma, accettate dimissioni dal 1° gennaio 1945;

Zanni Antonio, C 11, Milano, dichiarato dimissionario dal 1° gennaio 1945 per non aver riassunto servizio allo scadere di un congedo.

Biondo Giovanni, C 10, Treviso, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della sua smobilitazione.

Personale di ruolo della ex G.I.L. dispensato dal servizio per motivi di salute dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Ballerini Straenzzi Irma, C 11, Piacenza, a disposizione dal 15 aprile 1945;

Baselli Ronchetti Erminia, C 11, Brescia, a disposizione dal 30 settembre 1944;

Belloli Bertini Oakland, B 8, Milano, a disposizione dal 31 dicembre 1944;

Berardelli Mario, B 5, Roma, a disposizione dal 30 settembre 1943;

Ceolilo Giuseppe, D, Roma, a disposizione dal 1° gennaio 1945;

Cipolloni Alfredo, C 8, Roma, a disposizione dal 15 ottobre 1943;

D'Alberto Ersilio, B 7, Belluno, a disposizione dal 15 ottobre 1944;

Di Bernardo Salvatore, C 8, Roma, a disposizione dal 31 dicembre 1943;

Ferretti Ferruccio, B 6, Potenza, a disposizione dal 1° settembre 1944;

Foti Vincenzo, A 5, Roma, a disposizione dal 31 dicembre 1943;

Gallarino Dolores, C 10, Novara, a disposizione dal 1° aprile 1944;

Ghio Sacconi Lea, C 8, Roma, a disposizione dal 26 ottobre 1943;

Giacchetti Anna, C 8, Roma, a disposizione dal 1° luglio 1943;

Lucrezi Aldo, A 5, Milano, a disposizione dal 20 novembre 1944;

Luzzo Giuseppe, C 11, Roma, a disposizione dal 1° dicembre 1943;

Monaco Ettore, C 8, Roma, a disposizione dal 30 settembre 1944;

16 agosto 1944;

Vicentini Edgardo, B 5, Forlì, a disposizione dal 1° settembre 1944;

Vietti Madiai Ione, C 8, Roma, a disposizione dal 22 marzo 1945.

Personale di ruolo della ex G.I.L. dispensato dal servizio nell'interesse del servizio dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Autieri Isidoro, A 5, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945;

Baletta Arnaldo, B 7, Milano, dispensato dal 1° maggio 1944;

Boco Orfeo, B 8, Belluno, dispensato dal 15 marzo 1944;

Bruciapaglia Ercole, B 6, Torino, dispensato dall'8 febbraio 1944;

Caresano Rino, A 6, Bergamo, dispensato dal 1° ottobre 1944;

Carlevaro Giorgio, A 4, Roma, dispensato dal 1° dicembre 1944,

Cecchini Campi Assunta, C 8, Roma, dispensata dal 10 aprile 1945;

Ciampolillo Clemente, A 6, Roma, dispensato dal 1° marzo 1945;

Dall'Osso Dario, C 11, Vicenza, dispensato dal 15 novembre 1943;

De Renzi Edoardo, A 4, Roma, dispensato dal 20 novembre 1943;

De Boni Alessandro, C 10, Vicenza, dispensato dal 15 novembre 1943;

Foffani Italo, C 10, Milano, dispensato dal 10 marzo 1944;

Folliero Umberto, B 7, Milano, dispensato dal 1° settembre 1943;

Gherardini Zanetti Ines, B 6, Modena, dispensata dal 1° maggio 1944;

Gianfelice Amedeo, C 8, Roma, dispensato dal 1° marzo 1945;

Girandi Pierina, C 11, Cuneo, dispensata dal 1° aprile 1944;

Grilli Alfredo, B 6, Milano, dispensato dal 21 febbraio 1945;

Lagorio Provinciali Anna, C 11, Savona, dispensata dal 1° ottobre 1944;

Manara Mario, A 4, Asti, dispensato dal 10 febbraio 1945;

Marzolo Renato, A 2, Roma, dispensato dal 31 dicembre 1943;

Masi Carlo, C 8, Roma, dispensato dal 1° agosto 1944;

Massimo Federico, C 8, Cuneo, dispensato dal 1° aprile 1944;

Mattiari Giovanni, C 10, Mantova, dispensato dal 2 marzo 1944;

Pantella Guido, A 6, Napoli, dispensato dal 1° febbraio 1945;

Pedesta Edmea, C 10, Milano, dispensato dal 1° maggio 1944;

Rinaldi Mario, A 4, Milano, dispensato dal 30 agosto 1944;

Sacco Maddalena, C 11, Modena, dispensata dal 1° luglio 1944;

Scardigli Giuseppe, C 8, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945;

Torraca Sellani Dina, B 7, Milano, dispensata dal 1 maggio 1944;

Turco Franco, B 8, Cuneo, dispensato dal 20 giugno 1944;

Urgania Giulio, A 5, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945;

Vecchietti Osiride, C 11, Belluno, dispensata dal 1° marzo 1945;

Vecchione Andrea, B 8, Novara, dispensato dal 1° marzo 1945;

Vinci Giovanni, A 2, Roma, dispensato dal 31 dicembre 1943;

Visconti Ferdinando, C 8, Firenze, dispensato dal 1° agosto 1944;

Zecca Leonardo, C 11, Udine, dispensato dal 6 aprile 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Considerato che, per motivi di salute, il predetto colonnello Lomazzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere per la sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 4 dicembre 1946, il tenente colonnello di porto in posizione ausiliaria Pasquale De Marco è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale, un'indennità giornaliera lorda di lire 900 (novecento).

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro per la marina mercantile
ALESIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(321)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Zevio ed in Pescantina (Verona) della Banca popolare di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Vecchietti Osiride, C 11, Belluno, dispensata dal 1° marzo 1915;

Vecchione Andrea, B 8, Novara, dispensato dal 1° marzo 1915;

Vinci Giovanni, A 2, Roma, dispensato dal 31 dicembre 1913;

Visciani Ferdinando, C 8, Firenze, dispensato dal 1° agosto 1914;

Zecca Leonardo, C 11, Udine, dispensato dal 6 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(273)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 26 ottobre 1946, con il quale il colonnello di porto in posizione ausiliaria Silvio Lomazzi è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata;

lorda di lire 300 (trecento)

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(321)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di dipendenze in Zevio ed in Pescantina (Verona) della Banca popolare di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Zevio ed in Pescantina (Verona) a condizione che vengano contemporaneamente chiuse le dipendenze di Albaro (frazione del comune di Ronco all'Adige) e di Dolcè (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(316)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 601787

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Incisa Scapaccino (Asti) dell'Istituto San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Incisa Scapaccino (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(231)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Pescaglia (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pescaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(232)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Milano, del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Bramante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(349)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Decreta:

L'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Incisa Scapaccino (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Pescaglia (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, ente morale con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, ente morale con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pescaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(311)

Il Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Baiamonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(316)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Prealpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(309)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Rosignano Monferrato (Alessandria) della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Rosignano Monferrato (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

(312) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1180, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, e nominato sequestratario il dott. Sandro Locati;

Considerato che il predetto dott. Sandro Locati è in [illegible] della delibera [illegible] 16 dicembre 1943 [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1946.

Revoca del decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy - ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » - con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1180, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy, con sede in Bergamo, via Borzizza n. 8;

Ritenuto che la partecipazione tedesca nella suindicata azienda — ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » — è rappresentata da una quota minima del capitale sociale e quindi si rende opportuno revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy — ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » — con sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1946

(397) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, relativa all'aumento degli assegni fissi del personale dipendente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza 22 agosto 1946, con la quale il commissario prefettizio presso l'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, chiede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Monferrato (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

(312) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1159, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, e nominato sequestratario il dott. Sandro Locati;

Considerato che il predetto dott. Sandro Locati è deceduto ed occorre quindi nominare sequestratario della suindicata Società altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano, il rag. Rizzo Gaetano in sostituzione del dot. Sandro Locati.

Il rag. Rizzo Gaetano è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(309)

Decreta:

E' revocato il decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy — ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » — con sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1946

(397) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, relativa all'aumento degli assegni fissi del personale dipendente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza 22 agosto 1946, con la quale il commissario prefettizio presso l'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, chiede la convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 relativa all'aumento degli assegni fissi del personale dipendente nella misura del 30 % e per la durata dello stato di guerra;

Ritenuto che il provvedimento fu determinato da ragioni di carattere amministrativo con esclusione di qualsiasi movente politico contingente;

Visto il parere del Prefetto di Brescia;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

Il provvedimento di cui alla deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Opera Pia suindicata è convalidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(331)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1946.

Messa in liquidazione della Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, via Solferino n. 7;

Considerato che la durata della suindicata azienda scade il 31 dicembre 1946 e che il socio italiano è contrario alla proroga di tale durata e quindi occorre mettere l'azienda stessa in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1947;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello Stato di guerra;

Decreta:

La Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, è messa in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1947 ed è nominato liquidatore il comm. Tullio Gattesehi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(398)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida di alcuni provvedimenti del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza di Pavia nei riguardi del segretario dell'Ente stesso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 2 dicembre 1946, n. [illegible] la quale

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di nomina e di ricostruzione di carriera del segretario dell'Ente Comunale di Assistenza di Pavia, dott. Giacomo Griziotti, adottati con le deliberazioni 15 aprile 1944, n. 503, e 21 ottobre 1944, n. 672, del Comitato amministrativo dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

(336) p. *Il Ministro*: Corsi

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dalla Banca commerciale italiana sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernente, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda in data 14 dicembre 1946 avanzata dalla Banca commerciale italiana — banca d'interesse nazionale, avente sede in Milano — con la quale si chiede la convalida di numerosi provvedimenti presi dalla Banca stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e relativi al proprio personale;

Considerato che la predetta Banca commerciale italiana è compresa fra gli enti di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1105L

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello Stato di guerra;

Decreta:

La Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, è messa in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1947 ed è nominato liquidatore il comm. Tullio Gatteschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(308)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida di alcuni provvedimenti del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza di Pavia nei riguardi del segretario dell'Ente stesso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 2 dicembre 1946, con la quale il Comitato amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza di Pavia, confermando i provvedimenti di nomina e ricostruzione della carriera del segretario dottore Giacomo Grizi otti, adottati con le deliberazioni 15 aprile 1944, n. 503, e 21 ottobre 1944, n. 672, chiede la convalida dei provvedimenti medesimi;

Visto che la predetta deliberazione 2 dicembre 1946 è stata pubblicata all'albo senza opposizioni il successivo giorno 12 ed è stata munita di visto di esecutività dal Prefetto di Pavia in data 21 dicembre 1946;

Ritenuto che la nomina e la ricostruzione della carriera del segretario dott. Giacomo Griziotti furono determinate da ragioni di carattere amministrativo con esclusione di qualsiasi movente politico contingente;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernente, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda in data 14 dicembre 1946 avanzata dalla Banca commerciale italiana — banca d'interesse nazionale, avente sede in Milano — con la quale si chiede la convalida di numerosi provvedimenti presi dalla Banca stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e relativi al proprio personale;

Considerato che la predetta Banca commerciale italiana è compresa fra gli enti di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dalla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati in allegato alla suddetta istanza del 14 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(318)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Nomina del presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 297;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1946 del Consiglio di amministrazione del detto Istituto, con la quale, ai sensi dell'art. 7 del citato statuto, è stato designato a presidente del Consiglio medesimo l'avvocato comm. Arturo Frinzi;

Decreta:

L'avv. comm. Arturo Frinzi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che da tale deliberazione si rileva che i provvedimenti anzidetti sono stati presi in conformità delle vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali, nell'interesse dell'azienda, e al di fuori di qualsiasi ispirazione od imposizione di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Lugo, ente morale con sede in Lugo (Ravenna), concernenti la nomina, l'avanzamento di carriera, il licenziamento ed il trattamento economico del dipendente personale, provvedimenti tutti descritti nella deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 25 settembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(317)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1947.

Approvazione del decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Apuania: Montignoso (piano parziale limitatamente alle frazioni Prato (San Rocco) e Cinquale (Marina di Montignoso) oltre al capoluogo ed alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

... del detto Istituto, con ... unite, ai sensi dell'art. 7 del citato statuto, è stato designato a presidente del Consiglio medesimo l'avvocato comm. Arturo Frinzi;

Decreta:

L'avv. comm. Arturo Frinzi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la deliberazione in data 25 settembre 1946, con la quale il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo chiede la convalida dei provvedimenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, l'avanzamento di carriera, il licenziamento ed il trattamento economico del dipendente personale, provvedimenti tutti descritti nella citata deliberazione consiliare;

Roma, addì ...

Il Ministro: BERTONE

(317)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1947.

Approvazione del decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Apuania: Montignoso (piano parziale limitatamente alle frazioni Prato (San Rocco) e Cinquale (Marina di Montignoso) oltre al capoluogo ed alla frazione Capanne già inclusi nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, n. 326, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1946);

Provincia di Bologna: Loiano (capoluogo);

Provincia di Firenze: Capraia e Limite (piano parziale limitatamente alla frazione Capraia);

Provincia di Lucca: Camporgiano (piano parziale limitatamente alla frazione Poggio oltre al capoluogo già incluso nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, n. 1375, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133/2) - Seravezza (piano parziale limitatamente alle frazioni Corvaia e Ripa oltre al capoluogo già incluso nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, n. 1375, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133/2);

Provincia di Mantova: Mantova (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo circoscritta con linea rossa nella planimetria 1:5000 vistata agli effetti del presente decreto);

Provincia di Modena: Pavullo nel Frignano (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo delimi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

tata da linea azzurra ai lati nord, est, sud e dal viale dell'Impero al lato ovest nella planimetria 1:1000 vi stata agli effetti del presente decreto);

Provincia di Ravenna: Riolo dei Bagni (capoluogo);

Provincia di Siena: Colle Val d'Elsa (capoluogo) - Monteroni d'Arbia (piano parziale limitatamente alla frazione Ponte d'Arbia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1947

Il Ministro: ROMITA

(224)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Società svizzera di assicurazione « Helvetia », con sede in Milano, dalla Società anonima di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 4 gennaio 1934, numero 521;

Considerato che la Società anonima « La Previdente », compagnia italiana di assicurazione con sede in Milano, e la Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette Società alla Compagnia di assicurazione « La Previdente »;

Considerato che la Società anonima di assicurazione « La Previdente » dispone di attività sufficienti a co-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(183)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Villamagna (Chieti), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(190)

Autorizzazione al comune di Albissola Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Albissola Marina (Savona), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(191)

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona), di un mutuo di L. 3.820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(192)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani), di un mutuo di L. 576.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Milano, della Società anonima di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 4 gennaio 1934, numero 521;

Considerato che la Società anonima « La Previdente », compagnia italiana di assicurazione con sede in Milano, e la Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette Società alla Compagnia di assicurazione « La Previdente »;

Considerato che la Società anonima di assicurazione « La Previdente » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 25 novembre 1946, dalla quale risultano le modalità e le condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, mediante il trasferimento dell'intero portafoglio italiano di detta Società nella Società anonima « La Previdente », compagnia italiana di assicurazione con sede in Milano.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(329)

ni dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(190)

Autorizzazione al comune di Albissola Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Albissola Marina (Savona), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(191)

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona), di un mutuo di L. 3.820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(192)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani), di un mutuo di L. 576.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(193)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia), di un mutuo di L. 4.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(194)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mirano (Venezia), di un mutuo di L. 614.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(195)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cingoli (Macerata), di un mutuo di L. 500000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(183)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Bagni di Lucca (Lucca), di un mutuo di L. 1650000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(184)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fontana Liri (Frosinone), di un mutuo di L. 720000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(185)

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Milano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4503, del 23 novembre 1946; importo del mutuo: L. 821500000.

(381)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza so-

CONCORSI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di segretario per la biblioteca della Camera dei deputati (grado 8° - gruppo A).

È aperto il concorso per titoli e per esami a un posto di segretario per la biblioteca, col grado iniziale corrispondente all'8° gruppo A, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera dei deputati.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'Ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, carta da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 35 anni al 15 marzo 1947;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

f) diploma di laurea in giurisprudenza (o scienza politiche) o in lettere, e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati: e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di titoli migliori ai seguenti esami:

1) prova scritta di diritto costituzionale, con speciale riguardo alla organizzazione parlamentare;

2) prova scritta di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1848 ad oggi;

3) prova scritta ed orale su almeno due fra le lingue francese, inglese e tedesca, ed eventualmente su altra a scelta del candidato.

Si terrà particolarmente conto della conoscenza di più lingue straniere, oltre quelle richieste;

4) prova orale sull'ordinamento delle biblioteche.

Il vincitore dovrà compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepirà il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fontana Liri (Frosinone), di un mutuo di L. 720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(185)

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Milano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministero per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1503, del 25 novembre 1946; importo del mutuo: L. 821.500.000.

(381)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Bologna relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna, e alla nomina dell'avv. Enrico Piazzi a commissario della cooperativa stessa.

(379)

f) diploma di laurea in giurisprudenza (o scienze politiche) o in lettere, e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e legalmente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di titoli migliori ai seguenti esami:

1) prova scritta di diritto costituzionale, con speciale riguardo alla organizzazione parlamentare;

2) prova scritta di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1848 ad oggi;

3) prova scritta ed orale su: almeno due fra le lingue francese, inglese e tedesca, ed eventualmente su altra a scelta del candidato.

Si terrà particolarmente conto della conoscenza di più lingue straniere, oltre quelle richieste;

4) prova orale sull'ordinamento della biblioteche.

Il vincitore dovrà compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepirà il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 15 marzo 1947. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Segretario generale: U. COSENTINO

(369)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 22 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-251
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 350-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 567.
Modificazione dell'art. 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 . . . . . Pag. 175

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 568.
Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca . . . . . Pag. 179

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.
Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-1947 . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.
Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino . . Pag. 184

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Modificazione alla lettera a) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena . . . . . Pag. 184

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

... (angolo Via Marco Minghetti 23-24); ... Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 5; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 567.

Modificazione dell'art. 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 . . . . . Pag. 179

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 568.

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca . . . . . Pag. 179

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 569.

Provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento . . . . . Pag. 179

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 570.

Autorizzazione della spesa di L. 525.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella città di Messina . Pag. 182

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 dicembre 1946, n. 571.

Autorizzazione della spesa di L. 370.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità. Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-1947 . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Gehme e Baier, con sede in Torino . . Pag. 184

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Modificazione alla lettera a) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena . . . . . Pag. 184

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno Pag. 184

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano del Banco di Roma . . . . . Pag. 185

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di un'agenzia di città in Milano del Banco di Napoli . . . . . Pag. 185

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Arena Po ed in Santa Maria della Versa (Pavia) della Banca provinciale Lombarda. Pag. 185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di dipendenze in Isola d'Asti, Rocchetta Tarano e Frinco (Asti) della Cassa di risparmio di Asti. Pag. 185

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di tre agenzie di città in Milano della Banca popolare di Novara . . . . . Pag. 186

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ad istituire una dipendenza in Adria . . . Pag. 186

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.
Nomina di un commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli Pag. 186

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano) . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile del trasferimento della parrocchia di Santa Maria delle Grazie nella chiesa di San Pio V in Bologna . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Fiesco del comune di Cavallermaggiore (Cuneo) . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1947.
Apertura di un'agenzia di città in Bergamo della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde . . . Pag. 188

Esito del ricorso presentato da Corsetti Caterina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 189

Esito del ricorso presentato da Tansini Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 190

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 190

Ministero della marina mercantile: Sclassifica di un'area demaniale marittima sulla spiaggia del comune di Ponza . . . . . Pag. 190

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Scorzè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Forca d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Guadonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Tesero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Castelnuovo nei Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Milano) . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile del trasferimento della parrocchia di Santa Maria delle Grazie nella chiesa di San Pio V in Bologna . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo) . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.
Apertura di un'agenzia di città in Bergamo della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde . . Pag. 188

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Mengoni Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 188

Esito del ricorso presentato da Pezzullo Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 189

Esito del ricorso presentato da Riva Pietro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 189

Esito del ricorso presentato da Lanari Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 189

Autorizzazione al comune di Forca d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 190

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 190

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 190

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Tenno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Castelnuovo nei Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 191

Autorizzazione al comune di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 191

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 191

Ministero del tesoro:

7ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951 . . . . . Pag. 191

10ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 aprile 1951. Pag. 191

Diffida per alienazione di rendite . . . . Pag. 192

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 567.

Modificazione dell'art. 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali approvato con il regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le indennità annue in danaro da corrispondere, ai sensi dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, al personale di custodia dei canali demaniali che non fruisce di un locale per l'alloggio, della legna per il fuoco e di una striscia di terreno da coltivare ad orto, sono aumentate a lire 500 per l'alloggio, lire 600 per la legna e lire 400 per l'orto se l'agente ha famiglia, ed a lire 300 per l'alloggio, lire 360 per la legna e lire 240 per l'orto se l'agente è celibe o vedovo, senza prole o comunque senza carico di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1946

DE NICOLA

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono prorogate a decorrere dal 1° gennaio 1944 sino al 30 giugno 1947 le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca previste nella legge 23 marzo 1940, n. 285, e viene raddoppiata dal 1° gennaio 1944 la misura della tassa unica stabilita dall'art. 2 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1947

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 569.

Provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, relativa al nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 333, col quale sono state apportate modi-

Le indennità annue in danaro da corrispondere, ai sensi dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, al personale di custodia dei canali demaniali che non fruisce di un locale per l'alloggio, della legna per il fuoco e di una striscia di terreno da coltivare ad orto, sono aumentate a lire 500 per l'alloggio, lire 600 per la legna e lire 400 per l'orto se l'agente ha famiglia, ed a lire 360 per l'alloggio, lire 360 per la legna e lire 240 per l'orto se l'agente è celibe o vedovo, senza prole o comunque senza carico di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 563.

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 285;
Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio e col Ministro per l'interno;

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 569.

Provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1999, concernente gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, relativa al nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 533, col quale sono state apportate modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito presso la Prefettura di Bolzano un corso di preparazione per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento (comuni di Cronzolo, Cortaccia, Egna, Magre, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Al detto corso, che avrà la durata di sei mesi, per l'insegnamento teorico-pratico, e di due mesi di effettiva pratica presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, potranno partecipare cittadini italiani oriundi dei territori sunnominati, nonchè delle frazioni Anterivo del comune di Capriana, Senales e San Felice del comune di Fondo, Lauregno e Proves del comune di Rumo in provincia di Trento, i quali conoscano le lingue italiana e tedesca, abbiano titolo di studio non inferiore a quello della licenza di scuola secondaria di grado inferiore od equipollente e diano garanzia di adempiere adeguatamente alle funzioni che saranno loro affidate, a giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Prefetto di Bolzano e composta del direttore del corso, che la presiede, del provveditore agli studi di Bolzano, del vice provveditore agli studi per le scuole tedesche della provincia di Bolzano, nonchè di un sindaco e di un esperto nelle discipline amministrative appartenenti al gruppo etnico tedesco.

Art. 2.

Al corso verrà ammesso un numero massimo di 50 partecipanti.

In tale limite non sono compresi gli aspiranti di cui al successivo art. 6.

Costituirà requisito preferenziale per l'ammissione il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto e lo stato della maggiore età.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura di Bolzano, entro il termine che sarà fissato dal Prefetto di Bolzano, la relativa domanda, corredata dei seguenti documenti in competente bollo, e, ove occorra, debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante entro il 1° luglio 1946 abbia compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 45 alla data del 31 dicembre 1946;

c) certificato generale penale, di data non anteriore al 1° gennaio 1946, ovvero, in caso di distruzione del casellario giudiziario nella cui giurisdizione è compreso il Comune di nascita dell'aspirante, certificato equipollente rilasciato dall'Arma dei carabinieri competente per territorio.

Saranno, inoltre, tenute esercitazioni pratiche, scritte ed orali, nelle lingue italiana e tedesca.

Art. 4.

Nei cinque giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, la Commissione di cui all'art. 1 procede all'esame dei titoli degli aspiranti e decide sulla loro ammissione con provvedimento motivato da comunicarsi, a cura del presidente, entro cinque giorni dalla decisione all'interessato.

Avverso l'esclusione l'aspirante potrà, nel termine di giorni 10 da quello di cui gli perverrà la comunicazione, ricorrere al Prefetto della provincia di Bolzano, il quale deciderà con provvedimento definitivo.

Art. 5.

Alla fine del corso e dell'esperimento pratico di cui al precedente art. 1 i partecipanti saranno sottoposti ad esame da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di quattro membri designati dal Prefetto di Bolzano in numero paritetico fra persone particolarmente versate nelle discipline giuridiche e amministrative, appartenenti ai locali gruppi etnici italiano e tedesco. Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Con decreto del Prefetto di Bolzano sarà stabilita la data degli esami, che sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Fogli degli annunzi legali delle provincie di Bolzano e di Trento almeno 60 giorni prima.

Art. 6.

Potranno essere dispensati dall'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico, ma dovranno essere sottoposti all'esame di cui al precedente articolo:

a) coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, abbiano titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di grado superiore;

b) i segretari non di ruolo attualmente incaricati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Al corso verrà ammesso un numero massimo di 50 partecipanti.

In tale limite non sono compresi gli aspiranti di cui al successivo art. 6.

Costituirà requisito preferenziale per l'ammissione il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto e lo stato della maggiore età.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura di Bolzano, entro il termine che sarà fissato dal Prefetto di Bolzano, la relativa domanda, corredata dei seguenti documenti in competente bollo, e, ove occorra, debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante entro il 1° luglio 1946 abbia compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 45 alla data del 31 dicembre 1946;

c) certificato generale penale, di data non anteriore al 1° gennaio 1946, ovvero, in caso di distruzione del casellario giudiziario nella cui giurisdizione è compreso il Comune di nascita dell'aspirante, certificato equipollente rilasciato dall'Arma dei carabinieri competente per territorio;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) titolo di studio, in originale o copia autentica;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica, da cui risulti che l'aspirante è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

g) certificati che, a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 1, siano ritenuti idonei a comprovare l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

h) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è oriundo dei territori sopra menzionati.

Art. 3.

L'insegnamento verterà sulle materie previste per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 1960.

di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di quattro membri designati dal Prefetto di Bolzano in numero paritetico fra persone particolarmente versate nelle discipline giuridiche e amministrative, appartenenti ai locali gruppi etnici italiano e tedesco. Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Con decreto del Prefetto di Bolzano sarà stabilita la data degli esami, che sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Fogli degli annunzi legali delle province di Bolzano e di Trento almeno 60 giorni prima.

Art. 6.

Potranno essere dispensati dall'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico, ma dovranno essere sottoposti all'esame di cui al precedente articolo:

a) coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, abbiano titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di grado superiore;

b) i segretari non di ruolo attualmente incaricati del servizio di segreteria presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 e che, alla data del 31 dicembre 1946, abbiano compiuto gli anni 21;

c) coloro che abbiano, per un periodo non inferiore ad un anno, esercitato lodevolmente le funzioni di segretario presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 e, alla data del 31 dicembre 1946, abbiano compiuto gli anni 21.

Coloro che, in base al presente articolo, aspirino ad essere ammessi all'esame di cui all'art. 5, dovranno far pervenire alla Prefettura di Bolzano, entro il termine che sarà fissato dal Prefetto, apposita domanda corredata dei documenti, in competente bollo e, ove occorra, debitamente legalizzati, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione di cui all'art. 5 deciderà circa l'ammissione all'esame con la procedura stabilita nell'articolo 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788029

788017

Art. 7.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli esami e rilascia ai candidati risultati idonei apposito diploma di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale nei soli Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

Nel diploma sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e di quelle orali.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto la speciale idoneità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Bolzano e di Trento.

Art. 8.

Coloro che hanno conseguito lo speciale diploma di abilitazione sono nominati, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, ai posti di segretario comunale dei gradi 8° e 7°, che si rendano vacanti nei Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento nel triennio decorrente dalla data di approvazione della graduatoria medesima.

Art. 9.

I segretari muniti della speciale abilitazione di cui all'art. 7 del presente decreto, assunti in ruolo presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, non possono essere trasferiti in sedi non comprese nella Provincia e nella zona anzidette.

E' data facoltà ai Prefetti delle due Provincie di provvedere, di concerto, al trasferimento dei segretari comunali dei gradi dal 5° all'8° da Comuni della provincia di Bolzano a Comuni della zona mistilingue della provincia di Trento e viceversa.

Art. 10.

I posti di segretario comunale di grado 6° e 5° nell'ambito della provincia di Bolzano e della zona mistilingue di quella di Trento sono conferiti, per promozione o per concorso, esclusivamente tra i segretari in servizio nella Provincia e nella zona anzidette; in egual modo si provvederà per i posti di grado 7° che non potessero essere conferiti ai sensi dell'art. 8.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio d'amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ed u[illegible]

Art. 12.

Per il conferimento dei posti di segretario comunale è in ogni caso prescritto il requisito della maggiore età.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

I segretari di ruolo dal grado 8° al 5° in servizio presso i Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, i quali non abbiano una adeguata conoscenza della lingua tedesca, saranno dai Prefetti delle rispettive Provincie messi a disposizione del Ministero dell'interno per il trasferimento in altra sede. I relativi provvedimenti prefettizi sono definitivi.

Fino a quando i segretari comunali collocati a disposizione del Ministero dell'interno a termini del comma precedente non possano essere assorbiti nelle sedi vacanti di altre Provincie, resta a carico dei rispettivi Comuni l'onere del trattamento economico che loro competa secondo le disposizioni di legge.

Art. 15.

In via del tutto provvisoria e in attesa che possa procedersi alla nomina dei segretari di cui all'art. 8 ed unicamente per le sedi dal grado 8° al 5° della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, i Prefetti delle due Provincie sono autorizzati a conferire la reggenza delle segreterie comunali vacanti a cittadini italiani che conoscano le lingue italiana e tedesca, siano in possesso almeno della licenza di scuola secondaria di grado inferiore o di titolo equipollente e del requisito della maggiore età e, a giudizio dei Prefetti stessi, diano garanzia di assolvere adeguatamente il compito loro affidato.

Art. 16.

Per tutto quanto non sia stato previsto dal presente decreto, si applicano ai segretari comunali in servizio nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento le disposizioni in vigore sullo [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

zona mistilingue della provincia di Trento nel triennio decorrente dalla data di approvazione della graduatoria medesima.

Art. 9.

I segretari muniti della speciale abilitazione di cui all'art. 7 del presente decreto, assunti in ruolo presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, non possono essere trasferiti in sedi non comprese nella Provincia e nella zona anzidette.

E' data facoltà ai Prefetti delle due Provincie di provvedere, di concerto, al trasferimento dei segretari comunali dei gradi dal 5° all'8° da Comuni della provincia di Bolzano a Comuni della zona mistilingue della provincia di Trento e viceversa.

Art. 10.

I posti di segretario comunale di grado 6° e 5° nell'ambito della provincia di Bolzano e della zona mistilingue di quella di Trento sono conferiti, per promozione o per concorso, esclusivamente tra i segretari in servizio nella Provincia e nella zona anzidette; in egual modo si provvederà per i posti di grado 7° che non potessero essere conferiti ai sensi dell'art. 8.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio d'amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione composta dal Vice prefetto vicario presso la Prefettura di Bolzano, che la presiede, dal funzionario della stessa Prefettura incaricato del servizio ispettivo, dai consiglieri preposti al servizio dei Comuni presso le Prefetture di Bolzano e Trento, e dai sindaci di un Comune delle due provincie designati rispettivamente dai Prefetti di Bolzano e Trento.

Alla stessa Commissione sono devolute le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione dall'art. 187 della legge succitata.

Art. 11.

I posti di segretario nei Comuni dove si parli prevalentemente il ladino, saranno conferiti preferibilmente a segretari che abbiano anche adeguata conoscenza del ladino, oltre che delle lingue italiana e tedesca.

prefettizi sono definitivi.

Fino a quando i segretari comunali collocati a disposizione del Ministero dell'interno a termini del comma precedente non possano essere assorbiti nelle sedi vacanti di altre Provincie, resta a carico dei rispettivi Comuni l'onere del trattamento economico che loro competa secondo le disposizioni di legge.

Art. 15.

In via del tutto provvisoria e in attesa che possa procedersi alla nomina dei segretari di cui all'art. 8 ed unicamente per le sedi dal grado 8° al 5° della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, i Prefetti delle due Provincie sono autorizzati a conferire la reggenza delle segreterie comunali vacanti a cittadini italiani che conoscano le lingue italiana e tedesca, siano in possesso almeno della licenza di scuola secondaria di grado inferiore o di titolo equipollente e del requisito della maggiore età e, a giudizio dei Prefetti stessi, diano garanzia di assolvere adeguatamente il compito loro affidato.

Art. 16.

Per tutto quanto non sia stato previsto dal presente decreto, si applicano ai segretari comunali in servizio nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento le disposizioni in vigore sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali del ruolo nazionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 56. — FRANCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 570.

Autorizzazione della spesa di L. 525.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella città di Messina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoventicinquemilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1946-47 per provvedere, a cura del Ministero stesso, all'esecuzione a pagamento non differito di opere urgenti nella città di Messina, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Considerata la necessità di integrare la detta assegnazione in relazione al compito dell'Amministrazione di disporre il tempestivo intervento nei casi di immediata urgenza per motivi di pubblico interesse, in applicazione della citata legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 131;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trecentosettanta milioni, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 131, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1946-47, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1946-47 della somma autorizzata col presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

... concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoventicinque milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1946-47 per provvedere, a cura del Ministero stesso, all'esecuzione a pagamento non differito di opere urgenti nella città di Messina, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 dicembre 1946, n. 571.

Autorizzazione della spesa di L. 370.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 131, che autorizza, fra l'altro, la spesa di lire cinquantamilioni per l'approntamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;

... per l'esercizio 1946-47, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1946-47 della somma autorizzata col presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1946

DE NICOLA

ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-1947.

IL MINISTRO PER LA MARINA MILITARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il Ministro per la marina militare
MICHELA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 agosto 1947

CAPITOLI					
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1945-46	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1946-47 (Col. 4 ± 5)
1945-46	1946-47				
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	50.000 —	—	50.000 —
2	2	Canoni delle imprese portuali	2.000 —	—	2.000 —
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . .	13.000 —	—	13.000 —
4	4	Proventi eventuali diversi	500 —	—	500 —
			65.500 —	—	65.500 —
		SPESA			
1	1	Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	*per memoria*
2	2	Indennità di trasferta e di missione	*per memoria*	—	*per memoria*
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	13.000 —	—	13.000 —
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbri-			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . .	13.000 —	—	13.000 —
4	4	Proventi eventuali diversi	500 —	—	500 —
			65.500 —	—	65.500 —
		SPESA			
1	1	Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	*per memoria*
2	2	Indennità di trasferta e di missione	*per memoria*	—	*per memoria*
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	13.000 —	—	13.000 —
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*	—	*per memoria*
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio.	30.000 —	—	30.000 —
6	6	Premi di operosità e rendimento (art. 63, regio decreto 30 settembre 1923, n. 1950, e regio decreto 17 febbraio 1924, n. 183)	*per memoria*	—	*per memoria*
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269) . . .	*per memoria*	—	*per memoria*
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	*per memoria*	—	*per memoria*
9	9	Spese casuali	*per memoria*	—	*per memoria*
10	10	Premi di anzianità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*	—	*per memoria*
11	11	Devoluzione al fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.500 —	—	22.500 —
			65.500 —	—	65.500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Ochme e Baier, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1946, col quale l'ing. Carpi Cesare è stato nominato sequestratario della Società in nome collettivo Ochme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, sottoposta a sequestro in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Considerato che il Governo Militare Alleato aveva già affidata la gestione commissariale della suindicata azienda all'ing. Ostilio Granatelli fin dal 18 ottobre 1945 e quindi si rende opportuno nominarlo sequestratario della Società stessa in sostituzione dell'ing. Carpi Cesare, il quale finora non ha preso in consegna l'azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in nome collettivo Ochme e Baier, con sede in Torino, l'ingegnere Ostilio Granatelli in sostituzione dell'ing. Carpi Cesare.

L'ing. Ostilio Granatelli è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(305)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Modificazione alla lettera a) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unic delle leggi sull'ordinamento delle [illegible] vamente, l'assemblea degli azionisti e il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta hanno proposto di modificare la lettera *a)* dell'art. 6 dello statuto dell'azienda;

Decreta:

La lettera *a*) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, ente morale con sede in Cesena (Forlì), è sostituita dalla seguente:

« gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, chi abbia riportato condanna infamante e coloro che abbiano prestata settaria collaborazione al regime fascista ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(283)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 23 agosto 1946 assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cossignano (Ascoli Pi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, l'ingegnere Ostilio Granatelli in sostituzione dell'ing. Carpi Cesare.

L'ing. Ostilio Granatelli è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(395)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Modificazione alla lettera a) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto del Capo del Governo in data 5 dicembre 1939;

Viste le deliberazioni in data 24 giugno 1945 e in data 5 luglio dello stesso anno con le quali, rispetti-

---

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 23 agosto 1946 assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cossignano (Ascoli Piceno), rispettivamente in data 15 settembre e 29 agosto 1946;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cossignano (Ascoli Piceno), nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno, alle condizioni indicate nelle sopra richiamate deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno è autorizzata a sostituirsi alla Cassa rurale anzidetta in Cossignano, con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PECORELLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire in Milano due agenzie di città, in corso Sempione, angolo via Poliziano e in viale Monza, angolo via Varanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di un'agenzia di città in Milano del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Arena Po ed in Santa Maria della Versa (Pavia) della Banca provinciale Lombarda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arena Po ed in Santa Maria della Versa (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(288)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Isola d'Asti, Rocchetta Tanaro e Frinco (Asti) della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire in Milano due agenzie di città, in corso Sempione, angolo via Poliziano e in viale Monza, angolo via Varanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di un'agenzia di città in Milano del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in via P. Sarpi n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(283)

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arena Po ed in Santa Maria della Versa (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(229)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Isola d'Asti, Rocchetta Tanaro e Frinco (Asti) della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Isola d'Asti, Rocchetta Tanaro e Frinco (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(282)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di tre agenzie di città in Milano della Banca popolare di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire in Milano tre agenzie di città, in corso di Porta Ticinese n. 93, in corso XXII Marzo n. 41 e in via G. Emiliani n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(287)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, a svolgere l'attività previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ad istituire una dipendenza in Adria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ad istituire una dipendenza in Adria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

La Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ad istituire una dipendenza in Adria (Rovigo).

Art. 2.

E' disposta l'iscrizione della suddetta Banca popolare cooperativa del Polesine nell'albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, col n. 4443.

Art. 3.

La Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto-legge suindicato, ad istituire una propria dipendenza in Adria (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(282)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Nomina di un commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione delle Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 dicembre 1946 il maggior generale di porto in posizione ausiliaria Antonio Feiolino è nominato commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli e ne assume le funzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire in Milano tre agenzie di città, in corso di Porta Ticinese n. 93, in corso XXII Marzo n. 41 e in via G. Emiliani n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PERTINI

(287)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ad istituire una dipendenza in Adria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 955 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 22 agosto 1946 dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare cooperativa del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Rovigo, e omologate dal Tribunale di Rovigo in data 7 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

La Banca popolare cooperativa del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Rovigo, è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.

Nomina di un commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione delle Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 dicembre 1946 il maggior generale di porto in posizione ausiliaria Antonio Fedolino è nominato commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico delle Compagnie portuali di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di L. 1600.

Roma, addì 19 dicembre 1946

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(277)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre stesso anno, registro n. 7, foglio n. 181, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale arcivescovo di Milano in data 11 luglio 1944, col quale fu eretta la Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 22 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 3 dicembre 1946, n. 71148, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Milano, in data 11 luglio 1944, relativo all'erezione della Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano).

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bologna in data 7 ottobre 1946, n. 26292, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Bologna in data 31 dicembre 1941, col quale la sede della parrocchia di Santa Maria delle Grazie fu trasferita dalla chiesa omonima in quella di San Pio V, assumendo la denominazione di parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pio V.

Il Prefetto di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

(456) p. *Il Ministro*: Corsi

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 350, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Arcivescovo di Torino in data 4 maggio 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

1946, n. 250, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 3 dicembre 1946, n. 71118, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Milano, in data 11 luglio 1944, relativo all'erezione della Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano).

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(165)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile del trasferimento della parrocchia di Santa Maria delle Grazie nella chiesa di San Pio V in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 314, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale arcivescovo di Bologna, in data 31 dicembre 1941, col quale la sede della parrocchia di Santa Maria delle Grazie fu trasferita dalla chiesa omonima in quella di San Pio V, assumendo la denominazione di parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pio V;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bologna in data 10 dicembre 1946, n. 47902, Div. I-B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Bologna, in data 31 dicembre 1941, col quale la sede della parrocchia di Santa Maria delle Grazie fu trasferita dalla chiesa omonima in quella di San Pio V, assumendo la denominazione di parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pio V.

Il Prefetto di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(166)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 330, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Arcivescovo di Torino in data 1 maggio 1913, col quale fu eretta la parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 10 dicembre 1946, n. 47902, Div. I-B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

l'Arcivescovo di Torino in data 4 maggio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo).

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(167)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Aumento delle tariffe dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le richieste di aumento delle tariffe praticate dalle aziende Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Milano, con deliberazione in data 16 maggio 1946;

Considerato che il Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Milano ha approvato gli aumenti in parola, nella riunione dell'8 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano, e precisamente:

1) S. A. per azioni - Stagionatura della seta in Milano;

2) S. A. Magazzini generali di Lombardia in Milano;

3) S. A. Magazzini generali Milanesi - in Milano;

4) S. A. Magazzini generali doganali - in Milano;

5) S. A. Magazzini generali di Lodi;

6) S. A. Deposito cereali di Lodi;

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Apertura di un'agenzia di città in Bergamo della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Bergamo, via Guido Paglia n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

(288)

p. *Il Ministro*: Petrilli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mengoni Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 61-916 decisioni N. 218-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mengoni Mario fu Giuseppe e di Carocrisi Erminia, nato a Rovereto il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

convertito nella legge 9 giugno 1942, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le richieste di aumento delle tariffe praticate dalle aziende Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Milano, con deliberazione in data 16 maggio 1946;

Considerato che il Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Milano ha approvato gli aumenti in parola, nella riunione dell'8 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano, e precisamente:

1) S. A. per azioni - Stagionatura della seta - in Milano;

2) S. A. Magazzini generali di Lombardia - in Milano;

3) S. A. Magazzini generali Milanesi - in Milano;

4) S. A. Magazzini generali doganali - in Milano;

5) S. A. Magazzini generali di Lodi;

6) S. A. Deposito cereali di Lodi;

sono autorizzate ad aumentare, fino a un massimo di 15 volte le proprie tariffe di magazzinaggio, e fino a un massimo di 20 volte le proprie tariffe di facchinaggio, in vigore nel 1927 ed a suo tempo pubblicate nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 75 del 16 marzo 1939.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata di vigilare sull'applicazione delle tariffe come sopra autorizzate e sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(226)

autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Bergamo, via Guido Paglia n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(288)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mengoni Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 61-946 decisioni — N. 218-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mengoni Mario fu Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a Rovereto il 4 agosto 1891 e residente in Roma, corso Trieste n. 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, respinge il ricorso proposto da Mengoni Mario contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(78)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Esito del ricorso presentato da Pezzullo Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 57-946 decisioni — N. 82-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pezzullo Giuseppe di Vincenzo, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 27 settembre 1902 e residente in Roma, viale Acquedotto Alessandrino n. 1 (Case popolari), ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... non può dirsi che lo stesso abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista ...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Pezzullo Giuseppe, e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(74)

Esito del ricorso presentato da Riva Pietro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 64-946 decisioni — N. 107-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Riva Pietro fu Giovanni, nato a Desio il 25 maggio 1903 e domiciliato in Milano, via del Turchino n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del

Esito del ricorso presentato da Lanari Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 63-946 decisioni — N. 14-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Lanari Enea fu Pacifico e fu Contadini Edvige, nato a Jesi il 28 marzo 1878 e residente in Roma, via Cesare Correnti n. 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Lanari Enea contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(80)

Esito del ricorso presentato da Corsetti Caterina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 62-946 decisioni — N. 129-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Corsetti Caterina fu Raffaello, via Senese n. 10, Firenze, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Pozzallo Giuseppe, e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(74)

Esito del ricorso presentato da Riva Pietro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 64-946 decisioni N. 107-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Riva Pietro fu Giovanni, nato a Desio il 25 maggio 1903 e domiciliato in Milano, via del Turchino n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Riva Pietro, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(81)

---

da Lanati Enea (Milano) l'inclusione nel suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(80)

Esito del ricorso presentato da Corsetti Caterina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 62-946 decisioni N. 129-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.na Corsetti Caterina fu Raffaello, via Senese n. 10, Firenze, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . che non può dirsi, quindi, che la stessa sia stata in effetti assunta . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, accoglie il ricorso proposto da Corsetti Caterina e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(79)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tansini Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1945.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 58-946 decisioni N. 69-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Tansini Maria di Giovanni, nata a Urzano il 21 gennaio 1896 e domiciliata in Roma, via di Priscilla n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto ricorre l'ipotesi discriminatrice di non avere svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Tansini Maria e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(75)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 dicembre 1946 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur [illegible]

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani), di un mutuo di L. 6.365.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(142)

Autorizzazione al comune di Scorzè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Scorzè (Venezia), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(143)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 9.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(144)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato (Palermo), di un mutuo di L. 647.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(163)

Autorizzazione al comune di Forca d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Forca d'Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 880.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

...ha quindi emesso la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto ricorre l'ipotesi discriminatrice di non avere svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 26 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Tassini Maria e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 dicembre 1946

La Commissione

T. CATILDI - F. PALERMINA - A. SCIALOJA

Il segretario: D. CUCCIO

(75)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 17 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Paul de Parsaid, console onorario del Belgio a Firenze con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Lucca e Siena.

(242)

In data 20 dicembre 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor José Dato y Mas, vice console onorario di Spagna a Palermo.

(243)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un'area demaniale marittima sulla spiaggia del comune di Ponza

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 19 dicembre 1946, è stata sclassificata e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area di mq. 925.75 appartenente al Demanio marittimo, nel comune di Ponza, distinta in catasto al foglio 21, n. 172, di detto Comune.

(235)

(143)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 9.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(144)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato (Palermo), di un mutuo di L. 657.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(163)

Autorizzazione al comune di Forca d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Forca d'Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(170)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Bardi (Parma), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(171)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Foligno (Perugia), di un mutuo di L. 4.860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(172)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Brisighella (Ravenna), di un mutuo di L. 2.550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(173)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(174)

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio (Roma), di un mutuo di L. 1.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(175)

Autorizzazione al comune di Tizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Tizzano (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(176)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo nei Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(177)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(180)

Autorizzazione al comune di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(181)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gambettola (Forlì), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che nel giorno 11 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 7ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %), delle dodici serie (dalla 1-1 alla 12-12) scadenti il 15 settembre 1951, emessi in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1934, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1947

(371) *Il direttore generale*: Cova

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Autorizzazione al comune di Coldonia Montecello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Coldonia Montecello (Roma), di un mutuo di L. 1.100.000, da una delle banche all'uopo designate dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(175)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Teano Regio Emilia), di un mutuo di L. 810.000 con una delle banche all'uopo designate dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(176)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo nei Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(177)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 2.250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(178)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cervia (Ravenna), di un mutuo di L. 1.415.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(179)

Autorizzazione al comune di Cambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cambettola (Forlì), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(180)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che nel giorno 11 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 7ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 %, (ex 4 %), delle dodici serie dalla 12ª alla 23ª scadenti il 15 settembre 1951 emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1941, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(371)

10ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 aprile 1951.

Si notifica che il giorno 15 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 10ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 %, delle venticinque serie dalla 13ª alla 37ª scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al regio decreto-legge 25 marzo 1942, n. 236.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1941, avranno luogo il giorno 15 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(372)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di rendite

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 4.

La rendita sottodescritta essendo stata alienata per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 13 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i certificati relativi sono divenuti di nessun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Ricost. 3,50 %	75838	Colvo Carmela fu Giuseppe ved. Campisi, ipoteca per cauzione	10,50
Id.	82359	Come sopra	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	169620	Trapani Giuseppe fu Francesco, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta), con vincolo di ipoteca a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto	35 —
Id.	165728	Come sopra	35 —

(251) *Il direttore generale:* CENTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1947 - N. 12

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8525	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,5839	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,025
Id. 3,50 % 1902	86,15
Id. 3,5 % lordo	67,60
Id. 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,05
Id. 5 % 1936	91,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 gennaio 1947 - N. 13

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8525	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,5839	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,025
Id. 3,50 % 1902	86,15
Id. 3,5 % lordo	67,55
Id. 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
Id. 5 % 1936	91,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

	198120	Trapani Giuseppe fu Francesco, dom. a Pinzza Armerina (Caltanissetta), con vincolo di ipoteca a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto	35 —
Id.	165738	Come sopra	35 —

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1947 - N. 12

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8525	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	25,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,625
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,60
Id. 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,65
Id. 5 % 1936	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	96,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 gennaio 1947 - N. 13

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8525	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	25,55
India Bombay	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,625
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,55
Id. 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,625
Id. 5 % 1936	91,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

2607

Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, concernente la sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1947, n. 5, alla pag. 17, penultimo comma, 4ª linea, dove è detto: «... della sezione speciale del Consiglio di Stato, ...» ecc. si deve leggere: «... o della sezione speciale del Consiglio di Stato, ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 561.
Impiego nelle armi di provenienza degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo transitorio degli ufficiali per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile. Pag. 170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 562.
Ricostituzione del comune di Maiolo (Pesaro). Pag. 170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1946, n. 563.
Autorizzazione alla spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti nella Capitale . . . . . Pag. 172

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 586.
Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi . . . . . Pag. 173

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 6.
Proroga del termine per il conferimento di funzioni giudiziarie, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 . . . . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1946.
Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 189, concernente la sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1947, n. 5, all'art. 17, penultimo comma, 4ª linea, dove è detto: «... della sezione speciale del Consiglio di Stato, ...» ecc., si deve leggere: «... o della sezione speciale del Consiglio di Stato, ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 561.

Impiego nelle armi di provenienza degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo transitorio degli ufficiali per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile. Pag. 170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 562.

Ricostituzione del comune di Maiolo (Pesaro). Pag. 170

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 novembre 1946, n. 563.

Proroga fino al 31 gennaio 1947 della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad azioni belliche . . . . . Pag. 171

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 564.

Soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma. Pag. 171

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1946, n. 565.

Autorizzazione alla spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti nella Capitale . . . . . Pag. 172

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 566.

Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi . . . . . Pag. 172

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 6.

Proroga del termine per il conferimento di funzioni giudiziarie, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 . . . . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1946.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del trasferimento di immobili a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano . . . . . Pag. 174

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1947.

Aumento delle pensioni notarili . . . . . Pag. 174

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara pel triennio 1945-1947 . . . . . Pag. 174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Mazzetti Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» numero 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 175

Esito del ricorso presentato da Galli Silvio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 175

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 175

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 175

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 175

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 175

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 175

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 175

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 176

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 176

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 176

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 176

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 85 del 31 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli agglomerati di carboni minerali, delle tariffe degli acquedotti e delle merci U.N.R.R.A. Pag. 176

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 561.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fino a quando, in base al nuovo ordinamento dell'Esercito, non verrà sistemato il ruolo transitorio degli ufficiali per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile di cui all'art. 39 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro per la guerra di impiegare detti ufficiali nelle rispettive armi di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MORANDI — COMBARI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 63. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 562.
Ricostituzione del comune di Maiolo (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1763;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Autorizzazione del 3 marzo 1946 . . . Pag. 175
Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 175
Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 175
Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 175
Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 175
Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 176
Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 176
Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 176
Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 176

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 31 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli agglomerati di carboni minerali, delle tariffe degli acquedotti e delle merci U.N.R.R.A. Pag. 176

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 561.

Impiego nelle armi di provenienza degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo transitorio degli ufficiali per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 50 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo alla costituzione di un ruolo transitorio per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, relativo all'abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il tesoro, per la marina militare e per l'aeronautica;

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MORANDI — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *Il Guardasigilli:* GUIDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 562.

Ricostituzione del comune di Maiolo (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1703;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Maiolo, aggregato con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1703, a quello di Mercatino Marecchia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Maiolo ed il nuovo organico del comune di Mercatino Marecchia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1703.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 157

Al personale già in servizio presso il comune di Mercatino Marecchia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 52. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 novembre 1946, n. 363.

Proroga fino al 31 gennaio 1947 della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad azioni belliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a continuare ad avvalersi fino al 31 gennaio 1947, della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 564.

Soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 346, che reca norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente per la zona industriale di Roma, istituito con la legge 6 febbraio 1941, n. 346, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute al comune di Roma.

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare i limiti stabiliti per la zona industriale, la cui superficie complessiva non potrà essere superiore, in ogni caso, a quella fissata dalla legge succitata.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente e tuttora in servizio è licenziato.

Ad esso saranno corrisposte le indennità di licenziamento stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il personale, comunque comandato presso l'Ente, cessa dall'incarico e ad esso non spetta alcuna indennità.

Art. 3.

L'accertamento e la conseguente liquidazione delle attività e delle passività dell'Ente suddetto sono demandati al sindaco di Roma ed ad un rappresentante, rispettivamente, dei Ministri per l'interno e per il tesoro.

L'eventuale disavanzo è assunto a carico del comune di Roma.

Art. 4.

Le operazioni di cui al precedente articolo dovranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 novembre 1946, n. 363.

Proroga fino al 31 gennaio 1947 della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad azioni belliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a continuare ad avvalersi fino al 31 gennaio 1947, della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 58. — FRASCA

Art. 1.

L'Ente per la zona industriale di Roma, istituito con la legge 6 febbraio 1941, n. 216, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute al comune di Roma.

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare i limiti stabiliti per la zona industriale, la cui superficie complessiva non potrà essere superiore, in ogni caso, a quella fissata dalla legge succitata.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente e tuttora in servizio è licenziato.

Ad esso saranno corrisposte le indennità di licenziamento stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il personale, comunque comandato presso l'Ente, cessa dall'incarico e ad esso non spetta alcuna indennità.

Art. 3.

L'accertamento e la conseguente liquidazione delle attività e delle passività dell'Ente suddetto sono demandati al sindaco di Roma ed ad un rappresentante, rispettivamente, dei Ministri per l'interno e per il tesoro.

L'eventuale disavanzo è assunto a carico del comune di Roma.

Art. 4.

Le operazioni di cui al precedente articolo dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dovranno, tuttavia, essere effettuate entro un mese le operazioni concernenti l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle competenze spettanti al personale di cui all'art. 2 del presente decreto.

Durante il termine indicato nei commi precedenti non possono essere proposte azioni giudiziarie esecutive e le azioni eventualmente in corso rimangono sospese. Non possono, altresì, essere iscritte ipoteche di qualsiasi natura.

Il comune di Roma è tenuto all'accertamento e al pagamento dei crediti verso l'Ente, anche indipendentemente da una richiesta dei creditori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE — SCOCCIMARRO — ROMITA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1946, n. 565.

Autorizzazione alla spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione, a totale carico dello Stato, di lavori stradali relativi all'ampliamento della [illegible]

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 566.

Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito, con modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, che dispone il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, ed il regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1946, n. 565.

Autorizzazione alla spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione, a totale carico dello Stato, di lavori stradali relativi all'ampliamento della città di Roma.

Tali lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per l'esecuzione dei lavori medesimi è autorizzata la spesa di lire sei miliardi.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire che la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sia affidata al comune di Roma.

In tal caso il Ministero, a mezzo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e dell'Ufficio del genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 566.

Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito, con modificbe, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, che dispone il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, ed il regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 160;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, per i lavori pubblici, per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo unico del regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 160, prorogato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1947.

Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti al Comitato interministeriale dei prezzi, alla Commissione centrale dei prezzi e ai Comitati provinciali dei prezzi,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

col decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, modificato col decreto legislativo luogotenenziale del 23 aprile 1946, n. 363.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SFORZA — D'ARAGONA — FERRARI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BERTONE — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 6.

Proroga del termine per il conferimento di funzioni giudiziarie, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti gli articoli 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, può, nei confronti di coloro che ne abbiano fatta domanda anteriormente al 31 agosto 1946, essere esercitata oltre il 31 dicembre 1946 e fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria relativa al concorso per uditore giudiziario bandito con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1946.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2239;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione stessa;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1946, col quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Associazione sumenzionata per l'anno 1946 ed è stato nominato a sindaco effettivo il dott. Cesare Pilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1946, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione della ripetuta Associazione per il triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 ed è stato nominato consigliere d'amministrazione il suddetto dott. Cesare Pilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del dott. Cesare Pilia nel Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1946;

Decreta:

Il dott. Cesare Pilia cessa dalla carica di sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione con il 1° novembre 1946 e con la data stessa il dott. Francesco Fadda è nominato sindaco effettivo per l'anno 1946 dell'Associazione suddetta in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 6.

Proroga del termine per il conferimento di funzioni giudiziarie, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti gli articoli 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, può, nei confronti di coloro che ne abbiano fatta domanda anteriormente al 31 agosto 1946, essere esercitata oltre il 31 dicembre 1946 e fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria relativa al concorso per uditore giudiziario bandito con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — GULLO — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. — FRASCA

siglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione stessa;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1946, col quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Associazione sumenzionata per l'anno 1946 ed è stato nominato a sindaco effettivo il dott. Cesare Pilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1946, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione della ripetuta Associazione per il triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 ed è stato nominato consigliere d'amministrazione il suddetto dott. Cesare Pilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del dott. Cesare Pilia nel Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1946;

Decreta:

Il dott. Cesare Pilia cessa dalla carica di sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione con il 1° novembre 1946 e con la data stessa il dott. Francesco Fadda è nominato sindaco effettivo per l'anno 1946 dell'Associazione suddetta in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 3, foglio n. 325.

(252)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del trasferimento di immobili a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 283, della sedicente repubblica sociale italiana, col quale venne autorizzato il trasferimento a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano, di alcuni immobili situati in Brescia del valore complessivo di L. 630.290 (seicentonovantamiladuecento), da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, intestati alla Società anonima di credito «Unione bancaria nazionale», in Brescia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 535, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 3 dicembre 1946, n. 71497, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale venne autorizzato il trasferimento a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano, di alcuni immobili situati in Brescia del valore complessivo di L. 630.290 (seicentonovantamiladuecento), da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, intestati alla Società anonima di credito «Unione bancaria nazionale», in Brescia.

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del

Ritenuto che l'incremento delle entrate della Cassa permette di migliorare ulteriormente il trattamento anzidetto;

Vista la proposta in data 13 dicembre 1946 del commissario straordinario della Cassa predetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Articolo unico.

Le pensioni stabilite a favore dei notai cessati dall'esercizio, loro vedove e orfani, dal decreto Ministeriale 12 giugno 1940, sono raddoppiate e sul nuovo importo di esse sarà calcolata l'integrazione temporanea del centocinquanta per cento concessa con il decreto Ministeriale 19 luglio 1946.

Rimangono invariate le altre provvidenze previste da detto ultimo decreto.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1947.

Roma, addì 13 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

(298)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 3 dicembre 1946, n. 71497, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale venne autorizzato il trasferimento a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano, di alcuni immobili situati in Brescia del valore complessivo di L. 630.200 (seicentotrentamiladuecento), da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, intestati alla Società anonima di credito «Unione bancaria nazionale», in Brescia.

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1947.
Aumento delle pensioni notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai;

Visti i decreti Ministeriali 12 giugno 1940, 13 febbraio 1945, 8 gennaio e 19 luglio 1946, con i quali fu migliorato il trattamento di pensione dei notai cessati dall'esercizio, loro vedove e orfani stabilito dal citato testo unico;

Roma, addì 13 gennaio 1947

Il Ministro: GRILLO

(298)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ferrara, pel triennio 1945-47, i signori:

Barison prof. Ferdinando, medico chirurgo;
Ortolani prof. Marino, medico chirurgo;
Calzolari dott. Mario, pediatra;
Calzolari avv. Armando, esperto in materia amministrativa;
Zucchini prof. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio* n. 198. — FERRARI

(300)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mazzetti Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 55-946 decisioni — N. 66-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 14 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente, dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mazzetti Mario fu Giulio, nato a Roma il 16 maggio 1903, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. A. Angelucci, piazza Cavour n. 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e deve escludersi che per tale modo egli sia stato confidente dell'O.V.R.A. . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mazzetti Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(72)

Esito del ricorso presentato da Galli Silvio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 56-946 decisioni — N. 278-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 14 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Galli Silvio e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(73)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta (Padova), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(132)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(133)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia), di un mutuo di L. 3.550.000 con una degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(134)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), di un mutuo di L. 1.610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(135)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778077

dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mazzetti Mario fu Giulio, nato a Roma il 16 maggio 1893, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. A. Angelucci, piazza Cavour n. 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e deve escludersi che per tale modo egli sia stato confidente dell'O.V.R.A. . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mazzetti Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(72)

Esito del ricorso presentato da Galli Silvio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 56-946 decisioni — N. 278-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 11 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Galli Silvio fu Adolfo e fu Desanlis Giulia, di anni 49, domiciliato in Trieste ed attualmente in Roma, presso Santolini, via dei Mille n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto, per difetto dell'estremo di aver svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista, il ricorso va accolto . . .

(*Omissis*).

autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta (Padova), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(132)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani), di un mutuo di L. 1.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(133)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia), di un mutuo di L. 3.530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(134)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), di un mutuo di L. 1.610.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(135)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Spinea (Venezia), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(136)

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pinerolo (Torino), di un mutuo di L. 1.360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(137)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ivrea (Torino), di un mutuo di L. 2.363.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(138)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Narni (Terni), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(139)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari), di un mutuo di L. 1.810.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(140)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno), di un mutuo di L. 2.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(141)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 85 del 31 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli agglomerati di carboni minerali, delle tariffe degli acquedotti e delle merci U.N.R.R.A.

2. — A detto costo i Comitati provinciali dei prezzi dovranno aggiungere:

a) il costo franco stabilimento di agglomerazione dei carboni impiegati, calcolando un calo di trasporto del 2 %;

b) il costo franco stabilimento di agglomerazione della pece, nella proporzione di 10 di pece e 90 di carboni; se si tratta di agglomerati di polverino di coke, la proporzione della pece potrà giungere a 12 parti contro 88 di polverino;

c) il compenso per perdite, strido, cali di umidità e di lavorazione nella misura massima del 6 % per i carboni e del 1 % per la pece, riferito al costo franco stabilimento;

d) l'utile industriale, in misura non superiore al 5 % del totale ottenuto come sopra.

3. — La vigilanza sulla osservanza del prezzo sarà opportunamente delegata da quella sulla composizione degli agglomerati o, indirettamente, sulla resa in calorie.

4. — Le fatturazioni sospese anteriori alla regolazione non sono assoggettate al nuovo prezzo come sopra stabilito. Su richiesta degli interessati, i Comitati potranno intervenire, tenendo presente che le valutazioni devono avvenire sulla base dei costi esistenti all'epoca delle forniture.

Si prega dare conoscenza delle determinazioni dei prezzi emesse in applicazione della presente circolare e di comunicare le analisi dei consegni eseguiti a questo Ministero.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

La Società Acqua Pia Antica Marcia di Roma, è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1946 il sovraprezzo temporaneo del 350 % concesso con circolare n. 58 del 21 marzo 1946.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) *Wolframite*: L. 300 al kg., franco magazzino del consegnatario;

2) *Cromo* (metallico): L. 800 al kg., franco magazzino del consegnatario.

3) *Gomma* - per la qualità MS 1 Standard (grezza) resta fissato provvisoriamente il prezzo di L. 200 al kg. già fissato con la circolare n. 63 dell'11 settembre 1946. Per tutti gli altri tipi sarà fissato un prezzo proporzionale ai rispettivi costi alla sbarca.

4) *Seme di barbabietola da foraggio*: L. 157 al kg. per peso netto di merce in sacchi, sacchi gratuiti franco magazzini provinciali Consorzi agrari o loro agenti in provincia su veicolo o carro dell'agricoltore.

5) *Patate da semi*: L. 36 al kg., franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, per merce su veicolo o carro dell'agricoltore.

6) *Avena da semi*: L. 50 al kg., per peso netto di merce in sacchi, sacchi gratuiti, e per qualsiasi quantitativo di merce venduta franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

7) *Trattori* - per uso nei centri di motoaratura:

Fordson: L. 250.000 ciascuno;

Caterpillar D7: L. 1.925.000 ciascuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari), di un mutuo di L. 1.810.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(140)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 194...

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno), di un mutuo di L. 2.476.00... con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(141)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 85 del 31 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli agglomerati di carboni minerali, delle tariffe degli acquedotti e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 85 del 31 dicembre, ha stabilito quanto appresso:

AGGLOMERATI DI CARBONI MINERALI

La determinazione dei prezzi degli agglomerati di carboni minerali è attribuita alla competenza dei Comitati provinciali dei prezzi delle provincie in cui hanno sede gli stabilimenti di agglomerazione, secondo i seguenti limiti e regole:

1. — Il costo di agglomerazione per tonnellata di prodotto è stato fissato nella misura massima di:

L. 2200 per le mattonelle;
L. 2400 per gli ovoidi.

La Società Acqua Pia Antica Marcia di Roma, è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1946 il sovrapprezzo temporaneo del 35 % concesso con circolare n. 48 del 31 marzo 1946.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) *Wolframite*: L. 360 al kg., franco magazzino del consegnatario;

2) *Cromo* (metallico): L. 360 al kg., franco magazzino del consegnatario.

3) *Gomma* - per la qualità MS 1 Standard (grezza) resta immutato il prezzo di L. 200 al kg. già fissato con la circolare n. 65 dell'11 settembre 1946. Per tutti gli altri tipi sarà fissato un prezzo proporzionale ai rispettivi costi allo stato.

4) *Semi di barbabietola da foraggio*: L. 157 al kg. per peso netto di merce in sacchi, sacchi gratuiti franco magazzini provinciali Consorzi agrari o loro agenti in provincia su veicolo o carro dell'agricoltore.

5) *Patate da seme*: L. 36 al kg., franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, per merce su veicolo o carro dell'agricoltore.

6) *Avena da seme*: L. 50 al kg., per peso netto di merce in sacchi, sacchi gratuiti, e per qualsiasi quantitativo di merce venduta franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

7) *Trattori* - per uso nei centri di motoaratura:
Fordson: L. 250.000 ciascuno;
Caterpillar D7, L. 1.925.000 ciascuno.

8) *Olio emulsione bianco*: L. 79 al kg., in fusti, per peso netto di merce e per ogni quantitativo venduto, recipienti gratuiti franco magazzini provinciali Consorzi agrari o loro agenti in provincia.

9) *Solfato di rame*: L. 65 al kg., per peso netto di merce in sacchi, per qualsiasi quantitativo venduto, sacchi gratuiti, franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

10) *Olio solubile ovicida a base di catrame* (per trattamenti invernali): L. 65 al kg., in fusti per peso netto di merce e per qualsiasi quantitativo venduto, recipienti gratuiti, franco magazzini provinciali Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

(323)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 555.
Aumento dell'imposta di soggiorno . . . . Pag. 162

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 556.
Elevazione della misura dell'assegno straordinario vitalizio concesso alla figlia di Giuseppe Garibaldi, Clelia, con legge 3 giugno 1882, n. 781 . . . . . Pag. 162

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1946, n. 557.
Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari . . . . . Pag. 163

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 4.
Cambiamento della denominazione dell'Ordine Militare di Savoia in quella di «Ordine Militare d'Italia».
Pag. 165

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 5.
Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa . . . . . Pag. 165

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in sostituzione di altro membro dimissionario . . . . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze e nomina del sindacatore.
Pag. 166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 -
Un fascicolo: prezzi vari

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2840 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 555.
Aumento dell'imposta di soggiorno . . . . Pag. 162

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 556.
Elevazione della misura dell'assegno straordinario vitalizio concesso alla figlia di Giuseppe Garibaldi, Clelia, con legge 3 giugno 1882, n. 781 . . . . . Pag. 162

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1946, n. 557.
Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari . . . . . Pag. 163

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 558.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca). Pag. 164

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 559.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Marco, in San Varano di Forlì. Pag. 164

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 560.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto salesiano Orselli», con sede in Forlì . . . . . Pag. 164

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 4.
Cambiamento della denominazione dell'Ordine Militare di Savoia in quella di «Ordine Militare d'Italia». Pag. 165

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 5.
Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa . . . . . Pag. 165

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in sostituzione di altro membro dimissionario . . . . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze e nomina del sindacatore. Pag. 166

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 166

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1947.
Nomina del vice commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione . . . . . Pag. 166

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Cricchi Oscar avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 166

Esito del ricorso presentato da Verde Raffaele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 167
Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 167
Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 167
Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 167
Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 167
Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 167
Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 167
Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 167
Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 167

Ministero dell'industria e del commercio: Rettifica al « Riassunto del provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica e del sovraprezzo termico » . . . . . Pag. 167

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 168

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento . . . . . Pag. 168

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Soppressione dell'ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio . . . . . Pag. 168

Ministero del tesoro:
Cessazione della gestione straordinaria della Cassa Torgianese per carati, Torgiano (Perugia) . . . Pag. 168
Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 168

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 555.
Aumento dell'imposta di soggiorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, concernente l'imposta di soggiorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli enti locali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 settembre 1946, n. 136, sulla ricostituzione dei comuni;

Ritenuta la necessità di aumentare l'imposta di soggiorno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F*.

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

categoria	*A*	L.	60
»	*B*	»	50
»	*C*	»	40
»	*D*	»	25
»	*E*	»	10
»	*F*	»	5

Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno, purchè non superi i centoventi giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di L. 1200 per la prima categoria, di L. 800 per la seconda, di L. 300 per la terza e di L. 100 per la quarta ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e 12 sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 40. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Pag. 167
Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 167

Ministero dell'industria e del commercio: Rettifica al « Riassunto del provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica e del sovraprezzo termico » . . . . . Pag. 167

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 168

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento . . . . . Pag. 168

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Soppressione dell'ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio . . . . . Pag. 168

Ministero del tesoro:
Cessazione della gestione straordinaria della Cassa Torgianese per carati, Torgiano (Perugia) . . . Pag. 168
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 168

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 555.
Aumento dell'imposta di soggiorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti balneari, gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno, purchè non superi i centoventi giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di L. 1200 per la prima categoria, di L. 800 per la seconda, di L. 300 per la terza e di L. 100 per la quarta ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e 12 sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 556.
Elevazione della misura dell'assegno straordinario vitalizio concesso alla figlia di Giuseppe Garibaldi, Clelia, con legge 3 giugno 1882, n. 781.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 3 giugno 1882, n. 781, che accorda una pensione vitalizia alla vedova ed ai figli di Giuseppe Garibaldi;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 110577

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'assegno straordinario vitalizio di L. 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a L. 13.000 per effetto dell'art. 23 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, è elevato — a decorrere dal 1° dicembre 1946 — a L. 120.000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1946, n. 557.

Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 marzo 1928, n. 1350;
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2259;
Visto il regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 706;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il canone annuo di abbonamento ordinario alle radioaudizioni per uso privato familiare è elevato da L. 420 a L. 1000.

Nella medesima proporzione, l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni è autorizzato a maggiorare i canoni degli abbonamenti speciali, compreso il canone per gli impianti centralizzati.

Le tariffe dei contributi fissi obbligatori (ad esclusione di quelli a carico dei Comuni) delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova, delle licenze di temporanea importazione e quelle delle spese di suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi sono maggiorate del 100 %.

Gli aumenti e le maggiorazioni di cui sopra, ad esclusione dei contributi fissi obbligatori, hanno carattere di sopraprezzo e sono regolati dalle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 2.

Agli aumenti e maggiorazioni di cui al precedente articolo si estendono le vigenti disposizioni circa i privilegi, le modalità di riscossione, le sanzioni e l'accertamento delle violazioni delle leggi sulla radiofonia.

Art. 3.

Il sopraprezzo di cui al primo comma del precedente art. 1 è devoluto all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni, previa detrazione della relativa quota di imposta generale sull'entrata e successiva detrazione del contributo del 3,24 % a favore del Ministero delle finanze e del 3,70 % a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1946, n. 557.

Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 marzo 1928, n. 1350;

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295;

Visto il regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 389, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2329;

Visto il regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211;

dioaudizioni per uso privato familiare è elevato da L. 420 a L. 1890.

Nella medesima proporzione, l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni è autorizzato a maggiorare i canoni degli abbonamenti speciali, compreso il canone per gli impianti centralizzati.

Le tariffe dei contributi fissi obbligatori (ad esclusione di quelli a carico dei Comuni) delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova, delle licenze di temporanea importazione e quelle delle spese di suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi sono maggiorate del 100 %.

Gli aumenti e le maggiorazioni di cui sopra, ad esclusione dei contributi fissi obbligatori, hanno carattere di sopraprezzo e sono regolati dalle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 2.

Agli aumenti e maggiorazioni di cui al precedente articolo si estendono le vigenti disposizioni circa i privilegi, le modalità di riscossione, le sanzioni e l'accertamento delle violazioni delle leggi sulla radiofonia.

Art. 3.

Il sopraprezzo di cui al primo comma del precedente art. 1 è devoluto all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni, previa detrazione della relativa quota di imposta generale sull'entrata e successiva detrazione del contributo del 3,24 % a favore del Ministero delle finanze e del 3,70 % a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Gli utenti che non intendono sottostare all'aumento del canone di cui al precedente art. 1 possono dare disdetta dell'abbonamento con le consuete modalità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono riportati i ratei mensili, compreso il sopraprezzo, relativi agli abbonamenti ordinari e a quelli degli impianti centralizzati.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 69. — FRASCA

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni.

Canone da versare a mezzo degli uffici postali.

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento annuale con scadenza a dicembre	Canone Lire	Sopraprezzo Lire	Totale Lire
Gennaio	Gennaio-Dicembre	420	580	1000
Febbraio	Febbraio-Dicembre	385	550	935
Marzo	Marzo-Dicembre	350	500	850
Aprile	Aprile-Dicembre	315	450	765
Maggio	Maggio-Dicembre	280	400	680
Giugno	Giugno-Dicembre	245	350	595
Luglio	Luglio-Dicembre	215	295	510
Agosto	Agosto-Dicembre	175	250	425
Settembre	Settembre-Dicembre	140	200	340
Ottobre	Ottobre-Dicembre	105	150	255
Novembre	Novembre-Dicembre	70	100	170
Dicembre	Dicembre	35	50	85

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento semestrale con scadenza a giugno o a dicembre	Canone Lire	Sopraprezzo Lire	Totale Lire

Nuovi abbonamenti speciali per impianti centralizzati.

Canoni e ratei dovuti per ogni altoparlante oltre i canoni dovuti per l'apparecchio centrale ricevente (vedi tabella nuovi abbonamenti ordinari).

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento annuale con scadenza a dicembre	Canone Lire	Sopraprezzo Lire	Totale Lire
Gennaio	Gennaio-Dicembre	125	170	295
Febbraio	Febbraio-Dicembre	110	150	260
Marzo	Marzo-Dicembre	100	140	240
Aprile	Aprile-Dicembre	90	125	215
Maggio	Maggio-Dicembre	80	110	190
Giugno	Giugno-Dicembre	70	95	165
Luglio	Luglio-Dicembre	60	85	145
Agosto	Agosto-Dicembre	50	70	120
Settembre	Settembre-Dicembre	40	55	95
Ottobre	Ottobre-Dicembre	30	45	75
Novembre	Novembre-Dicembre	20	30	50
Dicembre	Dicembre	10	15	25

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 558.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca).

N. 558. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 21 aprile 1945, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 559.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Marco, in San Varano di Forlì.

N. 559. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco, in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Corte dei conti, addì 17 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 69. — FRASCA

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni.

Canone da versare a mezzo degli uffici postali.

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento annuale con scadenza a dicembre			
		Canone Lire	Sopraprezzo Lire	Totale Lire
Gennaio	Gennaio-Dicembre	420	580	1000
Febbraio	Febbraio-Dicembre	385	550	935
Marzo	Marzo-Dicembre	350	500	850
Aprile	Aprile-Dicembre	315	450	765
Maggio	Maggio-Dicembre	280	400	680
Giugno	Giugno-Dicembre	245	350	595
Luglio	Luglio-Dicembre	215	295	510
Agosto	Agosto-Dicembre	175	250	425
Settembre	Settembre-Dicembre	140	200	340
Ottobre	Ottobre-Dicembre	105	150	255
Novembre	Novembre-Dicembre	70	100	170
Dicembre	Dicembre	35	50	85

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento semestrale con scadenza a giugno o a dicembre			
		Canone Lire	Sopraprezzo Lire	Totale Lire
Gennaio	Gennaio-Giugno	215	295	510
Febbraio	Febbraio-Giugno	175	250	425
Marzo	Marzo-Giugno	140	200	340
Aprile	Aprile-Giugno	105	150	255
Maggio	Maggio-Giugno	70	100	170
Giugno	Giugno	35	50	85
Luglio	Luglio-Dicembre	215	295	510
Agosto	Agosto-Dicembre	175	250	425
Settembre	Settembre-Dicembre	140	200	340
Ottobre	Ottobre-Dicembre	105	150	255
Novembre	Novembre-Dicembre	70	100	170
Dicembre	Dicembre	35	50	85

Gennaio	Febbraio-Dicembre	110	150	260
Marzo	Marzo-Dicembre	100	140	240
Aprile	Aprile-Dicembre	90	125	215
Maggio	Maggio-Dicembre	80	110	190
Giugno	Giugno-Dicembre	70	95	165
Luglio	Luglio-Dicembre	60	85	145
Agosto	Agosto-Dicembre	50	70	120
Settembre	Settembre-Dicembre	40	55	95
Ottobre	Ottobre-Dicembre	30	45	75
Novembre	Novembre-Dicembre	20	30	50
Dicembre	Dicembre	10	15	25

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 558.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca).

N. 558. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 21 aprile 1945, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, il Guardasigilli: GALLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 559.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Marco, in San Varano di Forlì.

N. 559. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Marco, in San Varano di Forlì.

Visto, il Guardasigilli: GALLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 560.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto salesiano Orselli», con sede in Forlì.

N. 560. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto salesiano Orselli», con sede in Forlì.

Visto, il Guardasigilli: GALLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 4.

Cambiamento della denominazione dell'Ordine Militare di Savoia in quella di « Ordine Militare d'Italia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 28 settembre 1855, n. 114, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina militare e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ordine Militare di Savoia assume la denominazione di « Ordine Militare d'Italia ».

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà modificato l'ordinamento dell'Ordine in relazione alla mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 5.

Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198, è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 789, dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, e dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa, sono prorogati sino al 31 marzo 1947 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in sostituzione di altro membro dimissionario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 maggio 1946, n. 442;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1945 riguardante la nomina di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ordine Militare di Savoia assume la denominazione di « Ordine Militare d'Italia ».

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà modificato l'ordinamento dell'Ordine in relazione alla mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 5.

Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198, che ha prorogato al 31 dicembre 1946 i termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, e per l'industria e il commercio;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in sostituzione di altro membro dimissionario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 maggio 1946, n. 442;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1945 riguardante la nomina di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 20 novembre 1946, il rag. Giuseppe Cimino cessa, a sua domanda, dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Dalla stessa data, l'ispettore principale delle Ferrovie dello Stato Giovanni Borghesi è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *f*) del regio decreto 24 maggio 1946, n. 442.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Registro Bilancio trasporti n. 3, pag. n. 53. — CASSIANI

(279)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Lange Otto (azienda libraria), con sede in Firenze, via Ferdinando Giolini n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Aldo Gagliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(296)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 681 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1947.

Nomina del vice commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1946, col quale furono nominati il commissario e i due vice commissari liquidatori del predetto ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare la nomina di un vice commissario in sostituzione del defunto on. Luigi Corazzin;

Decreta:

L'on. Fiorenzo Cimenti è nominato vice commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cricchi Oscar avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 51-946 decisioni — N. 182-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Catalui Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciarrone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cricchi Oscar fu Evaristo e fu Adele Desideri, nato a Frosinone il 28 febbraio 1879 e domiciliato in Torino, via Vanchiglia n. 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Decreta:

La ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Aldo Gagliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(296)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire in Milano due agenzie di città, in corso Garibaldi n. 118 ed in piazzale Fiume n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(285)

Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cricchi Oscar avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 51-946 decisioni — N. 182-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciandone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cricchi Oscar fu Evaristo e fu Adele Desideri, nato a Frosinone il 28 febbraio 1879 e domiciliato in Torino, via Vanchiglia n. 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato devesi ritenere che egli non intese divenire, nè di fatto fu mai confidente dell'O.V.R.A., . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cricchi Oscar e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIANDONE

Il segretario: D. CURCIO

(68)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Esito del ricorso presentato da Verde Raffaele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 32-946 decisioni N. 17-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Verde Raffaele fu Antonio, nato a Isola di Ponza il 23 gennaio 1910, residente in Roma, via Sistina n. 60, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... non può ritenersi provato che il ricorrente abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista ...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Verde Raffaele e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(69)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 7.426.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(123)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Calatabiano (Catania), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(124)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acri (Cosenza), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(126)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cantagallo (Firenze), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(127)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fiesole (Firenze), di un mutuo di L. 3.020.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(128)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze), di un mutuo di L. 870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(129)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 11.815.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(130)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli), di un mutuo di L. 2.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780177

non può ritenersi provato che il ricorrente abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Verde Raffaele e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLESINA - A. SCIALOJA

Il segretario: D. CURCIO

(69)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 7.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(123)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Calatabiano (Catania), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(124)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(125)

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze), di un mutuo di L. 2.620.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(128)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze), di un mutuo di L. 870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(129)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 11.115.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(130)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli), di un mutuo di L. 2.810.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(131)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rettifica al « Riassunto del provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica e del sovraprezzo termico ».

A pagina 135 della *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1947, al rigo 13ª del paragrafo 1 del titolo I, dove è detto « ... per il periodo dal 1° gennaio al 30 *giugno* 1947 ... » si legga ... per il periodo dal 1° gennaio al 30 *aprile* 1947 ... ».

(303)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 dicembre 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 38 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Covani Edoardo, residente nel comune di Milano, il 1° gennaio 1947.

Barca Enrico, residente nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari, il 4 gennaio 1947.

Busuito Angelo, residente nel comune di Nuro, distretto notarile di Agrigento, il 24 gennaio 1947.

Roma, addì 9 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(294)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 23; 62 in data 8 gennaio 1947, il rag. Enrico Parolari è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento, in sostituzione dell'ing. Gualtiero Adami.

(258)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Soppressione dell'ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio

Con decreto Ministeriale n. 88/35/7051 è stata disposta, con effetto dal 27 giugno 1946, la soppressione dell'Ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio e la istituzione con la stessa decorrenza del servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Nisida.

(253)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione della gestione straordinaria della Cassa Torgianese per carati, Torgiano (Perugia)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 633, 19 giugno 1940, n. 762, 3 dicembre

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1947 - N. 10

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	25,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,075
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % 1935	91,25
Redimibile 3,50 % 1934	81,175
Id. 5 % 1936	91,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1947 - N. 11

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	25,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,175
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,70
Id. 5 % 1935	91,25
Redimibile 3,50 % 1934	81,15
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 231/62 in data 8 gennaio 1947, il rag. Emilio Parolari è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento, in sostituzione dell'ing. Gualtiero Adami.

(258)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Soppressione dell'ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio

Con decreto Ministeriale n. 88363/7051 è stata disposta, con effetto dal 27 giugno 1946, la soppressione dell'Ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio e la istituzione con la stessa decorrenza del servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Nisida.

(253)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione della gestione straordinaria della Cassa Torginese per carati, Torgiano (Perugia)

A norma dell'art. 65, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752 e 14 settembre 1944, n. 226, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa Torginese per carati, con sede in Torgiano (Perugia), e che sono stati ricostituiti presso l'azienda gli organi della normale amministrazione.

(293)

Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,475
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id.	5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id.	5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id.	5 % convertiti 1951	97,05

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1947 - N. 11

Argentina	25 —	Norvegia	20,1025
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8295	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,50	Unione Sud Afr.	403,70

Rendita 3,50 % 1906		83,775
Id. 3,50 % 1902		82,15
Id. 3 % lordo		67,70
Id. 5 % 1935		91,35
Redimibile 3,50 % 1934		81,15
Id. 5 % 1936		91,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)		98,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id.	5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	92,275
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,05
Id.	5 % convertiti 1951	97 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI BUCCIANTE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 17 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-238 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-053 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 20.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2500 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 300 - Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(certificati, diffide, pubblicazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 548.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Napoli Pag. 138

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in località Fontanellette del comune di Fontanelle (Treviso). Pag. 139

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 550.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Giarre (Catania). Pag. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani . . . . Pag. 139

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili e nomina della Commissione esaminatrice . . . . . Pag. 140

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 230, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cagliari, Catanzaro, Foggia, Piacenza e Trapani . . . . . Pag. 140

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna. . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per le Marche . . . . . Pag. 141

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778987

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie speciale: titoli, obbligazioni, cartelle)
IN ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 548.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Napoli Pag. 138

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in località Fontanellette del comune di Fontanelle (Treviso). Pag. 139

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 550.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Giarre (Catania). . . . . . Pag. 139

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Odiago del comune di Pontida (Bergamo). . . . . . Pag. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società Mutua Emiliana Assicurazioni. . . . . . Pag. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani . . . . Pag. 139

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili e nomina della Commissione esaminatrice . . . . . Pag. 139

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cagliari, Catanzaro, Foggia, Piacenza e Trapani . . . . Pag. 140

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna. . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per le Marche . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Campania . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Tridentina . . . . . Pag. 142

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Savona . . . . Pag. 142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Foggia . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Passaggio in gestione delle Casse comunali di credito agrario di Nuivi, Ales, Senoroi e Macomer . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario di Terni. Pag. 144

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.
Autorizzazione alla fabbricazione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000 e L. 10.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945 . . . . . Pag. 144

Avviso di rettifica (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 461) . Pag. 141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione:
Prezzi di alcuni generi alimentari di importazione U.N.R.R.A. . . . . Pag. 145
Comunicato relativo ai prezzi della pastina glutinata, degli altri prodotti dietetici e degli amidi . . Pag. 145

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Starace Gennaro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 145
Esito del ricorso presentato da Cucchiarelli Guido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 146
Esito del ricorso presentato da Carone Cesare avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 » . . . . . Pag. 146
Esito del ricorso presentato da De Angelis Gioacchino avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 146
Esito del ricorso presentato da Scialpi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147
Esito del ricorso presentato da Pucci Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147
Esito del ricorso presentato da Marini Salvatore avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147
Autorizzazione al comune di Tizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Genzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 148
Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148
Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 148
Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 149
Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 149

Ministero del tesoro:
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «San Pietro» di Calascibetta (Enna). Pag. 149
37ª Estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1908) . . . . . Pag. 149
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 149
Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 149
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 150
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 152
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 152

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione del servizio fonotelegrafico nella ricevitoria di Castello del Lago . . . . . Pag. 152

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sessione straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica, limitata alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana . . . Pag. 152

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione:

Prezzi di alcuni generi alimentari di importazione U.N.R.R.A. . . . . Pag. 145

Comunicato relativo ai prezzi della pastina glutinata, degli altri prodotti dietetici e degli amidi . . Pag. 145

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Starace Gennaro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 145

Esito del ricorso presentato da Cucchiarelli Guido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 146

Esito del ricorso presentato da Carone Cesare avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946» . . . . . Pag. 146

Esito del ricorso presentato da De Angelis Gioacchino avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 146

Esito del ricorso presentato da Scialoi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147

Esito del ricorso presentato da Pucci Enrico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147

Esito del ricorso presentato da Marini Salvatore avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147

Esito del ricorso presentato da Mariotti Dina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 147

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 148

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 148

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. . Pag. 148

Autorizzazione al comune di San Valentino d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 148

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 148

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 148

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 149

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 149

Ministero del tesoro:

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «San Pietro» di Caiaschetta (Enna). Pag. 149

3ª Estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1908) . . . . . Pag. 149

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 149

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 149

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 150

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 152

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 152

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione del servizio fonotelegrafico nella ricevitoria di Castello del Lago . . . . . Pag. 152

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sessione straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica, limitata alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana . . . Pag. 152

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 548.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Napoli.

N. 548. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Napoli in data 8 settembre 1945, integrato con postilla 10 novembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Napoli.

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in località Fontanellette del comune di Fontanelle (Treviso).

N. 549. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, integrato da due postille e da successivo decreto di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in località Fontanellette del comune di Fontanelle (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 550.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Giarre (Catania).

N. 550. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 4 ottobre 1939, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Giarre (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Odiago del comune di Pontida (Bergamo).

N. 551. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 11 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Odiago del comune di Pontida (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1946, col quale il signor Mario Tomei è stato nominato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, commissario per l'intera gestione della Società Mutua marittima viareggina, con sede in Viareggio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198, riguardante la proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dell'autorità governativa;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1946, fissava la durata della gestione commissariale della Mutua marittima viareggina, fino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra e cioè fino al 15 ottobre 1946 e che nel detto termine il commissario signor Mario Tomei non ha potuto provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci e alla nomina in tempo utile degli amministratori decaduti;

Ritenuto pertanto necessario prorogare la gestione commissariale della predetta Mutua;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Mutua marittima viareggina, con sede in Viareggio, affidata al signor Mario Tomei, è prorogata fino alla ricostituzione degli organi normali di amministrazione ed in ogni caso non oltre il termine previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Lucca.

Roma, addì 5 dicembre 1946

(232) DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Giarre (Catania).

N. 550. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 4 ottobre 1939, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Giarre (Catania).

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Odiago del comune di Pontida (Bergamo).

N. 551. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 11 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Odiago del comune di Pontida (Bergamo).

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società Mutua marittima viareggina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive disposizioni modificative e regolamentari;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina dei commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198, riguardante la proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessazione commissariale della predetta Mutua;

Sentito il Ministro per l'Industria ed il commercio;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Mutua marittima viareggina, con sede in Viareggio, affidata al signor Mario Tonei, è prorogata fino alla ricostituzione degli organi normali di amministrazione ed in ogni caso non oltre il termine previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Lucca.

Roma, addì 5 dicembre 1946

(232) DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina dei commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° ottobre 1946, col quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198, riguardante la proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti per la cessa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

zione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dell'autorità governativa;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1946 fissava la durata della gestione commissariale della Mutua assicurazione enti cooperativi italiani sino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra e cioè sino al 15 ottobre 1946 e che nel detto termine il commissario ing. Remo Garosci non ha potuto provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci e alla nomina in tempo utile degli amministratori decaduti;

Ritenuto pertanto necessario prorogare la gestione commissariale della predetta Mutua;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano, affidata all'ing. Remo Garosci, è prorogata fino alla ricostituzione degli organi normali di amministrazione ed in ogni caso non oltre il termine previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Milano.

Roma, addì 5 dicembre 1946

(233) DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili e nomina della Commissione esaminatrice.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;

Visto che gli esami della sessione ordinaria del 1943 non furono tenuti a causa degli eventi bellici;

Considerata l'opportunità di indire nel corrente anno una sessione straordinaria a favore dei candidati che furono ammessi alla sessione ordinaria del 1943;

a favore dei candidati già ammessi alla sessione ordinaria 1943, la quale non potè essere effettuata a causa degli eventi bellici.

Art. 2.

Le sedi degli esami di cui all'articolo precedente sono Roma, La Spezia e Trieste, escludendosi Messina per assenza di candidati.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è così costituita:

Andreassi comm. Silvio, capo divisione delle Poste e telecomunicazioni - presidente;

Gennarelli dott. ing. cav. Ettore, primo ispettore tecnico alle Poste e telecomunicazioni - membro;

Grugnola Aldo, capitano di corvetta ed in sua assenza il capitano di corvetta Vaccarisi Vincenzo - membro aggregato;

Baldacci prof. Osvaldo, insegnante di storia e geografia - membro aggregato;

Billi di Sandorno prof. Amalia, insegnante di lingua spagnola - membro aggregato;

Borgogni prof. Michele, insegnante di lingua inglese - membro aggregato;

Damesino prof. Angelo, insegnante di lingua tedesca - membro aggregato;

Catanzani Egilio, capo ufficio alle Poste e telecomunicazioni - segretario.

Art. 4.

Al presidente, ai membri, agli aggregati e al segretario sarà corrisposto il compenso previsto dalle norme vigenti per i funzionari dipendenti da Amministrazioni statali.

La spesa graverà sul capitolo 4 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1946

(225) *Il Ministro*: SCELBA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

cooperative italiani, con sede in Milano, affidata all'ing. Remo Garosci, è prorogata fino alla ricostituzione degli organi normali di amministrazione ed in ogni caso non oltre il termine previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Milano.

Roma, addì 5 dicembre 1946

(233) DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili e nomina della Commissione esaminatrice.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1093;

Visto che gli esami della sessione ordinaria del 1943 non furono tenuti a causa degli eventi bellici;

Considerata l'opportunità di indire nel corrente anno una sessione straordinaria a favore dei candidati che furono ammessi alla sessione ordinaria del 1943;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la sessione straordinaria suddetta;

Vista la lettera n. 12563/2 in data 27 luglio 1946 del Ministero della marina che designa a far parte della Commissione esaminatrice su menzionata il capitano di corvetta Aldo Crugnola e, in sua assenza, il pari grado Vincenzo Vaccarisi;

Vista la lettera n. 9688 in data 5 luglio 1946, con la quale il Provveditorato agli studi di Roma designa il prof. Baldacci Osvaldo quale membro aggregato alla Commissione di cui trattasi per la geografia;

Vista la lettera in data 5 novembre 1946, con la quale il Provveditorato anzidetto designa la professoressa Billi di Sanlorno Amalia e i professori Borgogni Michele e Danesino Angelo quali esaminatori rispettivamente per le lingue spagnola, inglese e tedesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili secondo le norme del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1093, Baldacci prof. Osvaldo, insegnante di storia e geografia - membro aggregato;

Billi di Sanlorno prof. Amalia, insegnante di lingua spagnola - membro aggregato;

Borgogni prof. Michele, insegnante di lingua inglese - membro aggregato;

Danesino prof. Angelo, insegnante di lingua tedesca - membro aggregato;

Catanzani Lucio, capo ufficio alle Poste e telecomunicazioni - segretario.

Art. 4.

Al presidente, ai membri, agli aggregati e al segretario sarà corrisposto il compenso previsto dalle norme vigenti per i funzionari dipendenti da Amministrazioni statali.

La spesa graverà sul capitolo 4 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1946

(225) *Il Ministro*: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Cagliari, Catanzaro, Foggia, Piacenza e Trapani.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Cagliari, Catanzaro, Foggia, Piacenza e Trapani nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Cagliari, Catanzaro, Foggia, Piacenza e Trapani.

Roma, addì 12 dicembre 1946

(236) *p. Il Ministro*: CESSI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna è composto come segue:

colonnello Speziaietti Gilberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile - presidente;

ing. Severino Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Elisio Paddu, U.P.I.C., Cagliari - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Saliano Gerlando - rappresentante FF. SS.;

cap. Desogus Camillo - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare il nominativo del rappresentante dell'E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Cagliari.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Cagliari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti della Sardegna si estende alle provincie di tutta la Sardegna.

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. ing. Bellagamba Pilo, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Menè Antonio, rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Mario Ruggiero - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonnello Mazzanti Ettore, Compartimento marittimo di Ancona - rappresentante Marina mercantile;

Tremollai rag. Elio - rappresentante E.A.M.;

cap. Pistagnisi Ivo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Ancona.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Ancona.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche si estende alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(210) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento tra...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781017

... è composto come segue:

... colonnello Spanioletti Gilberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile - presidente;

ing. Severino Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Elisio Paddu, U.P.I.C., Cagliari - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Saliano Gerlando - rappresentante FF. SS.;

cap. Desogus Camillo - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare il nominativo del rappresentante dell'E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Cagliari.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Cagliari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti della Sardegna si estende alle provincie di tutta la Sardegna.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(212) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per le Marche.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche è composto come segue:

colonnello Spanioletti Gilberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile - presidente;

ing. Severino Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Elisio Paddu, U.P.I.C., Cagliari - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Saliano Gerlando - rappresentante FF. SS.;

cap. Desogus Camillo - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare il nominativo del rappresentante dell'E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Ancona.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Ancona.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche si estende alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(210) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Campania.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti della Campania è composto come segue:

colonnello Sarti Ettore, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo di Napoli - presidente;

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna è composto come segue:

colonnello Speziaietti Gilberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile - presidente;

ing. Severino Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Elisio Puddu, U.P.I.C., Cagliari - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Saliano Gerlando - rappresentante FF. SS.;

cap. Desogus Camillo - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare il nominativo del rappresentante dell'E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Cagliari.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Cagliari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti della Sardegna si estende alle provincie di tutta la Sardegna.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(212) *Il Ministro*: FERRARI

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. ing. Bellagamba Pilo, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Menè Antonio, rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Mario Ruggiero - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonnello Mazzanti Ettore, Compartimento marittimo di Ancona - rappresentante Marina mercantile;

Tremolini rag. Elio - rappresentante E.A.M.;

cap. Pistagnisi Ivo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Ancona.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Ancona.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche si estende alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(210) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Campania.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna è composto come segue:

colonnello Specialetti Gilberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile - presidente;

ing. Severino Giovanni - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Elisio Puddu, U.P.I.C., Cagliari - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Saliano Gerlando - rappresentante FF. SS.;

cap. Desogus Camillo - rappresentante Ministero aeronautica.

Si fa riserva d'indicare il nominativo del rappresentante dell'E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Cagliari.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Cagliari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti della Sardegna si estende alle provincie di tutta la Sardegna.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(212) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per le Marche.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

... rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Mario Ruggiero - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonnello Mazzanti Ettore, Compartimento marittimo di Ancona - rappresentante Marina mercantile;

Tremolini rag. Elio - rappresentante E.A.M.;

cap. Pistagnisi Ivo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Ancona.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Ancona.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti delle Marche si estende alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(210) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Campania.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti della Campania è composto come segue:

colonnello Sarti Ettore, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo di Napoli - presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78017

ing. Firpo Federico - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Riccardo Scotti, U.P.I.C., Napoli - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Morandi Morando - rappresentante FF. SS.;

magg. Positano Mario - rappresentante Ministero aeronautica;

avv. Eugenio Mancini, E.A.M., Napoli - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Napoli.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Napoli.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Campania si estende alle provincie di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Campobasso, Potenza, Salerno.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(211)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Tridentina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su

cap. Vaccari Domenico - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bolzano.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la Delegazione ferrovie dello Stato di Bolzano.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Tridentina si estende alle provincie di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(209)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1432;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Campania si estende alle provincie di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Campobasso, Potenza, Salerno.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(211)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Tridentina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Tridentina è composto come segue:

dott. ing. Ferdinando Fontana, ispettore capo superiore FF. SS. - presidente;

ing. Bonifati Salvatore - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Luigi Giarrizzo, U.P.I.C., Bolzano - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonnello Serra Manincheddu Francesco, Compartimento marittimo di Venezia - rappresentante Ministero marina mercantile;

sig. Spagnolli Luigi, direttore E.A.M., Bolzano - rappresentante E.A.M.;

Possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(209)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Savona dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Savona per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Savona dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:

dott. Zinili Paolo, presidente effettivo;

dott. Villani Giorgio, presidente supplente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Merlati Ugo, membro effettivo;
dott. Minuto Dino, membro effettivo;
dott. Ferro Luigi, membro supplente;
dott. Frecceso Luigi, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Tessitore Aldo, membro effettivo;
dott. Torcello Paolo, membro effettivo;
dott. Reforso Antonio, membro supplente;
dott. Serrone Gioacchino, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
dott. Fabretti Leopoldo, membro effettivo;
sig. Vivani Giuseppe, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
sig. Anfossi Luigi, membro effettivo;
geom. Bottero Vittorio, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
sig. Ghiso Giuseppe, membro effettivo;
dott. Trivelloni Carlo, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
sig. Fiorito Franco, membro effettivo;
sig. Denari Lino, membro supplente.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(52)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 239 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, [illegible] quali [illegible] prima dell'entrata in vigore del Codice stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, concernente la costituzione delle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1946, con il quale è costituita la Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Foggia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Foggia;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Foggia, istituita con decreto ministeriale 16 dicembre 1946, per la trattazione delle controversie relative all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione obbligatoria per la maternità, all'assicurazione obbligatoria per la tutela sociale delle lavoratrici madri, all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo, all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei giornalisti professionisti e all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia degli artigiani, istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
cav. De Cesare Domenico, presidente effettivo;
dott. Tateo Nicola, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Rosa Francesco, membro effettivo;
dott. Troia Sante, membro effettivo;
dott. Ceutra Nicola, membro supplente;
dott. Giannatempo Giuseppe, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. De Petra Giulio, membro effettivo;
dott. prof. Trematore Mario, membro effettivo;
dott. Rondinone Francesco, membro supplente;
dott. Pizza Salvatore, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Mascoli Giulio, membro effettivo;
Sacco Luigi, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
dott. Petrilli F Paolo, membro effettivo;
Lo Muzio Lorenzo, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Pitta Giovanni, membro effettivo;
Viola Lorenzo, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
De Nicola Pietro, membro effettivo;
Testa Antonio, membro supplente.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(53)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Passaggio in gestione delle Casse comunali di credito agrario di Nulvi, Ales, Senorbi e Siacomer.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Rappresentanti degli assicurati agricoli:
sig. Fiorito Franco, membro effettivo;
sig. Denari Lino, membro supplente.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(52)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Foggia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Foggia per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Foggia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidente effettivo*:
dott. Petrilli Paolo, magistrato di Cassazione;
Lo Muzio Lorenzo, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Pitta Giovanni, membro effettivo;
Viola Lorenzo, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
De Nicola Pietro, membro effettivo;
Testa Antonio, membro supplente.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(53)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Passaggio in gestione delle Casse comunali di credito agrario di Nulvi, Ales, Senorbì e Macomer.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Nulvi (Sassari), di Ales e di Senorbì (Cagliari) e di Macomer (Nuoro) non possano utilmente funzionare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Nulvi, in provincia di Sassari, di Ales e di Senorbì, in provincia di Cagliari, e di Macomer, in provincia di Nuoro, e la gestione del patrimonio delle predette Casse comunali è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il sig. Luigi Silvestri Setacci, nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni con decreto Ministeriale 20 novembre 1946, non ha accettato l'incarico;

Decreta:

Il rag. Augusto Lelli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni, a termini del-

tipi di biglietti di banca previsti per facilitare il cambio dei vari tipi di biglietti in circolazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1946, che autorizzò a mettere in circolazione, limitatamente ai tagli da L. 5.000 e da L. 10.000, i titoli provvisori di cui al citato decreto Ministeriale 3 agosto 1945;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1945, col quale la Banca d'Italia fu autorizzata a fabbricare, tra l'altro, un primo quantitativo di tali titoli per L. 40.000.000.000 del taglio da L. 5.000 e per L. 32.500.000.000 del taglio da L. 10.000;

Vista la deliberazione della riunione governatoriale del 30 dicembre 1946 della Banca suddetta concernente l'opportunità di provvedere alla fabbricazione di un ulteriore quantitativo dei titoli di che trattasi e precisamente per numero 1.000.000 da L. 5.000 e numero 2.200.000 da L. 10.000 ammontanti complessivamente a L. 27.000.000.000;

Vista la nota n. 184728, del 31 dicembre 1946, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale si chiede che sia autorizzata questa nuova fabbricazione;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di titoli provvisori ed a vista della Banca d'Italia per n. 1.000.000 (numero un milione) da L. 5.000 (lire cinquemila) per l'importo di L. 5.000.000.000 (lire cinque miliardi) e per numero 2.200.000 (numero due milioni duecentomila) da lire 10.000 (lire diecimila) per l'importo di L. 22.000.000.000 (lire ventidue miliardi).

I titoli da L. 5.000 avranno la numerazione da 8.000.001 a 9.000.000 e quelli da L. 10.000 da 5.250.001 a 7.450.000.

Art. 2.

I titoli di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e i segni caratteristici di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945 e saranno firmati: « Il Governatore » Luigi Einaudi e « Il Cassiere » Urbini.

Agli stessi sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 20 luglio 1896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 120273

PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il sig. Luigi Silvestri Setacci, nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni con decreto Ministeriale 20 novembre 1946, non ha accettato l'incarico;

Decreta:

Il rag. Augusto Lelli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni, a termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: MIRAGLIA

(232)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1947.

Autorizzazione alla fabbricazione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000 e L. 10.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, che determinò i distintivi e i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista equivalenti a mumero 2.200.000 da L. 10.000 ammontanti complessivamente a L. 27.000.000.000;

Vista la nota n. 184728, del 31 dicembre 1946, dell'Amministrazione centrale della Banca stessa con la quale si chiede che sia autorizzata questa nuova fabbricazione;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di titoli provvisori ci a vista della Banca d'Italia per n. 1.000.000 (numero un milione) da L. 5.000 (lire cinquemila) per l'importo di L. 5.000.000.000 (lire cinque miliardi) e per numero 2.200.000 (numero due milioni duecentomila) da lire 10.000 (lire diecimila) per l'importo di L. 22.000.000.000 (lire ventidue miliardi).

I titoli da L. 5.000 avranno la numerazione da 8.000.001 a 9.000.000 e quelli da L. 10.000 da 5.250.001 a 7.450.000.

Art. 2.

I titoli di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e i segni caratteristici di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945 e saranno firmati: « Il Governatore » Luigi Einaudi e « Il Cassiere » Urbini.

Agli stessi sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896, e 7 agosto 1943 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(234)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 261, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1946, n. 296, nella prima linea dell'articolo unico, ove è detto: « Sino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto... », ecc., si deve leggere: « Sino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto... », ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Prezzi di alcuni generi alimentari di importazione U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione emana le seguenti disposizioni relative ai prezzi di vendita di alcuni generi alimentari d'importazione U.N.R.R.A.:

1) copra (per merce resa franco magazzini portuali di Genova), L. 398,50 al q.le;

2) margarina (prodotta dalla copra importata), in pacchetti da 1 kg., in casse da 30 kg., franco magazzino produttore), L. 100 al kg;

3) ma garina (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 110 al kg.;

4) fagioli secchi, piselli secchi, lenticchie e ceci (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 55 al kg.;

5) zuppa essiccata (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 35 al kg.;

6) latte scremato « oller » e « spray » (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 89,50 al kg.;

7) latte evaporato (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 52 al kg.;

8) latte intero non scremato (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 130 al kg.;

9) strutto, grassi speciali, lardo (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 156 al kg.;

10) preparato di pesce « chicken haddie » pesce triturato, incluse sardelle triturate (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 60 al kg.;

11) pasta di fegato, pasta di carne, carne triturata (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 105,50 al kg.;

12) salsicce di Turingia, preparato di carne di maiale, altre carni in scatola (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 180 al kg.;

13) sardelle e arinche (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 80 al kg.;

14) salsicce di sangue (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 105,50 al chilogramma;

15) carne in scatola con contorno (per es.: carne e verdura) (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 105,50 al kg.;

16) salmone in scatola, sgombro, tiletti di sgombro, sardine e pesce in olio (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 95 al kg.;

17) caffè crudo, in chicchi (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 650 al kg.;

18) caffè torrefatto, in chicchi (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 1000 al kg.;

19) caffè torrefatto, macinato (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 1100 al kg.;

20) caffè solubile (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 1500 al kg.;

21) cacao (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 1000 al kg.;

22) cioccolato (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 1000 al kg.;

23) tè (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 1000 al kg.;

24) zucchero (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 110 al kg.;

25) riso (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 110 al kg.;

26) farina di frumento (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 70 al kg.;

27) farina di granoturco (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 55 al kg.;

28) farina di avena (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 55 al kg.;

29) farina di segale (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 55 al kg.;

30) pastina glutinata al 21 % di sostanze proteiche (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 110 al kg.;

31) grissini dietetici glutinati al 35 %, L. 210 al kg.

(I prodotti dal n. 1 al n. 5 si intendono in confezioni originali non superiori ai 250 gr.);

6) fette biscottate e crostini dietetici integrali per la puerizia e speciali regimi alimentari, in confezioni originali non superiori ai 200 gr., L. 145 al q.le;

7) mistura di crema in pastina, in confezioni originali non superiori ai 200 gr., L. 121 al q.le;

8) pastina gelatinosa, in confezioni originali non superiori ai 150 gr., L. 139 al q.le;

9) amido fino, L. 60 al q.le;

10) amido grezzo, L. 35 al q.le;

11) amidone, L. 24 al q.le.

a) I suddetti prezzi si intendono per merce resa su veicolo franco stabilimento di produzione, imballaggio compreso, fatta eccezione per i grissini dietetici al 35 % di glutine, per l'amido fino e grezzo e per l'amidone, per i quali l'imballaggio deve essere fatturato a parte o fornito dal compratore, a scelta di quest'ultimo.

b) E' in facoltà del compratore di ritirare gli anzidetti prodotti, non imballati, alla produzione, oppure fornendo imballaggi propri; in tal caso il compratore beneficerà di uno sconto, pari a L. 8 al kg., sul prezzo di vendita alla produzione del prodotto imballato.

c) I prezzi alla produzione si intendono per vendite al dettagliante anche nel caso di intervento delle funzioni del grossista, che sarà compensato a parte dal produttore per la sua prestazione e per l'importo della imposta generale sull'entrata per un passaggio in più.

d) Rimangono invariate le disposizioni circa le confezioni che, a cura del produttore, devono recare, in maniera ben visibile, la denominazione ed il quantitativo netto di merce contenuta nei pacchetto o sacchetto.

e) I prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente dai competenti organi provinciali in base alle vigenti disposizioni.

Roma, addì 13 gennaio 1947

p. *L'Alto Commissario*: SESSOLO

(257)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Starace Gennaro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 53-945 decisioni N. 88-946 Registro di ricorsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

... in pacchi da 30 kg., franco magazzino produttore), L. 100 al kg.;

2) ma garina (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 110 al kg.;

4) fagioli secchi, piselli secchi, lenticchie e ceci (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 70 al kg.;

5) zuppa essiccata (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 35 al kg.;

6) latte scremato « roller » e « spray » (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 60,50 al kg.;

7) latte evaporato (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 52 al kg.;

8) latte intero non scremato (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 150 al kg.;

9) strutto, grassi speciali, lardo (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 150 al kg.;

10) preparato di pesce « chicken haddie » pesce triturato, incluso sardelle triturate (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 60 al kg.;

11) pasta di fegato, pasta di carne, carne triturata (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 165,50 al kg.;

12) salsicce di Bologna, preparato di carne di maiale, altre carni in scatola (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 180 al kg.;

13) sardelle e arringhe (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 80 al kg.;

14) salsicce di sangue (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 165,50 al chilogrammo;

15) carne in scatola con contorno (per es.: carne e verdura) (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 165,50 al kg.;

16) salmone in scatola, sgombro, filetti di sgombro, sardine e pesce in olio (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 95 al kg.;

17) caffè crudo in chicchi (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 350 al chilogrammo;

18) zucchero (per merce posta sul veicolo del dettagliante, franco magazzino intercomunale), L. 115 al kg.;

19) dolci canditi (al consumatore, franco confettiera autorizzata), L. 130 al kg.

(253)

Comunicato relativo ai prezzi della pastina glutinata, degli altri prodotti dietetici e degli amidi

In conformità alle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione emana le seguenti disposizioni, da valere per tutto il territorio nazionale in merito ai prezzi della pastina glutinata, degli altri prodotti dietetici e degli amidi:

1) creami, semolino e fiocchi di riso, L. 8.650 al q.le;

2) creami, semolino, fiocchi d'orzo perlato e farro di orzo, L. 10.340 al q.le.

l'unico lino e prezzi e per l'imballo, per i quali l'ammontare deve essere fatturato a parte o fornito dal compratore, a scelta di quest'ultimo.

b) E' in facoltà del compratore di ritirare gli altri prodotti, non imballati, alla produzione, oppure fornendo imballaggi propri, in tal caso il compratore beneficerà di uno sconto, pari a L. 8 al kg., sul prezzo di vendita alla produzione del prodotto imballato.

c) I prezzi alla produzione si intendono per vendite al dettagliante anche nel caso di intervento delle funzioni di grossista, che sarà compensato a parte dal produttore per la sua prestazione e per l'importo della imposta generale sull'entrata per un passaggio in più.

d) Rimangono invariate le disposizioni circa le confezioni che, a cura del produttore, devono recare, in maniera ben visibile, la denominazione ed il quantitativo netto di merce contenuta nel pacchetto e sacchetto.

e) I prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente dai competenti organi provinciali in base alle vigenti disposizioni.

Roma, addì 13 gennaio 1947

p. *L'Alto Commissario*: SAMEK

(257)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Starace Gennaro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 53/946 decisioni — N. 83/946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 13 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Casalis Tommaso, presidente; dott. Pallastrina Ferdinando, membro; dott. Selandone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Carelo Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Starace Gennaro fu Attilio, nato a Napoli l'8 marzo 1893 ed effettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Paolo Speda, via Rubicone n. 42, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1943, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto, è a ritenersi applicabile l'ipotesi discriminativa di non avere svolto attività informativa nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Starace Gennaro e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 13 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(76)

Esito del ricorso presentato da Cucchiarelli Guido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 54-946 decisioni N. 189-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 13 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cucchiarelli Guido fu Pietro, nato a Secondigliano il 2 maggio 1883 e residente in Roma, viale Medaglie d'Oro n. 109, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... che non può dirsi, quindi, che il Cucchiarelli sia stato confidente dell'O.V.R.A., ed abbia fornito notizie nell'interesse del regime fascista ...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cucchiarelli Guido e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 13 dicembre 1946

La Commissione

fu Nicodemo e fu Aronolo Carmela, nato a Cirò (Catanzaro) il 21 marzo 1893 e residente in Roma, via Vittoria n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Non potendosi dunque ritenere che egli abbia svolto attività informativa politica, efficiente ed apprezzabile nell'interesse del regime fascista ...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Carone Cesare e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(75)

Esito del ricorso presentato da De Angelis Gioacchino avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 60-946 decisioni N. 3-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Angelis Gioacchino fu Edoardo, domiciliato in Roma, circonvallazione Gianicolense n. 214, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... e quindi egli, che attualmente è vice commissario di pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Esito del ricorso presentato da Cucchiarelli Guido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 54-946 decisioni — N. 133-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 13 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cucchiarelli Guido fu Pietro, nato a Secondigliano il 2 maggio 1883 e residente in Roma, viale Medaglie d'Oro n. 109, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . che non può dirsi, quindi, che il Cucchiarelli sia stato confidente dell'O.V.R.A., od abbia fornito notizie nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cucchiarelli Guido e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 13 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(71)

Esito del ricorso presentato da Carone Cesare avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 59-946 decisioni — N. 113-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Carone Cesare fu Pietro, nato a Roma il 15 gennaio 1900 e residente in Roma, via Ostiense n. 131, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(76)

Esito del ricorso presentato da De Angelis Gioacchino avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 60-946 decisioni — N. 3-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Angelis Gioacchino fu Edoardo, domiciliato in Roma, circonvallazione Gianicolense n. 214, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e quindi egli, che attualmente è vice commissario di pubblica sicurezza, ha diritto di essere cancellato dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, che prevede l'esclusione dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, dalla pubblicazione del loro nome nell'elenco dei confidenti;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visti gli articoli 1 e 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da De Angelis Gioacchino e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(77)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Esito del ricorso presentato da Scialpi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1945.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 46-946 decisioni N. 16-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 7 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Scialpi Alfredo di Luigi, nato nel 1888, domiciliato in Trieste, via XX Settembre n. 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . ma che egli non fornì informazioni nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Scialpi Alfredo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(63)

Esito del ricorso presentato da Pucci Enrico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 48-946 decisioni N. 172-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 9 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pucci Enrico, non meglio identificato, cattolico della chiesa di Santa Maria in Via, in Roma, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Esito del ricorso presentato da Marini Salvatore avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 dei 2 luglio 1946

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 49-946 decisioni N. 22-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 10 del mese di dicembre, la commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Marini Salvatore fu Domenico, domiciliato in Roma, via Palestro n. 85, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . non può non ritenersi che il sub-confidente dell'O.V.R.A. Marini Salvatore non sia il ricorrente . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Marini Salvatore e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(66)

Esito del ricorso presentato da Mariotti Dina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 50-946 decisioni N. 147-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 10 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Mariotti Dina, domiciliata in Roma, elettivamente presso l'avv. Mucucci Tullio, via Properzio n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la can-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Schipani Alfredo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. PULISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(63)

Esito del ricorso presentato da Pucci Enrico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 18946 decisioni N. 122-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 9 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Pulistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pucci Enrico, ivi meglio identificato, canonico della chiesa di Santa Maria in Via, in Roma, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Deve, dunque, concludersi che il ricorrente mons. Pucci non fu mai confidente dell'O.V.R.A., o quanto meno non svolse alcuna attività informativa politica nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da monsignore Pucci Enrico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. PULISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(65)

Marini Salvatore non sia il ricorrente . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, accoglie il ricorso proposto da Marini Salvatore e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. PULISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(66)

Esito del ricorso presentato da Mariotti Dina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 50-946 decisioni N. 147-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 10 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Pulistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Mariotti Dina, domiciliata in Roma, elettivamente presso l'avv. Marcucci Tullio, via Properzio n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e che, comunque, non avendo essa fornito informazioni, il ricorso merita accoglimento.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mariotti Dina e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. PULISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(67)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 novembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Hector L. Colombo, console del Uruguay a Roma.

(139)

In data 28 novembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Alessandro Carotteni, console onorario dell'Equatore a Roma.

(166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canalore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Canalore (Lucca), di un mutuo di L. 3.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(103)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli), di un mutuo di L. 6[illegible] con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(104)

Autorizzazione al comune di San Valentino d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Valentino d'Abruzzo (Pescara), di un mutuo di L. 475.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(105)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ponte Buggianese (Pistoia), di un mutuo di L. 1.[illegible] con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Palma Montechiaro (Agrigento), di un mutuo di L. 1.836.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(109)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(110)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Putignano (Bari), di un mutuo di L. 2.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(111)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Balestrate (Palermo), di un mutuo di L. [illegible] con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(112)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(113)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fidenza (Parma), di un mutuo di L. 3.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

... decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca), di un mutuo di L. 3.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(103)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli), di un mutuo di L. 677.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(104)

Autorizzazione al comune di San Valentino d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Valentino d'Abruzzo (Pescara), di un mutuo di L. 478.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(105)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ponte Buggianese (Pistoia), di un mutuo di L. 1.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(106)

Autorizzazione al comune di Tizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Tizzana (Pistoia), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(107)

Autorizzazione al comune di Genzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Genzano (Roma), di un mutuo di L. 1.750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(108)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Partinico (Pari), di un mutuo di L. 2.250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(111)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Balestrate (Palermo), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(112)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(113)

Autorizzazione al comune di Palazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Palazzo (Parma), di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(114)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Assisi (Perugia), di un mutuo di L. 1.650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(115)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(116)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani), di un mutuo di L. 3.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(117)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese (Pistoia), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(118)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «San Pietro» di Calascibetta (Enna).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «San Pietro» di Calascibetta (Enna), disposta con decreto del Capo dell'Ispettorato in data 3 aprile 1942.

(217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

37ª Estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1908)

Si notifica che nel giorno 7 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 37ª estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1908) 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 7480 sulle 129.680 attualmente viventi.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Avviso n. 37-A

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 1b del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 61, rilasciata il 19 agosto 1947 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Pesaro a favore di Parente Ettore fu Luigi di Pesaro, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4% 1951 per L. 2000 presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

(4197) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Avviso n. 38

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 1b del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle ricevute mod. 168 T, nn. 388 e 389, rilasciate l'8 settembre 1945, dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e favore del Banco di Sicilia, sede di Torino, per il deposito rispettivamente di L. 10.000 e L. 40.000 di buoni del Tesoro novennali 1951 - 4 %, presentati per operazione di cambio in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

(4198) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «San Pietro» di Calascibetta (Enna).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «San Pietro» di Calascibetta (Enna), disposta con decreto del Capo dell'Ispettorato in data 3 aprile 1942.

(217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

37ª Estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1968)

Si notifica che nel giorno 7 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 37ª estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1968) da estinguersi, presso con la legge 4 dicembre 1968, n. 721.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 788 sulle 139.680 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

In una parte degli esemplari del Bollettino n. 43 — supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 26 luglio 1946 — relativo alla 6ª estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, - 1950 - 2ª emissione, per errore avvenuto nel corso della stampa, alla pagina 33, per la serie 35, il numero in cifre 1.626.036 vincente un premio di L. 10.000 deve leggersi 1.626.496 come indicato in lettera.

(239)

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4197)

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di titoli di Debito pubblico

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 38

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle ricevute mod. 168-7, nn. 368 e 369, rilasciate l'8 settembre 1945 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino a favore del Banco di Sicilia, sede di Torino, per il deposito rispettivamente di L. 10.000 e L. 40.000 di buoni del Tesoro novennali 1951 – 4 %, presentati per operazione di cambio in buoni 1951 – %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4196)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 39

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-1, n. 869 pos. 13235, rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento, in data 20 agosto 1945, a favore di Scalia Giovanni fu Giuseppe per il deposito di buoni del Tesoro nov. 5 %-1934 per l'importo complessivo di L. 1000 presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa richiesta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4199)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE di n rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	13169	Torcoli Emilia fu Costanzo, dom. a Parma	25 —
Id.	13172	Come sopra	630 —
Id.	115119	Capello Elena di Pietro, moglie di Ghione Giuseppe, dom. a Cassano Belbo (Cuneo)	500 —
Id.	116064	Rizzo Itoberto di Angelo, dom. a Caltanissetta, ipotecato . .	50 —
Id.	139589	Capitolo Cattedrale di San Gerardo, in Potenza	45 —
Id.	148621	Come sopra	50 —
Id.	163644	Come sopra	5 —
Id.	194912	Come sopra	50 —
Cons. 3 %	42033	Come sopra	6 —
Cons. 3,50 % (1906)	20008	Come sopra	49 —
Rendita 5 %	166814 (solo usufrutto)	Fasoli Irma fu Giovanni, moglie di Frizlero Eugenio, dom. ad Apuania (Massa), con usufrutto a Galizzi Teresa fu Francesco	1.135 —
Id.	163421 (solo usufrutto)	Gaggia Bruno fu Giuseppe, dom. a Garda (Verona), con usufrutto come sopra	1.175 —
Id.	57144	Venditti Giulia fu Antonio, moglie di Cimmino Tullio, dom. a Napoli, vincolato	1.800 —
Id.	57145	Venditti Giulia di Antonio, nubile, dom. a Napoli, vincolato .	3.600 —
Id.	20936	Pansini Ida di Vito, minore, sotto la curatela del marito Pansini Giovanni, dom. a Molfetta (Bari), vincolata . . .	1.000 —
Id.	204193	Calabrese Giuseppina, Matilde, Virginia di Ernesto, moglie di Gangi Calogero, dom. a Palermo, vincolata	13.300 —
Id.	204191	Come sopra	2.500 —
Id.	186760	Bongna Ugo fu Cesare-Francesco, dom. a Priocca (Cuneo) . .	705 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	113119	Capello Elena di Pietro, moglie di Ghiona Giuseppe, dom. a Cassano Belbo (Cuneo)	600 —
Id.	116064	Rizzo Roberto di Angelo, dom. a Caltanissetta, ipotecato	50 —
Id.	130589	Capitolo Cattedrale di San Gerardo, in Potenza	45 —
Id.	145021	Come sopra	50 —
Id.	163644	Come sopra	5 —
Id.	194012	Come sopra	50 —
Cons. 3 %	49033	Come sopra	6 —
Cons. 3.50 % (1906)	20698	Come sopra	42 —
Rendita 5 %	108564 (solo usufrutto)	Fasoli Irma fu Giovanni, moglie di Friziero Eugenio, dom. ad Apuania (Massa), con usufrutto a Galizzi Teresa fu Francesco	1.135 —
Id.	163421 (solo usufrutto)	Gaggia Bruno fu Giuseppe, dom. a Garda (Verona), con usufrutto come sopra	1.175 —
Id.	57144	Venditti Giulia fu Antonio, moglie di Cimmino Tullio, dom. a Napoli, vincolato	1.800 —
Id.	57145	Venditti Giulia di Antonio, nubile, dom. a Napoli, vincolato	3.600 —
Id.	29936	Pansini Ida di Vito, minore, sotto la curatela del marito Pansini Giovanni, dom. a Molfetta (Bari), vincolata	1.000 —
Id.	204190	Calabrese Giuseppina, Mafalda, Virginia di Ernesto, moglie di Gangi Calogero, dom. a Palermo, vincolata	13.300 —
Id.	204191	Come sopra	2.500 —
Id.	186760	Bongna Ugo fu Cesare-Francesco, dom. a Priocca (Cuneo)	705 —
Prov. Red. 3.50 %	208558 (solo usufrutto)	Corda Egle fu Ettore, minore, sotto la patria potestà della madre Riva Giuditta-Sofia ved. Corda, dom. a Angera (Como), con usufrutto a quest'ultima	210 —
Id.	208559 (solo usufrutto)	Corda Ebe fu Ettore, minore, ecc. come sopra	210 —
Id.	208560 (solo usufrutto)	Corda Fermo fu Ettore, minore, ecc., come sopra	210 —
Id.	208561 (solo usufrutto)	Corda Giovanni fu Ettore, minore, ecc., come sopra	301 —
Id.	422636 (solo usufrutto)	Riva Giuditta-Sofia fu Fermo ved. Corda, dom. a Milano	
Id.	407769	Emiliozzi Enrico di Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Segreti Teresa fu Enrico, dom. a Tolentino (Macerata)	437,50
Id.	407770	Emiliozzi Anna di Giovanni, minore, ecc., come sopra	437,50
Id.	207615	Sirugo Concetta di Vincenzo, moglie di Amato Paolo di Giuseppe, dom. a Canicatti (Siracusa), vincolata	843,50
Id.	330231	Di Cristofaro Antonio fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Tristani Anna ved. Di Cristofaro Ottavio, dom. a Pietransieri (L'Aquila)	2.821 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	184081	Canavese Andrea di Giovanni, dom. a Valcasotto (Cuneo) . .	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	699531	Carrasso del Villar Matilde fu Germano, moglie di Sella Oreste di G. Battista dom. a Torino, vincolato	303,50
Id.	827785 (proprietà e usufrutto)	Farina Vittorio fu Saverio, dom. a Roma, con usufrutto a Farina Tecla fu Severo ved. D'Amico	525 —
Id.	829163 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	605,50
Prest. Red. 3,50 %	411351 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	504 —
Id.	440118 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	24,50
Prest. Red. 4,75 %	127 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	95 —
B. Tesoro 1943 Serie D	98	Come sopra	capitale 1.000 —
B. Tesoro 1949 Serie A	6075	Come sopra	13.000 —
B. Tesoro 1950 Serie 9	115	Come sopra	5.000 —
Red. 5 %	136157	Ente comunale di assistenza di Santa Margherita Belice (Agrigento) per l'erigendo ospedale civico	23.985 —
Cons. 3,50 % (1906)	839456	Congregazione di carità di Santa Margherita Belice (Agrigento) per l'erigendo ospedale dott. Abruzzo Onofrio. . .	1.981 —
Id.	383328	Pio legato Guiotta, di Santa Margherita Belice	165,50
Id.	721570	Opera Pia legato Guiotta, amministrato dalla Congregazione di carità di santa Margherita Belice	63 —
Id.	695107	Opera Pia collegio di Maria, di Santa Margherita Belice . .	10,50
Id.	849042	Collegio di Maria di Santa Margherita Belice	14 —
Prest. Naz. 5 %	19184	Come sopra	40 —
Cons. 3,50 % (1906)	183330	Istituto di beneficenza detto « Ave Gratia Plena » in Alvignano (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di carità	1.582 —
Id.	210487	Congregazione del Rosario e Monte dei Morti in Alvignano .	7 —
Id.	474434	Congregazione di carità di Alvignano	24,50
Id.	763995	Lamponi Enrichetta fu Augusto ved. di Giordana Fernando, dom. a Venezia	101,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

B. Tesoro 1949 Serie A	6075	Come sopra	13.000 —
B. Tesoro 1950 Serie 9	115	Come sopra	5.000 —
Red. 5 %	136157	Ente comunale di assistenza di Santa Margherita Belice (Agrigento) per l'erigendo ospedale civico	23.985 —
Cons. 3,50 % (1906)	839456	Congregazione di carità di Santa Margherita Belice (Agrigento) per l'erigendo ospedale dott. Abruzzo Onofrio. . .	1.981 —
Id.	383328	Pio legato Guiotta, di Santa Margherita Belice	185,50
Id.	721570	Opera Pia legato Guiotta, amministrato dalla Congregazione di carità di Santa Margherita Belice	63 —
Id.	695107	Opera Pia collegio di Maria di Santa Margherita Belice . .	10,50
Id.	560942	Collegio di Maria di Santa Margherita Belice	14 —
Prest. Naz. 5 %	10184	Come sopra	40 —
Cons. 3,50 % (1906)	183330	Istituto di beneficenza detto « Ave Gratia Plena » in Alvignano (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di carità	1.582 —
Id.	210487	Congregazione del Rosario e Monte dei Morti in Alvignano .	7 —
Id.	474434	Congregazione di carità di Alvignano	24,50
Id.	763905	Lampronti Enrichetta fu Augusto ved. di Giordana Fernando, dom. a Venezia	101,50
Id.	719055	Come sopra	1.050 —
Id.	437830	Corrado Teresa fu Luigi, moglie di Grande Edoardo, dom. a Castel di Sangro (L'Aquila), vincolata	38,50
Id.	624727	Come sopra	115,50
Id.	632672	Come sopra	252 —
Id.	725593	Come sopra	675,50
Id.	968	Vietri Elvira fu Gaetano	3,50
Id.	2452	Come sopra	17,50
Id.	6698	Come sopra	35 —
Id.	3840	Come sopra	140 —
Id.	3841	Come sopra	140 —
Prest. Red. 3,50 %	300030 (proprietà e usufrutto)	Cutia Romusino Clementina fu Medardo ved. Sizzo De Morris Carlo, dom. a Tromello (Pavia), con usufrutto a Fiscalini Luigi di Giuseppe	770 —
Id.	12257 (sola proprietà)	Parena Pietro di Secondo, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a Boela Annunziata fu Domenico	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

p. Il direttore generale: CESSINI

(2657) Roma, addì 29 agosto 1948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione). Avviso n. 14

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1915, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 I. serie III, n. 380 di L. 500, n. 381 di L. 2000, n. 382 di L. 1500, serie VIII, n. 29 di L. 3000, n. 51 di L. 5000 intestati a Santamaria Elisa e Teresina fu Onorino Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Angiolella Maria ved. Santamaria, dom. a Portici (Napoli), col pagamento d'interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'affissione del medesimo negli uffici aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano prescritte opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del mentovato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome delle suddette titolari.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2775) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 gennaio 1947 - N. 9

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8996	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400,25	Turchia	35,35
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,80
id. 3,50 % 1902	82,10
id. 3 % lordo	67,90
id. 5 % 1935	91,275
Redimibile 3,50 % 1934	81,275
id. 5 % 1936	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,80

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sessione straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica, limitata alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la richiesta del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana - Ispettorato nazionale infermiere - intesa ad ottenere l'indizione di una sessione straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica, limitata alle infermiere volontarie della C.R.I.;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta in via del tutto eccezionale;

Visto l'art. 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1925, n. 1831;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiera generica, limitata alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami le infermiere volontarie della C.R.I. che, alla data del presente decreto, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte dell'infermiera.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e, per le Prefetture della Sicilia, presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono farne domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1947, alla Prefettura od all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendono sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

a) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e che la domanda entro il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

...sono presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome delle suddette titolari.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2775) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 gennaio 1947 - N. 9

Argentina	25 —	Norvegia	20,1925
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6985
Brasile	5,45	Portogallo	4,157
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8525	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,15	Turchia	35,35
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,80
Id. 3,50 % 1902	82,10
Id. 3 % lordo	67,90
Id. 5 % 1935	91,375
Redimibile 3,50 % 1934	81,275
Id. 5 % 1936	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,35
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione del servizio fonotelegrafico nella ricevitoria di Castello del Lago

Il giorno 16 novembre 1946 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Castello del Lago (Avellino).

(154)

limitata alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta in via del tutto eccezionale;

Visto l'art. 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiera generica, limitata alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami le infermiere volontarie della C.R.I. che, alla data del presente decreto, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte dell'infermiera.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e, per le Provincie della Sicilia, presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono farne domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1947, alla Prefettura od all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendono sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

a) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età o che lo compia entro il 15 marzo 1947;

b) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

c) atti e certificati comprovanti che l'aspirante si trovi nella condizione di cui al precedente art. 2 per poter partecipare agli esami;

d) certificato penale generale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento, approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

e) licenza elementare od altro documento rilasciato dall'autorità scolastica a norma di legge attestante che la candidata sappia leggere e scrivere.

Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta di un vaglia postale di L. 300 per le spese di esame, intestato al Prefetto o, per le Provincie della Sicilia, al medico provinciale dirigente l'Ufficio di sanità pubblica.

Art. 5.

I Prefetti e i dirigenti gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1946

(278) *L'Alto Commissario:* BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-230 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 858-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 200 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 27 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 552.
Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale . . . . . Pag. 154

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 553.
Convalida del decreto 16 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana . . . . . Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea . . . . . Pag. 158

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia . . . . . Pag. 158

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria . . . . . Pag. 159

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Puglia . . . . . Pag. 159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Per la pubblicazione degli atti da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 27 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 552.

Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale . . . . . Pag. 154

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 553.

Convalida del decreto 16 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana . . . . . Pag. 157

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 554.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza). Pag. 155

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 2.

Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità . . . . . Pag. 155

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 3.

Autorizzazione a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero di un contributo straordinario per l'esercizio 1946-47 . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea . . . . . Pag. 158

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia . . . . . Pag. 158

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria . . . . . Pag. 159

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Puglia . . . . . Pag. 159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 159

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 160

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 160

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 160

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 160

Ministero del tesoro:

Provveditorato generale dello Stato: Avviso ai Comuni: Stampati e cancelleria per il servizio razionamento generi . . . . . Pag. 160

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 160

43ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 552.

Concessione all'industria privata di opere pubbliche ferroviarie urgenti a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione di sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati per:

a) il raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo nel tratto fra la stazione di Acqua Acetosa e Prima Porta con diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma;

b) una variante al tracciato della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri nel tratto da Torre Spaccata sino all'attraversamento col raccordo ferroviario Tuscolana-Casilina;

c) un primo tronco di una ferrovia per i Castelli Romani da Ciampino a Roma con esclusione della penetrazione urbana.

Art. 2.

Il corrispettivo ai concessionari sarà determinato per ciascuna delle opere di cui al precedente art. 1 dal di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I concessionari sono esonerati dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 1.650.000.000 delle quali L. 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1946-1947 e L. 450.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 553.

Convalida del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Primo Ministro Segretario di Stato, di con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787222

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione di sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati per:

a) il raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo nel tratto fra la stazione di Acqua Acetosa e Prima Porta con diramazione a doppio binario per il nuovo cimitero di Roma;

b) una variante al tracciato della ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri nel tratto da Torre Spaccata sino all'attraversamento col raccordo ferroviario Tuscolana-Casilina;

c) un primo tronco di una ferrovia per i Castelli Romani da Ciampino a Roma con esclusione della penetrazione urbana.

Art. 2.

Il corrispettivo ai concessionari sarà determinato per ciascuna delle opere di cui al precedente art. 1 dal Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e le convenzioni coi concessionari medesimi saranno approvate e rese esecutorie, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti nonchè dal Ministro per le finanze ove comportino esoneri ed agevolazioni tributarie.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, di corrispondere acconti in base ai certificati di avanzamento dei lavori anche in pendenza della stipula ed approvazione delle convenzioni di concessione.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRUO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 51. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 553.

Convalida del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 giugno 1946, hanno valore di legge a decorrere dal 1° giugno 1946.

Art. 2.

All'art. 4 del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 giugno 1946, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Dal 50 % delle somme di cui al primo comma, da devolversi, ai sensi del secondo comma, per la creazione di un Istituto superiore di ricerca e di sperimentazione nel settore lattiero-caseario, saranno detratte e devolute all'Erario dello Stato lire 100.000.000 (cento milioni) ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 554.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 554. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 17 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 2.

Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni;

Art. 2.

L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia. Le subconcessioni sono soggette all'approvazione del Governo della Regione e del Ministro per i lavori pubblici.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente:

a) redige i piani generali ed i progetti;

b) provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica;

c) coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'Isola; denuncia all'autorità competente le deficienze o irregolarità al fine della eventuale decadenza delle concessioni o della sostituzione nell'esercizio della impresa.

Art. 3.

Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, e senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 4.

L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato e della Regione.

Art. 5.

Gli impianti idrici o termici di produzione e quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile dell'Ente è costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, della Regione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 554. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 17 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Vito e Modesto e Crescenzia, in località San Vito del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 2.

Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, concernente la esecuzione di opere irrigue nella Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituito l'« Ente siciliano di elettricità » persona giuridica pubblica con sede in Catania.

L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia.

Art. 3.

Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, e senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 4.

L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato e della Regione.

Art. 5.

Gli impianti idrici o termici di produzione e quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile dell'Ente è costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Compagnia nazionale industrie elettriche e degli Istituti pubblici di credito della Regione;

b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente.

Lo Stato conferisce sin da ora L. 1.000.000.000. L'apporto della Regione sarà determinato dall'Assemblea regionale entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione e quello degli Istituti sarà stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.

Art. 6.

Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'art. 19 e con le altre sue disponibilità.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.

Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dal Governo della Regione e dal Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e così composto:

a) cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti;

b) tre membri designati dalla Giunta regionale;

c) il provveditore regionale delle Opere pubbliche;

d) il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

e) due rappresentanti degli Istituti pubblici di credito partecipanti e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie elettriche (Conieli);

f) tre rappresentanti rispettivamente degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate;

g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.

Art. 8.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le deliberazioni indicate alla lettera *a)* sono soggette alla approvazione del Governo della Regione, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

Art. 13.

Il presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie atti conservativi e, nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per la approvazione.

Art. 14.

Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:

a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

c) sulle domande di subconcessioni di produzione e distribuzione;

d) sugli appalti di lavori di importo superiore a L. 5.000.000.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Art. 16.

Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

sioni di categoria interessate;

g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente, che non ha voto deliberativo.

Art. 8.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Consiglio nomina un Comitato tecnico di tre membri anche fuori dei suoi componenti e ne regola il funzionamento.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianti;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a Kw. 500;

d) approva le transazioni di valore superiore a 10.000.000;

e) delibera la emissione di obbligazioni stabilendone le condizioni;

f) approva il regolamento organico del personale;

g) nomina il direttore generale;

h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge o dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:

a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

c) sulle domande di subconcessioni di produzione e distribuzione;

d) sugli appalti di lavori di importo superiore a L. 5.000.000.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Art. 16.

Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente.

Su proposta dell'Ente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Presidente della Regione fissa i termini entro i quali le ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti.

Qualora il concessionario non accetti i nuovi termini o non completi gli impianti nel termine stabilito, decade dalla concessione. E' sempre salva la facoltà del Presidente della Regione di accordare, su proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza maggiore.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

In tutti i casi di decadenza prevista dal presente articolo e dall'art. 55 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1434, subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere.

Si applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'art. 25 del citato testo unico.

Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto articolo, è costituito di tre membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo.

Art. 17.

Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che non siano sottoposte ad approvazione, devono essere comunicate in copia al Governo della Regione. Il presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ha facoltà di annullarle per motivi di incompetenza o violazione di legge.

Art. 18.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito da due assessori, con poteri limitati all'amministrazione ordinaria e agli atti conservativi. Entro il termine massimo di due mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 19.

Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di L. 31.795.000.000 che sarà ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

Nell'esercizio 1946-47 sarà iscritta anche la somma di L. 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Art. 20.

Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.

Art. 21.

L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'at-

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 3.

Autorizzazione a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero di un contributo straordinario per l'esercizio 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito in legge 19 maggio 1938, n. 917, concernente la fondazione in Roma di un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 4.000.000, per l'esercizio 1946-47 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GUIDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di L. 31.795.000.000 che sarà ripartito in dieci rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

Nell'esercizio 1946-47 sarà iscritta anche la somma di L. 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Art. 20.

Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.

Art. 21.

L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'attuazione del presente decreto.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi della Regione, le attribuzioni deferite dal presente decreto al Governo, alla Giunta e al Presidente della Regione, sono esercitate dall'Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 67. — FRASCA

VIA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 4.000.000, per l'esercizio 1946-47 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1267 del 2 giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Pentini Daniele il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di Frusta ed arelle della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi il sig. Trippetti Verecondo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1267 del 2 giugno 1929, è riconosciuto a favore del sig. Trippetti Verecondo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta numeri 16 e 18 e nelle arelle della posta stessa numeri 30, 31 e 32.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 247.

(49)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea è composto come segue:

[illegible] marina, Serra Maninchedda Francesco,

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(213)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia è composto come segue:

Parducci ing. Ettore, in rappresentanza anche dell'Ispettorat compartimentale motorizzazione civile - presidente;

dott. Enrico Apollonio, U.P.I.C., Milano - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS., ing. Bondavalli Alfredo - rappresentante FF. SS.;

colonn. Ruffini Filiberto, Compartimento marittimo Genova - rappresentante Ministero marina mercantile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Venezia Euganea è composto come segue:

colonnello marina Serra Manichedda Francesco, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Venezia - presidente;

ing. Jannaccone Luigi - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Vincenzo Lignori, U.P.I.C., Verona - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS., ing. Bazan Ignazio - rappresentante FF. SS.;

rag. Magarotto Mario, E.A.M., Padova - rappresentante E.A.M.;

cap. Zanella Gregorio - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile di Verona.

Le sedute del Comitato regionale coordinamento trasporti saranno tenute presso la sede del Compartimento marittimo.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Euganea si estende alle provincie di Verona, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.

Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia è composto come segue:

Parducci ing. Ettore, in rappresentanza anche dell'Ispettorat compartimentale motorizzazione civile - presidente;

dott. Enrico Apollonio, U.P.I.C., Milano - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS., ing. Rondavalli Alfredo - rappresentante FF. SS.;

colonn. Ruffini Filiberto Compartimento marittimo Genova - rappresentante Ministero marina mercantile;

ten. colonn. Mush Gherardo - rappresentante Ministero aeronautica;

ing. Ildebardo Besenzoni - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile di Milano.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Milano.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti della Lombardia si estende alle provincie di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Brescia, Cremona e Mantova.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(214)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Liguria è composto come segue:

colonnello marina Ruffini Filiberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Genova - presidente;

ing. Ricchino Giovanni Battista - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Mario Giustetto, U.P.I.C., Genova - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Fumatti Carlo - rappresentante FF. SS.;

ten. Alfieri Vincenzo - rappresentante Ministero aeronautica;

dott. Balbi Davide - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Genova.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Genova.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Liguria si estende alle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(216)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Puglia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti della Puglia è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. ing. Carone Tommaso, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Maddalo Francesco - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

prof. Beniamino Mazzilli, U.P.I.C., Bari - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonnello De Renzi Ettore, Compartimento marittimo Bari - rappresentante Marina mercantile;

capitano Bottaro Paolo - rappresentante Ministero aeronautica;

avv. Nicola Starita, E.A.M., Bari - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bari.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Bari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Puglia si estende alle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi e Matera.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

colonnello marina Ruffini Filiberto, in rappresentanza anche della Marina mercantile, Compartimento marittimo Genova - presidente;

ing. Ricchino Giovanni Battista - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Mario Giustetto, U.P.I.C., Genova - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Piumatti Carlo - rappresentante FF. SS.;

ten. Alfieri Vincenzo - rappresentante Ministero aeronautica;

dott. Balbi Davide - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Genova.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso il Compartimento marittimo di Genova.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Liguria si estende alle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(215) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Puglia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per

[illegible] - rappresentante Ministero aeronautica;

avv. Nicola Starita, E.A.M., Bari - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bari.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Bari.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Puglia si estende alle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi e Matera.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(216) *Il Ministro*: FERRARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Angelo Pellissone, console onorario del Belgio a Torino con giurisdizione sul Piemonte e sulle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Aosta e Vercelli.

(240)

In data 14 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Gauthier Denis Di Luggo, console onorario del Belgio a Napoli con giurisdizione sulla Campania e sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e sulla provincia di Campobasso Molise.

(241)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 2 3 [illegible] 78017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 13 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro), di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(119)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vita (Trapani), di un mutuo di L. 180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(120)

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Musile di Piave (Venezia), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(121)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta), di un mutuo di L. 1.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(122)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

È a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche fanno presso i Comuni della Repubblica richieste autorizzazioni date dal Provveditorato

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 32.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1945), serie G n. 457, capitale nominale L. 1000, intestato a Manca Maria di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Trapani.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3664) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4 % (1951), serie 4-15 n. 9, capitale nominale L. 50.000, e serie 4-22 n. 4, capitale nominale L. 20.000 intestati a Marosa Salvatore di Gioacchino, domiciliato a Treviso, col pagamento degli interessi in Treviso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3663) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

43ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 10 febbraio 1947, alle ore 9, in una sala aperta al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Musile di Piave (Venezia), di un mutuo di L. 630 000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(121)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta), di un mutuo di L. 1 850 000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fine dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(122)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

AVVISO AI COMUNI

Stampati e cancelleria per il servizio razionamento consumi

È a conoscenza del Provveditorato generale dello Stato che alcune Ditte tipografiche vantano presso i Comuni della Repubblica presunte autorizzazioni date dal Provveditorato per la fornitura degli stampati e di quanto altro possa occorrere per il servizio del razionamento dei consumi.

Con ciò si vuole in questione intendono di monopolizzare le forniture per il razionamento nei confronti della maggior parte dei Comuni della Repubblica, impedendo la libera concorrenza con le altre Ditte. Nel comunicare che mai alcuna autorizzazione sia scritta che verbale è stata data a chicchessia dal Provveditorato generale dello Stato, si diffidano specialmente Sindaci e Segretari comunali a non commettere prevenzioni alle Ditte che possano vantare tali autorizzazioni.

Si dispone inoltre che, per le forniture occorrenti per il razionamento dei consumi e che rientrino nella competenza del Provveditorato generale dello Stato, i Comuni debbono *sin d'ora* interpellare, salvo casi di impossibilità assoluta, almeno tre Ditte, sempre che non intendano e non sia possibile indire delle gare a norma di legge.

All'uopo saranno impartite le norme necessarie con apposita circolare diretta a tutti i Comuni della Repubblica.

Il Provveditore generale dello Stato
L. Ricci

(42)

(3661) *Il direttore generale:* Costi

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 49, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del tesoro 4 % (1951), serie 4-15 n. 9, capitale nominale L. 50 000, e serie 4-22 n. 4, capitale nominale L. 20 000, intestati a Marisa Salvatore di Gioacchino, domiciliato a Treviso, col pagamento degli interessi in Treviso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, si sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946.

Il direttore generale: Costi

(3662)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

43ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 16 febbraio 1947, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, avrà luogo la 43ª estrazione di cartelle speciali 3,75% di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3229 titoli pari a n. 6637 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.318.500, come dal seguente prospetto:

titoli unitari	n. 2692	pel capitale nom. di L.	1.346.000
titoli quintupli	» 509	pel capitale nom. di »	1.272.500
titoli ventupli	» 23	pel capitale nom. di »	230.000
titoli quarantupli	» 15	pel capitale nom. di »	300.000
totale . . .	n. 3229		L. 3.318.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1947.

Il direttore generale: Pallestrini

(202)

GIUSEPPE GIUSEPPUCCI, direttore — SANTE TARTUFARI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 341-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 540.
Proroga fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti il conferimento di incarichi temporanei ai magistrati ordinari nei procedimenti avanti ai tribunali militari . . . . . Pag. 122

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 novembre 1946, n. 541.
Modificazioni degli articoli 370 e 383 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 123

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 542.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Giammoro del comune di Pace del Mela (Messina) . Pag. 123

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 545.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Quercianella di Livorno . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 546.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Facen del comune di Pedavena (Belluno) . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 547.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore della Beata Vergine «Collegio delle Vergini», con sede in Cremona . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1946.
Convalida di taluni licenziamenti di personale dell'E.N.A.L., effettuati dal commissario della cessata Opera nazionale dopolavoro . . . . . Pag. 124

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno . . . . . Pag. 125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 540.

Proroga fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti il conferimento di incarichi temporanei ai magistrati ordinari nei procedimenti avanti ai tribunali militari . . . . . Pag. 122

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 novembre 1946, n. 541.

Modificazioni degli articoli 370 e 383 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 123

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 542.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Giammoro del comune di Pace del Mela (Messina) . Pag. 123

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 543.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Erbezzo del comune di Paluero Udine) . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 544.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Secco della frazione Capezzano del comune di Camaiore (Lucca) . Pag. 124

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Quercianella di Livorno . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 546.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Facen del comune di Pedavena (Belluno) . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 547.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore della Beata Vergine « Collegio delle Vergini », con sede in Cremona . . . . . Pag. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1946.

Convalida di taluni licenziamenti di personale dell'E.N.A.I., effettuati dal commissario della cessata Opera nazionale dopolavoro . . . . . Pag. 124

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno . . . . . Pag. 128

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Castelermini e Siculiana e di una agenzia di città in Agrigento. Pag. 128

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Proroga del termine fissato dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali . . . . Pag. 129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 738017

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Lazio . . . . . Pag. 120

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per l'Emilia . . . . . Pag. 120

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Novara della Banca nazionale dell'agricoltura . . . . . Pag. 130

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.
Convalida del decreto 1° marzo 1945, col quale la Società anonima cooperativa « La Serena » di Genova Sampierdarena fu posta in liquidazione e fu nominato il liquidatore. Nomina del Comitato di sorveglianza . . . Pag. 130

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Convalida della deliberazione 16 dicembre 1944 dello pseudo commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con la quale si dichiarava dimissionaria un'applicata . . . . Pag. 130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione: Circolare n. 350 del 26 ottobre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, concernente le modalità per il trasporto del riso lavorato e dei sottoprodotti del riso (campagna 1946) . . . Pag. 131

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 131

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 131
Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 131
Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 131
Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un [illegible] Pag. 131

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di fisica teorica presso l'Università di Pisa, cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 136

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 133

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 136

CONCORSI

Ministero dell'interno: Diario delle prove scritte dell'esame di concorso per ciechi distinto per sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8° - gruppo A). Pag. 136

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 540.

Proroga fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti il conferimento di incarichi temporanei ai magistrati ordinari nei procedimenti avanti ai tribunali militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Convalida della deliberazione 16 dicembre 1944 dello pseudo commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con la quale si dichiarava dimissionaria un'applicata . . . . Pag. 130

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione: Circolare n. 350 del 26 ottobre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, concernente le modalità per il trasporto del riso lavorato e dei sottoprodotti del riso (campagna 1946) . . . Pag. 131

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 124

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 124

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Puos d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Caprara e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 134

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 134

Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Autorizzazione al comune di Chiavari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 134

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica e il sovraprezzo termico . . . . . Pag. 135

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 549.

Proroga fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra delle disposizioni concernenti il conferimento di incarichi temporanei ai magistrati ordinari nei procedimenti avanti ai tribunali militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, è prorogata fino a un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GULLO — BERTONE — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 45. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 novembre 1946, n. 541.

Modificazioni degli articoli 370 e 383 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 370 e 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene modificato come appresso:

« Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensione ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilità che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il giorno precedente qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.

Coloro i quali però sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo.

I predetti incaricati possono iniziare nello stesso giorno i pagamenti, a favore degli aventi diritto, degli stipendi e degli assegni di disponibilità.

Art. 2.

Il 1°, 2° e 3° comma dell'art. 383 sono sostituiti dai seguenti comma:

« Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza per tutti dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.

Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata.

Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario.

La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa, che, fattane annotazione negli appositi conti, l'allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.

Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Art. 1.

L'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene modificato come appresso:

« Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensione ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilità che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il giorno precedente qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.

Coloro i quali però sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo.

I predetti incaricati possono iniziare nello stesso giorno i pagamenti, a favore degli aventi diritto, degli stipendi e degli assegni di disponibilità.

In nessun caso, ove l'impiegato venisse a morire prima della fine del mese, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'impiegato e la fine del mese.

Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincia, con le condizioni di cui al presente articolo, col giorno 25 del mese stesso e col giorno precedente qualora il 25 del mese sia festivo.

Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite. E' però in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre che tale pagamento abbia inizio non oltre cinque giorni prima delle scadenze suddette con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.

Ove si verifichi prima della scadenza la morte del pensionato, nessuna azione si promuove contro gli eredi per la restituzione dell'importo del rateo di pensione relativo ai giorni trascorsi dalla morte alla scadenza.

e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa, che, fattane annotazione negli appositi conti, l'allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.

Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 46. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 542.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Giammoro del comune di Pace del Mela (Messina).

N. 542. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Santa Lucia del Mela, in data 15 agosto 1939, integrato con due postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Giammoro del comune di Pace del Mela (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124 78017

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 543.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Erbezzo del comune di Pulfero (Udine).

N. 543. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 12 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Erbezzo del comune di Pulfero (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 544.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Secco della frazione Capezzano del comune di Camaiore (Lucca).

N. 544. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 7 dicembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Secco della frazione Capezzano del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Quercianella di Livorno.

N. 545. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 547.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore della Beata Vergine « Collegio delle Vergini », con sede in Cremona.

N. 547. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore della Beata Vergine « Collegio delle Vergini », con sede in Cremona, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente, di immobili del valore complessivo di L. 1.320.000 (un milione e trecentoventimila).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1946.

Convalida di taluni licenziamenti di personale dell'E.N.A.L., effettuati dal commissario della cessata Opera nazionale dopolavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Presidenziale 3 settembre 1945 di convalidata della deliberazione 30 ottobre 1943, n. 223, con la quale il commissario preposto all'Amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro del sedicente governo della repubblica sociale italiana provvide al licenziamento di 226 impiegati delle diverse categorie con decorrenza dal 15 novembre 1943;

Visia la decisione del Consiglio di Stato 28 giugno 1946, con la quale è stato annullato il citato decreto nella considerazione: *a*) che il pubblico interesse a giustifica della convalida non può essere valutato se non rispetto alla attualità della situazione e cioè al momento in cui l'Amministrazione si induce alla convalida; *b*) che esigenze di giustizia distributiva impongono ai fini del licenziamento l'esame individuale delle posizioni di tutti i dipendenti e non soltanto di coloro che furono licenziati con atto inefficace; *c*) che pertanto, nella specie, occorreva procedere prima alla motivata riduzione degli organici in relazione alla ridotta funzione dell'ente, poi alla scelta, con criterio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 7 dicembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Secco della frazione Capezzano del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Quercianella di Livorno.

N. 545. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto del Vescovo di Livorno in data 1° maggio 1943, integrato con postilla 30 marzo 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Quercianella di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946, n. 546.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Facen del comune di Pedavena (Belluno).

N. 546. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Feltre e Belluno, in data 13 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Facen del comune di Pedavena (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946

convalidata della deliberazione 30 ottobre 1943, n. 224, con la quale il commissario preposto all'Amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro del sedicente governo della repubblica sociale italiana provvide al licenziamento di 226 impiegati delle diverse categorie con decorrenza dal 15 novembre 1943;

Vista la decisione del Consiglio di Stato 28 giugno 1946, con la quale è stato annullato il citato decreto nella considerazione: *a*) che il pubblico interesse a giustifica della convalida non può essere valutato se non rispetto alla attualità della situazione e cioè al momento in cui l'Amministrazione si induce alla convalida; *b*) che esigenze di giustizia distributiva impongono ai fini del licenziamento l'esame individuale delle posizioni di tutti i dipendenti e non soltanto di coloro che furono licenziati con atto inefficace; *c*) che pertanto, nella specie, occorreva procedere prima alla motivata riduzione degli organici in relazione alla ridotta funzione dell'ente, poi alla scelta, con criterio obbiettivo, del personale effettivamente occorrente e quindi al licenziamento del personale esuberante; se fra quest'ultimo vi erano alcuni già inefficacemente licenziati, solo dopo aver seguito l'esposto procedimento poteva esser convalidato nei loro riguardi il licenziamento inefficace;

Vista la delibera 5 dicembre 1945, n. 598, con la quale il commissario straordinario dell'E.N.A.L., su proposta di apposita Commissione, nominata per l'attuazione della citata decisione del Consiglio di Stato, approva le nuove tabelle organiche del personale;

Viste le altre delibere in data 6 dicembre successivo n. 598, 600 e 601, con le quali chiede che nei riguardi del personale esuberante prescelto con criteri obbiettivi, preventivamente determinati, ed applicati nei confronti di ciascun impiegato, venga pronunciata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, numero 249, la convalida non solo dei licenziamenti effettuati dal commissario preposto all'amministrazione dell'Opera nazionale dopolavoro del sedicente governo della repubblica sociale italiana a decorrere dal 15 novembre 1945, ma anche dei licenziamenti effettuati a decorrere da epoche varie per il periodo dal 10 settem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

bre 1943 al 25 marzo 1945 e di quelli effettuati dal 28 marzo 1945;

Vista la lettera 21 n. s. n. 6581-*bis* con la quale il commissario medesimo, prospettando l'opportunità di procedere ad una graduale riduzione del personale esistente, si riserva di trasmettere le altre deliberazioni di licenziamento del personale per il quale non sia avuto luogo un licenziamento inefficace da parte del commissario del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per cui non può pronunciarsi convalida, ma deve procedersi al licenziamento in base alle norme del regolamento del personale dell'ente;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

I licenziamenti del personale appresso elencato effettuati dal commissario dell'Opera nazionale dopolavoro, nominato dal sedicente governo della repubblica sociale, con le decorrenze accanto a ciascun nominativo indicate, sono convalidati a tutti gli effetti:

1) Pecoroia Angelo, capo servizio, licenziato il 15 dicembre 1943;

2) Lolli Ghetti Raffaele, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

3) Mazzoni Ernanno, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

4) Silvestri Renato, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

5) Compietta Luigi, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

6) Moschini Domenico, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

7) Bertocco Natale, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

8) Brignone Gian Luigi, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

9) Berti Amleto, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

10) Romero Leonardo, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

11) Pecci Renato, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

12) Mancioli Ottorino, fuori ruolo, licenziato il

23) Coronati Zelide Anna, vice segretaria, licenziata il 15 dicembre 1943;

24) Spiezia Enrico, vice segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

25) Romeo Luigi Vasco, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

26) Sabra Paolo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

27) Savis Filiberto, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

28) Cimarri Giorgio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

29) Grandi Rizzieri, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

30) De Masetto Agostino, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

31) Ciandi Ulisse, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

32) Moscatelli Manlio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

33) Marzi Aulo, primo archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

34) Bezzi Vittorio, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

35) Silvestrini Carlo, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

36) Cercotti Sergio, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

37) Ciambi Quinto, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

38) Peretti Enrica, applicata, licenziata il 15 dicembre 1943;

39) De Angelis Franco, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

40) Frascioni Vincenzo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

41) Di Somma Amedeo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

42) Messore Giacomo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

43) Modesti Adriana, dattilografa, licenziata il 15 dicembre 1943;

44) Galli Linda Lapi, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

45) Lucci Ugo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124 78017

del commissario dell'Opera nazionale dopolavoro, nominato dal sedicente governo della repubblica sociale, con le decorrenze accanto a ciascun nominativo indicato, sono convalidati a tutti gli effetti:

1) Pocoroba Angelo, capo servizio, licenziato il 15 dicembre 1943;

2) Lolli Ghetti Raffaele, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

3) Mazzoni Ermanno, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

4) Silvestri Renato, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

5) Compietta Luigi, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

6) Moschini Domenico, capo ufficio, licenziato il 15 dicembre 1943;

7) Bertocco Natale, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

8) Brignone Gian Luigi, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

9) Berti Amleto, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

10) Romero Leonardo, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

11) Pucci Renato, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

12) Mancioli Ottorino, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

13) Salvo Francesco, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

14) Pacini Giuseppe, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

15) De Robert Paolo, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

16) Mengarelli Mario, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

17) Fossati Francesco, primo segretario, licenziato il 15 dicembre 1943;

18) Romano Rocco, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

19) Castelli Mario, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

20) Arabia Lea, vice segretaria, licenziata il 15 dicembre 1943;

21) D'Amelio Lilliana, vice segretaria, licenziata il 15 dicembre 1943;

22) Galli Zei Renata, vice segretaria, licenziata il 15 dicembre 1943;

23) Mosciatelli Manlio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

24) Marzi Aulo, primo archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

25) Rezzi Vittorio, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

26) Silvestrini Carlo, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

27) Cercotti Sergio, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

28) Ciambi Quinto, archivista, licenziato il 15 dicembre 1943;

29) Peretti Enrica, applicata, licenziata il 15 dicembre 1943;

30) De Angelis Franco, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

31) Frascioni Vincenzo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

32) Di Somma Amedeo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

33) Messore Giacomo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

34) Modesti Adriana, dattilografa, licenziata il 15 dicembre 1943;

35) Galli Linda Lapi, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

36) Lucci Ugo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

37) Gattai Augusto, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

38) Marchetti Carlo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

39) Giacomini Werter, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

40) Tozzi Ellenio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

41) Girardello Rina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

42) Toscini Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

43) Montanari Cecilia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

44) Dall'Osso Ada, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

45) Cappelli Goffredo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

46) Gori Bufalo Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124 745
11987

56) Scarsciotti Nella, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

57) Palmieri Luciana, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

58) Ventriglia Mario, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

59) Giangiacomi Ugo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

60) D'Ottavio Augusto, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

61) Chiappetti Alva, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

62) Romeo Elisa, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

63) Vesco Benedetta, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

64) Mecozzi Alessandro, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

65) Cimini Ezio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

66) Carnevali Giorgio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

67) Migliorini Marino, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

68) Tomasino Massimo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

69) Conti Ernesto, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

70) Leognani Giorgio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

71) Micheli Bruno, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

72) Neucioni Ezia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

73) Pignataro Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

74) Ferrari Alda, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

75) Garampi Alba, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

76) Materazzo Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

77) Piladoro Lilia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

78) Ghinelli Marcella, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

79) Ferrazzi Bruna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

89) Bancalari Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

90) Manglatti Clementina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

91) Ceppoli Nella, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

92) Pizzolato Marcella, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

93) Saliola Marsilia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

94) Rossi Diana, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

95) Bardocchi Luciana, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

96) Randelli Irma, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

97) Carovillano Vera, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

98) Giovannetti Lucia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

99) Stefanini Liliana, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

100) Caveglia Carmen, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

101) Masucci Anna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943.

102) De Santis Pierina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

103) Gaggeggi Ester, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

104) Pucci Clara, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

105) Paolucci Emina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

106) Trovarelli Albenia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

107) Lupatelli Giovanna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

108) Fileri Anna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

109) Giorgio Giuseppina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

110) Dellirani Cesira, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

111) Giorgio Lucio, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

112) Biraschi Venanzio, commesso, licenziato il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124 7860 17

[illegible] Giorgio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

67) Miglioriui Marino, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

68) Tomasino Massimo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

69) Conti Ernesto, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

70) Leognani Giorgio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

71) Micheli Bruno, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

72) Neucioni Ezia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

73) Pignataro Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

74) Ferrari Alda, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

75) Garampi Alba, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

76) Materazzo Maria, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

77) Piladoro Lilia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

78) Ghinelli Marcella, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

79) Ferrazzi Bruna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

80) Lattanzi Rita, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

81) Musicorio Marcella, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

82) Amori Savina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

83) Cicerchia Emilia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

84) Pulcini Vera, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

85) Sannoci Giovanna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

86) Folgiero Renata, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

87) Durante Luciana, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

88) Scanzani Antonietta, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

99) Stefanini Liliana, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

100) Caveglia Carmen, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

101) Masucci Anna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943.

102) De Santis Pierina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

103) Gaggeggi Ester, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

104) Pucci Clara, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

105) Paolucci Emina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

106) Trovarelli Albenia, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

107) Lupatelli Giovanna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

108) Filori Anna, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

109) Giorgio Giuseppina, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

110) Dellirani Cesira, fuori ruolo, licenziata il 15 dicembre 1943;

111) Giorgio Lucio, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

112) Biraschi Venanzio, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

113) Mazzoni Manlio, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

114) Di Matteo Pietro, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

115) Ferrazza Antonio, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

116) Barboni Mario, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

117) Sgherigard Vittorio, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

118) Melchiorre Francesco, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

119) Brenda Alfredo, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

120) Guidara Carmelo, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

121) Antonelli Ermenegildo, commesso, licenziato il 15 dicembre 1943;

122) Seri Marco, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

123) Pilloretto Artemio, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

124) Giovannini Togo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

125) Greco Nicola, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

126) Mappa Antonio, ruori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

127) Cicconi Alfredo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

128) Schiaroli Bruno, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

129) Martinelli Michele, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

130) Orfei Riccardo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

131) Pizzimenti Vincenzo, fuori ruolo, licenziato il 15 dicembre 1943;

132) Zanini Pietro, capo servizio, licenziato (ignorasi data);

133) Sando Pasquale, capo servizio, licenziato il 15 febbraio 1944;

134) Bianchi Mario, capo servizio, licenziato il 3 maggio 1944;

135) Parri Mario, capo servizio, licenziato il 15 febbraio 1944;

136) Basurto Sebastiano, capo servizio, licenziato il 1° ottobre 1943;

137) Palazzone Luigi, fuori ruolo, licenziato il 15 gennaio 1944;

138) Agnelli Giulio, capo ufficio, licenziato il 14 settembre 1943;

139) Fregonesi Alberto, capo ufficio, licenziato il 30 novembre 1943;

140) Donzelli Luigi, capo ufficio, licenziato il 6 settembre 1944;

141) Moretti Luigi, capo ufficio, licenziato il 15 agosto 1944;

142) Guli Alberto, fuori ruolo, licenziato il 30 settembre 1943;

143) Toscano Giovanni, primo segretario, licenziato il 31 gennaio 1944;

144) Sergiacomi Luigi, primo segretario, licenziato il 30 settembre 1944;

145) Bressan Edoardo, primo segretario, licenziato il 30 giugno 1944;

146) Rossi Francesco, primo segretario, licenziato il 30 novembre 1943;

155) Riva Ezio, segretario, licenziato il 30 novembre 1943;

156) Toscano Mario, fuori ruolo, licenziato il 30 dicembre 1943;

157) Ercolani Giovanni, fuori ruolo, licenziato il 30 novembre 1943;

158) De Nardis Vittorio, fuori ruolo, licenziato il 15 febbraio 1944;

159) Prochietto Eugenio, fuori ruolo, licenziato il 30 settembre 1944;

160) Dezani Francesco, fuori ruolo, licenziato il 15 marzo 1944;

161) Ghelini Vittorio, primo archivista, licenziato il 15 settembre 1943;

162) Ramasco Ciuzio, primo archivista, licenziato l'11 ottobre 1943;

163) D'Ottavi Emilio, archivista, licenziato il 16 settembre 1943;

164) Bertoli Guido, fuori ruolo, licenziato il 30 novembre 1944;

165) D'Angelo Tina, applicata, licenziata il 30 settembre 1943;

166) Pucca Laura, applicata, licenziata il 24 settembre 1943;

167) Montarso Ugo, fuori ruolo, licenziato il 29 febbraio 1944;

168) Turrizianin Renata, dattilografa, licenziata il 15 settembre 1943;

169) Masci Italia, fuori ruolo, licenziata il 16 settembre 1943;

170) Pezza Orsi Argera, fuori ruolo, licenziata il 15 settembre 1943;

171) Angelozzi Gina, fuori ruolo, licenziata il 22 settembre 1943;

172) Gloria Grandi Adele, fuori ruolo, licenziata il 27 settembre 1943;

173) Bevilacqua Paolo, commesso, licenziato il 16 gennaio 1944;

174) Bartolini Remo, fuori ruolo, licenziato il 15 settembre 1943;

175) Pizzi Ezio, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

176) Pesci Cesare, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

177) Caramo Carlo, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

178) Ciro Giovanni, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

179) Aprile Romano, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

134) Fanelli Mario, capo servizio, licenziato il 3 maggio 1944;

135) Parri Mario, capo servizio, licenziato il 15 febbraio 1944;

136) Basurto Sebastiano, capo servizio, licenziato il 1° ottobre 1943;

137) Palazzone Luigi, fuori ruolo, licenziato il 15 gennaio 1944;

138) Agnelli Giulio, capo ufficio, licenziato il 14 settembre 1943;

139) Fregonesi Alberto, capo ufficio, licenziato il 30 novembre 1943;

140) Donzelli Luigi, capo ufficio, licenziato il 6 settembre 1944;

141) Moretti Luigi, capo ufficio, licenziato il 15 agosto 1944;

142) Gulì Alberto, fuori ruolo, licenziato il 30 settembre 1943;

143) Toscano Giovanni, primo segretario, licenziato il 31 gennaio 1944;

144) Sergiacomi Luigi, primo segretario, licenziato il 30 settembre 1944;

145) Bressan Edoardo, primo segretario, licenziato il 30 giugno 1944;

146) Rossi Francesco, primo segretario, licenziato il 30 novembre 1943;

147) Biancardi Dionigi, primo segretario, licenziato il 19 giugno 1944;

148) Fugagnolo Ugo, primo segretario, licenziato il 30 novembre 1944;

149) Pelligano Massimo, primo segretario, licenziato il 31 dicembre 1943;

150) Borghesi Egiziano, primo segretario, licenziato il 30 settembre 1943;

151) Romeo Pasquale, primo segretario, licenziato il 10 settembre 1943;

152) Zanetti Giuseppe, primo segretario, licenziato il 31 luglio 1944;

153) Veresi Ernesto, primo segretario, licenziato il 31 gennaio 1944;

154) Melgiovanni Andrea, fuori ruolo, licenziato il 31 gennaio 1944;

167) Montarso Ugo, fuori ruolo, licenziato il 29 febbraio 1944;

168) Turrizianin Renata, dattilografa, licenziata il 15 settembre 1943;

169) Masci Italia, fuori ruolo, licenziata il 16 settembre 1943;

170) Pezza Orsi Argera, fuori ruolo, licenziata il 15 settembre 1943;

171) Angelozzi Gina, fuori ruolo, licenziata il 22 settembre 1943;

172) Gloria Grandi Adele, fuori ruolo, licenziata il 27 settembre 1943;

173) Bevilacqua Paolo, commesso, licenziato il 16 gennaio 1944;

174) Bartolini Remo, fuori ruolo, licenziato il 15 settembre 1943;

175) Pizzi Ezio, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

176) Pesci Cesare, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

177) Caramo Carlo, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

178) Ciro Giovanni, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

179) Aprile Romano, capo servizio, licenziato il 28 marzo 1945;

180) Casertini Andrea, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

181) Pisetta Ettore, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

182) Sborigi Aldo, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

183) Lucchesi Gualtiero, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

184) Lucchesi Aldo, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

185) Nagliati Nello, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

186) Santelli Arnolfo, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

187) Grande Alessandro, capo ufficio, licenziato il 28 marzo 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
-12-
249

188) Badioli Ivo, primo segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

189) Gravagna Antonio, primo segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

190) Malpaga Giovanni, primo segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

191) Giannuoni Manlio, primo segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

192) Liberati Dario, primo segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

193) Stagnani Nicola, segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

194) Privileggi Lucillo, segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

195) Porta Luigi, segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

196) Attisano Dante, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

197) Penazzi Dino, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

198) Tortarolo Mario, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

199) Cordera Giovanni, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

200) Castronovo Emilio, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

201) Vlach Aldo, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

202) Fusco Domenico, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

203) Costa Sandra, vice segretaria, licenziata il 28 marzo 1945;

204) Monti Tommaso, vice segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

205) Vanelli Cristiano, archivista, licenziato il 28 marzo 1945;

206) Rasciale Franco, archivista, licenziato il 28 marzo 1945;

207) Rizzo Ugo, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

208) Buoncristiani Armando, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

209) Scattorin Rosa Casadio, applicata, licenziata il 28 marzo 1945;

210) Di Matteo Nicola, commesso, licenziato il 28 marzo 1945;

211) Stefanini Salvatore, commesso, licenziato il 28 marzo 1945;

212) Marinozzi Manlio, commesso, licenziato il

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 7194 del 6 settembre 1919, col quale venne riconosciuto a favore della parrocchia di San Savino (Magione) il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nell'arella n. 39 della posta di San Feliciano;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta parrocchia si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 7194 del 6 settembre 1919, è riconosciuto a favore della parrocchia di San Savino (Magione) il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nell'arella n. 39 della posta di San Feliciano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 47, foglio n. 215.

(48)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Castelltermini e Siculiana e di una agenzia di città in Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

200) Castronovo Emilio, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

201) Vlach Aldo, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

202) Fusco Domenico, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

203) Costa Sandra, vice segretaria, licenziata il 28 marzo 1945;

204) Monti Tommaso, vice segretario, licenziato il 28 marzo 1945;

205) Vanelli Cristiano, archivista, licenziato il 28 marzo 1945;

206) Rasciale Franco, archivista, licenziato il 28 marzo 1945;

207) Rizzo Ugo, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

208) Buoneristiani Armando, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945;

209) Scatforin Rosa Casadio, applicato, licenziato il 28 marzo 1945;

210) Di Matteo Nicola, commesso, licenziato il 28 marzo 1945;

211) Stefanini Salvatore, commesso, licenziato il 28 marzo 1945;

212) Marinozzi Manlio, commesso, licenziato il 28 marzo 1945;

213) Piergallini Giulio, commesso, licenziato il 28 marzo 1945;

214) Di Giustino Luigi, fuori ruolo, licenziato il 28 marzo 1945.

Al personale licenziato, qualora non sia stato provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità spettanti, ai sensi di legge e di contratto, alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
CAPPA

(221)

favore della parrocchia di San Savino (Magione) il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nell'arella n. 39 della posta di San Feliciano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 225.

(48)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Castelltermini e Siculiana e di una agenzia di città in Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede a Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede a Palermo, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Castelltermini ed in Siculiana (Agrigento), nonchè un'agenzia di città in Agrigento, zione San Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(235)

p. *Il Ministro*: PETRILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Proroga del termine fissato dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Ritenuta la necessità di prorogare di sei mesi il termine fissato dall'art. 7, comma 1°, del citato decreto legislativo per la presentazione del conto di gestione ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore all'alienazione;

In virtù della facoltà concessa dal 2° comma dell'articolo 7 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

E' prorogato di mesi sei il termine fissato dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1946
Registro Tesoro n. ... foglio n. 285.

(163)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Lazio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei ten. colonn. Gussoni Carlo, rappresentante Ministero aeronautica;

Ramella on. Secondo, Direzione regionale E.A.M., Roma - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale trasporti del Lazio si estende alle provincie di Roma, L'Aquila, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni e Viterbo.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(207)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia è composto come segue:

capo Compartimento FF. SS. ing. Gilardi Vittorio, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1946
Registro Tesoro n. foglio n. 285.

(163)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Lazio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio è composto come segue:

ing. Lattanzi Paolo, in rappresentanza anche dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile - presidente;

avv. Umberto Carfagna, U.P.I.C., Roma - rappresentante Ministero industria e commercio;

capo compartimento FF. SS. ing. Franzi Costantino - rappresentante FF. SS.;

ten. colonn. marina Romiti Sante, Compartimento marittimo Roma - rappresentante Ministero marina mercantile;

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia è composto come segue:

capo Compartimento FF. SS. ing. Gilardi Vittorio, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Daole Giovanni Vittorio - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Mario Bonato, U.P.I.C., Bologna - rappresentante Ministero industria e commercio;

magg. marina Cucioppo Osvaldo, Compartimento marittimo di Rimini - rappresentante Marina mercantile;

cap. Perlotto Francesco - rappresentante Ministero aeronautica;

rag. Giovanni Schiani, E.A.M., Bologna - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile di Bologna.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Bologna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia si estende alle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(208)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Novara della Banca nazionale dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura è autorizzata ad

edilizia « La Serena » di Genova Sampierdarena, già in liquidazione ordinaria, fu messa in liquidazione coatta amministrativa e ne fu nominato liquidatore il rag. Attilio Rossi;

Vista la sentenza del Tribunale civile e penale di Genova in data 31 ottobre 1944, con la quale, ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fu dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa suddetta;

Viste le note 22 marzo e 7 agosto 1946 del Prefetto di Genova;

Considerato che il provvedimento predetto, che dispone la liquidazione coatta della Soc. an. coop. edilizia « La Serena » e la nomina del rag. Attilio Rossi, risulta determinato da motivi di convenienza per la cooperativa medesima e che ad esso furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato il decreto 1° marzo 1945 del sedicente Ministro per la produzione industriale della pseudo repubblica sociale italiana, col quale la Soc. an. coop. « La Serena » di Genova Sampierdarena fu posta in liquidazione coatta amministrativa e ne fu nominato liquidatore il rag. Attilio Rossi.

Art. 2.

E' nominato il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, composto dei seguenti signori:

avv. Anchise De Bernardi; dott. Giusto Casazza; sig. Luigi Malagò.

Il suddetto Comitato durerà in carica per tutta la liquidazione.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(249)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Convalida del decreto 1° marzo 1945, col quale la Società anonima cooperativa « La Serena » di Genova Sampierdarena fu posta in liquidazione e fu nominato il liquidatore. Nomina del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto del sedicente Ministro per la produzione industriale della pseudo repubblica sociale italiana in data 1° marzo 1945, col quale la Soc. an. coop. « La Serena » di Genova Sampierdarena fu posta in liquidazione coatta amministrativa e ne fu nominato liquidatore il rag. Attilio Rossi.

Art. 2.

E' nominato il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, composto dei seguenti signori:

avv. Anchise De Bernardi; dott. Giusto Casazza; sig. Luigi Malagò.

Il suddetto Comitato durerà in carica per tutta la liquidazione.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(162)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 16 dicembre 1944 dello pseudo commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con la quale si dichiarava dimissionaria un'applicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la deliberazione in data 16 dicembre 1944 dello pseudo commissario straordinario della Associazione nazionale per il controllo della combustione, con la quale l'applicata Stondelmi Sandra fu dichiarata dimissionaria, a decorrere dall'8 dicembre 1944;

Considerato che la deliberazione fu adottata in conformità all'art. 24, 1° comma, del regolamento del personale dell'Associazione predetta, approvato con de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

creto Ministeriale 10 giugno 1939, e che alla deliberazione stessa furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

E' convalidata la deliberazione in data 16 dicembre 1944 dello pseudo commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con la quale l'applicata Sfondrini Sandra fu dichiarata dimissionaria, a decorrere dall'8 dicembre 1944.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(38)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Circolare n. 350 del 26 ottobre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, concernente le modalità per il trasporto del riso lavorato e dei sottoprodotti del riso (campagna 1946).

1. — I trasporti del riso lavorato e dei sottoprodotti del riso (carpetto-mezzagrana-risina bianca) effettuati dal 20 ottobre 1946 in avanti, dovranno essere giustificati, rispettivamente, dalle apposite « autorizzazioni al trasporto Mod. 500-*B* e Mod. 503-*B* » conformi ai fac-simile allegati alle presenti norme.

A partire dalla suddetta data tutti i carichi di riso lavorato e dei suindicati sottoprodotti del riso, accompagnati da qualsiasi documento di « autorizzazione al trasporto » diverso (sia per formato, diciture e caratteri tipografici, come per qualità e colore di carta) da quelli allegati in fac-simile, sono da considerarsi in frode e quindi dovranno essere sottoposti a sequestro.

2. — Le « autorizzazioni al trasporto » suddette vengono cedute dall'Ente Nazionale Risi in Milano e consegnate ai vettori (camionisti, ferrovie, ecc.) dalle riserie e pilerie, completate delle indicazioni (in inchiostro) richieste nella facciata anteriore e nel retro.

3. — I modelli dovranno risultare altresì completati ed apposti dal titolare della riseria o dal suo incaricato.

4. — Il vettore, prima di iniziare il trasporto, dovrà presentare le « autorizzazioni al trasporto » al Comando di stazione dei carabinieri nella cui giurisdizione ricade il territorio ove ha sede la riseria speditrice. Il « visto » dovrà essere fatto apporre a cura del vettore (nel caso di trasporti con automezzi e comunque per via ordinaria; oppure dalla riseria o dall'incaricato del destinatario della merce (nel caso di trasporti per ferrovia). Tale « visto » si effettua con l'apposizione del timbro della stazione dei carabinieri e la firma del comandante di essa nell'apposito spazio a ciò riservato, posto sotto il primo riquadro nel retro del modulo.

Prima di apporre il « visto », il comandante la stazione dei carabinieri controllerà, sulla scorta dei documenti in suo possesso, l'autenticità del timbro della riseria e della firma del funzionario della stessa delegato al rilascio dell'« autorizzazione al trasporto ».

Il timbro della riseria e la firma del funzionario suddetto dovranno essere da ciascuna riseria depositati presso il Comando di stazione competente per territorio.

Il « visto » del comandante la stazione dei carabinieri dovrà essere seguito dalla data in cui viene apposto. Questa data non potrà essere diversa da quella indicata dalla riseria per l'inizio del trasporto. Sicchè, ove il vettore o l'incaricato dell'esecuzione del trasporto non si presenti in tempo utile, non potrà ottenere tale « visto » e il carico verrà fermato e assoggettato a sequestro.

6. — Tutti i carichi di riso lavorato (o di sottoprodotti del riso) che venissero nel corso di controlli (volanti o nei posti di blocco) trovati sprovvisti delle suddette « autorizzazioni » o munite delle stesse, ma non convalidate dal « visto » della stazione dei carabinieri del luogo di partenza della merce, come pure nel caso che i trasporti si effettuino in periodo diverso da quello di validità indicato in testa alla facciata posteriore dei modelli 500-*B* o 503-*B* o che detti modelli risultino compilati a matita o presentino correzioni o alterazioni, dovranno essere sequestrati unitamente ai mezzi utilizzati per il trasporto (art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 192).

7. — I controlli effettuati lungo il percorso dalla riseria speditrice all'assegnatario della merce, dovranno essere annotati nell'apposito specchietto contenuto in calce alla facciata anteriore dell'« autorizzazione al trasporto » (Mod. 500-*B* oppure 503-*B*).

8. — Allorchè il carico del riso lavorato (o dei sottoprodotti del riso) sia giunto a destinazione, il ricevente deve presentarsi subito al Comando di stazione dei carabinieri competente per territorio, per ottenere il « visto » di convalida della sua firma e della data di arrivo della merce.

Il comandante la stazione dei carabinieri competente per territorio nel luogo ove la merce viene consegnata, apporrà il « visto » nella forma prescritta (timbro della stazione, firma del comandante, data), nell'apposito spazio riservato a tali indicazioni posto in fondo al secondo riquadro contenuto nel retro dell'« autorizzazione al trasporto », soltanto dopo essersi accertato della identità del ricevente e che egli sia il vero destinatario della merce o il suo rappresentante a ciò delegato.

9. — Le « autorizzazioni al trasporto » dopo quest'ultimo « visto » cessano di essere valide per altri trasporti e dovranno essere dal Comando di stazione dei carabinieri riconsegnate al ricevente della merce che dovrà curarne l'inoltro, a mezzo raccomandata, alla Sezione dell'alimentazione della provincia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(38)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Circolare n. 350 del 26 ottobre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, concernente le modalità per il trasporto del riso lavorato e dei sottoprodotti del riso (campagna 1946).

1. — I trasporti del riso lavorato e dei sottoprodotti del riso (corpetto-mezzagrana-risina bianca) effettuati dal 20 ottobre 1946 in avanti, dovranno essere giustificati, rispettivamente, dalle apposite « autorizzazioni al trasporto Mod. 500-*B* e Mod. 503-*B* » conformi al fac-simile allegati alle presenti norme.

A partire dalla suddetta data tutti i carichi di riso lavorato e dei suindicati sottoprodotti del riso, accompagnati da qualsiasi documento di « autorizzazione al trasporto » diverso (sia per formato, dicitura e caratteri tipografici, come per qualità e colore di carta) da quelli allegati in fac-simile, sono da considerarsi in frode e quindi dovranno essere sottoposti a sequestro.

2. — Le « autorizzazioni al trasporto » suddette vengono cedute dall'Ente Nazionale Risi, in Milano e consegnate ai vettori (camionisti, ferrovie, ecc.) dalle riserie e pilerie, completo delle indicazioni (in inchiostro) richieste nella facciata anteriore e nel retro.

3. — I modelli dovranno risultare altresì completati col timbro tondo a secco dell'Ente Nazionale Risi (portante la dicitura « Ente Nazionale Risi — Sede centrale — Milano ») posto a cavallo della linea perforata di separazione tra l'ordinativo di consegna e l'autorizzazione al trasporto. Sulla detta « autorizzazione » risulterà quindi impressa soltanto parte del timbro in parola.

4. — Mentre gli « ordinativi di consegna » (parte superiore dei modelli allegati), contrassegnati per il riso lavorato con l'indicazione Mod. 500-*A* e per i sottoprodotti del riso con l'indicazione Mod. 503-*A*, rimangono alle riserie (pilerie) che eseguono le forniture del riso e dei sottoprodotti del riso agli assegnatari indicati nei modelli, le « autorizzazioni al trasporto del riso lavorato » (o dei sottoprodotti del riso) vengono dalle riserie stesse consegnate ai vettori (coloro cioè che eseguono il trasporto dei prodotti) completi delle indicazioni richieste sulla facciata anteriore e sul retro. Fra queste figurano la data in cui il trasporto ha inizio, il timbro della riseria e la firma del funzionario della stessa che rilascia l'autorizzazione.

5. — Affinchè le « autorizzazioni al trasporto del riso lavorato » (o dei sottoprodotti del riso) siano valide per l'esecuzione del trasporto, esse devono essere fatte vistare dal comandante della stazione dei carabinieri competente per territorio nel luogo di partenza della merce.

Tale « visto » dovrà essere apposto prima che il carico abbia inizio e dovrà essere seguito dalla data in cui viene apposto. Questa data non potrà essere diversa da quella indicata dalla riseria per l'inizio del trasporto. Sicchè, ove il vettore o l'incaricato dell'esecuzione del trasporto non si presenti in tempo utile, non potrà ottenere tale « visto » e il carico verrà fermato e assoggettato a sequestro.

6. — Tutti i carichi di riso lavorato (o di sottoprodotti del riso) che venissero nel corso di controlli volanti o nei posti di blocco trovati sprovvisti delle suddette « autorizzazioni » o muniti delle stesse, ma non convalidate dal « visto » della stazione dei carabinieri del luogo di partenza della merce, come pure nel caso che i trasporti si effettuino in periodo diverso da quello di validità indicato in testa alla facciata posteriore dei modelli 500-*B* o 503-*B* o che detti modelli risultino compilati a matita o presentino correzioni o alterazioni, dovranno essere sequestrati unitamente ai mezzi utilizzati per il trasporto (art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193).

7. — I controlli effettuati lungo il percorso dalla riseria spedITRICE all'assegnatario della merce, dovranno essere annotati nell'apposito specchietto contenuto in calce alla facciata anteriore dell'« autorizzazione al trasporto » (Mod. 500-*B* oppure 503-*B*).

8. — Allorchè il carico del riso lavorato (o dei sottoprodotti del riso) sia giunto a destinazione, il ricevente deve presentarsi subito al Comando di stazione dei carabinieri competente per territorio, per ottenere il « visto » di convalida della sua firma e della data di arrivo della merce.

Il comandante la stazione dei carabinieri competente per territorio nel luogo ove la merce viene consegnata, apporrà il « visto » nella forma prescritta (timbro della stazione, firma del comandante, data), nell'apposito spazio riservato a tali indicazioni posto in fondo al secondo riquadro contenuto nel retro dell'« autorizzazione al trasporto », soltanto dopo essersi accertato della identità del ricevente e che egli sia il vero destinatario della merce o il suo rappresentante a ciò delegato.

9. — Le « autorizzazioni al trasporto » dopo quest'ultimo « visto » cessano di essere valide per altri trasporti e dovranno essere dal Comando di stazione dei carabinieri riconsegnate al ricevente della merce che dovrà curarne l'inoltro, a mezzo raccomandata, alla Sezione dell'alimentazione della provincia nel cui territorio è compreso il Comune di arrivo della merce.

La Sezione provinciale dell'alimentazione, a sua volta, provvederà alla registrazione delle « autorizzazioni al trasporto » ricevute ed all'immediato invio di esse, sempre a mezzo raccomandata, all'Ente Nazionale Risi — Ufficio distribuzione — Milano, piazza Pio XI n. 1.

10. — Dei « visti » rilasciati, in partenza e in arrivo, i Comandi di stazione dei carabinieri dovranno tenere apposita registrazione per ogni eventuale richiesta di notizie da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione o degli organi dipendenti (Ispettorati regionali dell'alimentazione e Sezioni provinciali dell'alimentazione o dell'Ente Nazionale Risi).

11. — Tutti i sequestri operati dagli organi di polizia dovranno essere notificati immediatamente per telegrafo all'Alto Commissariato per l'alimentazione — Direzione generale per i servizi amministrativi e per la vigilanza annonaria — Roma e all'Ente Nazionale Risi — Ufficio distribuzione — Milano, piazza Pio XI n. 1, specificando la causale del sequestro, il quantitativo della merce, il nominativo del vettore, gli estremi del mezzo di trasporto, il numero dell'« autorizzazione al trasporto » (se in possesso del vettore), la destinazione della merce ed il nominativo del destinatario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

(Verso)

Mod. 508-A

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

UFFICIO DISTRIBUZIONE

Ordinativo di consegna di riso lavorato

Decreto Interministeriale del 7 ottobre 1946
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 230 del 10 ottobre 1946

Riseria venditrice . . . . . .

Compratore . . . . . .

QUANTITÀ (in q.li)	QUALITÀ	PREZZO (per q.le)	CONTINGENTE
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

Tele . . . . . .
Pagamento . . . . . .
Merce resa . . . . . .
Spedizione { *da effettuarsi all'indirizzo* . . . . . / *termo stazione ferroviaria di* . . . . . / *abbinata con* . . . . . }

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione
. . . . . .

ORDINATIVO

Mod. 508-B

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

UFFICIO DISTRIBUZIONE

ORDINATIVO

Autorizzazione al trasporto di riso lavorato

Decreto Interministeriale del 7 ottobre 1946
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 230 del 10 ottobre 1946

Si autorizza il trasporto di riso lavorato, quintali:

Spedito dalla ditta . . . . . .
Località di partenza . . . . . .
Alla ditta . . . . . .
Località di destino . . . . . .

Il trasporto si svolgerà secondo le indicazioni di cui allo specchietto riportato nel retro.

Data . . . . . .

(Retro)

1 - La presente autorizzazione è valida per giorni ____ e ore ____ dalla data di partenza.

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

2 - L'itinerario da seguire è il seguente . . . . . .
3 - Numero dei colli: (in lettere) ____
4 - Peso in quintali: (in lettere) ____
5 - Numero del vagone o targa dell'autocarro ____
6 - La partenza si effettua OGGI ____ giorno e mese in lettere
7 - Alle ore (in lettere) (prima di mezzogiorno) ____ / dopo mezzogiorno ____
8 - Firma e timbro della riseria speditrice . . . . . .
9 - Firma del trasportatore . . . . . .

Visto del Comando di stazione dei Carabinieri per la convalida del giorno e mese di partenza e della firma e timbro della ditta speditrice. Timbro. Data . . . . . Firma . . . . . .

INDICAZIONI DA APPORSI DALL'ASSEGNATARIO ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA MERCE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Telo . . . . . .
Pagamento . . . . . .
Merce resa . . . . . .
Spedizione { *da effettuarsi all'indirizzo* . . . . . / *fermo stazione ferroviaria di* . . . . . / *abbinata con* . . . . . }

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione
. . . . . .

ORDINATIVO

Mod. 803-B

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

UFFICIO DISTRIBUZIONE

ORDINATIVO

Autorizzazione al trasporto di riso lavorato

Decreto Interministeriale del 7 ottobre 1946
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 233 del 10 ottobre 1946

Si autorizza il trasporto di riso lavorato, quintali:

Spedito dalla ditta . . . . . .
Località di partenza . . . . . .
Alla ditta . . . . . .
Località di destino . . . . . .

Il trasporto si svolgerà secondo le indicazioni di cui allo specchietto riportato nel retro.

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione
. . . . . .

VISTI DEGLI AGENTI DURANTE IL TRASPORTO

DATA	ORA	LOCALITÀ	CORPO CUI APPARTIENE L'AGENTE	FIRMA DELL'AGENTE

1 - La presente autorizzazione è valida per giorni ____ a ore ____ dalla data di partenza.

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

2 - L'itinerario da seguire è il seguente . . . . . .
3 - Numero dei colli: ____ (in lettere: ____)
4 - Peso in quintali: ____ (in lettere: ____)
5 - Numero del vagone o targa dell'autocarro: ____
6 - La partenza si effettua OGGI ____ (giorno e mese in lettere)
7 - Alle ore (in lettere) ____ (prima di mezzogiorno) ____ / dopo mezzogiorno ____
8 - Firma e timbro della ditta speditrice . . . . . .
9 - Firma del trasportatore . . . . . .

Visto del Comandante la stazione dei Carabinieri per la convalida del giorno e mese di partenza e della firma e timbro della ditta speditrice. — Timbro — Data . . . . . Firma . . . . . .

INDICAZIONI DA APPORSI DALL'ASSEGNATARIO ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA MERCE

10 - Data di arrivo . . . . . .
11 - Firma del ricevente . . . . . .

Visto del Comandante la stazione dei Carabinieri per la convalida del giorno e mese di arrivo e della firma del ricevente la merce — Timbro — Data . . . . . Firma . . . . . .

AVVERTENZE — I carichi per i quali non sono riempite tutte le indicazioni richieste dal presente specchietto, o quelli che si trovano in condizioni non rispondenti alle indicazioni stesse, sono considerati in infrazione e sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Il quantitativo di riso trasportato nel viaggio descritto nel presente specchietto non può superare il quantitativo indicato nella bolletta dell'autorizzazione, né risultare inferiore o superiore a quello indicato al punto 4 del presente specchietto.

Per le spedizioni per ferrovia, la presente autorizzazione deve essere unita alla lettera di vettura.

Subito dopo l'arrivo, la presente autorizzazione firmata dal destinatario deve da questi essere consegnata alla Sezione della provincia di destino che la inoltrerà alla Direzione dell'Ente Nazionale Risi - Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

(Verso)

Mod. 303-A

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

UFFICIO DISTRIBUZIONE

ORDINATIVO DI CONSEGNA DI SOTTOPRODOTTI DEL RISO

Decreto Interministeriale del 7 ottobre 1946
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 233 del 10 ottobre 1946

Ricevo venditrice . . . . . .

. . . . . .

Compratore . . . . . .

. . . . . .

QUANTITÀ (in q.li)	QUALITÀ	PREZZO (per q.le)	CONTINGENTE
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

Tele . . . . . .

Pagamento . . . . . .

Merce resa . . . . . .

Spedizione { *da effettuarsi all'indirizzo* . . . . . / *ferma stazione ferroviaria di* . . . . . / *abbinata con* . . . . . .

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione

. . . . . .

ORDINATIVO

Mod. 303-B

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

UFFICIO DISTRIBUZIONE

ORDINATIVO

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DEL RISO

Decreto Interministeriale del 7 ottobre 1946
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 233 del 10 ottobre 1946

Si autorizza il trasporto dei sottoprodotti del riso, quintali

Spediti dalla ditta . . . . . .

Località di partenza . . . . . .

Alla ditta . . . . . .

Località di destino . . . . . .

Il trasporto si svolgerà secondo le indicazioni di cui allo specchietto riportato nel retro.

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione

. . . . . .

1 - La presente autorizzazione è valida per giorni ____ e ore ____ dalla data di partenza.

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

2 - L'itinerario da seguire è il seguente . . . . . .

3 - Numero dei colli (in lettere) ____

4 - Peso in quintali (in lettere) ____

5 - Numero del vagone o targa dell'autocarro ____

6 - La partenza si effettua OGGI (giorno e mese in lettere) ____

7 - Alle ore (in lettere) { (prima di mezzogiorno) ____ / (dopo mezzogiorno) ____

8 - Firma e timbro della ditta spedi trice . . . . . .

9 - Firma del trasportatore . . . . . .

Visto del Comandante la stazione dei Carabinieri per la convalida del giorno e mese di partenza e della firma e timbro della ditta spedi trice — Timbro — Data . . . . . Firma . . . . . .

INDICAZIONI DA APPORSI DALL'ASSEGNATARIO ALL'ATTO DEL PRELEVAMENTO DELLA MERCE

10 - Data di arrivo . . . . . .

11 - Firma del ricevente . . . . . .

Visto del Comandante la Stazione dei ____ Data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Tele . . . . . .
Pagamento . . . . . .
Merce resa . . . . . .
Spedizione { *da effettuarsi all'indirizzo* . . . . . / *fermo stazione ferroviaria di* . . . . . / *abbinata con* . . . . . }

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione
. . . . . .

ORDINATIVO

Mod. 503-15

ENTE NAZIONALE RISI - MILANO

UFFICIO DISTRIBUZIONE

ORDINATIVO

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DEL RISO

Decreto Interministeriale del 7 ottobre 1946
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 250 del 10 ottobre 1946

Si autorizza il trasporto dei sottoprodotti del riso, quintali . . . . . .

Sealli della ditta . . . . . .
Località di partenza . . . . . .
Alla ditta . . . . . .
Località di destino . . . . . .

Il trasporto si svolgerà secondo le indicazioni di cui allo specchietto riportato nel retro.

Data . . . . . .

ENTE NAZIONALE RISI
Ufficio Distribuzione
. . . . . .

VISTI DEGLI AGENTI DURANTE IL PERCORSO

DATA	ORA	LOCALITÀ	CORPO CUI APPARTIENE L'AGENTE	FIRMA DELL'AGENTE

(41)

1 - La presente autorizzazione è valida per giorni ____ a ore ____ dalla data di partenza.

INDICAZIONI DA APPORRE ALL'ATTO DELLA PARTENZA DEL CARICO

2 - L'itinerario da seguire è il seguente . . . . . .
3 - Numero dei colli (in lettere) ____
4 - Peso in quintali (in lettere) ____
5 - Numero del vagone o targa dell'autocarro ____
6 - La partenza si effettua OGGI (giorno e mese in lettere) ____
7 - Alle ore (in lettere) { (prima di mezzogiorno) ____ / (dopo mezzogiorno) ____ }
8 - Firma e timbro della riseria speditrice . . . . . .

9 - Firma del trasportatore . . . . . .

Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri per la convalida del giorno e mese di partenza e della firma e timbro della ditta speditrice { Timbro } Data . . . . . Firma . . . . . .

INDICAZIONI DA APPORRE DALL'ASSEGNATARIO ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA MERCE

10 - Data di arrivo . . . . . .
11 - Firma del ricevente . . . . . .

Visto del Comandante la Stazione dei Carabinieri per la convalida del giorno e mese di arrivo e della firma del ricevente la merce. { Timbro } Data . . . . . Firma . . . . . .

AVVERTENZE — I carichi per i quali non sono riempite tutte le indicazioni richieste dal presente specchietto, o quelli che si trovano in condizioni non rispondenti alle indicazioni stesse, sono considerati in infrazione e sottoposti alle sanzioni previste dalla legge.

Il quantitativo di sottoprodotti del riso trasportati nel viaggio descritto nel presente specchietto, non può superare il quantitativo indicato nella fatturata dell'autorizzazione, nè risultare inferiore o superiore a quello indicato al punto 4 del presente specchietto.

Per le spedizioni per ferrovia, la presente autorizzazione deve essere unita alle lettere di vettura.

Subito dopo l'arrivo, la presente autorizzazione firmata dal destinatario deve da questi essere consegnata alla «Sezione» della provincia di destino che la inoltrerà alla Direzione dell'Ente Nazionale Risi - Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 novembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Lamberti, console onorario della Repubblica dell'Equatore a Napoli.

(137)

In data 28 novembre 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al dott. Giacomo Mianzone, vice console onorario di Norvegia a Catania.

(138)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Giardini (Messina), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(89)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura (Bari), di un mutuo di L. 2.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(90)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona), di un mutuo di L. 1.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(91)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fabriano (Ancona), di un mutuo di L. 2.250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari), di un mutuo di L. 1.250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(95)

Autorizzazione al comune di Puos d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Puos d'Alpago (Belluno), di un mutuo di L. 570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(96)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nissoria (Enna), di un mutuo di L. 625.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(97)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(98)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pontassieve (Firenze), di un mutuo di L. 2.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(99)

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Casciano Val di Pesa (Firenze), di un mutuo di L. 1.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786017

...economico del bilancio ...

(89)

Autorizzazione al comune di Altamura
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura (Bari), di un mutuo di L. 2.790.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(90)

Autorizzazione al comune di Arcevia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona), di un mutuo di L. 1.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(91)

Autorizzazione al comune di Fabriano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fabriano (Ancona), di un mutuo di L. 2.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(92)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Giovinazzo (Bari), di un mutuo di L. 455.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(93)

Autorizzazione al comune di Noicattaro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Noicattaro (Bari), di un mutuo di L. 530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(94)

...1946, è stata ...nunale di Nissoria (Enna), di un mutuo di L. 625.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(97)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze), di un mutuo di L. 680.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(98)

Autorizzazione al comune di Pontassieve
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pontassieve (Firenze), di un mutuo di L. 2.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(99)

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Casciano Val di Pesa (Firenze), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(100)

Autorizzazione al comune di Carsoli
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Carsoli (L'Aquila), di un mutuo di L. 535.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(101)

Autorizzazione al comune di Chiavari
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Chiavari (Genova), di un mutuo di L. 5.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(102)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica e il sovraprezzo termico.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947 ha stabilito quanto appresso:

I. — TARIFFE ENERGIA ELETTRICA.

1. — Le imprese elettriche del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria e dell'Emilia sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Gli stessi aumenti saranno applicati anche agli utenti della Compagnia Imprese elettriche Liguri nelle provincie di Massa-Carrara e Lucca.

Detti sovraprezzi, che assorbono quelli autorizzati con circolare prezzi n. 73 del 31 ottobre 1945, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

2. — Le imprese elettriche seguenti:

Società Lungarello di Firenze, Società Terni di Terni, Società Interamna di Terni; Società elettrica Sele-Valdarno di Firenze; Forze idrauliche dell'Appennino centrale di Pistoia, Società Romana di Elettricità; Azienda Comunale di Elettricità ed Acque di Roma; Unione Esercizi elettrici di Roma; Società Meridionale di Elettricità di Napoli; Società generale Pugliese di Elettricità di Bari; Società Lucana per imprese idroelettriche di Napoli; Società elettrica delle Calabrie di Napoli; Società elettrica della Campania di Napoli; Società elettrica bonifiche ed irrigazioni di Bari; Società elettrica Maremmana di Firenze; Ente autonomo del Volturno di Napoli; sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi, che assorbono quelli autorizzati con circolare prezzi n. 63 del 30 agosto 1946, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1947, salvo proroga.

3. — Nei confronti degli utenti inquilini di case operaie e popolari, con potenza installata complessiva non superiore ai 100 watt, le imprese elettriche non potranno in nessun caso applicare dal 1° gennaio del c. a. sovraprezzi superiori a quelli legalmente autorizzati a tutto il 31 dicembre 1946.

II. — SOVRAPREZZO TERMICO.

1. — In relazione alla produzione termica di energia elettrica disposta dalle competenti autorità, le seguenti imprese [illegible] dal 1° gennaio 1947

cent. 10 per ciascun kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 15.000 kwh sopradetti.

Nel caso di fornitura a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Nel caso di utenti serviti da più punti di presa il limite di 15.000 kwh mensili è riferito a ciascun punto di presa.

Il sovraprezzo termico sarà applicato sulle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1947 ed avrà la durata necessaria per soddisfare gli oneri previsti dal successivo punto 2 della presente circolare.

2. — L'ammontare dei sovraprezzi riscossi costituirà una unica cassa di conguaglio, denominata «Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico», dalla quale saranno prelevati i fondi occorrenti per:

a) liquidare le passività risultanti al 31 dicembre 1946 dalla gestione del «Fondo conguaglio sovraprezzo energia termoelettrica Italia centrale» di cui alle circolari prezzi n. 46 del 15 marzo 1946 e n. 73 del 31 ottobre 1946, nonchè per il rimborso della quota parte dell'onere termico sostenuto dalla Società Meridionale di Elettricità e dall'Ente autonomo del Volturno per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1946;

b) provvedere al rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 1947, della quota parte dell'onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata su disposizioni delle autorità competenti dalle seguenti imprese: Società Edison per le centrali di Genova, Milano, Novara e Piacenza; Società Adriatica di Elettricità, per la centrale di Porto Marghera, «Vizzola» Società Lombarda per la distribuzione di energia elettrica, per la centrale di Turbigo; Società Montecatini, per la centrale di San Giuseppe di Cairo; Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, per la centrale di Sesto San Giovanni; Società Romana di Elettricità, per la centrale «San Paolo» di Roma; Azienda Comunale Elettricità ed Acque, per la centrale «Montemartini» di Roma; Società Meridionale di Elettricità, per la centrale «M. Capuano», di Napoli; Ente autonomo del Volturno, per la centrale «Doganella» di Napoli, nonchè da eventuali altre imprese regolarmente autorizzate dalle competenti autorità a produrre energia termoelettrica.

La misura dell'onere complessivo e quella delle quote rimborsabili per la produzione dell'energia termoelettrica soggetta a rivalsa, saranno stabilite da questo Ministero in base agli accertamenti effettuati anche dal Comitato di gestione di cui al punto 5

3. — Sono esenti dal pagamento del sovraprezzo termico di cui al punto 1:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti;

b) le aziende di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche;

c) le Ferrovie dello Stato, per la sola energia destinata alla trazione;

d) le utenze sottese, per l'energia loro spettante a tale titolo;

e) i sub-distributori.

4. — Il sovraprezzo termico di cui al n. 1 sarà versato dalle imprese elettriche esattrici al «Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico» in uno speciale conto aperto presso il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1264 78017

sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Gli stessi aumenti saranno applicati anche agli utenti della Compagnia Imprese elettriche Liguri nelle provincie di Massa-Carrara e Lucca.

Detti sovraprezzi, che assorbono quelli autorizzati con circolare prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

2. — Le imprese elettriche seguenti:

Società Lindarello di Firenze, Società Terni di Terni, Società Interamna di Terni; Società elettrica Selt-Valdarno di Firenze; Forze idrauliche dell'Appennino centrale di Pistoia; Società Romana di Elettricità, Azienda Comunale di Elettricità ed Acque di Roma; Unione Esercizi elettrici di Roma; Società Meridionale di Elettricità di Napoli; Società generale Pugliese di Elettricità di Bari; Società Lucana per imprese idroelettriche di Napoli; Società elettrica delle Calabrie di Napoli; Società elettrica della Campania di Napoli; Società elettrica bonifiche ed irrigazioni di Bari; Società elettrica Maremmana di Firenze; Ente autonomo del Volturno di Napoli; sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi, che assorbono quelli autorizzati con circolare prezzi n. 63 del 30 agosto 1946, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1947, salvo proroga.

3. — Nei confronti degli utenti inquilini di case operaie e popolari, con potenza installata complessiva non superiore ai 100 watt, le imprese elettriche non potranno in nessun caso applicare dal 1° gennaio del c. a. sovraprezzi superiori a quelli legalmente autorizzati a tutto il 31 dicembre 1946.

II. — SOVRAPREZZO TERMICO

1. — In relazione alla produzione termica di energia elettrica disposta dalle competenti autorità, le seguenti imprese elettriche sono autorizzate ad applicare dal 1° gennaio 1947, nei confronti delle utenze dirette per qualsiasi uso, un sovraprezzo termico temporaneo, nella misura appresso indicata:

a) Imprese elettriche distributrici nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia, nelle Tre Venezie e nell'Emilia:

cent. 35 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 kwh mensili;

cent. 20 per ciascun kwh effettivamente prelevato mensilmente oltre i primi 15.000 kwh suddetti;

b) Società Terni di Terni; Società Interamna di Terni; Società elettrica Selt-Valdarno di Firenze; Società elettrica Maremmana di Firenze; Forze idrauliche dell'Appennino centrale di Pistoia; Società Romana di Elettricità di Roma; Azienda Comunale di Elettricità ed Acque di Roma; Unione Esercizi elettrici di Roma (per l'utenza dell'Italia centro-meridionale); Società Meridionale di Elettricità di Napoli; Società generale Pugliese di Elettricità di Bari; Società Lucana per imprese idroelettriche di Napoli; Società elettrica delle Calabrie di Napoli; Società elettrica della Campania di Napoli; Società elettrica bonifiche ed irrigazioni di Bari; Ente autonomo del Volturno di Napoli:

cent. 20 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente i 15.000 kwh mensili;

termoelettrica Italia centrale» di cui alle circolari prezzi n. 46 del 15 marzo 1946 e n. 75 del 31 ottobre 1946, nonchè per il rimborso della quota parte dell'onere termico sostenuto dalla Società Meridionale di Elettricità e dall'Ente autonomo del Volturno per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1946;

b) provvedere al rimborso, a decorrere dal 1° gennaio 1947, della quota parte dell'onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata su disposizioni delle autorità competenti dalle seguenti imprese: Società Edison per le centrali di Genova, Milano, Novara e Piacenza, Società Adriatica di Elettricità, per la centrale di Porto Marghera, «Vizzola» Società Lombarda per la distribuzione di energia elettrica, per la centrale di Turbigo; Società Montecatini, per la centrale di San Giuseppe di Cairo; Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, per la centrale di Sesto San Giovanni; Società Romana di Elettricità, per la centrale «San Paolo» di Roma; Azienda Comunale Elettricità ed Acque, per la centrale «Montemartini» di Roma; Società Meridionale di Elettricità, per la centrale «M. Capuano», di Napoli; Ente autonomo del Volturno, per la centrale «Doganella» di Napoli, nonchè da eventuali altre imprese regolarmente autorizzate dalle competenti autorità a produrre energia termoelettrica.

La misura dell'onere complessivo e quella delle quote rimborsabili per la produzione dell'energia termoelettrica soggetta a rivalsa, saranno stabilite da questo Ministero in base agli accertamenti effettuati anche dal Comitato di gestione di cui al punto 5.

3. — Sono esenti dal pagamento del sovraprezzo termico di cui al punto 1:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti;

b) le aziende di imprese distributrici le cui reti sono isolate rispetto alle altre reti elettriche;

c) le Ferrovie dello Stato, per la sola energia destinata alla trazione;

d) le aziende sottese, per l'energia loro spettante a tale titolo;

e) i sub-distributori.

4. — Il sovraprezzo termico di cui al n. 1 sarà versato dalle imprese elettriche esattrici al «Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico» in uno speciale conto aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Roma, via Marco Minghetti n. 29.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre per l'importo del sovraprezzo fatturato nel bimestre stesso.

Entro il suddetto termine le ragioni stesse comunicheranno al Comitato di gestione di cui al punto 5 una copia della denuncia periodica presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, specificando inoltre i quantitativi di Kwh rispettivamente assoggettati alle varie misure di sovraprezzo di cui al punto 1.

5. — La gestione e l'amministrazione del «Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico» restano affidate al Comitato di gestione già istituito con la circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946. In tale Comitato, in considerazione della estensione dell'applicazione del sovraprezzo termico, la rappresentanza delle categorie interessate sarà costituita da tre delegati delle Imprese produttrici dell'energia termoelettrica, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale Imprese distributrici di energia elettrica, da un rappresentante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

della Federazione aziende industriali municipalizzate italiane e da tre delegati in rappresentanza degli industriali consumatori, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

Il Comitato ha anche il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare ed è autorizzato a concedere alle imprese acconti sulle somme da esse sborsate per la produzione termoelettrica il cui onere è ammesso a rivalsa.

6. — Per il funzionamento del Comitato e il riscontro di gestione si applicano le norme impartite con la circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946 riguardanti l'amministrazione del sovraprezzo temporaneo per l'energia termoelettrica prodotta nell'Italia centrale.

(248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica teorica presso l'Università di Pisa, cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pisa è vacante la cattedra di fisica teorica, cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della nominata Facoltà entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(229)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1947 - N. 8

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,175
Id. 3,50 % 1902	82,20
Id. 3 % lordo	67,70
Id. 5 % 1935	91,575

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 7 gennaio 1947:

Saba Arturo, notaio residente nel comune di Gonnosfanadiga, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Cagliari;

de Chiara Crisante, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è traslocato nel comune di Guardiagrele, stesso distretto;

Salina Angelo, notaio residente nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova;

Gessaga Gaetano, notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova;

Giannattasio Carlo, notaio residente nel comune di Sesta Godano, distretto notarile di La Spezia, è traslocato nel comune di Genova;

Prete Giuseppe, notaio residente nel comune di Diso, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Lecce;

Muscatello Pietro, notaio residente nel comune di Vergato, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca;

Ruggenini Francesco, notaio residente nel comune di Suzzara, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Mantova;

Nicolini Giuseppe, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Mantova;

Gargano Giuseppe, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Salerno.

(228)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte dell'esame di concorso per merito distinto per sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8° - gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1946, con il quale è stato indetto un esame di concorso per merito distinto a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A), stabilendosi che le relative prove scritte avrebbero avuto luogo nel mese di marzo 1947;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte di detto esame;

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della nominata Facoltà entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(229)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1947 - N. 8

Argentina	25 —	Norvegia	26,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6385
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		86,175
Id. 3,50 % 1902		82,20
Id. 3 % lordo		67,70
Id. 5 % 1935		91,575
Redimibile 3,50 % 1934		81,50
Id. 5 % 1936		91,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id.	5 % (15 settembre 1950)	96,875
Id.	5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,425
Id.	5 % convertiti 1951	97,075

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Nicolini Giuseppe, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova;

Gargano Giuseppe, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno.

(228)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte dell'esame di concorso per merito distinto per sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8° - gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1946, con il quale è stato indetto un esame di concorso per merito distinto a sette posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo A), stabilendosi che le relative prove scritte avrebbero avuto luogo nel mese di marzo 1947;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte di detto esame;

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1906, n. 666;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per merito distinto per sette posti di commissario di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1946, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 1, nei giorni 21, 22, 24 e 25 marzo 1947 alle ore otto.

Roma, addì 7 gennaio 1947

p. Il Ministro: Cossi

(247)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 2 6 1 6 7
78017

2607

Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 56-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 535.
Ricostituzione dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (Trento). Pag. 114

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 536.
Ricostituzione dei comuni di Bocenago, Caderzone, Baselga e Vigolo Baselga (Trento) . . . . . Pag. 114

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 537.
Ricostituzione dei comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco (Torino) . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Toscana . . . . . Pag. 116

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Calabria . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.
Nomina del rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2988

Libreria dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 535.

Ricostituzione dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (Trento). Pag. 111

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 536.

Ricostituzione dei comuni di Bocenago, Caderzone, Baselga e Vigolo Baselga (Trento) . . . . . Pag. 111

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 537.

Ricostituzione dei comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco (Torino) . . . . Pag. 115

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 538.

Ricostituzione dei comuni di Pella e Pogno (Novara). Pag. 115

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 539.

Ricostituzione dei comuni di Torresina e Roascio (Cuneo). Pag. 116

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946.

Nomina del direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Toscana . . . . . Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Calabria . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Pilla Nicola avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 118

Esito del ricorso presentato da Caizzi Giulio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 118

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 119

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 119

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Foggia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1269 78011

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 119
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 119
Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 119
Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 119

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 84 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo dei combustibili solidi . . Pag. 119

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna . . . . . Pag. 120

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 120

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 535.

Ricostituzione dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 839;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 28. — PIERA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 536.

Ricostituzione dei comuni di Bocenago, Caderzone, Baselga e Vigolo Baselga (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 gennaio 1928, n. 56;
Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 889;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bocenago e Caderzone, aggregati a quello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 335.

Ricostituzione dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 839;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Carzanè, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, aggregati con regio decreto 29 marzo 1928, n. 839, al comune di Borgo, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni ed il nuovo organico del comune di Borgo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 839.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 gennaio 1928, n. 56;
Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 889;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bocenago e Caderzone, aggregati a quello di Strembo con regio decreto 8 gennaio 1928, n. 56, e i comuni di Baselga e Vigolo Baselga, aggregati a quello di Terlago con regio decreto 9 aprile 1928, n. 889, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bocenago, Caderzone, Baselga e Vigolo Baselga ed i nuovi organici dei comuni di Strembo e di Terlago saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Strembo e di Terlago, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 537.
Ricostituzione dei comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2250;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1929, n. 118;
Visto il regio decreto 7 marzo 1929, n. 448;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Villanova Canavese, aggregato a quello di Nole con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2250, il comune di Cossano Canavese, aggregato a quello di Masino con regio decreto 17 gennaio 1929, n. 118, e il comune di Tavagnasco, fuso con i comuni di Cesnola, Montestrutto e Settimo Vittone nell'unico comune di Settimo Tavagnasco, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i Comuni suindicati.

nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GUELO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 538.
Ricostituzione dei comuni di Pella e Pogno (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Pella e di Pogno, fusi con il comune di San Maurizio d'Opaglio e con una parte del comune di Isola San Giulio nell'unico comune di Castelli Cusiani, in virtù del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i Comuni suindicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Visto, il Guardasigilli: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 537.
Ricostituzione dei comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2250;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1929, n. 118;
Visto il regio decreto 7 marzo 1929, n. 448;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Villanova Canavese, aggregato a quello di Nole con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2250, il comune di Cossano Canavese, aggregato a quello di Masino con regio decreto 17 gennaio 1929, n. 118, e il comune di Tavagnasco, fuso con i comuni di Cesnola, Montestrutto e Settimo Vittone nell'unico comune di Settimo Tavagnasco, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Villanova Canavese, Cossano Canavese e Tavagnasco ed il nuovo organico dei comuni di Nole, Masino e Settimo Tavagnasco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Nole, Masino e Settimo Tavagnasco, che sarà inquadrato

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 538.
Ricostituzione dei comuni di Pella e Pogno (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Pella e di Pogno, fusi con il comune di San Maurizio d'Opaglio e con una parte del comune di Isola Sna Giulio nell'unico comune di Castelli Cusiani, in virtù del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Pella e di Pogno ed il nuovo organico del comune di Castelli Cusiani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1702.

Al personale in servizio presso il comune di Castelli Cusiani, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1273 78507

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 539.
Ricostituzione dei comuni di Torresina e Roascio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 812;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Torresina e Roascio, aggregati con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812, al comune di Ceva, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti al l'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rap-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1946.
Nomina del direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;
Visto il decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, con il quale le funzioni di direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, furono affidate temporaneamente ad uno dei vice direttori generali dell'Istituto medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. Annetto Puggioni è nominato direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 14 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1274 78501

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 539.
Ricostituzione dei comuni di Torresina e Roascio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 812;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Torresina e Roascio, aggregati con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812, al comune di Ceva, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Torresina e Roascio ed il nuovo organico del comune di Ceva saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812.
Al personale in servizio presso il comune di Ceva, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;
Visto il decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, con il quale le funzioni di direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, furono affidate temporaneamente ad uno dei vice direttori generali dell'Istituto medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. Annetto Puggioni è nominato direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 14 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 132. — IANNUZZI

(31)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Toscana.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;
Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti della Toscana è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. ing. Rissone Severo, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Baccaro Giovanni Battista - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Alfonso Giaccone, U.P.I.C., Firenze - rappresentante Ministero industria e commercio;

colonn. marina Carnino Michele, Compartimento marittimo Livorno - rappresentante Ministero marina mercantile;

ing. Bernieri Ugo, E.A.M., Firenze - rappresentante E.A.M.;

ten. Brighenti Aldo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Firenze.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Firenze.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Toscana si estende alle provincie di Firenze, Apuania, Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena e Grosseto.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

(205) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per la Calabria è composto come segue:

capo compartimento FF. SS. Reggio Calabria ing. Nicotera Antonino, in rappresentanza anche delle Ferrovie dello Stato - presidente;

ing. Quagliere Ernesto - rappresentante Ispettorato compartimentale motorizzazione civile;

dott. Giuseppe Amoruso, U.P.I.C., Catanzaro - rappresentante Ministero industria e commercio;

ten. colonn. marina Spinella Amedeo, Compartimento marittimo Reggio Calabria - rappresentante Marina mercantile;

ing. Vincenzo Calzona, Ufficio E.A.M. Catanzaro - rappresentante E.A.M.;

ten. A.A.R.S. Imbimbo Cosimo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Catanzaro.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti di Reggio Calabria si estende alle provincie di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

ing. Bernieri Ugo, E.A.M., Firenze - rappresentante E.A.M.;

ten. Brighenti Aldo - rappresentante Ministero aeronautica.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Firenze.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Firenze.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti della Toscana si estende alle provincie di Firenze, Apuania, Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena e Grosseto.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(204)

DECRETO MINISTERIALE dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Calabria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Catanzaro.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede del Compartimento ferroviario di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti di Reggio Calabria si estende alle provincie di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Considerato che detto art. 2 istituisce presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile il Comitato regionale coordinamento trasporti con il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, rotaia, per via idrica interna, per via marittima ed aerea;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri di detto Comitato regionale coordinamento trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato regionale coordinamento trasporti per il Piemonte è composto come segue:

ing. Sofia Lucio, in rappresentanza anche dell'Ispettorato compartimentale motorizzazione civile - presidente;

dott. Giacomo Frisetti, U.P.I.C., Torino - rappresentante Ministero industria e commercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

capo compartimento FF. SS. ing. Savoia Amedeo - rappresentante FF. SS.;

ten. col. Roni Enrico, Compartimento marittimo Savona - rappresentante Ministero marina mercantile;

cap. A.A.R.S. Griggi Pietro - rappresentante Ministero aeronautica;

rag. Agosteo Enrico, E.A.M. Torino - rappresentante E.A.M.

Segretario: un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Torino.

Le sedute del Comitato saranno tenute presso la sede dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Torino.

Art. 2.

La competenza territoriale del Comitato regionale coordinamento trasporti del Piemonte si estende alle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Vercelli e Novara.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(266)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministra-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Pilla Nicola avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 45-946 decisioni N. 143-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 7 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Schiaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pilla Nicola fu Tito e fu Salvi Consolata, nato a Campobasso il 26 febbraio 1879 e residente in Genova, corso Firenze n. 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Pilla Nicola contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCHIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(62)

Esito del ricorso presentato da Caizzi Giulio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

...ecc... Trasporti del Piemonte si estende alle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Vercelli e Novara.

Art. 3.

Per l'esame di determinate questioni possono essere costituite in seno al Comitato regionale coordinamento trasporti, speciali sottocommissioni.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: FERRARI

(266)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Nomina del rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, che ricostituisce il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Il dott. Raffaele Gabofalo, direttore di Governo, quale rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, è chiamato a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 27 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(37)

---

membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pilla Nicola fu Tito e fu Salvi Concetta, nato a Campobasso, il 26 febbraio 1879 e residente in Genova, corso Firenze n. 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Pilla Nicola contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(62)

Esito del ricorso presentato da Caizzi Giulio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 47-946 decisioni — N. 65-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 9 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Caizzi Giulio, non meglio identificato, domiciliato in Napoli, via Andrea da Isernia n. 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Caizzi Giulio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(61)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Agrigento è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4860 del 23 novembre 1946;

importo del mutuo: L. 9.900.000.

(58)

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di L'Aquila è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5416 del 27 ottobre 1946;

importo del mutuo: L. 15.000.000.

(59)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Foggia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Foggia, di un mutuo di L. 35.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(84)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Palermo, di un mutuo di L. 61.116.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(85)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 9 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, di un mutuo suppletivo di L. 3.763.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio nell'esercizio 1946.

(86)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Occhiobello (Rovigo), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, [illegible] del bilancio

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 84 del 31 dicembre 1946 riguardante il prezzo dei combustibili solidi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi, n. 84 del 31 dicembre 1946, ha stabilito, facendo seguito alla circolare n. 79, quanto appresso a modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 44 del 7 marzo 1946.

1. - *Carbone estero.* — A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica o dei vagoni ai transiti di confine dopo le ore zero del 1° gennaio 1947, il prezzo rispettivamente cif o franco frontiera non sdoganato viene stabilito a tonnellata metrica come segue:

Antracite:
- tout venant (per riscaldamento), L. 6.500;
- polvere (duff), L. 4.500;
- per elettrodi (Ruhr), L. 7.000.

Carboni da vapore:
- tout venant, L. 5.000;
- pezzatura (oltre 10 mm.), L. 5.500;
- minuto (0 a 10 mm.), L. 4.500.

Carboni per officine gas:
- americano, L. 3.500;
- belga - polacco - Ruhr, L. 4.000.

Carboni per cokerie:
- americano, L. 5.000;
- belga - polacco - Ruhr, L. 5.500.

Carbone Arsa:
- pezzatura (oltre 10 mm.), L. 4.000;
- minuto (da 0 a 10 mm.), L. 4.000.

Coke di petrolio, L. 7.000.

Open cast inglese (cappellaccio di miniera), L. 4.000.

Coke (prezzi da precisare).

I prezzi di cui sopra sono applicabili anche alle cessioni che dalle ore zero del 1° gennaio 1947, verranno eseguite dalle scorte intangibili (a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio) costituite presso i depositi privati o presso i depositi combustibili delle Ferrovie dello Stato.

Sui suddetti prezzi l'Ufficio centrale carboni applicherà il contributo già stabilito in L. 50 alla tonn.

Il prezzo del carbone nazionalizzato reso su vagone sarà calcolato tenendo conto:

dell'imposta generale sull'entrata sul prezzo cif aumentato del suddetto contributo di L. 50;

del 2 % di sfrido (riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sull'entrata);

delle tasse doganali;

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2,70 % sul prezzo cif senza alcuna maggiorazione;

di una quota per spese di sbarco da fondo stiva a vagone fissata come appresso alla tonn. per i vari porti e che è soggetta a rendiconto:

Imperia, L. 310; Genova e Savona, L. 160; Savona per San Giuseppe di Cairo, L. 285; Venezia, L. 215; La Spezia, L. 155; Livorno, L. 410; Civitavecchia, L. 465; Bagnoli, L. 120; Napoli, L. 527; Torre Annunziata, L. 500; Salerno, L. 420; Reggio Calabria, L. 445; Messina, L. 570; Palermo, L. 490; Porto Empedocle, L. 190; Catania, L. 380; Taranto, L. 230; Brindisi, L. 405; Bari, L. 330; Ancona, L. 255; Cagliari, L. 300.

2. — *Carbone sardo sulcis.* — Con decorrenza dalle conse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

(83)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Foggia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Foggia, di un mutuo di L. 25.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(84)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Palermo, di un mutuo di L. 61.116.880 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(85)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 9 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, di un mutuo suppletivo di L. 3.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(86)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Occhiobello (Rovigo), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(87)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(88)

per elettrodi (Ruhr), L. 7.000.
Carboni da vapore:
tout venant, L. 5.000;
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 5.500;
minuto (0 a 10 mm.), L. 4.500.
Carboni per officine gas:
americano, L. 3.500;
belga - polacco - Ruhr, L. 4.000.
Carboni per cokerie:
americano, L. 5.000;
belga - polacco - Ruhr, L. 5.500.
Carbone Arsa:
pezzatura (oltre 10 mm.), L. 4.600;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 4.000.
Coke di petrolio, L. 7.000.
Open cast inglese (cappellaccio di miniera), L. 4.000.
Coke (prezzi da precisare).

I prezzi di cui sopra sono applicabili anche alle cessioni che dalle ore zero del 1° gennaio 1947, verranno eseguite dalle scorte intangibili (a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio) costituite presso i depositi privati o presso i depositi combustibili delle Ferrovie dello Stato.

Sui suddetti prezzi l'Ufficio centrale carboni applicherà il contributo già stabilito in L. 50 alla tonn.

Il prezzo del carbone nazionalizzato reso su vagone sarà calcolato tenendo conto:

dell'imposta generale sull'entrata sul prezzo cif aumentato del suddetto contributo di L. 50;

del 2 % di sfrido (riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sull'entrata);

delle tasse doganali;

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2,70 % sul prezzo cif senza alcuna maggiorazione;

di una quota per spese di sbarco da fondo stiva a vagone fissata come appresso alla tonn. per i vari porti e che è soggetta a rendiconto:

Imperia, L. 310; Genova e Savona, L. 160; Savona per San Giuseppe di Cairo, L. 285; Venezia, L. 215; La Spezia, L. 155; Livorno, L. 410; Civitavecchia, L. 465; Baiuoli, L. 120; Napoli, L. 527; Torre Annunziata, L. 500; Salerno, L. 420; Reggio Calabria, L. 455; Messina, L. 370; Palermo, L. 420; Porto Empedocle, L. 190; Catania, L. 380; Taranto, L. 330; Brindisi, L. 405; Bari, L. 330; Ancona, L. 255; Cagliari, L. 300.

2. - *Carbone sardo sulcis.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 per le vendite franco miniera o fob Sant'Antioco, o dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero dello stesso primo gennaio, i prezzi del carbone sardo Sulcis vengono fissati come appresso:

pezzatura (oltre 10 mm.), franco vagone o automezzo miniera, L. 3.530 tonn.; fob Sant'Antioco, L. 3.800 tonn.; cif porti italiani, L. 3.600 tonn.;

minuto (da 0 a 10 mm.), franco vagone o automezzo miniera, L. 3.130 tonn.; fob Sant'Antioco, L. 3.400 tonn.; cif porti italiani, L. 4.200 tonn.

Per la fissazione del prezzo su vagone ai porti si terrà conto di uno sfrido del 3 %, riferito al prezzo cif maggiorato del contributo all'Ufficio centrale carboni e dell'imposta sul-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

l'entrata. Il compenso all'Ufficio centrale carboni, il compenso al grossista importatore e le spese di sbarco verranno invece addebitate nella stessa misura stabilita per il carbone estero.

3. - *Ligniti pezzo*:

lignite Ribolla e altre ligniti pezzo con potere calorifico non inferiore a 5.000 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.), L. 4.500 alla tonn.;

minuto (da 0 a 10 mm.), L. 4.300 alla tonn.;

lignati pezzo con potere calorifero da 4.500 a 5.000 calorie:

pezzature (oltre 10 mm.), L. 4.000 alla tonn.;

minuto (da 0 a 10 mm.), L. 3.800 alla tonn.

I suddetti prezzi si intendono su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 in poi.

4. - *Ligniti pulite* (per merce pulita e vagliata).

I Categoria: lignati del bacino del Valdarno e di Morgnano, della miniera di Montecastrilli (Terni), Fosso di Castellaccio (Frosinone) e lignati similari.

I prezzi per tonnellata per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura (oltre 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.000; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 3.800;

pezzatura (da oltre 40 fino a 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.300; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.600; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.600;

pezzatura (da oltre 10 fino a 40 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.000; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.700; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.200;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32 %, L. 1.600; umidità da 32 % a 38 %, L. 1.800; umidità da 38 % a 50 %, L. 1.150.

II Categoria: lignati del bacino di Gualdo Cattaneo e della miniera di Branca, Collazzone, Aspra, Massa Martana, Mercure, Pietrafitta e lignati similari.

I prezzi per tonn. per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura (oltre 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.150; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.000; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.350;

pezzatura (da oltre 40 fino a 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 2.850; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.600; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.150;

pezzatura (da oltre 10 fino a 40 mm.), umidità fino a 32 %, L. 2.550; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 1.850;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32 %, L. 1.300; umidità da 32 % a 38 %, L. 1.150; umidità da 38 % a 50 %, L. 850.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto nel piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 in poi.

Per il trasporto delle lignati con umidità superiore al 32 % restano immutate le disposizioni impartite dalla Direzione generale industria e miniere di questo Ministero.

L'attribuzione nella I Categoria di miniere non comprese nei bacini indicati sarà fatta dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero su richiesta della ditta interessata, in relazione ai risultati delle analisi merceologiche dei prodotti.

7. - I prezzi di vendita dei combustibili solidi nei luoghi di consumo saranno stabiliti dai Comitati provinciali dei prezzi, sulla base delle disposizioni contenute nella presente circolare e tenendo conto delle spese di trasporto fino a destino.

Nel calcolo dei prezzi al consumo non potranno essere superati i seguenti limiti:

a) calo di viaggio - 2 % per il carbone estero e per il carbone Sulcis; 3 % per le lignati;

b) calo di magazzino - 3 % per il carbone estero ed il carbone Sulcis; 5 % per le lignati;

c) compenso locale per la distribuzione al consumo:

L. 230 alla tonn. per il carbone estero e il carbone Sulcis;

L. 180 alla tonn. per le lignati.

Nel suddetto compenso non sono comprese le spese di scarico, magazzinaggio e ricarico su mezzo di trasporto da determinarsi localmente nei limiti indispensabili.

8. - *Torbe*. — I Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a stabilire nell'ambito delle rispettive Provincie i prezzi delle torbe in relazione alle quotazioni come sopra fissate per gli altri combustibili.

9. - I prezzi stabiliti dai Comitati saranno comunicati a questo Ministero.

10. - I prezzi del coke metallurgico e del coke da gas saranno precisati con successiva circolare ed avranno decorrenza dal 17 gennaio prossimo.

(227)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto Ministeriale 8 gennaio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna, attribuendo l'incarico presidenziale all'avv. Emanuele Emiliani.

(230)

MINISTERO DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1947 - N. 7

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,70	Nuova Zelanda	322,70
Belgio	2,2817	Olanda	31,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	2 ,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			86 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782017

pezzatura (oltre 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.600; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.850;

pezzatura (da oltre 40 fino a 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.300; umidità da 32 % a 38 %, L. 3.000; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.600;

pezzatura (da oltre 10 fino a 40 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.000; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.700; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.300;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32 %, L. 1.600; umidità da 32 % a 38 %, L. 1.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 1.100.

II Categoria. Ligniti del bacino di Gualdo Cannico e delle miniere di Branca, Collazzone, Aspra, Massa Martana, Meana, Pietrafitta e ligniti similari.

I prezzi per tonn. per le varie pezzature ed umidità sono i seguenti:

pezzatura (oltre 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 3.150; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.900; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.350;

pezzatura (da oltre 40 fino a 100 mm.), umidità fino a 32 %, L. 2.850; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.650; umidità da 38 % a 50 %, L. 2.150;

pezzatura (da oltre 10 fino a 40 mm.), umidità fino a 32 %, L. 2.550; umidità da 32 % a 38 %, L. 2.300; umidità da 38 % a 50 %, L. 1.850;

minuto (da 0 a 10 mm.), umidità fino a 32 %, L. 1.300; umidità da 32 % a 38 %, L. 1.150; umidità da 38 % a 50 %, L. 850.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzi di trasporto nel piazzale della miniera ed hanno vigore dalle consegne effettuate dal 1° gennaio 1947 in poi.

Per il trasporto delle lignili con umidità superiore al 32 % restano immutate le disposizioni impartite dalla Direzione generale industria e miniere di questo Ministero.

L'attribuzione nella I Categoria di miniere non comprese nei bacini indicati sarà fatta dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero su richiesta della ditta interessata, in relazione ai risultati delle analisi sulle caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso non saranno incluse nella prima categoria lignili che, per la classifica fino al 32 %, abbiano sostanze inerti (umidità più ceneri) in misura superiore al 50 %.

5. - *Mattonelle di lignite.* — Con decorrenza dalle ore zero del 1° gennaio 1947, il prezzo delle mattonelle di lignite con potere calorifico di 5400 calorie per metro su vagone o automezzo allo stabilimento, viene stabilito in L. 6.350 alla tonn.

6. - Il compenso per il grossista non potrà superare le L. 100 alla tonn. per le lignili. Sia questo compenso, come quello per i grossisti importatori, stabilito come sopra e unico, così che qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito tra di loro, con assoluto divieto di fare gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merci fra grossisti.

I prezzi delle torbe in relazione alle quotazioni come sopra fissate per gli altri combustibili.

9. - I prezzi stabiliti dal Comitato saranno comunicati a questo Ministero.

10. - I prezzi del coke metallurgico e del coke da gas saranno precisati con successiva circolare ed avranno decorrenza dal 14 gennaio prossimo.

(227)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto Ministeriale 8 gennaio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna, attribuendo l'incarico presidenziale all'avv. Emanuele Emiliani.

(250)

MINISTERO DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1947 - N. 7

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,50	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,9485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8336	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86 —
Id. 3,50 % 1902	82,10
Id. 3 % lordo	68 —
Id. 5 % 1935	91,55
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 5 % 1935	90,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	97,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

2607

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

XI

INDICE MENSILE

1°-30 NOVEMBRE 1946

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO — *Novità* —

2290 R	CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (*testo aggiornato con disposizioni modificative*)	L. 400
1825 R	Testo unico per la finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata*)	» 200
2156 R	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	» 100
2397 A	Norme integrative e modificative sul sistema tributario di avocazione profitti del regime	» 20
2409	Prontuario per la liquidazione delle pensioni di guerra	» 150
2410	Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione	» 40
2411	Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 10/10/1942 al 4/7/1946)	» 50
2412	Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali	» 25
2414	Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali)	» 150
2415	Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto	» 50
2418	Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie	» 50
2419	Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il conseguimento dell'idoneità	» 15
2420	Disposizioni sulle tariffe degli onorari e diritti notarili	» 15
2421	Orari e programmi d'insegnamento per Istituti Tecnici	» 20
2422	Disposizioni sull'imposta complementare, sull'imposta di R. M. categ. C 2 e sulle esenzioni a favore delle famiglie numerose	» 15
2423	Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° settembre 1946	» 60
2425	Istruzioni per l'applicazione del prontuario delle competenze dovute dal 1° settembre 1946	» 100
2424	Miglioramenti economici dal 1° settembre 1946 al personale dipendente dal Ministero	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

2290 R	CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (*testo aggiornato con disposizioni modificative*)	L. 400
1825 R	Testo unico per la finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata*)	» 200
2156 R	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	» 100
2397 A	Norme integrative e modificative sul sistema tributario di avocazione profitti del regime	» 20
2409	Prontuario per la liquidazione delle pensioni di guerra	» 150
2410	Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione	» 40
2411	Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 10 10 1942 al 4 7 1946)	» 50
2412	Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali	» 25
2414	Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali)	» 150
2415	Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto	» 50
2418	Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie	» 50
2419	Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il conseguimento dell'idoneità	» 15
2420	Disposizioni sulle tariffe degli onorari e diritti notarili	» 15
2421	Orari e programmi d'insegnamento per Istituti Tecnici	» 20
2422	Disposizioni sull'imposta complementare, sull'imposta di R. M. categ. C 2 e sulle esenzioni a favore delle famiglie numerose	» 15
2423	Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° settembre 1946	» 60
2425	Istruzioni per l'applicazione del prontuario delle competenze dovute dal 1° settembre 1946	» 100
2424	Miglioramenti economici dal 1° settembre 1946 al personale dipendente dal Ministero della Guerra	» 40
2428	Prontuario delle paghe dei salariati delle Amministrazioni dello Stato	» 40
2432	Devoluzione allo Stato dei saldi attivi di rivalutazione monetaria	» 20
2433	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Aereonautici (Ed. 1946)	» 70

Le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di*
ROMA, Corso Umberto I, 234 - Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) e **Via Firenze, 37**
MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — NAPOLI, Via Chiaia n. 5

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate alla **LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA VERDI, ROMA**
versando l'importo sul c/c postale 1/2640. (Aggiungere al prezzo il 2% per imposta sull'entrata, oltre le spese di spedizione)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
I 2 285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Listino n. 1

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO

2225	– CODICE CIVILE – *(con tavole di confronto fra il vecchio codice ed il codice di commercio)*	L. 200
2230	– CODICE DI PROCEDURA CIVILE – *(Testo, relazioni, disposizioni per l'attuazione)*	» 150
2290/R	– CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE – *(Testo aggiornato con disposizioni modificative fino a tutto il 1946)*	» 400
2220	– CODICE DELLA NAVIGAZIONE	» 750
2210/A	– Norme di attuazione del Codice Civile	» 50
2210/R	– Relazione sul nuovo Codice Civile	» 100
2275	– Disciplina del fallimento e del concordato preventivo	» 60
2270	– Ordinamento giudiziario – *(Relazione, indici)*	» 150
13/R	– La riscossione delle imposte dirette – *(1939)*	» 100
18/R	– Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato – *(ristampa aggiornata 1946)*	» 50
102/A	– Provvedimenti in materia di imposta di registro	» 20
278	– Norme per il rimborso d'imposte dirette inesigibili *(1936)*	» 45
612	– Codice delle pensioni	» 100
694/bis	– Legislazione sui lavori pubblici *(1930)*	» 500
949/bis	– Id. 1ª Appendice *(1932)*	» 200
1054/bis	– *L. Parpagliolo*: Codice delle antichità e degli oggetti d'Arte – Volume I *(1932)*	» 200
1483/bis	– Id. (Volume II) Raccolta di disposizioni relative alla conservazione delle cose di [illegible]	
2000/bis	– Codice sanitario – Parte I e II *(VI edizione)*	L. 600
2004	– Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento *(1939)*	» 50
2043	– Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione *(Ristampa 1940)*	» 50
2049	– Disposizioni tributarie sugli spiriti *(1940)*	» 100
2049/A	– Id. Appendice di aggiornamento	» 20
2062	– Farmacopea Ufficiale	» 700
2100	– Cambiale tratta garantita da cessione di credito – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario – Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali *(1940)*	» 30
2124/R	– Risarcimento danni di guerra	» 30
2149	– Imposta di fabbricazione – (Vol. I)	» 50
2149/A	– Id. Aggiunte e varianti	» 10
2156/R	– Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio *(Ristampa 1946)*	» 100
2260	– Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi di fabbrica	» 35
2343	– Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	» 150
2343/A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350

	Testo aggiornato con disposizioni modificative fino a tutto il 1946)	» 100
2220	– CODICE DELLA NAVIGAZIONE	» 750
2210/A	– Norme di attuazione del Codice Civile	» 50
2210/C	– Relazione sul nuovo Codice Civile	» 100
2215	– Disciplina del fallimento e del concordato preventivo	» 60
2270	– Ordinamento giudiziario – (*Relazione, indici*)	» 150
13/C	– La riscossione delle imposte dirette – (*1939*)	» 100
18/R	– Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato – (*ristampa aggiornata 1946*)	» 50
102/A	– Provvedimenti in materia di imposta di registro	» 20
278	– Norme per il rimborso d'imposte dirette inesigibili (*1936*)	» 45
612	– Codice delle pensioni	» 100
694/bis	– Legislazione sui lavori pubblici (*1930*)	» 500
949/bis	– Id. 1ª Appendice (*1932*)	» 200
1054/bis	– *L. Parpaglioli*: Codice delle antichità e degli oggetti d'Arte – Volume I (*1932*)	» 200
1485/bis	– Id. (Volume II) Raccolta di disposizioni relative alla conservazione delle cose di interesse storico-artistico e alla difesa delle bellezze naturali (*1935*)	» 250
1227	– Testo unico delle leggi sulla pesca (*1932*)	» 30
1227/A	– Id. Appendice di aggiornamento (*1938*)	» 10
1359	– Imposta sui fabbricati – Legislazione completa (*1933*)	» 30
1469	– Testo unico e regolamento sull'Avvocatura di Stato (*1933*)	» 25
1469/A	– Id. Appendice di aggiornamento (*1941*)	» 10
1501	– Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana	» 500
1501/A	– Id. Supplemento per gli anni 1934-1936	» 100
1726	– Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (*1942*)	» 50
1823	– Testo unico e regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato (*Ristampa 1939*)	» 50
1823/A	– Id. Aggiornamenti (*1939*)	» 30
1825/R	Testo unico per la Finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata 1946*)	» 200
2356/R	– Provvedimenti in materia di Finanza locale	» 40
1337	– Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite da terremoti (*1938*)	» 25
2049	– Disposizioni tributarie sugli spiriti (*1940*)	» 100
2049/A	– Id. Appendice di aggiornamento	» 20
2062	– Farmacopea Ufficiale	» 700
2100	– Cambiale-tratta garantita da cessione di credito – Modificazione alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario – Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali (*1940*)	» 30
2121/R	– Risarcimento danni di guerra	» 30
2149	– Imposta di fabbricazione – (Vol. I)	» 50
2149/A	– Id. Aggiunte e varianti	» 10
2156/R	– Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (*Ristampa 1946*)	» 100
2260	– Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi di fabbrica	» 35
2343	– Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944	» 150
2343/A	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944	» 350
2343/B	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945	» 150
2243/C	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945	» 250
2343/D	– Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945	» 250
2566/bis	– Regolamento per la navigazione aerea	» 250
2772/bis	– *M. Lombardo* – Contabilità generale dello Stato	» 100
—	– Norme tributarie sulle concessioni governative (*Suppl. alla Gazz. Uff. n. 153 del 1946*)	» 100
—	– Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare e per i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile cat. C 2 (*Suppl. alla Gazz. Uff. n. 207 del 1946*)	» 50
1302	– Il Consiglio di Stato nel quinquennio 1931-1935 – Vol. I e II (*1937*)	» 500
2784/bis,1	– Il Consiglio di Stato nel quinquennio 1936-1940 (*1942*)	» 250
2784/bis,2	– Id. Vol. II (*1942*)	» 250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Accademie.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1946, n. 318: Aumento del contributo concesso all'Accademia di San Luca sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione 267

Acque pubbliche.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946: Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina 260

Aeronautica.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 256: Aumento del periodo minimo di permanenza nel grado per l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare 256

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 257: Proroga della legge 4 aprile 1935, n. 499, relativa al collocamento in congedo speciale degli ufficiali dell'Aeronautica 250

Affitti e pigioni.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 890: Norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi 257

Agenti di cambio. Vedi: « Borse valori »

Alberghi, pensioni e locande. — Vedi anche: « Assegni familiari ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 341: Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate 272

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 15 giugno 1946: Determinazione ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari, del valore convenzionale mensile delle prestazioni in natura nei confronti del personale addetto agli alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., nella provincia di Parma 265

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946: Determinazione del salario medio giornaliero a carattere nazionale nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative e carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari 273

Assicurazioni private.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1946: Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad una tariffa in vigore ed approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza 259

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349: Istituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private 274

Assicurazioni sociali.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai disoccupati marittimi sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale dopo il 16 ottobre 1945 266

Associazioni. — Vedi anche: « Croce Rossa » e « Enti economici dell'agricoltura »

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1946, n. 277: Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana di chimica 255

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione tra

Regio legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 256: Aumento del periodo minimo di permanenza nel grado per l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare . . . 250
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 257: Proroga della legge 4 aprile 1935, n. 460, relativa al collocamento in congedo speciale degli ufficiali dell'Aeronautica . . 250

Affitti e pigioni.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 260: Norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi . . . 257

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori »

Alberghi, pensioni e locande. — Vedi anche: « Assegni familiari ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 341: Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate . . . 272

Alcole. — Vedi: « Società »

Alluminio. — Vedi: « Società »

Alto Commissariato dell'alimentazione.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946: Incarico all'on. dott. Salvatore Aldisio di reggere l'Alto Commissariato dell'alimentazione durante l'assenza, per motivi di salute, dell'on. Piero Mentasti . . . 257

Approvvigionamenti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 320: Disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali . . . 269

Assegni familiari.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303: Aumento del contributo per gli assegni familiari dovuto dalle imprese editoriali per i giornalisti professionisti . . . 258

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1946: Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad una tariffa in vigore ed approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza . . . 329
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349: Istituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private . . . 277

Assicurazioni sociali.

Decreto Ministeriale 24 agosto 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai disoccupati marittimi sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale dopo il 16 ottobre 1945 . . . 266

Associazioni. — Vedi anche: « Croce Rossa » e « Enti economici dell'agricoltura »

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1946, n. 277: Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana di chimica . . . 255
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 . . . 250

Avvocati e procuratori.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261: Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali . . . 252
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 settembre 1946, n. 321: Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori . . . 264

Avvocature dello Stato. — Vedi: « Magistrati »

Aziende. — Vedi anche: « Imprese editoriali ».

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1946: Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee del 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) . . . 286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798017

Numero della Gazzetta

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 18 ottobre 1946: Messa in liquidazione della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del liquidatore 259

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1946: Revoca del decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano 259

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Sostituzione del sequestratario della ditta Boer White - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio) 267

SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 7 novembre 1946: Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, e nomina del sindacatore 267

Banche e istituti di credito.

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una agenzia di città in Brescia (zona porta Milano) della Banca commerciale italiana 254

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: — Apertura di dipendenze in Bolzano e Merano della Banca di Trento 254

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di dipendenze in Castelluccchio ed in Marcaria (Mantova) del Credito commerciale 254

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Boario Terme, frazione del comune di Darfo, e di un recapito in Artogne, frazione del comune di Pian d'Artogne, della Banca di Valle Camonica 254

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Santa Croce Camerina (Ragusa) della Banca agricola popolare di Ragusa . . . 254

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Bolzano Vicentino (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza 254

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di un recapito in Corchiano (Viterbo) della Banca del

Numero della Gazzetta

Bonifiche.

CONSORZI. — Proroga dei poteri del commissario del Consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Terdoppio e della roggia Cerana 251

Borse valori.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1946: Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 260

Brevetti. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Bronzo. — Vedi: « Società ».

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Folignano (Ascoli Piceno) 258

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze) 259

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Rione e Sella (Alessandria) 264

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena) 268

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto 252

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova 253

Capo provvisorio dello Stato.

Avvisi del Capo provvisorio dello Stato 250

Carceri.

Ruolo normale del Capo provvisorio dello Stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Verbano, e nomina del sindacatore 251

Banche e istituti di credito.

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una agenzia di città in Brescia (zona porta Milano) della Banca commerciale italiana 251
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946 — Apertura di dipendenze in Bolzano e Merano della Banca di Trento 251
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di dipendenze in Castelluccchio ed in Marcaria (Mantova) del Credito commerciale 251
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Boario Terme, frazione del comune di Darfo, e di un recapito in Artogne, frazione del comune di Pian d'Artogne, della Banca di Valle Camonica 251
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Santa Croce Camerina (Ragusa) della Banca agricola popolare di Ragusa 251
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Bolzano Vicentino (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza 251
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di un recapito in Corchiano (Viterbo) della Banca del Cimino 252
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Fino Mornasco (Como) del Banco Ambrosiano 252
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una agenzia in Brescia (zona della stazione ferroviaria) della Banca nazionale del lavoro 252
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di dipendenze in Grazie (frazione del comune di Curtatone), Casaloldo e Solferino, della Banca agricola mantovana 252
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Apertura di una dipendenza in Brescia (rione porta Venezia) della Banca San Paolo 252
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 297: Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona 252
Decreto Ministeriale 6 novembre 1946: Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Cassino (Frosinone), Aprilia, Monte San Biagio e Norma (Latina) 252

Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali.

Conto riassuntivo del Tesoro (Suppletivo) dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 - Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (*Supplemento*) 252

Caccia.

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Folignano (Ascoli Piceno) 258
Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze) 259
Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Rione e Sella (Alessandria) 264
Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena) 268

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto 252
Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova 253

Capo provvisorio dello Stato.

Avvisi del Capo provvisorio dello Stato 256

Carceri.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 372: Norme per il computo, ai fini della pena, del tempo trascorso in Germania o in territorio soggetto a tale Nazione, in favore di detenuti prelevati dalle carceri dai tedeschi, ed obbligatoriamente deportati o internati, o sfuggiti a tale deportazione o internamento 256

Carovita. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato » e « Pensioni ed assegni ».

ENTI DI ASSISTENZA

Carri ferroviari. — Vedi: « Società ».

Casa militare di Turate. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 16 settembre 1946: Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia, Lunano, Assisi, Cascia e Ficulle 258
Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa) 259

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 16 settembre 1946: Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottolella, Casalciprano, Ginosa, Sturno e Castelgrande	259
Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Sanctus Ippe » di Poli (Frosinone)	278
Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locoforte (Trapani)	263
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Trasformazione della procedura di liquidazione della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento)	271
Casse comunali di credito agrario. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario ».	
Casse di risparmio. — Vedi anche: « Monti di credito su pegno ».	
Decreto Ministeriale 17 ottobre 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti	259
Decreto Ministeriale 30 ottobre 1946: Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo)	267
Decreto Ministeriale 8 novembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano	278
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pesaro	278
Casse di previdenza.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 315: Attribuzione della personalità giuridica alla Cassa di previdenza per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi del Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza	267
Catasto dei terreni.	
Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Roma	264
Decreto Ministeriale 14 settembre 1946: Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Matera	265
Celebrazioni marconiane.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1946: Istituzione [illegible]	[illegible]

	Numero della Gazzetta
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca	264
Rettifica al decreto prefettizio 21 agosto 1946, n. 8145 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 18 novembre 1946	264
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca	267
Rettifica al decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146 riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 4 novembre 1946	268
Coke di petrolio. — Vedi: « Prezzi ».	
Combustione. — Vedi: « Associazioni ».	
Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.	
Decreto Ministeriale 31 agosto 1946: Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.)	256
Commissari straordinari. — Vedi: « Enti ».	
Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Comuni e provincie.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 274: Aggregazione della frazione Fiocco al comune di Poggiomarino	255
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 287: Passaggio delle frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo dal comune di Celleno a quello di Viterbo	257
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 322: Cambio di denominazione del comune di Cisterna di Littoria	267
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 325: Cambio di denominazione del comune di San Michele del Quarto	267
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Approvazione del nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione	267
AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	249
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di [illegible]	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Casse di risparmio. — Vedi anche: « Monti di credito su pegno ».

Decreto Ministeriale 17 ottobre 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti . 239
Decreto Ministeriale 30 ottobre 1946: Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo) . 267
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano . 239
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pesaro . 272

Casse di previdenza.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1946, n. 370: Attribuzione della personalità giuridica alla Cassa di previdenza per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza . 267

Catasto dei terreni.

Decreto Ministeriale 24 settembre 1946: Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Roma . 264
Decreto Ministeriale 14 settembre 1946: Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Matera . 265

Celebrazioni marconiane.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1946: Istituzione e composizione della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane . 253

Chiese.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 362: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania) . 267
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Convalida del riconoscimento della personalità giuridica e della approvazione dello statuto della Fondazione di culto « Opera diocesana per le chiese povere e per i catechismi » di Cuneo . 272

Cognomi italiani e tedeschi.

Riduzione di cognomi nella forma italiana . 249
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca . 250
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca . 255
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca . 260
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca . 262

Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Decreto Ministeriale 31 agosto 1946: Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.) . 250

Commissari straordinari. — Vedi: « Enti ».

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comuni e provincie.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 274: Aggregazione della frazione Fiocco al comune di Poggiomarino . 255
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1946, n. 287: Passaggio delle frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo dal comune di Celleno a quello di Viterbo . 257
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 322: Cambio di denominazione del comune di Cisterna di Littoria . 267
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 325: Cambio di denominazione del comune di San Michele del Quarto . 267
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Approvazione del nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione . 267
AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 249
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iliesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1263 78501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12047

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	251
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	251
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lodino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	251
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pavullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rivalto Ladino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viggiona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ilario Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	253
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	255
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione al comune di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione al comune di Trento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione al comune di Pavia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	256
Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	257
Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	257
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	258
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	258
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	258
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	258

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 248
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 249
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 250
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 251
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 251
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ronaldo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belpasso Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 252
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 253
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 253
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 253
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 254
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 254
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 254
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 254
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 255
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 255
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 255
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 255
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 256
Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 256
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 256
Autorizzazione al comune di Mantova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 256
Autorizzazione al comune di Trento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 256
Autorizzazione al comune di Pavia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 256
Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 257
Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 257
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 258
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 258
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 259
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 259
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 259
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 259
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arl ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 262
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 129 369
7870177

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	263
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	263
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	264
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	264
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Giustina Bellunese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Miloeca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	266
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	266
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	266
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	266
Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione di bilancio 1946	266
Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione di bilancio 1946	266
Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	267
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	267
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	267
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	268
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	272
Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	273
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	273
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	273
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	273
RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 252: Ricostituzione del comune di Rivarossa (Torino)	249
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 253: Ricostituzione del comune di Roccamorice (Pescara)	249
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 254: Ricostituzione del comune di Sirolo (Ancona)	249
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 268: Ricostituzione del comune di Frignano Piccolo (Caserta)	254
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 280: Ricostituzione del comune di Capriglio (Asti)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 281: Ricostituzione dei comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca (Cuneo)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 282: Ricostituzione del comune di Paroldo (Cuneo)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 283: Ricostituzione del comune di Piobesi d'Alba (Cuneo)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 284: Ricostituzione del comune di Torre San Giorgio (Cuneo)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 285: Ricostituzione del comune di Cantalice (Rieti)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 286: Ricostituzione del comune di Casagiove (Caserta)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 288: Ricostituzione del comune di Curti (Caserta)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 289: Ricostituzione del comune di Rinetto (Bari)	257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 305: Ricostituzione del comune di Monasterolo Cassoto (Cuneo)	264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Giustina Bellunese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 265
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 266
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 266
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 266
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sigua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 267
Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione di bilancio 1946 . . . 267
Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione di bilancio 1946 . . . 267
Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 268
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 268
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 268
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 269
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 269
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 269
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 270
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 270
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 270
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 271
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 272

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 254: Ricostituzione del comune di Sirolo (Ancona) . . . 349
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 268: Ricostituzione del comune di Frignano Piccolo (Caserta) . . . 354
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 280: Ricostituzione del comune di Capriglio (Asti) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 281: Ricostituzione dei comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca (Cuneo) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 282: Ricostituzione del comune di Paroldo (Cuneo) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 283: Ricostituzione del comune di Piobesi d'Alba (Cuneo) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 284: Ricostituzione del comune di Torre San Giorgio (Cuneo) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 285: Ricostituzione del comune di Cantalice (Rieti) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 286: Ricostituzione del comune di Cusanzove (Caserta) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 288: Ricostituzione del comune di Curti (Caserta) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 289: Ricostituzione del comune di Bitetto (Bari) . . . 357
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 305: Ricostituzione del comune di Monasterolo Casotto (Cuneo) . . . 264

Concessioni minerarie. — Vedi: « Minerali e miniere ».

Concorsi.

CORTE DEI CONTI. — Concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti, riservato ai reduci . . . 270
Concorso per titoli a 40 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, riservato ai reduci . . . 272
MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Revoca del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare, bandito con decreto Ministeriale 1° aprile 1942 . . . 257

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*)	260
MINISTERO DELLE FINANZE. — Diario delle prove scritte per il concorso a volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte dirette	261
Diario delle prove scritte per il concorso di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette	261
Aumento dei posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946	261
Aumento dei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con decreto Ministeriale 1° luglio 1946	261
Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra	261
Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale	261
Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci	261
Revoca dei decreti Ministeriali relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato	270
Concorso per esami a 17 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	271
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 10°, gruppo *A*)	259
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — Fissazione del diario delle prove di esame scritto del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*)	269
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari	259
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. — Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1946	271

	Numero della Gazzetta
concorso per 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe	253
Proroga del concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo *C*)	259
Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato	260
Nomina di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato	265
Nomina del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, in sostituzione di altro dimissionario	273
PREFETTURE. — Revoca dei bandi di concorso a posti di medico, veterinario ed ostetrica indetti nel 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Ravenna	251
Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941	253
Graduatoria dei concorrenti a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Cosenza	262
Graduatoria dei vincitori delle condotte mediche della provincia di Cosenza	262
Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma	262
Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso	264

Confraternite.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 312: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì)	265
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 313: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari)	265
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 314: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice in Cantalice (Rieti)	265

Consiglio di Stato. — Vedi: « Concorsi ».

Consorzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

messi a concorso con decreto Ministeriale 1° luglio 1946 961
Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova riservato agli invalidi di guerra 964
Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale 964
Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci 964
Revoca dei decreti Ministeriali relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato 970
Concorso per esami a 17 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato 970
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 10°, gruppo A) 969
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. — Fissazione del diario delle prove di esame scritto del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) 958
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari 971
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. — Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942 951
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE. — Concorso per esami a 22 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo A, grado 11°) 951
Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C, grado 13°) 954
Revoca del concorso a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione della marina mercantile bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1942 954
MINISTERO DEI TRASPORTI. — Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 500 posti di operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci 968
Graduatoria del concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni 968
Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dal Ministero dei trasporti e pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5 del 10 giugno 1946 970
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Approvazione della graduatoria degli idonei nel

concorso per esami a 30 posti di medico, veterinario ed ostetrica indetti nel 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Ravenna 951
Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941 953
Graduatoria dei concorrenti a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Cosenza 962
Graduatoria dei vincitori delle condotte mediche della provincia di Cosenza 962
Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma 962
Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso 964

Confraternite.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 312: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Bimini (Forlì) 965
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 313: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari) 965
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 314: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice in Cantalice (Rieti) 965

Consiglio di Stato. — Vedi: « Concorsi ». 971

Consorzi.

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Nomina del vice commissario presso il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila 951
Decreto Ministeriale 5 novembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma 968
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni 971
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » (*Supplemento*) 955

Cooperative.

Nomina del commissario della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma 967
Proroga dei poteri del commissario della società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma 967
Nomina del commissario della Società cooperativa « Unione », con sede in Sciacca 972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C)	263
MINISTERO DELLE FINANZE. — Diario delle prove scritte per il concorso a volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte dirette	261
Diario delle prove scritte per il concorso di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette	261
Aumento dei posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946	261
Aumento dei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con decreto Ministeriale 1° luglio 1946	261
Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra	261
Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale	261
Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci	270
Revoca dei decreti Ministeriali relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato	271
Concorso per esami a 12 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	271
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 10°, gruppo A)	269
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. — Fissazione del diario delle prove di esame scritto del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B)	256
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari	271
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. — Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nei ruoli delle	

	Numero della Gazzetta
concorso per 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe	255
Proroga del concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C)	259
Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato	260
Nomina di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato	265
Nomina del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, in sostituzione di altro dimissionario	273
PREFETTURE. — Revoca dei bandi di concorso a posti di medico, veterinario ed ostetrica indetti nel 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Ravenna	251
Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941	253
Graduatoria dei concorrenti a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Cosenza	262
Graduatoria dei vincitori delle condotte mediche della provincia di Cosenza	262
Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma	262
Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso	264
Confraternite.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 312: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì)	265
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 313: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari)	265
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 314: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice in Cantalice (Rieti)	265
Consiglio di Stato. — Vedi: « Concorsi ».	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 10 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra
Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale
Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci
Revoca dei decreti Ministeriali relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato
Concorso per esami a 17 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 10°, gruppo A)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. — Fissazione del diario delle prove di esame scritto del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B)
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. — Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE. — Concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo A, grado 11°)
Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C, grado 13°)
Revoca del concorso a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione della marina mercantile bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1942
MINISTERO DEI TRASPORTI. — Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 50 posti di operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci
Graduatoria del concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni
Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dal Ministero dei trasporti e pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5 del 10 giugno 1946
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Approvazione della graduatoria degli idonei nel

Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941
Graduatoria dei concorrenti a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Cosenza
Graduatoria dei vincitori delle condotte mediche della provincia di Cosenza
Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma
Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso

Confraternite.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 312: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì)
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 313: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari)
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 314: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice in Cantalice (Rieti)

Consiglio di Stato. — Vedi: « Concorsi ».

Consorzi.

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Nomina del vice commissario presso il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila
Decreto Ministeriale 5 novembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma
Decreto Ministeriale 20 novembre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » *Supplemento*

Cooperative.

Nomina del commissario della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma
Proroga dei poteri del commissario della società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma
Nomina del commissario della Società cooperativa « Unione », con sede in Sciacca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 110987

	Numero della Gazzetta
Nomina del commissario della Società cooperativa « La Redenzione », con sede in Solarolo	272

Croce Rossa.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 316: Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa	266

Danni di guerra.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 376: Proroga del termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra	257

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	249
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro	250
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (dalla 4-1 alla 4-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 2ª, 4ª, 5ª e 6ª (*Supplemento*)	
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1949, delle ventotto serie (dalla A alla GG) emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 30, ai quali sono stati assegnati premi nella 11ª e 12ª estrazione (*Supplemento*)	255
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	250
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro	250
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 9ª e 10ª (*Supplemento*)	256
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro	257
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	259
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro	260
Decreto Ministeriale 11 novembre 1946: Semplificazione delle estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali	263
Decreto Ministeriale 11 novembre 1946: Determinazione della data del primo sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950	264
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	268
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle dician-	

	Numero della Gazzetta
Errata-corrige	267
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Moracchioli Margherita	257
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 4: Torcoli Emilia	259
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 17: Pennacchio Maria Pia	264
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Elenco n. 18	268
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 16: Tarantini Antonio	271
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Elenco n. 5: Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova	271
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 19: Luporini Olga	273
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali - Elenco n. 15: Fabbriceria parrocchiale di Cafarile (Milano)	278
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262: Emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % »	253
Sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le soprain-dicate obbligazioni. Sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI)	256
Sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª emissione), obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione) ed obbligazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison » (1ª e 2ª emissione)	258
Decreto Ministeriale 15 novembre 1946: Norme regolamentari per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %	268
45ª e 47ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli (*Supplemento*)	263
Estrazioni delle obbligazioni 5 % per la ferrovia Maremmana	265
Elenco delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui sorteggiate nella 69ª estrazione relativa all'ammortamento per l'anno 1943 e nella	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1949, delle ventotto serie (dalla A alla GG) emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella 11ª e 12ª estrazione (*Supplemento*)
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 9ª e 10ª (*Supplemento*)
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro
Decreto Ministeriale 11 novembre 1946: Semplificazione delle estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali
Decreto Ministeriale 11 novembre 1946: Determinazione della data del primo sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (2ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella dodicesima estrazione eseguita il 19 novembre 1946 (*Supplemento*)
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1949 delle ventotto serie (dalla A alla GG) emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella quattordicesima estrazione eseguita nei giorni dal 26 ottobre al 13 novembre 1946 (*Supplemento*)
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Consolidato 4,50 % - Avviso n. 31: Ospedale civile di Rivarolo Fuori (Mantova)
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 28: Mancuso Mistretta Salvatore
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali: Aurelio Umberto
Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative - Elenco n. 87: Giusti Rosa

speciale 4,50 % - Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le soprain-
dicate obbligazioni. Sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % - Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI)
Sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª emissione), obbligazioni 6 % serie speciale «Telefonica» (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % serie speciale - Società Edison - (1ª e 2ª emissione)
Decreto Ministeriale 15 novembre 1946: Norme regolamentari per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262 concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Ridimibile 3,50 %
45ª e 47ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli (*Supplemento*)
Estrazioni delle obbligazioni 5 % per la ferrovia Maremmana
Elenco delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui, sorteggiate nella 69ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1943) e nella 70ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1944) (*Supplemento*)
Elenco delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui, sorteggiate nella 71ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1945) e nella 72ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1946) (*Supplemento*)
175ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo
154ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Vigevano-Milano»
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Raggio Rosa
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 4: Pugliese Gabriele
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 5: Bartolomeo Francesca Teresa
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 7: Poli Emilia
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 2: Frank Carlo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780017

	Numero della Gazzetta
Demanio marittimo	
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Fiuggi a Mare	250
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Fiumicredino Bruzio	259
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto	263
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Bordighera	263
Demanio pubblico.	
Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Trasferimento dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di Santa Maria La Fossa	272
Diplomi di laurea.	
Diffida per smarrimento di diploma di laurea	251
Diffida per smarrimento di diplomi di laurea	253
Disoccupazione. — Vedi: « Assicurazioni sociali »	
Dogane.	
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1946: Adeguamento degli assegni annui corrisposti al personale superiore delle dogane per spese inerenti ai servizi di ispezione, di controllo, di giro e di statistica	272
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1946: Indennità per servizio notturno al personale delle dogane	272
Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 332: Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato	269
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 336: Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato	271

	Numero della Gazzetta
Avviso di rettifica	269
ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 239: Concessione di agevolazioni tributarie per le operazioni finanziarie occorrenti per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione	252
Decreto Ministeriale 8 novembre 1946: Nomina di un vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione	269
ENTI LOCALI. — Vedi: « MUTUI ».	
ENTI NAZIONALI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1946: Modificazione del Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori per l'anno 1946	256
Esercito.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 260: Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945	252
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 347: Modificazioni all'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito	275
CARABINIERI. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 356: Riammissione in servizio effettivo di militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri	272
Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ecc. »	
Fecola di patate. — Vedi: « Società ».	
Ferrovie dello Stato.	
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Adeguamento delle tasse, sopratasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonchè delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze	261
Decreto Ministeriale 21 ottobre 1946: Proroga del termine per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone	261

Santa Maria La Fossa 272

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea 251
Diffide per smarrimento di diplomi di laurea 253

Disoccupazione. — Vedi: « Assicurazioni sociali »

Dogane.

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1946: Adeguamento degli assegni annui corrisposti al personale superiore delle dogane per spese inerenti ai servizi di ispezione, di controllo, di giro e di statistica 270
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1946: Indennità per servizio notturno al personale delle dogane 270

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 332: Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato 269
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 336: Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato 271

Emblema della Repubblica.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1946: Istituzione e composizione della Commissione per lo studio dell'emblema della Repubblica 272

Energia elettrica. — Vedi: « Prezzi »

Energia termoelettrica. — Vedi: « Prezzi »

Enti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 353: Proroga dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale 270
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 337: Soppressione dell'Ente del tessile nazionale e liquidazione del relativo patrimonio 272

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 266: Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945 352
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 347: Modificazioni all'art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito 275
CARABINIERI. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 346: Riammissione in servizio effettivo di militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri 272

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ecc. »

Fecola di patate. — Vedi: « Società »

Ferrovie dello Stato.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Adeguamento delle tasse, soprattasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonchè delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze 261
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Proroga del termine per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone 261

Fibre tessili. — Vedi: « Società »

Fitopatologia. — Vedi: « Frutticoltura »

Fognature. — Vedi: « Opere pubbliche »

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 358: Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 295 252

Frutticoltura.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 settembre 1946, n. 330: Estensione del campo di scelta del personale avventizio, specializzato in fitopatologia, da assumersi ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757 267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

Funicolari.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1946, n. 267: Nomina di un membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri — 92

Genio militare.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 321: Proroga delle modifiche apportate, per lo stato di guerra, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare — 267

Ghisa. — Vedi: « Società »

Giornalisti. — Vedi: « Assegni familiari »

Graniti. — Vedi: « Marmi, graniti ecc. »

Granoturco.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 311: Determinazione del prezzo del granoturco di produzione 1946 consegnato all'ammasso — 265

Igiene. — Vedi: « Sanità pubblica »

Impiegati privati.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo — 262
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria — 263
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano — 263
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia — 264
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Imperia — 267
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Brindisi — 267

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ascoli Piceno — 267
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 374: Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo — 270

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi anche: « Ministeri ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263: Nuovo trattamento economico dei dipendenti dallo Stato e dei pensionati — 253
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 276: Sanatoria dei pagamenti disposti a titolo di premio di liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pasquale 1946 — 255
Decreto Ministeriale 4 novembre 1946: Secondo elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e al regio decreto-legislativo 29 maggio 1946, n. 488 — 257
Decreto Ministeriale 22 agosto 1946: Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nei comuni di Corsico, Monza, Rho e Sesto San Giovanni, della provincia di Milano — 258

Importazioni ed esportazioni.

Decreto Ministeriale 17 settembre 1946: Prodotti ortofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione — 253
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 348: Regolamento dei pagamenti di merci esportate verso i Paesi alleati e di servizi forniti ai Governi alleati per la esportazione delle merci stesse — 273

Imprese editoriali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 1946: Nomina del commissario dell'azienda tipografico-giornalistica della ex « La Provincia di Bolzano » — 258
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1946: Proroga della gestione commissariale della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como » — 270

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Marina mercantile ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Impiegati privati.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo . . . 261
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria . . . 261
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano . . . 262
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia . . . 262
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Imperia . . . 263
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Brindisi . . . 263
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Grosseto . . . 264
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ancona . . . 264
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Vercelli . . . 265
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Savona . . . 265
Decreto Ministeriale 20 settembre 1946: Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Udine . . . 267

Importazioni ed esportazioni.

Decreto Ministeriale 17 settembre 1946: Prodotti ortofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione . . . 253
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 348: Regolamento dei pagamenti di merci esportate verso i Paesi alleati e di servizi forniti ai Governi alleati per la esportazione delle merci stesse . . . 273

Imprese editoriali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 1946: Nomina del commissario dell'azienda tipografico-giornalistica della ex « La Provincia di Bolzano » . . . 258
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1946: Proroga della gestione commissariale della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como » . . . 270

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Marina mercantile ».

Istituti.

ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI. — Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso . . . 258
Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna . . . 258
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 331: Autorizzazione all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino ad accettare una donazione . . . 269

Ispettorato generale della Motorizzazione.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1946, n. 324: Collocamento fuori ruolo di un funzionario della Motorizzazione per prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) . . . 267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 353: Variazioni al decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 252, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1946: Convalida di deliberazioni relative alla carriera ed alla cessazione dal servizio del personale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 5 novembre 1946: Convalida della nomina del vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Decreto Ministeriale 22 novembre 1946: Annullamento del decreto Ministeriale 5 novembre 1946, sulla convalida della nomina del vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 350: Aumento dei contributi obbligatori a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e incremento dell'attività assistenziale dell'Istituto stesso

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA. — Vedi: « Carceri ».

Istituti sperimentali.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Nomina dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi in Roma

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Novembre 1946 (Fascicolo n. 11). (*Supplemento*)

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° novembre 1946: Nomina di vice-presidenti e di membri esperti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale

Istruzione pubblica.

ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 626: Modificazione delle tabelle organiche annesse agli statuti delle regie scuole tecniche agrarie

Decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627: Istituzione di una regia scuola tecnica agraria in Rocca di Papa

Numero della Gazzetta

Liquori. — Vedi: « Società ».

Magistrati.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 307: Corresponsione del premio di presenza ai magistrati ed agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato

Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Marina mercantile. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Ministeriale 9 settembre 1946: Nuove tabelle nazionali di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune unità del naviglio mercantile

Marina militare.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946: Iscrizione nel quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Mercurio » ex « San Raffaele »

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946: Radiazione dal quadro del naviglio militare della corvetta « Vespa »

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1946, n. 296: Varianti al vigente regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 350: Aumento dei contributi obbligatori a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e incremento dell'attività assistenziale dell'Istituto stesso . . . 273

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA. — Vedi: « Carceri ».

Istituti sperimentali.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Nomina dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi in Roma . . . 270

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Novembre 1946 (Fascicolo n. 11). (*Supplemento*) . . . 270

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° novembre 1946: Nomina di vice-presidenti e di membri esperti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale . . . 269

Istruzione pubblica.

ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 626: Modificazione delle tabelle organiche annesse agli statuti delle regie scuole tecniche agrarie . . . 254

Decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627: Istituzione e soppressione di scuole ed istituti di istruzione tecnica . . . 260

Latte. — Vedi: « Prodotti caseari ».

Lavoratori. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Lavoro e lavoratori. — Vedi: « Assegni familiari » e « Impiegati privati ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 302: Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva . . . 251

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania . . . 270

Legati. — Vedi: « Donazioni - Eredità - Legati ».

Leggi e decreti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340: Proroga di alcuni provvedimenti legislativi in dipendenza della cessazione dello stato di guerra . . . 272

Lievito. — Vedi: « Prezzi ».

1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune unità del naviglio mercantile . . . 270

Marina militare.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 255

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946: Iscrizione nel quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Mercurio » ex « San Raffaele » . . . 257

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946: Radiazione dal quadro del naviglio militare della corvetta « Vespa » . . . 259

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 259

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1946, n. 396: Varianti al vigente regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina . . . 260

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 264

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 265

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 267

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . 271

Marittimi. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Marmellate. — Vedi: « Società ».

Marmi, graniti e pietre ornamentali.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 292: Abrogazione del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 707, concernente la istituzione degli elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali . . . 258

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero della Gazzetta

Materiali e manufatti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301: Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano . . 261

Matrimonio. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Metalli. — Vedi: « Società ».

Minerali e miniere.

2° Elenco dei decreti Alto Commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 249

176° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 251

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 365: Concessione di contributi alle spese di riassetto delle riviere zolfifere danneggiate per eventi bellici 252

Ministeri e uffici dipendenti.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 352: Collocamento nella posizione fuori ruolo, per prestare servizio anche presso il Ministero del tesoro di funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 273

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO. — Decreto Ministeriale 3 settembre 1946: Attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero . 265

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1946, n. 294: Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare un legato a favore dello Stato 270

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Nomina di Ministro Segretario di Stato e di Sottosegretari di Stato e accettazione di dimissioni presentate da Sottosegretari di Stato 250

Monete metalliche. — Vedi: « Zecca ».

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre 259

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 292: Incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine 262

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 300: Incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti 262

Decreto Ministeriale 15 novembre 1946: Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castellarano 273

Motorizzazione. — Vedi: « Ispettorato generale della motorizzazione ».

Mutui. — Vedi anche: « Comuni e provincie ».

Decreto Ministeriale 24 ottobre 1946: Designazione dell'Istituto San Paolo di Torino a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali . 257

Decreto Ministeriale 24 ottobre 1946: Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali . 257

Naviglio. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato.

Accreditamento di notaio 257

Cessazione di notai dall'esercizio 257

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 306: Proroga del termine per la iscrizione alla Cassa nazionale del notariato per i notai della Libia 264

Cessazione di notai dall'esercizio 269

Trasferimento di notai 270

Accreditamento di notaio 272

Oli.

OLI MINERALI. — Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 366: Abrogazione della legge 1939, n. 1324, concernente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 252: Collocamento nella posizione fuori ruolo, per prestare servizio anche presso il Ministero del tesoro di funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . 273
MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO. — Decreto Ministeriale 2 settembre 1946: Attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero . . . 348
MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1946, n. 294: Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare un legato a favore dello Stato . . . 279

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Nomina di Ministro Segretario di Stato e di Sottosegretari di Stato e accettazione di dimissioni presentate da Sottosegretari di Stato . . . 250

Monete metalliche. — Vedi: « Zecca »

Detenuti. — Vedi: « Carceri »

Monopoli di Stato.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1946: Proroga della misura dell'aggio a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel servizio di vendita al pubblico . . . 272

Monti di credito su pegno.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna) . . . 249
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma . . . 251
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano . . . 251
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna . . . 252
Decreto Ministeriale 23 ottobre 1946: Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Massalombarda . . . 259

Nariglio. — Vedi: « Marina militare »

Notariato.

Accreditamento di notaio . . . 257
Cessazione di notai dall'esercizio . . . 257
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 306: Proroga del termine per la iscrizione alla Cassa nazionale del notariato per i notai della Libia . . . 264
Cessazione di notai dall'esercizio . . . 269
Trasferimento di notai . . . 270
Accreditamento di notaio . . . 278

Oli.

OLI MINERALI. — Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 266: Abrogazione della legge 1939, n. 1324, concernente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali . . . 253
OLIO DI OLIVA. — Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva e di sansa nella campagna olearia 1946-1947 . . . 262
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 settembre 1946, n. 317: Rimborso di somme erroneamente versate all'Erario relative a maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di produzione 1943-44 . . . 267

Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 351: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . 275

Opere pubbliche.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 255: Conferma della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della fognatura nella città di Reggio Emilia e proroga al 31 aprile 1951 del termine utile per l'ultimazione di tali opere e delle relative espropriazioni . . . 249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Numero della Gazzetta

Ordinamento giudiziario.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 364: Norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare . . . 253

Ospedali.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1946: Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi . . . 250

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1946: Convalida di nomina del ragioniere capo dell'Ospedale maggiore della città di Torino . . . 258

Ostetriche. — Vedi: « Concorsi ».

O.V.R.A.

Esito del ricorso presentato da Cirillo Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 258

Esito del ricorso presentato da Melandri Edmondo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 258

Esito del ricorso presentato da Sostegni Dante avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 259

Esito del ricorso presentato da Tombolini Michele avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 260

Esito del ricorso presentato da Verricchio Giulio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 263

Esito del ricorso presentato da Cupi Nicola avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 271

Esito del ricorso presentato da Mairano Secondo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 272

Numero della Gazzetta

Partigiani.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani . . . 264

Pensionati. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273: Concessione di un assegno temporaneo di carovita a titolari di rendite di infortunio liquidate da istituti ex austro-ungarici ed ora a carico dello Stato . . . 253

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 291: Revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari effettuati dopo l'8 settembre 1943 . . . 258

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 303: Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio a favore della signora Laura Del Vecchio, vedova dell'on. Roberto Bracco . . . 264

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 319: Aumento dell'assegno fisso annuo a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali . . . 267

Pelli e pellami.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 339: Abrogazione di alcune norme riguardanti la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate . . . 272

Pensioni ed assegni.

Errata-corrige . . . 272

Pesca. — Vedi anche: « Importazione ed esportazione ».

Pietre ornamentali. — Vedi « Marmi, graniti, pietre ornamentali ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778017

Esito del ricorso presentato da Citrillo Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 258
Esito del ricorso presentato da Mielandri Edmondo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 258
Esito del ricorso presentato da Sostegni Dante avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 259
Esito del ricorso presentato da Tombolini Michele avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 260
Esito del ricorso presentato da Verricchio Giulio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 263
Esito del ricorso presentato da Cupi Nicola avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 271
Esito del ricorso presentato da Mariano Secondo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 272
Esito del ricorso presentato da Gullo Paolo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 273
Esito del ricorso presentato da Rambaldi Angelo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 273
Esito del ricorso presentato da Venuti Luigi avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 273

Parrocchie.

Decreto Ministeriale 14 novembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della separazione della parrocchia di Santo Stefano dal Canonicato di San Siro e trasferimento della parrocchia di Santo Stefano nella chiesa di N. S. della Mercede in San Remo . . . 270
Decreto Ministeriale 14 novembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, nella frazione Vinrago del comune di Pergine Valsugana (Trento) . . . 273
Decreto Ministeriale 14 novembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Preore del comune di Ragoli (Trento) . . . 273

18 settembre 1946 . . . 258
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 308: Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio a favore della signora Laura Del Vecchio, vedova dell'on. Roberto Bracco . . . 267
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 319: Aumento dell'assegno fisso annuo a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali . . . 267

Pelli e pellami.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 339: Abrogazione di alcune norme riguardanti la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate . . . 272

Pensioni ed assegni.

Errata-corrige . . . 272

Pesca. — Vedi anche: « Importazione ed esportazione ».

Pietre ornamentali. — Vedi: « Marmi, graniti, ecc. »

Petroli. — Vedi: « Aziende » e « Comitati ».

Politecnici. — Vedi: « Università ».

Poste, telefoni e telegrafi.

Attivazione di servizio telegrafico . . . 264
Decreto Ministeriale 6 agosto 1946: Revisione dei canoni per i trasporti postali sulle linee automobilistiche . . . 270

Premi. — Vedi: « Oli minerali ».

Premio della repubblica. — Vedi: « Impiegati privati ».

Previdenza. — Vedi: « Impiegati privati » e « Istituti nazionali ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 338: Norme per la sospensione dei procedimenti penali in relazione al perdurare delle ragioni collegate allo stato di guerra . . . 272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero della Gazzetta

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 72 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi di alcune merci di importazione U.N.R.R.A. 254

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278: Proroga al 31 dicembre 1946 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi . . 256

Riassunto del provvedimento prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, comprese le tariffe dell'energia elettrica nell'Italia settentrionale 260

Riassunto del provvedimento prezzi n. 75 del 31 ottobre 1946 riguardante il sovraprezzo temporaneo dell'energia termoelettrica prodotta nell'Italia centrale e il prezzo del coke di petrolio di importazione U.N.R.R.A. (errata-corrige) 265

Riassunto del provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. e i prezzi dei pneumatici 269

Provvedimento relativo ai prezzi del lievito per panificazione 273

Prodotti caseari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 342: Disciplina del settore lattiero-caseario 272

Prodotti industriali. — Vedi: « Approvvigionamenti ».

Proprietà intellettuale.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946: Prezzo di vendita dei fascicoli a stampa contenenti descrizioni e disegni di brevetti per invenzioni industriali . . 273

Prodotti ortofrutticoli. — Vedi: « Importazione ed esportazione ».

Radiocomunicazioni.

Ristoranti. — Vedi: « Alberghi, pensioni e locande ».

Sanità pubblica.

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1946 256

Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1946 265

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Asti 268

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta 269

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo 270

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bolzano 271

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344: Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica . . . 272

Sanse. — Vedi: « Olio di oliva ».

Scuole. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Scioperi. — Vedi: « Società ».

Servizi antincendi.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 271: Soppressione del posto di ispettore ginnico-sportivo nell'organico del personale dei servizi antincendi 254

Seta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 310: Abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli e concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario di detto pro-

Provvedimenti relativi ai prezzi del nevito per panificazione . . . 273

Prodotti caseari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 342: Disciplina del settore latiero-caseario . . . 272

Prodotti industriali. — Vedi: « Approvvigionamenti ».

Proprietà intellettuale.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946: Prezzo di vendita dei fascicoli a stampa contenenti descrizioni e disegni di brevetti per invenzioni industriali . . . 273

Prodotti ortofrutticoli. — Vedi: « Importazione ed esportazione ».

Radiocomunicazioni.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279: Norme sul suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi in seguito a disdetta dell'abbonamento . . . 257

Reduci. — Vedi: « Concorsi ».

Regione siciliana. — Vedi: « Sicilia ».

Repubblica italiana. — Vedi: « Capo provvisorio dello Stato ».

Requisizioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1946: Nomina dei componenti del Collegio giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni . . . 238

Revisori dei conti. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Richiamati alle armi. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Ricompense al valor militare.

Concessione di decorazioni al valor militare (*Supplemento*) . . . 267

Ricoveri per i senza tetto.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Approvazione del decimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . 269

1946, n. 344: Conferimento di ricompense al benemeriti dell'igiene e della salute pubblica . . . 274

Sanse. — Vedi: « Olio di oliva ».

Scuole. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Sciroppi. — Vedi: « Società ».

Servizi antincendi.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 271: Soppressione del posto di ispettore ginnico-sportivo nell'organico del personale dei servizi antincendi . . . 254

Seta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 310: Abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli e concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario di detto prodotto . . . 286

Sfratti. — Vedi: « Affitti e pigioni ».

Sicilia.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946: Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia . . . 257

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946: Nomina della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione siciliana . . . 267

Società. — Vedi anche: « Aziende » e « Imprese editoriali ».

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla società a responsabilità limitata « Metallurgica Gaggiottini » di Roma, di attivare, nel proprio stabilimento, i nuovi forni elettrici per la fusione dei metalli ferrosi e non ferrosi . . . 249

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « I.S.E.R.B.A. » società a responsabilità limitata con sede in Milano, di attivare, in Erba (Como), i reparti di tintoria e di stamperia dei tessuti serici prodotti . . . 249

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare la propria distilleria di alcol di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio . . . 250

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « Industria Chimica Parmense - In. Chi. Pa. », con sede in Parma, di attivare in Fontanellato (Parma), un impianto per la fabbricazione di sciroppi in saccarosio ottenuto dalle barbabietole . . . 250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

		Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946. Divieto alla ditta « S.A.I.F.A.S. » Società Anonima Industria Fibre Artificiali Sintetiche, con sede in Roma, di allestire, in Buriano Bergamo), uno stabilimento per la fabbricazione di fibre tessili artificiali		250
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « R.A.V.I.I. » - Società per l'Industria elettrochimica-metallurgica, con sede in Milano, di attivare, in Monza, località di Torricamento, un impianto per la fabbricazione di prodotti anteritogamici a base di cloro e rame		250
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « Aurora » - distillerie - società a responsabilità limitata con sede in Firenze, di riattivare ed ampliare, in Vignola (Modena), uno stabilimento per la fabbricazione di sciroppi di frutta, di liquori, di gelatine di frutta, di marmellate, ecc.		250
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta Donagemma Giuseppe e Capuano Luigi, con sede in Roma, di allestire, in provincia di Caserta, vari impianti per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti		250
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, di attivare in Cattolica (Forlì), un impianto per la produzione di marmellate		250
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), di allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalla patate e di pannelli alimentari		251
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, di allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate		251
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), di attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio		251
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 209: Aumento del capitale della Società anonima nazionale « Cogne »		254
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « G. Fiore » di Portici, di allestire, nel proprio stabilimento in Portici, un impianto per la fab-		

	Numero della Gazzetta
nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali	267
Tessuti. — Vedi: « Società ».	
Trasporti di persone. — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».	
Uffici di conciliazione.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1946, n. 343: Riunione in ufficio unico degli otto uffici di conciliazione del comune di Catania	272
Ufficiali. — Vedi: « Aeronautica ».	
Università.	
Vacanza di cattedre presso alcune Università, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento da altro Ateneo	261
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309: Modificazioni allo statuto dell'Università di Perugia	264
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 315: Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione	265
Vacanza di cattedre presso alcune Università, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento da altro Ateneo	266
Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico nella Università di Genova, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo	267
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 327: Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione	268
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 328: Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione	268
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 329: Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione	268
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 345: Autorizzazione al Politecnico di Milano	

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « Società tecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), di allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalla patate e di pastelli alimentari . . . 251
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, di allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate . . . 251
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), di attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio . . . 251
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 269: Aumento del capitale della Società anonima nazionale « Cogne » . . . 254
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Divieto alla ditta « G. Fiore » di Portici, di allestire, nel proprio stabilimento in Resina, un impianto per la fabbricazione di carri ferroviari . . . 256
Decreto Ministeriale 2 novembre 1946: Divieto alla ditta « Tungsram elettrica italiana » di Milano, di allestire, nel proprio stabilimento in Milano, un impianto per la fabbricazione di valvole termojoniche . . . 256
Decreto Ministeriale 11 novembre 1946: Revoca del divieto fatto alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli e C., società in accomandita semplice, di attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma . . . 264
Decreto Ministeriale 16 novembre 1946: Divieto alla ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, di attivare un impianto industriale . . . 265

Stabilimenti industriali. — Vedi: « Società ».

Stazioni sperimentali. — Vedi anche: « Pensioni ed assegni ».

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Nomina del commissario straordinario nella Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema . . . 273

Tabacco. — Vedi anche: « Istituti sperimentali ».

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1946: Indennità ai membri delle Commissioni arbitrali per le controversie che possono sorgere, tra coltivatori e concessionari, . . .

bre 1946, n. 315: Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione . . . 265
Vacanza di cattedre presso alcune Università, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento da altro Ateneo . . . 266
Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico nella Università di Genova, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo . . . 267
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 327: Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione . . . 268
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 328: Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . 268
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 329: Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . 268
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 345: Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . 272

U.N.R.R.A. — Vedi: « Materiali e manufatti » e « Prezzi ».

Valle d'Aosta.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° novembre 1946: Sostituzione di un membro del Consiglio della Valle d'Aosta . . . 258

Veicoli.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 295: Autorizzazione alle Amministrazioni comunali ad effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale . . . 260

Vigili del fuoco.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 270: Varianti all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della provincia di Caserta . . . 254
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 326: Promozioni ai gradi di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco . . . 268

Zecca.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298: Autorizzazione alla Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italmia » . . . 261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 30 novembre 1946

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1945		858	28	924	141	61	57	127	77	193	97	259	107
		859	29	925	160	63	57	128	78	194	97	260	107
794	1	860	29	926	219	62	57	129	78	195	97	261	107
795	1	861	30			64	57	130	78	196	97	262	108
796	1	862	31	**Raccolta 1946**		65	57	131	80	197	97	263	109
797	1	863	31			66	57	132	81	198	98	264	109
798	2	864	32	1	8	67	57	133	81	199	98	265	109
799	2	865	32	2	13	68	57	134	82	200	98	266	109
800	2	866	32	3	18	69	57	135	82	201	98	267	109
801	6	867	32	4	19	70	58	136	83	202	99	268	109
802	6	868	32	5	25	71	58	137	83	203	99	269	109
803	6	869	32	6	26	72	59	138	83	204	99	270	109
804	7	870	32	7	26	73	60	139	83	205	99	271	109
805	7	871	33	8	28	74	60	140	83	206	100	272	110
806	7	872	33	9	31	75	61	141	83	207	100	273	110
807	7	873	33	10	31	96	62	142	83	208	100	274	110
808	7	874	33	11	32	77	62	143	83	209	100	275	110
809	7	875	33	12	32	98	62	144	84	210	100	276	110
810	8	876	33	13	33	79	62	145	84	211	100	277	110
811	8	877	34	14	34	80	62	146	84	212	100	278	110
812	9	878	35	15	34	81	63	147	84	213	100	279	110
813	9	879	35	16	38	82	64	148	84	214	101	280	110
814	10	880	36	17	38	83	64	149	85	215	101	281	110
815	10	881	36	18	39	84	64	150	85	216	101	282	111
816	11	882	37	19	39	85	65	151	85	217	101	283	111
817	11	883	37	20	40	86	65	152	85	218	101	284	111
818	11	884	40	21	40	87	66	153	85	219	102	285	111
819	11	885	41	22	40	88	66	154	86	220	102	286	111
820	11	886	41	23	41	89	66	155	86	221	102	287	112
821	12	887	41	24	43	90	66	156	87	222	102	288	112
822	12	888	42	25	43	91	66	157	87	223	102	289	112
823	13	889	42	26	45	92	67	158	87	224	102	290	112
824	13	890	45	27	45	93	67	159	87	225	103	291	112
825	13	891	45	28	45	94	68	160	88	226	104	292	113
826	13	892	46	29	46	95	68	161	88	227	104	293	113
827	13	893	47	30	46	96	68	162	98	228	104	294	113
828	15	894	47	31	46	97	68	163	88	229	104	295	113
829	16	895	48	32	47	98	69	164	89	230	104	296	114
830	17	896	48	33	48	99	69	165	89	231	105	297	114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1319

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta
325	120	369	121	413	131	457	133-3	501	
326	120	370	121	414	131	458	133-3	502	
327	120	371	121	415	131	459	133-3	503	
328	120	372	121	416	131	460	133-4	504	
329	120	373	121	417	133	461	133-4	505	
330	120	374	124	418	133	462	133-4	506	
331	120	375	124	419	133	463	133-4	507	
332	120	376	125	420	133	464	133-4	508	
333	120	377	125	421	133	465	133-4	509	
334	120	378	125	422	133	466	133-4	510	
335	120	379	126	423	133	467	133-5	511	
336	121	380	126	424	133	468	133-5	512	
337	121	381	126	425	133	469	133-5	513	
338	121	382	126	426	133-1	470	133-5	514	
339	121	383	126	427	133-1	471	133-5	515	
340	121	384	126	428	133-1	472	133-5	516	
341	121	385	126	429	133-1	473	133-5	517	
342	121	386	127	430	133-1	474	133-5	518	
343	122	387	127	431	133-1	475	133-5	519	
344	122	388	127	432	133-1	476	133-5	520	
345	122	389	127	433	133-1	477	133-5	521	
346	122	390	127	434	133-1	478	133-5	522	
347	123	391	128	435	133-1	479	133-5	523	
348	123	392	128	436	133-1	480	133-5	524	
349	123	393	128	437	133-1	481	133-5	525	
350	123	394	128	438	133-1	482	133-5	526	
351	123	395	128	439	133-1	483	133-5	527	
352	123	396	128	440	133-1	484	133-5	528	
353	123	397	128	441	133-1	485	133-6	529	
354	123	398	128	442	133-1	486	133-6	530	
355	123	399	129	443	133-2	487	133-6	531	
356	123	400	129	444	133-2	488	133-6	532	
357	124	401	129	445	133-2	489	133-6	533	
358	124	402	129	446	133-2	490	133-6	534	
359	124	403	129	447	133-2	491	133-6	535	
360	124	404	129	448	133-2	492	133-6	536	
361	124	405	130	449	133-2	493	133-6	537	
362	124	406	130	450	133-3	494	133-6	538	
363	124	407	130	451	133-3	495	133-6	539	
364	124	408	130	452	133-3	496	133-7	540	
365	124	409	130	453	133-3	497	133-7	541	
366	124	410	130	454	133-3	498	133-7	542	
367	124	411	131	455	133-3	499	133-7	543	
368	124	412	131	456	133-3	500	133-7	544	



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Atti emanati posteriormente al 10 giugno 1946

Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta
183	231	208	236	233	241	258	252	283	257	308	264	333	269		
184	231	209	236	234	241	259	252	284	257	309	264	334	270		
185	232	210	236	235	241	260	252	285	257	310	265	335	270		
186	232	211	237	236	242	261	252	286	257	311	265	336	271		
187	232	212	237	237	244	262	253	287	257	312	265	339	272		
188	232	213	237	238	244	263	253	288	257	313	265	340	272		
189	232	214	237	239	245	264	253	289	257	314	265	341	272		
190	232	215	237	240	245	265	253	290	257	315	265	342	272		
191	233	216	238	241	245	266	253	291	258	316	266	343	272		
192	233	217	238	242	245	267	253	292	258	317	267	344	272		
193	233	218	238	243	245	268	254	293	258	318	267	345	272		
194	234	219	238	244	246	269	254	294	259	319	267	346	273		
195	234	220	238	245	246	270	254	295	260	320	267	347	273		
196	234	221	238	246	246	271	254	296	265	321	267	348	273		
197	234	222	239	247	246	272	255	297	261	322	267	349	273		
198	234	223	239	248	247	273	255	298	261	323	267	350	273		
199	234	224	239	249	247	274	255	299	262	324	267	351	273		
200	235	225	240	250	247	275	255	300	262	325	267	352	273		
201	235	226	240	251	247	276	255	301	263	326	268	353	273		
202	235	227	240	252	249	277	255	302	263	327	268				
203	235	228	240	253	249	278	256	303	264	328	268				
204	235	229	240	254	249	279	257	304	264	329	268				
205	235	230	240	255	249	280	257	305	264	330	269				
206	235	231	240	256	250	281	257	306	264	331	269				
207	236	232	240	257	250	282	257	307	264	332	269				

In vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO, sue Agenzie e Concessionarie

BOLLETTINO A. R. A. R.

(AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

	226	226	240	251	247	276	255	301	263	326	268	353	273
202	235	227	240	252	249	277	255	302	263	327	268	—	—
203	235	228	240	253	249	278	256	303	264	328	268	—	—
204	235	229	240	254	249	279	257	304	264	329	268	—	—
205	235	230	240	255	249	280	257	305	264	330	269	—	—
206	235	231	240	256	250	281	257	306	264	331	269	—	—
207	236	232	240	257	250	282	257	307	264	332	269	—	—

In vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO, sue Agenzie e Concessionarie

BOLLETTINO A. R. A. R.

(AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI)

Ciascun bollettino decadale dei materiali in vendita . . L. 20

Un numero arretrato . . . . . L. 40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783017

I 3 2 4

In vendita presso la Libreria dello Stato

PERIODICI UFFICIALI

PREZZI VARI

PREZZI VARI

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino degli usi civici
Bollettino della Pesca
Bollettino di Pesca, Piscicoltura e Idrobiologia

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO
Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino di Legislazione Doganale e Commerciale

MINISTERO DELLE FINANZE
Bollettino Ufficiale del Ministero - (Dogane e Imposte Indirette, Tasse, Imposte Dirette, Catasto e Servizi Tecnici Erariali)
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino Ufficiale Società per azioni
Parte I (*Atti Costitutivi*)
Parte II (*Bilanci*)
Parte I *bis* (*Atti Costitutivi Cooperative*)
Parte II *bis* (*Bilanci Cooperative*)
Bollettino dei Brevetti
Parte I e II (*Invenzioni e modelli industriali*)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Personale*)
Parte II (*Decreti e Norme*)
Parte III (*Ricevitorie*)
Bollettino mensile dell'Ispettorato Gen. del movimento postale

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Atti di amministrazione*)
Notiziario della Scuola e della Cultura

MINISTERO DEL TESORO
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DEI TRASPORTI
Bollettino dell'Ispettorato Generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Bollettino Ufficiale del Personale

Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino di Legislazione Doganale e Commerciale

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino Ufficiale del Ministero - (Dogane e Imposte Indirette, Tasse Imposte Dirette, Catasto e Servizi Tecnici Erariali)
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino Ufficiale Società per azioni
Parte I (*Atti Costitutivi*)
Parte II (*Bilanci*)
Parte I *bis* (*Atti Costitutivi Cooperative*)
Parte II *bis* (*Bilanci Cooperative*)
Bollettino dei Brevetti
Parte I e II (*Invenzioni e modelli industriali*)
Parte III (*Marchi d'impresa*)

MINISTERO DELL'INTERNO

Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)
Bollettino sanitario del bestiame

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Personale*)
Parte II (*Decreti e Norme*)
Parte III (*Ricevitorie*)
Bollettino mensile dell'Ispettorato Gen. del movimento postale

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Atti di amministrazione*)
Notiziario della Scuola e della Cultura

MINISTERO DEL TESORO

Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DEI TRASPORTI

Bollettino dell'Ispettorato Generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bollettino Ufficiale del Personale

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Bollettino Ufficiale

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Bollettino mensile di statistica

MONOPOLI DI STATO

Bollettino
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)

PUBBLICAZIONI VARIE

RASSEGNA STUDI ETIOPICI (dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945) . . . . . L. 200

GIORNALE DEL GENIO CIVILE (ciascun fascicolo bimestrale) . . . . . » 200

L. PESSION — **MANUALE DI ASTRONOMIA PRATICA** (Astronomia geodetica) — Vol. in 8° di 558 pp. con tavole numeriche (1943) . . . . . » 500

G. D'ANNUNZIO — **LE FAVILLE DEL MAGLIO** - Vol. I - Pagg. XX-665 - Ediz. 1924 . » 50

PREZZO L. 20

(5804217) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

1326